

# Confini, migrazioni e diritti umani



a cura di  
Maurizio Ambrosini,  
Marilisa D'Amico, Emilia Perassi



Milano University Press



# CONFINI, MIGRAZIONI E DIRITTI UMANI

A cura di

Maurizio Ambrosini, Marilisa D'Amico, Emilia Perassi

Milano University Press

*Confini, migrazioni e diritti umani* / a cura di Maurizio Ambrosini, Marilisa D'Amico, Emilia Perassi. Milano: Milano University Press, 2022.

ISBN 979-12-80325-72-3 (print)

ISBN 979-12-80325-74-7 (PDF)

ISBN 979-12-80325-76-1 (EPUB)

DOI 10.54103/milanoup.83

Questo volume e, in genere, quando non diversamente indicato, le pubblicazioni di Milano University Press sono sottoposti a un processo di revisione esterno sotto la responsabilità del Comitato editoriale e del Comitato Scientifico della casa editrice. Le opere pubblicate vengono valutate e approvate dal Comitato editoriale e devono essere conformi alla politica di revisione tra pari, al codice etico e alle misure antiplagio espressi nelle Linee Guida per pubblicare su MilanoUP.

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY-NC-SA, il cui testo integrale è disponibile all'URL: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it>



 Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su: <https://libri.unimi.it/index.php/milanoup>.

© I curatori per il testo, 2022

© Milano University Press per la presente edizione

Pubblicato da:

Milano University Press

Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano

Sito web: <https://milanoup.unimi.it>

e-mail: [redazione.milanoup@unimi.it](mailto:redazione.milanoup@unimi.it)

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da Ledizioni ([www.ledizioni.it](http://www.ledizioni.it))

# Indice

MAURIZIO AMBROSINI – MARILISA D’AMICO – EMILIA PERASSI, Introduzione. Il ritorno dei confini: i diritti umani in questione	7
MARILISA D’AMICO, CECILIA SICCARDI, La tutela dei diritti costituzionali dei migranti ai confini	17
MAURIZIO AMBROSINI, Confini, migrazioni, accoglienza: una sfida per le società democratiche	47
CLAUDIA STORTI, FILIPPO ROSSI, Invenzione di confini, invenzione di spazi giuridici. Cittadini, sudditi e migranti nella storia del diritto	71
BRUNO NASCIMBENE, ALESSIA DI PASCALE, Le frontiere nel diritto dell’Unione europea: norme, evoluzione, significato	97
DANIELA MILANI, ALESSANDRO NEGRI, Il pluralismo religioso e culturale in carcere, terra di confine dei diritti, nell’età della sicurezza	123
PAOLO INGHILLERI, TATIANA TOLUSSO, Aspetti psicologici del confine: dall’io-pelle alle relazioni con gli altri e con la spiritualità	149
EMILIA PERASSI, Narrative latinoamericane del confine. Dalla traversata oceanica alla Frontera Norte	171
LIDIA DE MICHELIS, CLAUDIA GUALTIERI, «Can a Tale Become a Home?»: lo Storytelling e la parola che sconfinava	205
ELISA FORMALÉ, LAURA ODASSO, Gli ‘inconfinabili’: l’eccezione che conferma la regola?	239



# Introduzione. Il ritorno dei confini: i diritti umani in questione

*Maurizio Ambrosini – Marilisa D'Amico – Emilia Perassi*

Il dibattito politico contemporaneo testimonia la crescita di un fenomeno forse inatteso: il ritorno di una domanda sociale di protezione dei confini nazionali e di un'offerta politica che fa riaffermazione dei confini nei confronti della mobilità umana indesiderata come una priorità pressoché assoluta. L'ultimo scorcio del '900 aveva prodotto frettolose previsioni del declino degli Stati nazionali e delle loro frontiere, a seguito del crollo dell'impero sovietico e dell'affermazione di una globalizzazione economica e finanziaria apparentemente illimitata. I faticosi progressi nel campo dei diritti umani, insieme al controverso tema dell'ingerenza umanitaria, convergevano nella stessa direzione.

Sebbene le istanze per la limitazione delle migrazioni internazionali fossero già da tempo pressanti, i segnali di risveglio delle preoccupazioni securitarie già visibili, la sovranità nazionale su materie sensibili, come la regolazione degli ingressi o la concessione della cittadinanza, risolutamente difesa dai governi, gli attentati dell'11 settembre 2001 sono assurti a momento emblematico di svolta. Il nuovo secolo si è aperto sotto il segno della riaffermazione della volontà dei governi nazionali, e di riflesso delle istituzioni europee, di ripristinare un più stretto controllo sui confini e sui movimenti migratori, anche a costo di sottrarsi agli obblighi sanciti dalle convenzioni internazionali e di compromettere il proprio impegno per la tutela dei diritti umani.

Di alta priorità per le istituzioni politiche, centrale nel discorso di varie formazioni politiche anti-sistema, sensibile per l'opinione pubblica e per il sistema mediatico, minaccioso per i soggetti impegnati nella difesa dei diritti umani universali, il tema dei confini interroga anche il mondo accademico e il dibattito scientifico. Intorno ai nessi tra confini, migrazioni e diritti umani, varie discipline scientifiche si confrontano ed entrano in dialogo con la società.

In questa chiave, il presente volume, frutto dell'iniziativa del CRC "Migrazioni e diritti umani" dell'università degli studi di Milano, intende proporre una riflessione a più voci, da diverse prospettive disciplinari, intorno a una questione così cruciale per il nostro tempo. In queste pagine introduttive intendiamo fornire alcune chiavi interpretative per la lettura dei capitoli successivi, insieme ad alcuni cenni sui loro principali contenuti.

## 1. Timori securitari e rafforzamento dei confini

I timori derivanti dall'impatto dei fenomeni migratori sulla sicurezza interna hanno una lunga storia, in cui rientrano il contrasto delle infiltrazioni anarchiche nell'emigrazione italiana verso gli Stati Uniti a cavallo tra '800 e '900, o le diffidenze ricorrenti nei confronti dell'attivismo politico delle diaspore attraverso i confini. Già negli anni '90 del '900 l'immigrazione è stata trattata sempre più come un problema di sicurezza dei confini, di cui l'espressione più estrema ed emblematica è fin da allora l'associazione tra immigrazione e terrorismo (Andersson 2016). Mentre, fino agli anni '70, nell'Europa centro-settentrionale le questioni dell'immigrazione ricadevano sotto le competenze dei ministeri del lavoro e dell'industria, successivamente sono state sempre più assunte dai ministeri degli interni (ibid.: 1060). Anche a livello di istituzioni comunitarie, dagli anni '90 se ne occupa quella che oggi si chiama DG HOME.

Di certo, gli attentati del 2001 e quelli perpetrati negli anni successivi sul suolo europeo hanno influito profondamente nel configurare l'immigrazione come un problema di sicurezza nazionale, collocando in primo piano la questione dell'immigrazione non autorizzata. Per citare un solo esempio, il ministro degli esteri spagnolo Josep Piqué dichiarò all'epoca che "la lotta contro l'immigrazione illegale è anche il rafforzamento della lotta contro il terrorismo" (cit. in Adamson 2006: 195).

Negli anni a noi più vicini, l'inquadramento degli arrivi dal mare (D'Amico, Cattaneo 2016) come un'emergenza, o una crisi di proporzioni mai viste prima, a dispetto dei numeri effettivi (Ambrosini 2020a), ha contribuito a rafforzare la visione dell'immigrazione come una questione di sicurezza, sia pure dando luogo a varie combinazioni tra una versione più difensiva e una più umanitaria della questione. Un'immigrazione sostanzialmente stazionaria, per quanto riguarda l'Italia, dal 2010 circa, in cui i rifugiati e richiedenti asilo rappresentano non più del 5% dei residenti, con numeri molto più bassi, per esempio, del numero degli alunni stranieri nelle scuole, è stata rappresentata e percepita come una situazione fuori controllo. L'idea vittimistica di un'Italia lasciata sola da un'Europa sorda e indifferente, malgrado un'incidenza dei rifugiati sulla popolazione residente pari a circa 3,5 per 1.000 abitanti, contro i 25 della Svezia, i 14 della Germania, i 6 della Francia, è un argomento ricorrente e trasversale del discorso pubblico. Il fatto che l'immigrazione nel nostro paese, come nel resto d'Europa, sia prevalentemente femminile (D'Amico 2020), europea, proveniente da paesi di tradizione culturale cristiana, non riesce a entrare nella visione condivisa del fenomeno.

I confini nazionali, e l'impegno dei governi nel difenderli, sono tornati di stringente attualità, tanto da essere definiti "l'ultima importante ridotta di una sovranità nazionale illimitata" (Opeskin 2012: 551). Storicamente, gli Stati moderni non hanno rivendicato soltanto il monopolio della violenza legittima, ma

anche quello delle forme legittime di spostamento attraverso i confini, mediante l'introduzione dei passaporti e della relativa infrastruttura burocratica (Torpey 1998). La loro logica territoriale ha implicato nel tempo un interesse a mantenere il controllo sui propri confini nazionali, sotto tre aspetti: la *sovranità interna*, di cui la capacità di sorvegliare le frontiere è una delle manifestazioni salienti, mentre l'incapacità di monitorarli è un tratto degli Stati in fallimento; l'*autonomia westfaliana*, ossia la capacità di regolare i propri affari interni senza interferenze esterne, inducendo i governi a concepire le politiche migratorie come un'area decisionale in cui preservare la propria autonomia; la *gestione delle interdipendenze con l'esterno*, che giustifica l'importanza attribuita alla gestione ordinata dei flussi transfrontalieri, tra cui quelli delle persone (Adamson 2006).

## 2. La difesa dei confini nelle politiche europee

La dimensione esterna degli accordi internazionali non da oggi è un tassello cruciale delle politiche di prevenzione dell'immigrazione indesiderata (Lavenex 2006), compresa quella delle persone in cerca di asilo. L'UE ne è protagonista insieme agli Stati nazionali, anche a costo di sostenere governi dai dubbi standard democratici e di pagare un prezzo in termini di credibilità nella protezione dei diritti umani e nel rispetto delle convenzioni internazionali sull'accoglienza dei rifugiati. La vigilanza dei confini e il contrasto delle possibili infiltrazioni di terroristi hanno fornito una potente giustificazione a queste politiche, nonostante gli scarsi riscontri fattuali di legami tra gli sbarchi e gli attentati sul suolo europeo.

Mediante questi accordi di cooperazione, l'UE tenta di trasformare i paesi ai suoi confini in aree-cuscinetto, concedendo fondi, agevolazioni sui visti, supporto da parte di agenzie come Frontex, addestramento delle guardie di frontiera, fornitura di attrezzature per la sorveglianza, talvolta anche finanziando la costruzione di centri di detenzione.

In termini di architettura dei regimi di mobilità, nell'ambito dell'UE lo sviluppo di un libero mercato del lavoro interno è stato promosso in contrappunto con una chiusura selettiva nei confronti dei lavoratori esterni, di cui il binomio immigrazione non desiderata-sicurezza è un pilastro. L'accordo di Schengen, stabilito nel 1990, dunque subito dopo la dissoluzione dell'impero sovietico, è considerato la pietra angolare di questa politica. In seguito, gli accordi di Tampere (1999-2004) hanno fissato tre principali obiettivi: primo, la gestione dei flussi migratori, con riguardo al controllo dei confini e alla lotta contro "l'immigrazione illegale". Secondo, l'equo trattamento dei cittadini extracomunitari, con riferimento alle procedure di ammissione sul territorio dell'UE e all'integrazione sociale. Terzo, i partenariati con i paesi di origine, relativi alla dimensione esterna delle politiche migratorie. A sua volta, il codice di Schengen del 2006 ha fissato regole comuni per il movimento delle persone attraverso i

confini, rafforzando i controlli alle frontiere esterne dell'UE e quasi abolendo, in pratica, le frontiere interne tra gli Stati aderenti all'accordo.

Mentre l'obiettivo di una politica migratoria comune dell'UE ha raggiunto soltanto alcuni risultati parziali, per esempio nell'elaborazione di norme anti-discriminatorie, l'attenzione dei governi e delle istituzioni comunitarie si è concentrata soprattutto sull'agenda securitaria del controllo dei confini. In quest'area, la cooperazione tra gli Stati membri ha conseguito risultati sostanziosi, simbolizzati soprattutto dalla crescente importanza, l'elevata autonomia e i cospicui fondi attribuiti all'agenzia Frontex. In sintesi, gli Stati membri dell'UE non stanno perdendo il controllo sui flussi migratori, come a volte si sostiene, ma si stanno rapidamente adattando alle pressioni interne ed esterne, ricorrendo a una combinazione di nuove misure finalizzate a porre sotto controllo l'immigrazione indesiderata. Nello stesso tempo, come vedremo, la difesa dei confini è in realtà selettiva: alle chiusure nei confronti di una parte dei candidati all'ingresso si contrappongono le aperture, e persino la generosa accoglienza, nei confronti di altri, privilegiati per nazionalità, censo, competenze professionali. I confini non funzionano come muri in senso assoluto, ma piuttosto come filtri, nell'ambito di regimi di mobilità neo-liberali. I cittadini del Nord del mondo e le élites dei paesi intermedi e in via di sviluppo godono oggi di diritti di mobilità maggiori che in tutto il corso del '900, mentre le popolazioni del Sud del mondo sono per principio escluse (Faist 2013). La pandemia da Covid-19 ha portato acqua al mulino delle chiusure selettive: mentre le porte sono state aperte il prima possibile ai turisti e ai viaggiatori con le caratteristiche desiderate, la prevenzione del contagio ha fornito nuovi argomenti per il respingimento dei rifugiati, per l'imposizione di quarantene, per l'esclusione degli immigrati in condizione legale dubbia o irregolare da cure e servizi (Triandafyllidou 2020). Il caso italiano fornisce, in questo senso, una parziale e controversa eccezione, avendo approvato una misura di regolarizzazione, benché limitata, proprio in relazione alla pandemia e ai fabbisogni di manodopera conseguenti (Ambrosini 2020b).

Un altro aspetto rilevante delle politiche basate sul binomio immigrazione-sicurezza concerne lo sforzo d'integrazione tra *controlli esterni* e *interni*. I controlli esterni riguardano la sorveglianza dei confini e le misure collegate, come le politiche dei visti, gli accordi di riammissione, la cooperazione con i paesi di transito e la pressione sui vettori internazionali. I controlli interni invece attengono a quattro ambiti: l'esclusione dai servizi pubblici, come l'edilizia sociale o le cure mediche non urgenti; le misure d'identificazione; la detenzione ed espulsione degli immigrati in condizione irregolare; i controlli sul mercato del lavoro. Sono in generale più difficili da attuare, perché colpiscono interessi propri della società ricevente (come le attività economiche), possono minacciare diritti fondamentali (come il diritto alla salute o alla protezione internazionale), e richiedono la cooperazione di altri attori, come le autorità locali, i servizi di welfare e i

professionisti di questi settori (Broeders ed Engbersen 2007). Anche in questo campo, tuttavia, i governi dei paesi dell'UE hanno assunto con un certo successo diverse iniziative per escludere, espellere, scoraggiare gli immigrati non autorizzati, benché un certo numero di governi municipali abbia manifestato un impegno in direzione dell'accoglienza, collegandosi idealmente al movimento statunitense delle "Città santuario" (Oomen et Al. 2021).

Malgrado queste eccezioni, la politica complessiva si rivela, quindi, sbilanciata in favore degli obiettivi securitari, con un'enfasi sulla lotta contro l'immigrazione non desiderata, in cui rientra, di fatto, anche l'arrivo di persone in cerca di asilo. Combattendo i trafficanti, come sostengono i governi e le istituzioni europee, si impedisce, in realtà, l'ingresso di persone che avrebbero titolo per ottenere una delle diverse forme di protezione internazionale. Se, per le politiche statunitensi sotto Trump, Portes (2020) ha potuto parlare di "fine della compassione", l'UE a sua volta ha visto offuscarsi il suo impegno umanitario. Lo dimostra, del resto, il piano von der Layen del settembre 2020, in cui il termine "return" ricorre per ben 321 volte nelle 107 pagine della versione inglese: una media di tre ricorrenze per pagina.

In questo quadro regolativo emerge un paradosso. Una ragione spesso invocata per il rafforzamento delle misure di sicurezza nei confronti dell'immigrazione riguarda la minaccia rappresentata da flussi migratori "incontrollati". Tuttavia, mentre i flussi di richiedenti asilo e altri tipi di ingressi sono soggetti ad attente procedure d'identificazione e controllo, le migrazioni meno controllate sono in realtà quelle interne all'Unione Europea. È stata una decisione squisitamente politica, anche se premiata in seguito da una rappresentazione culturale consonante, quella secondo cui gli immigrati provenienti dai paesi dell'Est recentemente aggregati all'UE sono stati riconosciuti, nel giro di alcuni anni, come cittadini europei mobili, con pieni diritti di circolazione nello spazio comunitario: una politica migratoria non dichiarata come tale.

Il referendum britannico sulla permanenza nell'UE, a suo modo, ha colto il paradosso, ponendo proprio il controllo dell'immigrazione intraeuropea al centro della contesa. Gli elettori britannici hanno votato per restituire il controllo sugli ingressi alle autorità nazionali del proprio paese, e, nello stesso tempo, hanno rovesciato l'ortodossia liberale dell'UE sulla mobilità interna delle persone: i cittadini provenienti dalla periferia dell'UE sono stati definiti nuovamente come immigrati, il loro status legale è stato nettamente distinto da quello dei cittadini britannici, le loro domande d'ingresso sono destinate a essere vagliate secondo criteri di corrispondenza con i fabbisogni del Regno Unito e a essere poste in concorrenza con quelle dei candidati provenienti da altre regioni del mondo.

Una revisione dei confini dell'UE in senso liberale sta, invece, avvenendo in questo periodo (primavera 2022) per quanto riguarda i profughi in fuga dall'Ucraina, a seguito dell'invasione russa. Si stima che sei milioni di persone siano

fuggite dal paese invaso, in gran parte accolte sul territorio dell'UE. Dando attuazione alla direttiva 55 del 2001, l'UE ha promosso un regime eccezionale di accoglienza per i cittadini ucraini espatriati, introducendo tre innovazioni che scompaginano l'architettura vigente del diritto di asilo: anzitutto, la possibilità di attraversare liberamente i confini e di ottenere uno status legale valido fino a tre anni; in secondo luogo, la possibilità di circolare sul territorio e di scegliere il paese in cui cercare protezione, contraddicendo i limiti posti dalle convenzioni di Dublino e la stessa idea di quote-paese per l'accoglienza dei rifugiati; infine, l'accesso incondizionato al mercato del lavoro, alla sanità, all'educazione, ai servizi sociali.

L'innovazione giuridica è stata preceduta e accompagnata da mobilitazioni spontanee per l'accoglienza dei profughi, che hanno coinvolto il mondo associativo, le istituzioni pubbliche locali e molti semplici cittadini: le emozioni hanno dimostrato di possedere una forza pressoché inarrestabile, provocando un cambiamento del quadro regolativo e una riscrittura delle procedure burocratiche (cfr. sul tema Pratesi 2018).

Rimangono però aperti diversi interrogativi: quello della tenuta nel tempo, pensando per esempio al rapido appassimento di gran parte delle mobilitazioni pro-rifugiati in Germania, nel 2015; quello di un coordinamento efficace e di una finalizzazione adeguata delle iniziative spontanee; quello della selettività, implicita ed esplicita, tra flussi diversi di rifugiati, in cui la buona accoglienza degli ucraini contrasta con le persistenti chiusure verso chi fugge da altre guerre. Al momento attuale, l'apertura verso gli ucraini è stata presentata dall'UE come un'eccezione che non modifica il quadro regolativo.

### 3. I confini del welfare

Un'attenzione specifica merita, infine, la questione dell'innalzamento di confini per l'accesso a misure di welfare nazionale e locale.

Una motivazione apparentemente razionale a sostegno di queste limitazioni riguarda la competizione per le risorse scarseggianti dello Stato sociale, espressa da un altro slogan ormai sdoganato e inalberato nelle campagne elettorali: prima gli italiani! La concomitanza tra tagli del welfare e stanziamenti per l'accoglienza dei rifugiati, per di più dilatata dai lunghi tempi di attesa e dalla scarsa solidarietà in ambito UE, ha portato acqua al mulino della xenofobia popolare.

Il problema è in realtà quello di decidere quante risorse devolvere alla spesa sociale, invece che ad altri capitoli di spesa: quanto costano per esempio gli armamenti o le missioni militari all'estero, in cui l'Italia è così estesamente impegnata? Servono davvero, tutte quante? Quali vantaggi assicurano agli italiani, specialmente quelli poveri? Che cosa ci ha insegnato, per esempio, la fallimentare e costosa avventura afghana? È interessante che nessuno si ponga queste

domande quando si lamentano i tagli alla spesa sociale o i costi dell'accoglienza dei rifugiati.

La successiva questione è quella dei confini dell'universalismo delle politiche di welfare (Ambrosini 2020a). Da alcuni decenni almeno, nell'UE si è raggiunta la convinzione che è giusto dedicare risorse per provvedere costose cure mediche, poniamo, a mafiosi pluriomicidi detenuti in carcere, o ad altre categorie di beneficiari, che in tempi non lontani o in altre regioni del mondo sarebbero stati considerati responsabili dei loro problemi di salute e lasciati a sé stessi: etilisti, tabagisti, tossicodipendenti, cultori di sport estremi. Tutto questo indipendentemente dalla loro contribuzione previdenziale e fiscale.

È un risultato importante delle politiche sociali, un segno di civiltà. Sembra lecito però porsi un problema: come sono tracciati i confini tra aventi diritto ed esclusi? Perché questi soggetti hanno diritto alle cure e dei bambini scampati alla guerra nel loro paese invece non l'avrebbero? È giusto che l'unico criterio di inclusione sia la cittadinanza nazionale, con il diritto di voto connesso? L'elaborazione normativa del periodo post-bellico ha istituito diversi diritti umani universali svincolati dal requisito della cittadinanza o da norme di reciprocità tra paesi diversi. Oggi in Italia abbiamo invece amministrazioni centrali e locali che impediscono la fruizione effettiva di questi diritti. Basti pensare non solo all'asilo, ma anche al caso emblematico del diritto di culto per alcune minoranze religiose.

Gli esponenti politici, soprattutto, dovrebbero riconoscere un principio ormai consolidato, anziché rinfocolare la rabbia degli elettori: privilegiare gli italiani è semplicemente impossibile, nel sistema normativo vigente. Cittadini dell'UE, immigrati lungo-soggiornanti e, per molti aspetti, anche gli immigrati con permessi temporanei per lavoro non possono essere esclusi dalla maggior parte dei diritti sociali, se non mediante forzature, destinate il più delle volte a incontrare l'opposizione del sistema giudiziario. La recente sentenza della Corte Costituzionale (dicembre 2021) sulle provvidenze per i nuovi nati (il cosiddetto *bonus bebè*) ne è la più recente dimostrazione.

Forse più fragile è, invece, lo status del diritto di asilo. Si può probabilmente immaginare di demolirlo, ma al prezzo di una perdita di reputazione internazionale di cui andrebbero valutate le conseguenze di lungo periodo, nonché di un deterioramento dei valori fondativi del patto costituzionale che, una volta messo in moto, potrebbe avere conseguenze imprevedibili.

In questo volume, il tema dei confini viene osservato da diverse prospettive di approccio. Tutte convergono nel restituirne la natura insieme fragile e prepotente, contraddittoria e complessa. Sul ritorno dei confini, simboli di una sovranità nazionale sempre più erosa e agitata, si sofferma l'analisi sociologica di Maurizio Ambrosini. L'orizzonte giuridico nelle sue incompletezze, limiti e rinunce è esplorato nei lavori di Marilisa D'Amico e Cecilia Siccardi, di Bruno Nascimbene e Alessia De Pascale. Sull'invenzione dei confini nell'evoluzione

storica del diritto si intrattiene il contributo di Claudia Storti e Filippo Rossi, mentre Daniela Milani e Alessandro Negri sottopongono ad analisi critica i processi di radicalizzazione nelle terre di confine degli istituti penitenziari. Sul corpo come confine fra le istanze del soggetto e quelle delle culture, anche negli specifici aspetti che esse assumono nel governare la tratta dei migranti dall’Africa subsahariana, è incentrato lo studio di psicologia transculturale di Paolo Inghilleri e Tatiana Lorusso. La complessa pluridimensionalità del confine come spazio fluido e fluttuante, costruito e allo stesso tempo decostruito da chi lo attraversa, articola il lavoro di Lidia De Michelis e Claudia Gualtieri, che in chiave culturalista indagano sulle funzioni del narrare come strategia di sconfinamento. Sull’osservazione dell’evoluzione del confine nelle pratiche letterarie ed artistiche latinoamericane si concentra Emilia Perassi comparando le narrative delle migrazioni storiche e quelle contemporanee. Elisa Fornalé e Laura Odasso riflettono sugli effetti e le conseguenze della pandemia per gli ‘inconfinati’, ovvero gli stranieri che per condizione socio-economica e individuale non hanno potuto rispettare o rientrare pienamente nelle norme sanitarie. I contributi ambiscono, nel loro insieme, a interrogare in modo ampio e articolato la nozione di confine come limite e al tempo stesso eccedenza di senso, al fine di contribuire – grazie alla ricchezza del movimento di prospettive di indagine – alla costruzione di una società più giusta.

## Riferimenti bibliografici

- Adamson F. B. 2006, *Crossing Borders: International Migration and National Security*, «International Security» 31 (1): 165-199.
- Ambrosini M. 2020a, *L’invasione immaginaria. L’immigrazione oltre i luoghi comuni*, Roma-Bari, Laterza.
- Ambrosini M. 2020b, *L’immigrazione al tempo della pandemia: nuove difficoltà, scoperte impreviste, opportunità insperate*, «Mondi Migranti» 14 (2): 9-26.
- Andersson R. 2016, *Europe’s failed ‘fight’ against irregular migration: ethnographic notes on a counterproductive industry*, «Journal of Ethnic and Migration Studies» 42 (7), pp. 1055-1075.
- Broeders D. ed Engbersen G. 2007, *The Fight Against Illegal Migration. Identification Policies and Immigrants’ Counterstrategies*, «American Behavioral Scientist» 50 (12): 1592-1609.
- D’Amico M., Cattaneo C., 2016, *I diritti annegati. I morti senza nome del Mediterraneo*, Milano, FrancoAngeli.
- D’Amico M., 2020, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, Cortina.

- Faist T. 2013, *The mobility turn: a new paradigm for the social sciences?*, «Ethnic and Racial Studies» 36 (11): 1637-1646.
- Lavenex S. 2006, *Shifting up and out: The foreign policy of European immigration control*, «West European Politics» 29 (2), pp. 329-350.
- Oomen B., Baumgärtel M., Miellet S., Sabchev T. e Durmuş E. 2021, *Of bastions and bulwarks: A multiscalar understanding of local bordering practices in Europe*, «International Journal for Crime, Justice and Social Democracy», 10 (3): 16-29.
- Opeskin B. 2012, *Managing International Migration in Australia: Human Rights and the Last Major Redoubt of Unfettered National Sovereignty*, «International Migration Review» 46 (3): 551–585.
- Portes A. 2020, *Bifurcated immigration and the end of compassion*, «Ethnic and Racial Studies», 43 (1), pp. 2-17.
- Pratesi A. 2018. *Unequally entitled citizens: towards a micro-situated and emotion-based model of social inclusion*, «Mondi Migranti» 12 (1): 173-198.
- Torpey J. 1999, *The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship, and the State*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Triandafyllidou A. (2020), *Spaces of Solidarity and Spaces of Exception at the times of Covid-19*, «International Migration» 58 (3): 261-263.



# La tutela dei diritti costituzionali dei migranti ai confini\*

*Marilisa D'Amico*

*Prorettrice a Legalità, Trasparenza e Parità di Diritti, Ordinaria di Diritto costituzionale,  
Università degli Studi di Milano  
orcid.org/0000-0001-6060-1754*

*Cecilia Siccardi*

*Ricercatrice in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano  
orcid.org/0000-0002-3014-6698*

## 1. Premessa: la prima iniziativa del CRC “Migrazioni e diritti umani”

Il convegno “Confini, Migrazioni, Diritti Umani”, che si è tenuto il 3 luglio 2020, rappresenta la prima iniziativa scientifica promossa dal Centro di Ricerca Coordinata “Migrazioni e Diritti Umani” dell’Università degli Studi di Milano.

Il Centro di Ricerca, che ho l’onore di coordinare, è stato istituito nel gennaio 2020 con lo scopo di promuovere un coordinamento trasversale e sinergico tra gruppi di ricerca che operano nel campo giuridico, sociologico, scientifico, degli studi linguistici, letterari e storici, in relazione al tema delle migrazioni e dei diritti umani.

Il CRC è stato fondato grazie all’apporto fondamentale di sei dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano, il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale (Prof.ssa Marilisa D’Amico, Prof. Vittorio Angiolini, Prof.ssa Claudia Storti, Prof. Bruno Nascimbene, Prof.ssa Alessia Di Pascale), quello di Beni Culturali e Ambientali (Prof. Paolo Inghilleri), quello di Lingue, letterature, culture e mediazioni (Prof.ssa Emilia Perassi), quello di Scienze Sociali e Politiche (Prof. Maurizio Ambrosini), quello di Scienze Biomediche per la Salute (Prof.ssa Cristina Cattaneo) e il Dipartimento Cesare Beccaria (Prof.ssa Daniela Milani).

Inoltre, il Centro può vantare la partecipazione di *partner* esterni di rilievo che rappresentano il mondo delle associazioni e delle professioni coordinati,

---

\* Marilisa D’Amico è autrice dei paragrafi 1 e 9; Cecilia Siccardi è autrice dei paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

nell'ambito dell'*Advisory Board*, dal Prof. Bruno Nascimbene, pioniere del diritto degli stranieri in Italia.

La varietà di anime presenti nel Centro consente di affrontare le principali problematiche che attengono al fenomeno migratorio sotto diverse angolature e mediante un imprescindibile approccio interdisciplinare.

A titolo esemplificativo, tra le linee di ricerca del centro si annoverano la tutela nazionale e sovranazionale dei diritti dei migranti, il multiculturalismo e l'integrazione, le discriminazioni e le diseguglianze, il linguaggio e i crimini d'odio, il diritto d'asilo, il lavoro degli stranieri, la tratta degli esseri umani, il diritto alla salute, i diritti sociali, la narrativa della migrazione, la rappresentazione del trauma.

Grazie all'idea del Prof. Maurizio Ambrosini, massimo e illustre esperto di sociologia delle migrazioni, i proponenti hanno deciso di dedicare la prima iniziativa scientifica del Centro al tema emblematico dei "Confini".

Tale scelta è sembrata da subito coerente con lo spirito del CRC. Si tratta, infatti, di un tema che consente di riflettere sugli interrogativi più profondi e più attuali posti dalle migrazioni, come il perenne "scontro" tra la libertà di migrare e le frontiere degli Stati; la necessità di individuare un bilanciamento tra i diritti dei migranti in arrivo e le misure di controllo delle frontiere, a presidio della sicurezza pubblica; la garanzia del diritto d'asilo; la tutela universale dei diritti "oltre" ai confini degli Stati.

Un simile tema, inoltre, non solo si presta, ma deve necessariamente essere affrontato in ottica interdisciplinare al fine di poterne cogliere a fondo le diverse sfaccettature e proponendo, allo stesso tempo, prospettive concrete che tengano conto della complessità del fenomeno.

Ferma l'imprescindibilità dell'approccio interdisciplinare, in questo contributo si intende affrontare il tema dei diritti dei migranti ai confini dal punto di vista del diritto costituzionale.

Tra i giuristi, è innegabile che il tema dei confini sia stato affrontato maggiormente dagli studiosi di diritto internazionale e dell'Unione europea. Valorizzando la cornice internazionale, si ritiene che il contributo del costituzionalista sia fondamentale in un ambito, come quello in esame, nel quale i principi costituzionali prevedono forme di tutela molto forti.

Basti pensare all'art. 10, comma 3 della Costituzione, il quale prevede una garanzia ben più ampia nei confronti di coloro che cercano asilo, rispetto alle forme di protezione sancite dal diritto internazionale e dell'Unione europea.

In queste pagine si intendono ripercorre, in primo luogo, i principi costituzionali in materia di diritti umani dei migranti alle frontiere, ponendo l'attenzione tanto sui diritti dei migranti in arrivo, tanto sull'esigenza, di sicuro valore costituzionale, di controllo delle frontiere e della sicurezza pubblica.

In secondo luogo, si metteranno in luce due aspetti molto critici che attengono al sistema delle fonti normative dei controlli alla frontiera, non sempre

rispettoso del principio di legalità, nonché alle difficoltà di accesso alla giustizia dei migranti.

Questi aspetti critici sembrano evidenziare un abbassamento delle garanzie dei diritti fondamentali alle frontiere dello Stato.

Il fatto che le frontiere rischino di diventare una “zona franca” per la tutela dei diritti costituzionali dei migranti in arrivo sembra essere messo ulteriormente in luce da tre casi emblematici che saranno descritti in questo articolo: la proliferazione delle forme di libertà *de facto* ai confini, come gli *hotspot* e le navi quarantena; le procedure volte ad individuare i migranti “irregolari” o richiedenti protezione; la violazione dei diritti umani a causa dei controlli di frontiera esternalizzati, come i campi di raccolta libici.

## 2. Diritti costituzionali dei migranti e frontiere

Al fine di analizzare la prospettiva costituzionale in materia di diritti umani dei migranti ai confini è opportuno porre l'attenzione anzitutto sull'articolo 10 della Costituzione, il quale regola contestualmente i rapporti con l'ordinamento internazionale (primo comma), la condizione giuridica dello straniero (secondo comma) e il diritto costituzionale d'asilo (terzo comma).

Ai tempi dell'Assemblea costituente, nonostante la scarsa importanza del fenomeno migratorio verso l'Italia, il primo e il secondo comma dell'articolo 10 erano stati ritenuti di fondamentale importanza nell'elaborazione della Costituzione, poiché consentivano all'Italia di entrare a far parte della Comunità internazionale, all'epoca molto attenta al tema della tutela dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati, visti gli orrori dei totalitarismi e della seconda guerra mondiale (On. Togliatti, I Sotto-commissione, 3 dicembre 1946; l'On. La Pira, Assemblea costituente, seduta pomeridiana, 11 marzo 1947). In altri termini, le norme costituzionali anzidette incarnano una delle conquiste principali del costituzionalismo moderno, la c.d. tutela universale dei diritti, slegata dai confini degli Stati e indipendente dalla cittadinanza.

Più precisamente, la c.d. tutela universale, secondo la lettura fattane dalla Corte costituzionale, si desume dal combinato disposto degli artt. 2 e 10 Cost: il carattere universale attiene a quei diritti che la Costituzione proclama inviolabili (art. 2 Cost.) e che spettano ai singoli «non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani»<sup>1</sup> (C. cost. sent. n. 105/2001) (Piccione 2001 1697).

---

1 Nella giurisprudenza della Corte costituzionale sono stati riconosciuti tali il diritto alla libertà personale (C. cost. sent. n. 105/2001), il diritto alla vita (C. cost. sent. n. 54/1979), nonché il nucleo minimo dei diritti sociali quale ambito inviolabile della dignità umana (C. cost. sent. n. 432/2005)

I Costituenti posero attenzione alla tutela dei diritti umani “oltre” i confini dello Stato anche durante i lavori dell’Assemblea costituente, che riguardano la libertà di emigrazione dei cittadini italiani all’estero (artt. 35 e 16 Cost.). La libertà di emigrare rappresentava un tema cruciale per voltare pagina rispetto all’epoca fascista, poiché «chi ricordi le gravi ferite portate al diritto di emigrare, per ragioni militariste, nazionaliste o razziste, vorrà riconoscere la necessità che domani sia preservato da altri pericoli il diritto dell’uomo alla piena espansione della propria personalità e quindi il diritto di partecipare alla vita della comunità dei popoli» (On. Domenidò, Assemblea costituente, seduta pomeridiana, 8 maggio 1947)<sup>2</sup>.

La norma che più di tutti riflette lo spirito universalista della Costituzione è l’art. 10, comma 3, che garantisce il diritto d’asilo nel «territorio della Repubblica».

Dai lavori dell’Assemblea costituente emerge una concezione molto ampia dell’asilo. Sembra, infatti, che i Costituenti, molti dei quali erano stati in prima persona asilanti politici, concordassero sul senso più profondo da attribuire al diritto d’asilo, quale diritto tra «i più alti e più sacri» (On. Cavallari, Assemblea Costituente, seduta pomeridiana, 27 marzo 1947), quale simbolo di «un nuovo mondo di libertà e di pace» (on. Tonello, Assemblea Costituente, seduta antimeridiana, 11 aprile 1947), quale «nobilissima affermazione di solidarietà umana» (On. Mastrojanni, Assemblea Costituente, 5 marzo 1947).

In questa sede, è importante sottolineare che i Costituenti concepivano il diritto di cui all’art. 10, comma 3, Cost. quale diritto volto a consentire, a chi si trova nell’impedimento dell’esercizio delle libertà democratiche sancite dalla Costituzione, di superare le frontiere, al fine di godere dell’asilo costituzionale nel «territorio della Repubblica».

Vi era chi in Assemblea criticava duramente l’ampiezza della garanzia prevista dall’art. 10, comma 3, Cost., poiché, quasi profeticamente, riteneva che «domani potrebbero battere alle nostre porte migliaia di profughi politici di altri paesi, e noi saremmo costretti a dar loro asilo senza alcuna limitazione, quando restrizioni potrebbero venir consigliate anche da ragioni di carattere economico» (On. Nobile, Assemblea costituente, seduta antimeridiana, 11 aprile 1947).

Nonostante queste tesi minoritarie, è innegabile che la versione finale della norma costituzionale, offrendo protezione all’interno del “territorio della Repubblica”, presupponga l’ingresso alla frontiera del richiedente protezione.

Questa concezione del diritto d’asilo, quale diritto volto a consentire l’ingresso nel territorio dello Stato a coloro che presentano i requisiti, è stata confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità. A partire dalla metà degli anni

---

2 Le parole dell’On. Domenidò sono state riprese dalla Corte costituzionale con lo scopo di rimarcare l’ampiezza della tutela costituzionale concordata alla libertà di emigrazione nel testo della sent. n. 269 del 1986, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 24 luglio 1930, n. 1278 (Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione), che puniva la propaganda volta a stimolare l’emigrazione di cittadini italiani all’estero.

Novanta, la Corte di cassazione ha, infatti, definito l'asilo come «un diritto soggettivo perfetto all'ottenimento dell'asilo che si sostanzia, in assenza di una legge di attuazione, nel diritto di ingresso nel territorio dello Stato» (Cass., sez. un., sent. n. 4674/1997) o più precisamente nel diritto dello straniero di «accedere al territorio dello Stato al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento» (Cass., sez. I, sent. n. 25028/2005)<sup>3</sup>.

Anche alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, la dottrina più attenta ha individuato nell'ingresso nel territorio dello Stato il contenuto minimo necessario del diritto costituzionale d'asilo, il quale spetterebbe *de plano* a tutti gli stranieri che si trovino nella situazione di impedimento delle libertà democratiche sancite dalla Costituzione, indipendentemente dall'accertamento di quest'ultimo (Benvenuti 2007: 174)<sup>4</sup>.

Il diritto di ingresso appena descritto costituisce, dunque, l'elemento che consente di distinguere la posizione dei titolari di protezione e dei richiedenti asilo da tutti gli altri stranieri che si presentano alla frontiera (Panzerà 2020: 125).

Tale differenza è stata evidenziata nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale «lo straniero non ha, di regola, un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno in altri Stati; può entrarvi e soggiornarvi solo conseguendo determinate autorizzazioni [...] sottostando a quegli obblighi che l'ordinamento giuridico dello Stato ospitante gli impone al fine di un corretto svolgimento della vita civile» (C. cost. sent. 244/1974) (Cassese 1969: 573; Bonetti 1994 :2372).

Secondo la Corte il diritto di ingresso non differenzia solo la situazione dello straniero rispetto al cittadino (Nicotra Guerrera 1995; D'Amico 2020), ma dello straniero rispetto al richiedente protezione. Infatti, nella sent. n. 5 del 2004, la Corte costituzionale ha affermato che «pur nella tendenziale indivisibilità dei diritti fondamentali» sono regolati in modo diverso «anche a livello costituzionale (art. 10, comma 3, Cost.) l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese,

3 È noto, inoltre, che a partire dal 2012, la giurisprudenza di legittimità è arrivata ad affermare che il diritto d'asilo «è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6» (cfr. Cass., sez. VI, ord. n. 10686/2012; Cass., ord. n. 16362/2016; Cass., ord. n. 28015/2017; da ultimo Cass., sent. n. 4455/2018).

4 Tale lettura è confermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale «il carattere precettivo e la conseguente immediata operatività della disposizione costituzionale sono da ricondurre al fatto che essa, seppure in una parte necessita di disposizioni legislative di attuazione, delinea con sufficiente chiarezza e precisione la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto di asilo, individuando nell'impedimento all'esercizio delle libertà democratiche la causa di giustificazione del diritto ed indicando l'effettività quale criterio di accertamento della situazione ipotizzata» cfr. Cass. civ. Sez. Un., sent. 12 dicembre 1996, n. 04674.

a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di c.d. «migranti economici»<sup>5</sup>.

È necessario evidenziare che il diritto di ingresso dei richiedenti protezione internazionale rappresenta una garanzia aggiuntiva, che differenzia la protezione offerta dalla Costituzione da quella prevista dai sistemi sovranazionali. Né dall'ordinamento internazionale, né dall'ordinamento europeo si può desumere un diritto automatico di ingresso nel territorio dello Stato, essendo disciplinato, con intensità diversa a seconda del sistema, il solo divieto di respingimento dei titolari di protezione o degli stranieri che rischiano di subire, a causa del rientro nel paese di origine, trattamenti disumani e degradanti<sup>6</sup>.

Tale caratteristica delle fonti sovranazionali, accompagnata all'assenza di una legge di attuazione dell'art. 10, comma 3 della Costituzione, ha contribuito a determinare una situazione di incertezza alle frontiere, dove si sono sviluppate, come si dirà, prevalentemente in via di prassi, una serie di procedure lasciate ad un'ampia discrezionalità delle autorità di frontiera, volte a individuare gli "irregolari da respingere" e coloro che invece hanno diritto di rimare sul territorio italiano, poiché "richiedenti protezione".

Giunti al confine, dunque, i migranti e richiedenti protezione si scontrano con tutta una serie di misure poste a presidio di un altro principio di rango costituzionale, che non può non essere approfondito: il compito ineludibile dello Stato di controllare le proprie frontiere.

### 3. L'esigenza costituzionale di controllo delle frontiere

Quanto all'esigenza di controllo delle frontiere, non essendovi alcun riferimento esplicito nella Costituzione del 1948, è opportuno porre l'attenzione sulla giurisprudenza Costituzionale.

Più precisamente la Corte ha iniziato ad occuparsi del tema in esame con l'introduzione dei primi strumenti normativi volti a regolare i flussi migratori verso

5 Anche la Corte costituzionale ha dunque fatto propria la contestata suddivisione tra migranti economici e richiedenti protezione.

6 Più precisamente, la Convenzione di Ginevra tutela esclusivamente i già titolari dello status di rifugiato dal respingimento (art. 33 Conv. Ginevra); la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il sistema dell'Unione europea allargano l'ambito di applicazione del divieto di respingimento a tutti gli stranieri che rischiano, facendo rientro nel paese di provenienza, di subire trattamenti disumani e degradanti (art. 3 CEDU; art. 19 Carta di Nizza). Inoltre, la Corte Edu esclude che dalla domanda di protezione discenda un diritto automatico di ingresso nel territorio dello Stato cfr. Corte Edu, *Saadi c. Regno Unito* (13229/03), del 29 gennaio 2008. Diversamente, l'ordinamento interno, oltre a prevedere il divieto assoluto di espulsione negli stessi casi previsti dalla normativa sovranazionale ed europea (art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998), su cui si tornerà nei paragrafi che seguono, garantisce il diritto di ingresso nel territorio dello Stato (art. 10, comma 3, Cost.).

il nostro Paese, sul finire degli anni Ottanta (Bascherini 2007: 161; D’Orazio 1992: 86)<sup>7</sup>.

È in questo contesto che inizia a emergere nella giurisprudenza della Corte costituzionale l’esigenza di controllo delle frontiere (Passaglia, Romboli 2003: 16), consacrato come “valore” costituzionale e quale «compito ineludibile dello Stato».

Un tale compito ineludibile è strettamente connesso alla garanzia del rispetto delle «regole stabilite in funzione d’un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza» che sono «poste a difesa della collettività nazionale e, insieme, a tutela di coloro che le hanno osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di situazioni illegali» (C. cost. sent. n. 353/1997) (Algotino 1998: 1481).

Tale esigenza, affermata con sempre maggior frequenza dalla giurisprudenza costituzionale, è stata esplicitata in Costituzione a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la quale ha inserito tra le competenze esclusive dello Stato le materie dell’asilo (lett. a), dell’immigrazione (lett. b) e del controllo dei confini (lett. q)<sup>8</sup>.

Da quel momento in avanti, numerose sentenze hanno riaffermato i molteplici valori connessi alla tutela dei confini, individuandoli nella «difesa della collettività nazionale», nell’«ordinata gestione dei flussi migratori», nella «sicurezza», nella «sanità pubblica», nell’«ordine pubblico», nei «vincoli di carattere internazionale» e nella «politica nazionale in materia di immigrazione», ma anche nelle valutazioni *politiche* «afferenti alla “sostenibilità” socio-economica del fenomeno» (C. cost. sentt. Nn. 148/2008, 206/2006 e 62/1994).

Due sembrano gli elementi di interesse che emergono dalla copiosa giurisprudenza costituzionale in materia.

**a)** In primo luogo, la Corte non solo afferma l’esigenza “costituzionale” di controllo dei confini, ma precisa che essa è connessa al rispetto di «vincoli di carattere internazionale». In altre parole, a partire dall’adesione dell’Italia alla Convenzione di Schengen nel 1990 e a seguito della progressiva comunitarizzazione delle materie dell’immigrazione e del controllo delle frontiere, il compito dello Stato di presidiare i propri confini non è esclusivamente volto alla «difesa della collettività nazionale», ma anche alla creazione di uno spazio di libertà di circolazione, di sovranità “condivisa” (Cassese 2016:84; Balibar 2003: 1) con gli altri Stati dell’Unione europea, in forza dell’art. 11 Cost.

7 In materia di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato sono rimaste in vigore per lungo tempo le norme del TULPS, r.d. n. 1848/1926 poi trasfuso nel r.d. n. 773/1931. Inoltre, le prime norme volte a regolare gli ingressi alle frontiere sono state introdotte negli anni Ottanta. Si pensi alla legge c.d. legge Fosco, l. n. 943/1986 “Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine” la quale, pur essendo prevalentemente incentrata sulla regolamentazione del lavoro, prevedeva anche, all’art. 12, il rimpatrio immediato dei «lavoratori immigrati clandestinamente in Italia».

8 La competenza esclusiva dello Stato in queste materie è stata ribadita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale cfr. *ex multis* sentt. n. 61/2011, 269/2010 e 194/2019.

Infatti, la Corte afferma che «il controllo giuridico dell’immigrazione compete indubbiamente allo Stato», non solo «a presidio di valori di rango costituzionale», ma anche «per l’adempimento di obblighi internazionali» (C. cost. sent. n. 250/2010) (Bailo 2010: 2504; Di Cagno 2010: 687; La Rosa 2011:1406; Palermo 2010: 815; Manes 2012;). In realtà, a simili conclusioni era giunta la Corte costituzionale già anni prima, dichiarando inammissibile il referendum abrogativo avente ad oggetto l’intero Testo unico sull’immigrazione proprio perché «i Trattati assicurano la piena libertà nell’attraversamento delle frontiere interne dell’Unione e, per converso, richiedono efficaci controlli alle frontiere esterne, anche al fine di prevenire e combattere la criminalità [...] sì da apparire evidente che la materia dell’ingresso e del soggiorno degli extracomunitari non potrebbe restare priva di disciplina e, soprattutto, carente di strumenti adeguati per assolvere gli obblighi imposti dai Trattati» (C. cost. sent. n. 31/2000).

**b)** In secondo luogo, il legislatore, nel disciplinare i controlli delle frontiere, coerentemente con gli obblighi europei e internazionali, è tenuto a compiere un corretto bilanciamento tra i valori in gioco: «la sicurezza nazionale», da un lato, e «le ragioni della solidarietà umana», dall’altro (C. cost. sent. n. 353/1997)<sup>9</sup>.

Anzitutto, al fine di individuare il “corretto bilanciamento”, la disciplina del controllo delle frontiere e dei flussi migratori deve rispettare il canone della ragionevolezza, come più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale. Ciò significa che il mezzo utilizzato dal legislatore per garantire alle frontiere «l’ordinata gestione dei flussi migratori» deve essere proporzionato – per dirla con le parole della Corte – “strumentale” alla «protezione in forma avanzata del complesso di beni pubblici ‘finali’, di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di essere compromessi da fenomeni di immigrazione incontrollati» (C. cost. sent. n. 186/2020<sup>10</sup>) (Canzian 2021, Siccardi 2021: 346).

Inoltre, sempre al fine di individuare il corretto bilanciamento tra i diversi valori in gioco, la Corte, adottando un approccio “sostanziale”, chiarisce che le esigenze connesse al controllo delle frontiere, pur di sicuro valore costituzionale, non possono compromettere i diritti inviolabili che spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (C. cost. sent. n. 105/2001). È la stessa Corte a far rientrare tra questi diritti la libertà personale, ma il catalogo dei diritti attinenti ai singoli in quanto “esseri umani” potrebbe essere ben più ampio, ricomprendendo anche il diritto alla vita (C. cost, sent. n. 54/1979) e il diritto di difesa (C. cost. sent. n. 222/2004) (Grosso 2004:97).

9 Principio affermato in numerose sentenze *ex multis* C. cost. sent. n. 250/2010.

10 Con la pronuncia n. 186 del 2020 la Corte costituzionale ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 13 del primo decreto Sicurezza – il divieto di iscrizione anagrafica su cui si tornerà nel prossimo capitolo – proprio in ragione dell’irrazionalità intrinseca della norma in oggetto, nei fatti incapace di soddisfare l’obiettivo complessivo del decreto legge, ovvero quello “di aumentare il livello di sicurezza pubblica”.

Ne discende, dunque, che tale nucleo minimo di diritti «propri della persona umana» deve essere garantito a tutti anche alle frontiere, indipendentemente dalla posizione giuridica regolare o irregolare dello straniero.

Ciò ovviamente non significa che il legislatore non possa adottare, in ragione degli interessi pubblici sottesi al controllo dei confini, strumenti limitativi delle libertà costituzionali.

Al fine di reagire agli ingressi illegali, il legislatore può infatti legittimamente introdurre strumenti limitativi dei diritti individuali degli stranieri, ma ciò deve avvenire nel rispetto delle garanzie sancite dalla Costituzione, come la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, senza incidere sul nucleo minimo fondamentale che spetta a tutti indipendentemente dallo *status* (Siccardi 2021: 242).

#### 4. Le fonti degli strumenti di controllo delle frontiere

Il sistema normativo volto a regolare la gestione dei migranti in arrivo alle frontiere esterne dello Stato è caratterizzato da un complesso intreccio di fonti normative.

Anzitutto, la materia in esame subisce un forte influsso del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea, competente in materia di controlli delle frontiere, asilo e immigrazione (Titolo V TFUE). In particolare, vengono in rilievo non solo le norme appena ripercorse sul controllo delle frontiere esterne UE, ma anche quelle del sistema europeo comune di asilo<sup>11</sup>, nonché quelle volte a regolare i rimpatri<sup>12</sup>.

11 Il Sistema europeo comune di asilo (CEAS) poggia su quattro direttive: la c.d. *direttiva qualifiche*, dir. 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione); la c.d. *direttiva procedure*, dir. 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale; la c.d. *direttiva accoglienza*, direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione); la direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. Inoltre, il CEAS è completato dai seguenti regolamenti: il c.d. *regolamento Dublino III*, Reg. (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione); il c.d. *regolamento Eurodac*, Reg. (UE) n. 603/2013 che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento.

12 Cfr. in particolare dir. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In secondo luogo, a livello interno, le norme volte a dare attuazione agli obblighi europei sono contenute in fonti di diverso rango.

Tra le fonti primarie si riscontra un ampio uso della decretazione d'urgenza. Tale pratica è stata diffusamente criticata in dottrina, in base alla convinzione che un fenomeno strutturale come quello dell'immigrazione non possa essere più considerato emergenziale (D'Amico 2018). Anzi, il continuo susseguirsi di decreti legge in materia comporterebbe la paradossale conseguenza di una "stabilizzazione" normativa della perenne emergenza immigrazione (Biondi Dal Monte 2011; Penasa 2017). Una risposta a tali tesi si può trovare nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2020, concernente una norma del decreto legge n. 113 del 2018, che, proprio in relazione al parametro dell'art. 77, ha affermato che «se è vero che la norma oggetto e le norme collegate non affrontano una nuova emergenza, è anche vero che la persistenza di un problema può concretare le ragioni di urgenza» e che, «ricorrendone i presupposti, il programma di Governo ben può essere attuato anche mediante la decretazione d'urgenza» (Serges 2021:321).

Inoltre, la materia del controllo delle frontiere è caratterizzata da una forte discrezionalità del Ministero dell'Interno. Ciò determina un ampio utilizzo delle circolari che, pur dovendo in astratto rivolgersi esclusivamente agli organi interni della pubblica amministrazione, sembrano essere idonee a produrre effetti giuridici esterni (Cassese 2006: 860). Come si vedrà, sembrano presentare tali caratteristiche le circolari ministeriali istitutive degli *hotspot* (D'Amico 2018; Gjergj 2013).

Così, l'introduzione di nuovi strumenti di controllo avviene al di fuori delle procedure legislative ordinarie, seguendo uno schema spesso utilizzato in questa materia: in un primo momento, l'introduzione di tali strumenti mediante prassi o atti amministrativi (es. *hotspot*, politiche di chiusura dei porti analizzate nel capitolo precedente) avviene nel silenzio della legge; solo in un secondo momento il "nuovo" strumento di controllo delle frontiere e dell'immigrazione viene disciplinato in fonti normative di rango primario (Siccardi 2022). Così è avvenuto in relazione all'istituzione degli *hotspot*, poi codificata per mano del c.d. decreto Minniti-Orlando nell'art. 10 *ter* d.lgs. n. 286 del 1998; così è avvenuto per le politiche di chiusura dei porti poi codificate dal *decreto Sicurezza bis* all'art. 11, comma 1 *ter*, d.lgs. n. 286 del 1998.

Si tratta di modalità operative evidentemente problematiche rispetto ai principi costituzionali di legalità e di certezza del diritto, e che violano le garanzie poste della Costituzione in materia, prima fra tutte la riserva di legge di cui all'art. 10, commi 2-3, Cost (D'Amico 2020).

Come si dirà, l'ampio ricorso a prassi e alle circolari amministrative ostacola il diritto all'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti dei migranti.

## 5. La difficile tutela giurisdizionale dei diritti dei migranti al confine

Il rischio in cui incorrono i diritti umani ai confini è dimostrato, inoltre, dal fatto che non sembra essere sempre possibile garantire ai migranti in arrivo il diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale, come sancito dall'art. 13 CEDU, dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dall'art. 24 della nostra Costituzione (Catalano Perlo, 2020).

Per analizzare il tema in esame, si ritiene opportuno porre l'attenzione prevalentemente sulle migrazioni che giungono alle frontiere italiane via mare, emblematiche per quanto riguarda le difficoltà di accesso alla giustizia (Siccardi 2020).

Gli ostacoli che potrebbero precludere l'accesso alla giustizia dei migranti che vogliono raggiungere le nostre coste sono molteplici e di diversa natura.

a) In primo luogo, in mare non è sempre agevole individuare la sussistenza di una giurisdizione e di conseguenza i rimedi esperibili. Da questo punto di vista, è opportuno sottolineare che la Corte Edu, nonostante qualifichi la propria giurisdizione come prettamente territoriale (De Sena 2002)<sup>13</sup>, ha esteso l'applicazione extraterritoriale della Convenzione proprio in riferimento ad un caso riguardante i respingimenti dei migranti verso la Libia.

Nel caso *Hirsi c. Italia*, la Corte di Strasburgo ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione per fatti avvenuti in alto mare, al di fuori dei confini dello Stato, poiché questi ultimi «si sono svolti interamente a bordo di navi delle forze armate italiane, il cui equipaggio era composto esclusivamente da militari nazionali» e pertanto «sin dalla salita a bordo delle navi delle forze armate italiane e fino alla consegna alle autorità libiche, i ricorrenti si sono trovati sotto il controllo continuo ed esclusivo, tanto *de jure* quanto *de facto*, delle autorità italiane» (C. Edu, *Hirsi c. Italia*, 2012)<sup>14</sup> (Milanovic 2011). Tuttavia, è necessario rilevare che, nel panorama attuale dei soccorsi del Mediterraneo, non sono sempre le autorità statali di uno Stato contraente la CEDU (nel caso *Hirsi*, si trattava di navi della Marina militare italiana) a esercitare il controllo sui migranti, potendo questi ultimi – a seguito del *Memorandum* di intesa italo-libico – essere intercettati anche da navi della Guardia costiera libica e ricondotti in Libia da parte di queste ultime. In tal caso, come si illustrerà meglio nelle pagine che seguono, si potrebbe verificare un vuoto di tutela, che ostacola la piena giurisdizione della

13 La concezione territoriale della giurisdizione è stata affermata in C. Edu (G. C.), *Bankovic et al c. Belgio* (52207/99), 12 dicembre 2001.

14 La Corte Edu ha sancito l'applicazione extra-territoriale della giurisdizione anche in altri casi come C. EDU (G.C.), *Al-Skeini and Others c. the Regno Unito* (ric. n. 55721/07), 7 luglio 2011. In particolare, la dottrina è solita suddividere due modelli di giurisdizione extraterritoriale: il modello spaziale, nel caso in cui lo Stato eserciti un controllo effettivo su una zona territoriale al di fuori dei propri confini, come l'occupazione territoriale; il modello personale, nel caso in cui lo Stato eserciti un controllo effettivo sugli individui (è il caso della sent. *Hirsi c. Italia*).

Corte europea dei diritti dell'Uomo, con drammatiche conseguenze per il diritto alla tutela giurisdizionale dei migranti.

**b)** In secondo luogo, un ostacolo al diritto al ricorso effettivo può essere rappresentato dalla difficile situazione di fatto in cui versano persone a bordo di una nave. In tale situazione sono infatti immaginabili le difficoltà di fornire/ricevere informazioni precise sulle vie di ricorso interne, in lingue probabilmente non conosciute ai destinatari, nonché di mettersi in contatto con un difensore (Siccardi 2021:168). Ricorsi provenienti da migranti respinti in mare, o costretti a bordo di navi in attesa di fare ingresso in un porto italiano, sono divenuti sempre più frequenti negli ultimi anni, grazie al supporto delle ONG, che, dopo aver soccorso i naufraghi, sono in grado di coinvolgere consulenti legali al fine di attivare le vie di ricorso interne. In ogni caso, ove sull'imbarcazione non siano fornite informazioni adeguate sui rimedi giurisdizionali disponibili prima del respingimento, i migranti sono, nei fatti, privati «di ogni via di ricorso che avrebbe consentito ai ricorrenti di sottoporre ad una autorità competente le doglianze basate sugli articoli 3 della CEDU e 4 del Protocollo 4 e di ottenere un controllo attento e rigoroso delle loro richieste prima di dare esecuzione alla misura di allontanamento» (C. Edu, *Hirsi c. Italia*, 2012).

**c)** In terzo luogo, è necessario considerare il fatto che le situazioni che caratterizzano le migrazioni via mare richiedono spesso una tutela giurisdizionale “urgente” e i giudici vengono aditi in via cautelare. In questi casi, l'urgenza di tutelare i diritti nel caso concreto induce il giudice a prediligere una tutela immediata, senza interrogarsi a fondo su un eventuale dubbio di costituzionalità, che porterebbe la questione di fronte alla Corte costituzionale, unico giudice in grado di assicurare una tutela dei diritti costituzionali *erga omnes*. Questa situazione si è, ad esempio, verificata di fronte alla norma, l'art. 11, comma 1 ter, D.lgs n. 286 del 1998, concernente il divieto di sbarco in porto, introdotto dal decreto sicurezza *bis*, in relazione al quale i Tar hanno optato per un'interpretazione conforme alle Convenzioni di diritto internazionale del mare, autorizzando l'ingresso delle navi in porto, senza sollevare questione di costituzionalità (TAR Lazio, Sez. I ter, D. Pres. N. 5479/2019 del 14.08.2019) (Siccardi 2021: 192).

Infine, il fatto che le procedure di controllo dei confini siano prevalentemente lasciate alla prassi e alla discrezionalità delle autorità di frontiera potrebbe precludere o ostacolare l'accesso alla giustizia (Siccardi 2020).

Tale situazione si è verificata nella prima fase delle politiche di chiusura dei porti, promosse dal Governo italiano a partire dal 2018. All'epoca, la chiusura del porto veniva annunciata tramite un tweet (*#chiudiamoiporti*) sulle pagine social del Ministro dell'Interno, in assenza dell'adozione di qualsivoglia provvedimento amministrativo. Non si può non evidenziare come tale situazione abbia precluso o, quantomeno, ritardato la strada della giustizia amministrativa. I Tar, infatti, sono stati aditi per la prima volta a seguito dell'adozione del provvedimento di divieto di ingresso in acque territoriali, come codificato solo

successivamente, nel 2019, dal Decreto Sicurezza bis, d.l. n. 53 del 2019 (convertito con l. n. 77 del 2019)<sup>15</sup>.

Il sistema delle fonti normative dei controlli delle frontiere, analizzata nel paragrafo precedente, nonché le difficoltà di accesso alla giustizia appena descritte incidono negativamente su numerosi diritti costituzionali degli stranieri che si presentano alla frontiera.

In questa sede si è scelto di illustrare tre casi emblematici, che dimostrano ulteriormente come le frontiere rischino di rappresentare oggi una “zona franca” per la tutela dei diritti costituzionali: la proliferazione di forme di privazione “de facto” della libertà personale; le procedure che precedono la domanda di protezione internazionale volte ad individuare migranti irregolari e richiedenti protezione; i controlli di frontiera esternalizzati, con particolare attenzione ai campi di raccolta in Libia.

## 6. La privazione “de facto” della libertà personale

Tra gli strumenti di controllo delle frontiere sono state introdotte negli ultimi anni, per mano dei diversi decreti legge in materia, ulteriori forme di trattenimento, c.d. in ingresso, come il trattenimento a fini identificativi, per verificare l'identità dello straniero presente in frontiera<sup>16</sup> (Valentini 2018:81).

Oltre a tali forme di privazione della libertà, disciplinate con legge, è necessario notare come, alle frontiere, siano oggi proliferate misure di privazione “de facto” della libertà personale (Savino 2015:50).

Con tale espressione ci si riferisce a forme di costrizione fisica dei migranti che si presentano alla frontiera, le quali non sono disciplinate da fonti normative di rango primario, non sono disposte con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, né convalidate da quest'ultima. Tutto ciò in palese contrasto con la riserva di legge e la riserva di giurisdizione di cui all'art. 13 della Cost (D'Amico 2018, Benvenuti 2015).

**a)** La prima misura di controllo delle frontiere, che si è tradotta in una forma di privazione della libertà personale, è rappresentata dai c.d. *hotspot* (Matera 2017; Leone 2017; Penasa 2017: 410; Benvenuti 2018).

15 Si deve ricordare, infatti, che il giorno stesso in cui è entrato in vigore il decreto Sicurezza bis, il Ministero dell'Interno, di concerto con gli altri ministri competenti, ha adottato il provvedimento di divieto di ingresso in acque territoriali nei confronti della nave Sea Watch; divieto prontamente impugnato dall'associazione mediante “istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie” (c.d. misura ante causam) ex art. 61 c.p.a cfr. Decreto cautelare ante causam TAR Lazio, n. 04038/2019.

16 In particolare, ci si riferisce a due misure di trattenimento “in ingresso” alla frontiera: a) il trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) predisposto ai sensi dell'art. 10 ter, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, in caso di rifiuto reiterato del migrante di sottoporsi ai rilievi foto-dattiloscopici; b) il trattenimento dei richiedenti asilo nei punti di crisi, introdotto all'art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 da parte del primo decreto sicurezza.

Il primo riferimento agli *hotspot* è comparso nell'Agenda europea per la migrazione del 2015, comunicazione adottata dalla Commissione «al fine di rispondere all'esigenza di agire rapidamente e con determinazione di fronte alla tragedia umana che si consuma in tutto il Mediterraneo»<sup>17</sup> e sono stati poi istituiti nell'ordinamento interno per mano di una serie di circolari del Ministero dell'Interno<sup>18</sup>. In tali atti non era neppure chiaro se gli *hotspot* dovessero ritenersi dei luoghi fisici oppure un mero metodo da applicare alle procedure di prima accoglienza dei migranti in arrivo.

La doppia natura degli *hotspot*, quali metodo e quali luoghi fisici, è stata confermata dal d.l. n. 13 del 2017, convertito con l. 47 del 2017, c.d. decreto Minniti-Orlando, che ha fatto per la prima volta riferimento ai c.d. punti di crisi quali luoghi. Più precisamente, l'art. 10 *ter* del d.lgs. n. 286 del 1998, stabilisce che i migranti, dopo lo sbarco, debbano essere condotti «presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142». Il citato art. 10 *ter*, dunque, individua nelle strutture istituite dalla c.d. Legge Puglia<sup>19</sup>, al fine di far fronte all'emergenza migratoria dall'Albania negli anni Novanta, i «luoghi» ove allestire gli *hotspot*.

Nonostante la stessa norma precisi che gli stranieri sono condotti negli *hotspot* esclusivamente per esigenze di soccorso e di prima assistenza, tali centri sembrano configurare forme di privazione di fatto della libertà personale.

Indicazioni utili in questo senso possono, però, essere ricavate dalle circolari ministeriali, nonché dai regolamenti degli *hotspot*.

Dalla circolare del Ministero sulle *Procedure operative standard* del 2015 si ricava, in primo luogo, che negli *hotspot* è legittimato l'uso della forza pubblica coordinata dal «Questore quale titolare della direzione, responsabilità e coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica».

17 Commissione europea, Bruxelles, 13.5.2015, COM (2015) 240 *final*, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Agenda europea sulla migrazione

18 Per quanto attiene le circolari del Ministero dell'Interno cfr. Ministero dell'Interno, Road Map, 28 settembre 2015; Ministero dell'Interno, *Procedure Operative Standard del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno*, settembre 2015; Ministero dell'Interno, *Circolare rivolta ai prefetti e alle forze di polizia del 10 ottobre 2015*.

19 Cfr. dl. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in l. 29 dicembre 1995, n. 563 «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze Armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia». La c.d. legge Puglia, pur essendo adottata per far fronte alle esigenze umanitarie, aveva l'obiettivo dichiarato di controllare la frontiera marittima mediante l'impiego di forze militari «per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province». Inoltre, la legge istituiva a cura del Ministero dell'Interno «tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore di gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento, in attesa di identificazione o espulsione».

Inoltre, riguardo alla possibilità di uscire dall'*hotspot*, la circolare precisa che «salvo il verificarsi di afflussi eccezionali che impongono l'adozione di iniziative diverse, la persona può uscire dall'*hotspot* solo dopo essere stata foto-segnalata, concordemente con quanto previsto dalle norme vigenti, se sono state completate tutte le verifiche di sicurezza nei database, nazionali ed internazionali, di polizia all'interno degli *hotspots*»<sup>20</sup>.

Che il divieto di allontanamento dai punti di crisi permanga sino al termine delle procedure di reclutamento è dimostrato anche dalle disposizioni dei regolamenti interni alle strutture di Lampedusa, Trapani-Milo, Pozzallo e Messina, i quali sono stati resi pubblici grazie alla richiesta di accesso agli atti promosse dall'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi). In base a tali normative interne, i migranti possono allontanarsi dalla struttura nelle ore diurne solo «a conclusione delle operazioni di foto-segnalamento e previa autorizzazione della polizia» (Ferrari, Gennari 2020).

L'uso della forza e il divieto di allontanamento costituiscono indici utili, ai sensi dei principi espressi dalla Giurisprudenza della Corte Edu (C. cost. sent. n. *Kblajfia e altri c. Italia*) (Bonetti 2017) e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (C. cost. sent. n. 105 del 2001), per qualificare una misura quale limitativa della libertà personale.

**b)** In secondo luogo, altre forme di privazione della libertà “di fatto” si sono verificate con specifico riferimento alle migrazioni via mare, in conseguenza delle c.d. politiche di chiusura dei porti.

Anche in questo caso, pur in assenza di norme di rango primario in materia (almeno nella prima fase di tali politiche) e in assenza di decisioni da parte dell'autorità giudiziaria, la c.d. “chiusura del porto”, di competenza del Ministro dell'Interno, ha determinato la costrizione dei migranti a bordo di una nave, per periodi più o meno prolungati e in situazione di forte pericolo e precarietà.

La preclusione di ingresso in porto della nave, sia essa avvenuta mediante la mancata risposta del Ministro alle richieste di *place of safety* (es. Caso *Diciotti* e Caso *Gregoretti*)<sup>21</sup> o tramite l'adozione del provvedimento interministeriale di

20 Ministero dell'Interno, *Procedure Operative Standard del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno*, settembre 2015.

21 In sintesi, i primi casi di “chiusura dei porti” sembravano caratterizzati da alcuni elementi comuni che delineavano la modalità, voluta dal Ministero dell'Interno, di gestione delle operazioni di soccorso e di sbarco dei migranti salvati in mare. In primo luogo, la “chiusura del porto” non era determinata dall'adozione di alcun atto formale né da parte del Ministero dei Trasporti, né da parte del Ministero dell'Interno, il quale si limitava ad annunciarla tramite i propri profili *social*.

In secondo luogo, questi casi sono caratterizzati dal reiterato silenzio del Dipartimento delle Libertà civili e dell'Immigrazione di fronte alle richieste di *place of safety* (POS) e alla conseguente mancata indicazione del porto in cui effettuare lo sbarco.

divieto di ingresso in porto (es. Caso *Open Arms*), come disciplinato dal Decreto Sicurezza *bis*, ha determinato la privazione della libertà personale delle persone presenti sulla nave (Siccardi 2020).

Tale considerazione è dimostrata dai noti casi *Diciotti*, *Gregoretti* ed *Open Arms*, i quali hanno dato vita a richieste di autorizzazione a procedere da parte dei Tribunali dei Ministri di Catania e Palermo per il reato di sequestro di persona nei confronti del Ministro dell'Interno<sup>22</sup>.

Più precisamente, negli atti dei Tribunali dei Ministri si legge che la condotta posta in essere dal Ministro dell'Interno ha determinato «la forzosa permanenza dei migranti a bordo dell'unità navale, con conseguente illegittima privazione della loro libertà personale per un arco temporale giuridicamente apprezzabile ed al di fuori dei casi consentiti dalla legge», integrando il reato di sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p. L'autorizzazione a procedere è stata poi concessa dal Senato della Repubblica per i fatti riguardanti i casi delle navi *Gregoretti* e *Open Arms* e negata, invece, per il caso *Diciotti* (Ciancio 2019). Indipendentemente dall'esito delle singole vicende<sup>23</sup>, i casi appena descritti mettono in luce come alle frontiere dello Stato intervengano, non di rado, misure limitative della libertà personale non sempre rispettose delle garanzie costituzionali.

c) In terzo luogo, a causa della diffusione del *virus* Covid 19, è stata introdotta un'altra misura che si risolve in una privazione “di fatto” della libertà personale alle frontiere: le navi quarantena.

Nelle primissime fasi dell'emergenza sanitaria è stata adottata l'ordinanza della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020, volta a chiarire le procedure «di assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale»<sup>24</sup>. Per l'espletamento di tali procedure, l'ordinanza

In terzo luogo, l'omessa indicazione del POS aveva lo scopo dichiarato di indurre i paesi delle zone SAR limitrofe e/o di altri Paesi europei ad assumersi la responsabilità dell'accoglienza dei migranti.

22 Trib. Ministri Catania, sul caso *Diciotti* e sul caso *Gregoretti*; cfr. inoltre Trib. Ministri Palermo sul caso *Open Arms*. Nei casi *Gregoretti* e *Diciotti* i fatti che danno origine al giudizio sono molto simili, poiché le operazioni sono state condotte da navi della Marina militare in acque SAR maltesi, dove, il 16.08.2018, la nave *Diciotti* ha soccorso 190 naufraghi e il 26.07.2019 la nave *Gregoretti* ha recuperato 135 persone. Le richieste di POS, inoltrate all'MMCR di Roma, sono rimaste inascoltate. Diversamente la nave dell'ONG *Open Arms* è stata destinataria di un provvedimento interministeriale di divieto di ingresso in acque territoriali, come disciplina dall'art. 11, comma 1 ter, D.lgs n. 286 del 1998.

23 Cfr. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'art. 96 Cost. nei confronti del Sen. Matteo Salvini nella sua qualità di Ministro pro tempore sul caso *Diciotti*, comunicata alla Presidenza il 21.02.2019; Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'art. 96 Cost. nei confronti del Sen. Matteo Salvini nella sua qualità di Ministro pro tempore sul caso *Gregoretti*, comunicata alla Presidenza l'11.02.2020.

24 Cfr. Decreto del capo Dipartimento n. 1287 del 12 aprile 2020. Nomina del soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all'assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti

individuava nella Croce Rossa Italiana «il soggetto attuatore delle attività emergenziali» e autorizzava all'utilizzo «nel rispetto dei protocolli condivisi con il Ministero della salute, navi per lo svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria».

Tale misura è stata fortemente criticata dal mondo dell'associazionismo, il quale ha denunciato la totale assenza di trasparenza riguardo alle condizioni delle navi quarantena, ai servizi offerti dalla Croce Rossa ai migranti in isolamento, nonché criticato la sostanziale situazione di arbitraria privazione della libertà personale di persone costrette e controllate su un'imbarcazione.

In effetti, guardando al “contenuto” delle misure, la quarantena a bordo delle navi potrebbe essere ricondotta tra le «altre restrizioni della libertà personale», di cui all'art. 13 Cost., comportando «l'assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale» (C. cost. sent. n. 105/2001).

Tale tesi sembra essere condivisa da parte della dottrina, la quale ritiene che la quarantena rappresenti «una forma di privazione della libertà personale: una forma di detenzione, come conferma il linguaggio e la logica dell'art. 5 Cedu» (Gatta 2020). Tra le forme di privazione della libertà personale che possono essere disciplinate dalla legge, l'art. 5, comma 1, lett. e, CEDU prevede «la detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo».

Se si condivide la tesi appena illustrata, ogni arrivo di migranti via mare, sottoposto alla quarantena o condotto negli *hotspot*, dovrebbe naturalmente essere disciplinato “nei casi” e “nei modi” da una fonte di rango primario, nonché disposto con atto motivato dall'autorità giudiziaria o, in casi eccezionali, convalidata entro le 48 ore dal giudice.

Non si può nascondere, tuttavia, come sarebbe molto oneroso e complesso immaginare, per ogni arrivo di migrante via mare da sottoporre a quarantena e da condurre negli *hotspot*, l'autorizzazione o la convalida dell'autorità giudiziaria, anche predisponendo misure molto snelle e digitali di controllo giurisdizionale.

Per tale ragione, la soluzione dovrebbe essere quella di rendere le misure appena descritte (come *hotspot* e navi quarantena) realmente coerenti con le finalità assistenziali e di tutela della salute che, almeno sulla carta, si prefiggono. A tal fine, sarebbe necessario eliminare le caratteristiche – come il divieto di allontanamento e l'uso della forza – che determinano «quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico

---

soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell'ambito dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili del 12 aprile 2020; pubblicata sul sito della protezione civile [www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1250434](http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1250434).

all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale» (C. cost. sent. n. 105 del 2001).

## 7. Le prassi che precedono la presentazione della domanda di protezione internazionale

Un altro esempio dell'abbassamento del livello di tutela dei diritti umani ai confini è rappresentato dalle procedure che precedono la presentazione della domanda di protezione internazionale, volte ad individuare i richiedenti protezione che hanno diritto di permanere sul territorio e coloro che, invece, devono essere respinti.

La domanda di protezione rappresenta un momento fondamentale per garantire il contenuto minimo necessario del diritto di cui all'art. 10, comma 3, Cost., consacrando il diritto di ingresso e permanenza nel territorio dello Stato dei richiedenti protezione internazionale (Siccardi 2021).

Infatti, dal momento della presentazione della domanda di protezione, che ai sensi del diritto europeo può essere presentata oggi solo alla frontiera dello Stato, gli stranieri sono considerati "richiedenti protezione", e potranno di conseguenza accedere al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, nonché alle misure del sistema di accoglienza (Famiglietti 2021).

La disciplina di questo momento essenziale, regolamentata a livello europeo (*direttiva procedure* n. 32/2013) e a livello nazionale (*decreto procedure* d.lgs. n. 25/2008 e *decreto accoglienza* d.lgs. n. 142/2015), mira anzitutto a limitare la discrezionalità amministrativa della polizia di frontiera, stabilendo che la competenza di quest'ultima è limitata alla ricezione della domanda (art. 3 d.lgs. n. 25/2008, art. 6 *direttiva procedure* 32/2013).

Più precisamente, dal quadro normativo appena delineato, è possibile evincere alcuni principi fondamentali in materia.

In primo luogo, ai fini del diritto di permanenza nel territorio dello Stato, in attesa dell'esito del procedimento di riconoscimento della domanda di protezione internazionale, è sufficiente la mera manifestazione di volontà (o comportamento concludente) di richiedere protezione, senza alcuna formalizzazione. Infatti, la normativa in materia prevede una definizione molto ampia di "domanda di protezione": l'art. 2, par. 1 lett. b, infatti, definisce "la domanda di protezione internazionale" quale «richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, di cui si può ritenere che intenda ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/95/UE e che possa essere richiesto con domanda separata».

In secondo luogo, coerentemente con il principio di *non refoulement*, le uniche «autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale» (art. 3 d.lgs. n. 25/2008). Ciò significa che l'ufficio di polizia e la Questura si devono limitare a ricevere la domanda di protezione e in un secondo momento a verbalizzarla (Famiglietti 2021: 109), senza in alcun modo indagare i motivi che ne stanno alla base, sui quali – al contrario – sono unicamente competenti le commissioni territoriali (artt. 3 e 26 d.lgs. n. 25/2008).

In terzo luogo, necessario corollario alla presentazione della domanda di protezione internazionale è il diritto di informazione dei migranti riguardo ai loro diritti e alle normative in materia, al quale corrisponde l'obbligo di informazione da parte delle autorità di frontiera competente. A tal proposito, l'art. 6 della dir. 2013/32/UE impone agli Stati membri di garantire che le «autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale quali la polizia, le guardie di frontiera [...] abbiano le pertinenti informazioni e che il loro personale riceva il livello necessario di formazione adeguato ai loro compiti e alle loro responsabilità e le istruzioni per informare i richiedenti dove e in che modo possono essere inoltrate le domande di protezione internazionale»<sup>25</sup>.

I principi illustrati sono messi a dura prova dalla prassi portata avanti alle frontiere secondo il metodo *hotspot*, la quale è volta a “selezionare” migranti irregolari e richiedenti asilo in un momento antecedente alla ricezione della domanda di protezione e alla verbalizzazione, così come disciplinate dalle fonti normative appena analizzate<sup>26</sup>.

Infatti, le prime attività, propedeutiche alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avvengono già nel momento dello sbarco o subito dopo l'ingresso negli *hotspot* mediante l'espletamento di una serie di procedure di c.d. “pre-identificazione”, prevista dalla *Road Map* del 2015 del Ministero dell'Interno.

Subito dopo lo sbarco e lo *screening* sanitario, i migranti sono sottoposti a una serie di interviste svolte dai funzionari degli uffici immigrazione.

Queste interviste non solo sono volte a raccogliere le generalità o le informazioni relative alla nazionalità, ma mirano, già in questa fase, a indagare sulle motivazioni che hanno spinto il migrante a raggiungere la frontiera italiana.

Tali informazioni vengono poi raccolte dall'autorità di frontiera nel c.d. “foglio notizie”. Pur non essendo disponibili versioni “ufficiali” del foglio notizie, le versioni pubblicate dalle associazioni e dalla “Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché

25 Il decreto *Sicurezza I* ha aggiunto alla norma il seguente inciso: «L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis».

26 In questo senso si è espressa la relazione di minoranza della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, 2016.

sulle condizioni di trattamento dei migranti” mostrano come in questo modulo vengono raccolte le generalità della persona, nonché i motivi attinenti alla migrazione, incasellandoli in “richiesta asilo” o “*job searching*”.

Come si evince sempre dalla sequenza operativa indicata dalla *Road Map* del Ministero dell’Interno, al termine delle procedure di pre-identificazione e di compilazione del foglio notizie, tutte le persone saranno foto-segnalate e registrate come CAT 2 (ingresso irregolare) o CAT 1 (richiedenti asilo e suscettibili di ricollocazione).

Secondo la relazione di minoranza della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza del 2016, le attività appena descritte sarebbero volte a una prima “classificazione dei migranti”, basandosi «essenzialmente su interviste effettuate al momento dello sbarco da funzionari di polizia nel luogo stesso di sbarco o all’interno dei centri *hotspots*», in un momento quindi in cui le persone versano in un particolare stato di vulnerabilità.

Che si tratti di una procedura di “selezione all’ingresso” è messo nero su bianco dal regolamento sulla Guardia di frontiera e costiera europea, il quale, all’art. 40, individua tra i compiti delle squadre europee per la gestione della migrazione «l’assistenza nella selezione (*screening*) dei cittadini di paesi terzi che arrivano alle frontiere esterne, comprese l’identificazione e la registrazione di tali cittadini e la raccolta di informazioni dai medesimi (*debriefing*)»<sup>27</sup>.

Questa prima selezione informale, disciplinata nel dettaglio solo dalla prassi e dalle circolari ministeriali, ha tuttavia delle conseguenze di rilievo sui diritti dei migranti, concludendosi, da un lato, per coloro i quali sono stati classificati richiedenti protezione, con la formalizzazione e la verbalizzazione della domanda in Questura (mediante il c.d. modello C3) e l’avvio del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale e delle misure di accoglienza; dall’altro, mediante il respingimento degli stranieri ritenuti irregolari, anche se solo sulla base del foglio notizie.

Un simile metodo sembra lontano dal principio stabilito dalla direttiva procedure, nonché dall’art. 3 del d.lgs. n. 28 del 2005, secondo il quale le autorità di frontiera dovrebbero limitarsi a raccogliere la mera intenzione del richiedente, senza che sia necessaria alcuna formalità. Tali regole, come visto, sono poste direttamente a garanzia del principio di *non respingimento*, il quale è nei fatti aggirato dalle procedure di pre-identificazione e selezione dei migranti in ingresso descritte.

Di recente la Cassazione, cogliendo appieno la problematicità della prassi del foglio notizie in relazione ai diritti dei migranti, ha affermato che «a nulla rileva il fatto (erroneamente valorizzato dal giudice di merito) che *lo straniero soggetto a respingimento* abbia sottoscritto il foglio notizie, peraltro senza la garanzia della sicura presenza di un interprete abilitato con il quale avrebbe dichiarato di non

27 Reg. UE n. 2016/1624, come poi modificato dal reg. UE 2019/1896.

voler presentare domanda di protezione», poiché la dichiarazione era già stata effettuata dallo straniero (Cass, II sez. civ., ord. 1 settembre 2020, n. 18189 e Cass, II sez. civ., ord. 3 settembre 2020, n. 18322).

Inoltre, è opportuno evidenziare che la prassi della pre-identificazione e del foglio notizie svuota l'obbligo di informazione previsto all'art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008, il quale deve essere adempiuto secondo la predetta norma «all'atto della presentazione della domanda all'ufficio di polizia». Tuttavia, se, come visto, le attività informali di “selezione” dei migranti vengono effettuate già a partire dallo sbarco, il diritto di essere informati dei migranti previsto dalla legge rischia di divenire inutile<sup>28</sup>.

Le prassi sin qui descritte, messe in atto secondo il metodo *hotspot*, si pongono pertanto in contrasto con i principi costituzionali e in particolare con il diritto costituzionale d'asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost. Esse sembrano rappresentare un “filtro” di ingresso anche nei confronti di coloro che hanno intenzione, o hanno manifestato la volontà, di richiedere asilo (ma non ancora formalizzata) per mano di procedure non disciplinate dalla legge e lasciate alla discrezionalità della polizia di frontiera, in violazione della riserva di legge assoluta prevista dalla norma costituzionale, la quale mira a evitare abusi dell'autorità amministrativa nel riconoscimento di un diritto fondamentale.

## 8. I controlli di frontiera “esternalizzati” e i diritti umani: il caso dei campi libici

Al fine di fermare gli ingressi illegali, l'Unione europea e il Governo italiano hanno siglato una serie di accordi con alcuni Paesi di Transito dei migranti, profondamente problematici per quanto attiene alla tutela dei diritti umani dei migranti<sup>29</sup>.

In questa sede, è opportuno concentrarsi esclusivamente sul *Memorandum*, siglato nel 2017 e prorogato tacitamente nel 2020, tra il Governo italiano e il

28 Secondo la circolare del Ministero dell'Interno sulle procedure operative standard al momento dello sbarco viene distribuito ai migranti un opuscolo informativo sulla protezione internazionale. Non è chiaro, tuttavia, in quante e quali lingue sia redatta tale documentazione e se, al momento dello sbarco, siano sempre presenti interpreti e mediatori culturali.

29 Ci si riferisce, ad esempio, alla Dichiarazione UE-Turchia (al riguardo v. Commissione europea, Raccomandazione per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia, del 15.12.2015, C/2015/9490). Rispetto agli accordi siglati dal Governo italiano si vedano il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana, firmato a Roma nel 2017 e tacitamente rinnovato nel 2020 pubblicato su [www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf](http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf), nonché l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger del 2017, pubblicato sul sito di Asgi [www.asgi.it/approfondimenti-speciali/niger-italia-armi-immigrazione](http://www.asgi.it/approfondimenti-speciali/niger-italia-armi-immigrazione).

Governo libico, con lo scopo dichiarato di contrastare l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani tra i due Paesi.

Per raggiungere tale obiettivo, il *Memorandum* impegna lo Stato italiano a fornire sostegno finanziario, tecnico e militare alle autorità libiche nell'espletamento di una serie di attività atte ad arginare i flussi migratori. Tra queste attività rientrano il controllo dei confini terrestri al sud della Libia, l'adeguamento dei centri di accoglienza «per i migranti illegali», la formazione del personale dei centri «in modo che possano contribuire all'individuazione dei metodi più adeguati per affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani».

Il *Memorandum* pone serie problematiche rispetto ai profili evidenziati in questo contributo che attengono: a) alla inidoneità della fonte giuridica utilizzata; b) alla violazione dei diritti umani dei migranti; c) alla compromissione del diritto alla tutela giurisdizionale dei migranti.

**a)** Rispetto al primo profilo, in dottrina è stata evidenziata da più autori la problematicità di questi accordi in riferimento all'art. 80 della Costituzione, il quale, come noto, impone la ratifica da parte del Parlamento dei trattati internazionali di «natura politica» (Olivito 2020; Algostino 2017)<sup>30</sup>.

**b)** Rispetto all'impatto sui diritti umani dei migranti i profili da evidenziare sono molteplici.

Anzitutto, il fatto che l'Italia sostanzialmente “appalti”, mediante sostegno tecnico e finanziario, alcune attività di controllo delle frontiere a paesi terzi, al fine di anticipare i respingimenti in territori lontani, incide in modo significativo sul contenuto minimo del diritto d'asilo, ex art. 10, comma 3 Cost., precludendo l'ingresso nel territorio dello Stato.

Infatti, le misure del *Memorandum* agiscono in egual modo su migranti irregolari e potenziali richiedenti protezione, senza procedere a nessun esame individuale della situazione dei destinatari delle misure. Tale effetto è dimostrato dal fatto che lo scopo dichiarato del *Memorandum* Italia-Libia è quello di frenare la migrazione illegale, senza tenere in considerazione la possibile presenza di richiedenti protezione. Il divieto di *non refoulement* viene così aggirato, definendo indistintamente i destinatari delle misure quali “migranti illegali”.

Inoltre, mediante tali accordi, l'Italia lascia alle autorità libiche attività che hanno un forte impatto sui diritti fondamentali, come l'accoglienza – o meglio il trattenimento – dei migranti nei campi di raccolta.

Riguardo al rispetto dei diritti umani in tali centri, il *Memorandum* si limita ad affermare che «la parte italiana si impegna a soddisfare le esigenze di assistenza

30 La mancata ratifica parlamentare del Memorandum Italia-Libia è stata portata all'attenzione alla Corte costituzionale da alcuni Parlamentari che, ritenendo lese le proprie prerogative, hanno sollevato conflitto di attribuzione, dichiarato inammissibile in ragione dell'assenza di legittimazione a sollevare predetto conflitto da parte del singolo Parlamentare. Cfr. C. cost. ord. del 4 luglio 2018, n. 163.

sanitaria dei migranti illegali, per il trattamento delle malattie trasmissibili e croniche gravi», senza nulla dire riguardo alle garanzie dei diritti fondamentali e del doveroso rispetto della dignità delle persone.

Questa situazione è sotto gli occhi delle Istituzioni internazionali che denunciano a ripetizione la violazione dei diritti umani.

Il rapporto del 15 gennaio 2020 del Segretario Generale al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite denuncia come migliaia di persone siano trattate nei centri libici controllati da gruppi armati e sottoposti a torture<sup>31</sup>.

Ancora, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio di Europa, Dunja Mijatovic, ha chiesto di sospendere il *Memorandum* Italia-Libia, alla luce della «moltitudine di prove delle gravi violazioni» che impone «un'approfondita analisi sui rischi di violazione dei diritti umani di migranti e richiedenti asilo che potrebbero derivare dalla collaborazione con le autorità libiche»<sup>32</sup>.

Tale situazione è drasticamente peggiorata durante la pandemia, a causa dell'impossibilità materiale di garantire il distanziamento nei centri, i quali sono divenuti «ancora più ostili per rifugiati e migranti in cerca di una vita migliore». Non solo, i migranti «ora sono persino ingiustamente accusati, per motivi profondamente razzisti e xenofobici, di aver diffuso la pandemia da Covid-19»<sup>33</sup>.

Oltre ai *report* delle organizzazioni internazionali e non governative, un'importante fonte di conoscenza delle condizioni dei centri libici è rappresentata dalle decisioni dei giudici italiani. I giudici, infatti, sono venuti a conoscenza delle condizioni nei centri libici nell'ambito di procedimenti, sia penali a carico di presunti trafficanti di essere umani, sia civili a seguito di domande di risarcimento del danno in ragione di respingimenti illegittimi.

Merita di essere ricordata, in particolare, la sentenza del 2017 della Corte di Assise di Milano (Corte d'assise di Milano, sent. 10 ottobre 2017, depositata 1 dicembre 2017) che, nel procedimento penale a carico di un cittadino somalo, rivela le condizioni disumane dei campi libici e le violenze cui sono sottoposti i migranti vittime di tratta.

La sentenza descrive nel dettaglio la situazione di due campi di raccolta, quello di Bani Walis e quello di Sabrata, dove i migranti sono spogliati di documenti e cellulare. Come riportano alcuni, dai centri non è possibile allontanarsi, poiché «escono dal centro solo due categorie di persone: i morti o chi ha pagato i

31 Cfr. Report of the Secretary-General, United Nations Support Mission in Libya, Distr.: General, 15 January 2020.

32 Cfr. la lettera del 13 febbraio 2020 inviata dalla Commissaria per i Diritti umani del Consiglio di Europa al Governo italiano, al fine di richiedere la sospensione degli accordi Italia-Libia. La lettera e la risposta del Governo italiano sono consultabili alla pagina [www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-urges-italy-to-suspend-co-operation-activities-with-libyan-coast-guard-and-introduce-human-rights-safeguards-in-future-migration-co-operation](http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-urges-italy-to-suspend-co-operation-activities-with-libyan-coast-guard-and-introduce-human-rights-safeguards-in-future-migration-co-operation)

33 Così Diana Eltahawy, vicedirettrice di Amnesty nella dichiarazione pubblicata sul sito dell'Associazione ([www.amnesty.it/tra-la-vita-e-la-morte-il-circolo-vizioso-di-crudelta-nei-confronti-di-rifugiati-e-migranti-in-libia](http://www.amnesty.it/tra-la-vita-e-la-morte-il-circolo-vizioso-di-crudelta-nei-confronti-di-rifugiati-e-migranti-in-libia)).

soldi per il viaggio». I migranti sono, infatti, obbligati al pagamento di somme consistenti (7000 dollari) per essere trasferiti dai campi alla costa, per l'imbarco verso l'Italia. Coloro che non versano le somme in tempi celeri sono torturati, picchiati, sottoposti a lavori forzati, uccisi.

La sentenza appena richiamata, mediante una descrizione dettagliata delle violenze che avvengono nei campi, drammaticamente evidenzia come il *Memorandum Italia-Libia* contribuisca a terribili violazioni dei diritti umani.

c) In terzo luogo, il *Memorandum Italia-Libia* potrebbe esasperare ulteriormente le difficoltà di accesso dei migranti alla giustizia. Mediante la sottoscrizione del *Memorandum*, la parte italiana si è impegnata «a fornire supporto tecnico e tecnologico agli organismi libici incaricati della lotta contro l'immigrazione clandestina, e che sono rappresentati dalla guardia di frontiera e dalla guardia costiera del Ministero della Difesa, e dagli organi e dipartimenti competenti presso il Ministero dell'Interno».

Tali azioni sono finalizzate a sostenere le politiche di c.d. *pull back*, invitando la Guardia costiera libica a non consentire ai migranti di raggiungere le acque territoriali italiane, riconducendoli nei campi di raccolta.

La ripresa delle attività da parte della Guardia costiera libica può comportare delle conseguenze rispetto alla sussistenza della giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Infatti, uno dei tanti episodi controversi che hanno visto, a ridosso della zona SAR libica, l'intervento tempestivo nelle operazioni di soccorso sia della Guardia costiera libica, sia dell'imbarcazione di una ONG, è oggetto di un ricorso davanti alla Corte Edu (*SS. H e altri c. Italia*<sup>34</sup>) (Fazzini 2020: 120). In particolare, i fatti che saranno oggetto del giudizio riguardano un naufragio avvenuto al largo delle coste libiche, nel quale hanno perso la vita oltre cento persone e i quaranta sopravvissuti sono stati riportati in Libia, nonostante nelle operazioni di soccorso fosse coinvolta anche la ONG *Sea Watch*.

La Corte Edu dovrà sciogliere il nodo cruciale relativo alla giurisdizione. In questo caso, infatti, e in generale in relazione agli episodi di *pull back* dei migranti da parte della Guardia costiera libica, sarà difficile sostenere che vi sia un controllo *de jure* e *de facto* sulle persone da parte di uno Stato contraente, tale da giustificare l'applicazione extra-territoriale della convenzione, come nel caso *Hirsi c. Italia*.

Gli accordi con la Libia, oltre a determinare le drammatiche violazioni di diritti umani descritte, rischiano di avere l'effetto di precludere l'accesso dei migranti alla tutela giurisdizionale e, dunque, alla possibilità di far valere la violazione dei loro diritti.

Simile conseguenza sarebbe contraria a quanto espresso in più occasioni dalla Corte Edu, la quale, pur riconoscendo le difficoltà cui vanno in contro gli

34 Ricorso alla Corte Edu, sul caso *S.S. and Others v. Italy*, ric. n. 21660/18.

Stati situati sulla frontiera esterna UE a causa dell'immigrazione via mare, non ammette zone franche alla tutela dei diritti convenzionali.

## 9. Due riflessioni conclusive

In queste pagine si sono volute illustrare le criticità che si pongono in relazione alla tutela dei diritti umani dei migranti ai confini degli Stati.

Di fronte alle problematiche poste, complesse e di difficile soluzione, si intendono sviluppare due riflessioni conclusive, secondo due prospettive differenti: a) la prima riflessione è di diritto costituzionale; b) la seconda è relativa al ruolo del CRC “Migrazioni e Diritti Umani”.

Al fine di evitare che i confini divengano “una zona franca” per la tutela dei diritti umani è imprescindibile ridare forza ai nostri principi costituzionali, secondo due direttrici.

In primo luogo, la giurisprudenza costituzionale impone di individuare un adeguato bilanciamento tra il “compito ineludibile dello Stato di presidiare le frontiere” e i diritti umani dei migranti, ricordandoci che «per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non posso risulterne minimamente scalfiti i diritti che la Costituzione proclama inviolabili e che spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (C. cost. sent. n. 105 del 2001).

In secondo luogo, è urgente ristabilire una situazione di legalità e certezza del diritto, ponendo fine «allo stravolgimento del sistema delle fonti, dimostrato dal superamento dell'utilizzo dei tradizionali strumenti normativi in favore di un utilizzo massiccio di fonti di rango secondario e/o atipiche, nonché al pregiudizio delle garanzie costituzionali a tutela dei diritti della persona, proprie dello Stato di diritto» (D'Amico 2018). Un utilizzo corretto delle fonti normative in materia sarebbe già un importante punto di partenza per assicurare una garanzia minima dei diritti costituzionali ai confini.

Di fronte a simili violazioni, emerse con chiarezza nelle altre relazioni del convegno del 3 luglio 2020, è opportuno riflettere in conclusione sul ruolo dell'Università e del CRC “Migrazioni e Diritti Umani”.

Sicuramente il Centro deve continuare a proporre iniziative scientifiche di questo genere, non solo perché esse rappresentano un'importante occasione di studio e confronto scientifico, ma anche perché esse forniscono la cornice teorica utile a proporre progetti e soluzioni concrete.

Sul tema delle migrazioni, in Università proliferano progetti di ricerca, iniziative didattiche e di terza missione. L'importanza di questa linea di ricerca trova conferma nel fatto che, a livello europeo e nazionale, i finanziamenti dedicati al tema dell'accoglienza e delle migrazioni sono aumentati esponenzialmente negli

ultimi anni. Si pensi che nell'ambito del programma europeo *Horizon 2020* vi sono quattro *call* specifiche sul tema delle migrazioni: *inclusive and innovative practices for the integration of recently arrived migrants in local communities; mapping and overcoming integration challenges for migrant children; narratives on migration and its impact: past and present; sustainable practices for the integration of newly arrived migrants into societies*<sup>35</sup>.

Inoltre, il nostro Ateneo, nell'ambito della CRUI, ha promosso iniziative importanti, che possono contribuire ad attenuare le violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti. Mi riferisco, ad esempio, al progetto Unimi Inclusiva, alla rete *Scholar at risk*, ai corridoi Universitari<sup>36</sup>, promossi anche grazie al lavoro dei membri del Tavolo Integrazione e Accoglienza di Ateneo<sup>37</sup>.

Più precisamente, grazie a questi progetti il nostro Ateneo ha messo in campo, in collaborazione con l'UNHCR e altre associazioni, progetti di accoglienza in Università per studenti rifugiati. Mediante questi programmi si è dunque consentito ad alcuni studenti di "superare" le frontiere, al fine di vedersi garantito il diritto allo studio e il diritto all'asilo.

Il CRC deve proseguire su questa strada, approfondendo il dibattito scientifico, nazionale ed internazionale, nonché proponendo, allo stesso tempo, progetti e soluzioni concrete, a presidio dei diritti costituzionali.

---

35 Cfr. le *calls migration* del programma europeo Horizon <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-04-2020>.

36 Queste iniziative sono state oggetto della relazione orale al convegno del 3 luglio 2020 tenuta dalla Prof.ssa Di Pascale.

37 Il Tavolo è stato promosso insieme alla Prorettrice all'Internazionalizzazione, Antonella Baldi, con lo scopo di riunire tutte le competenze che in Ateneo si occupano del tema delle migrazioni, al fine di ideare proposte concrete con particolare riferimento al tema degli studenti stranieri e all'accoglienza di studenti rifugiati.

## Bibliografia

- Algostino A., 1998, *L'espulsione fra tutela dei "casi umani più disperati" e "presidio" delle frontiere*, «Giurisprudenza italiana», 150.
- Bailo F., 2010, *L'immigrazione clandestina al vaglio della Corte costituzionale: illegittima l'aggravante comune ma non anche la fattispecie di reato*, «Giurisprudenza italiana», 12.
- Balibar E., 2003, *At the Borders of Europe*, in ID., *We, the People of Europe?*, Princeton, Princeton University Press.
- Bascherini G., 2001, *Accompagnamento alla frontiera e trattenimento nei centri di permanenza temporanea: la Corte tra libertà personale e controllo dell'immigrazione*, «Giurisprudenza costituzionale», 3.
- Bascherini G., 2007, *Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*, Napoli, Jovene.
- Benvenuti M., 2007, *Il diritto d'asilo nell'ordinamento costituzionale. Un'introduzione*, Padova, Cedam.
- Benvenuti M., 2018, *Gli hotspots una chimera. Una prima fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto costituzionale*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 2.
- Benvenuti M., 2020, *Libertà personale*, in *Dizionario dei diritti degli stranieri*, a cura di C. Panzera, A. Rauti, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Biondi Dal Monte F., 2011, *La politica della perenne emergenza e i poteri extra ordinem del Governo*, in *Gli atti normativi del governo tra Corte costituzionale e giudici. Atti del Convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa*, M. Cartabia, E. Lamarque, P. Tanzarella, Università degli studi di Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011, Torino.
- Bonetti P., 1994, *Tra interessi dello stato e diritti dell'individuo: nuovi istituti e vecchi problemi dell'espulsione dello straniero di fronte alla C. Costituzionale*, «Giurisprudenza costituzionale», 3.
- Bonetti P., 2017, *Kblaiifa contro Italia: l'illegittimità di norme e prassi italiane sui respingimenti e trattenimenti degli stranieri*, «Quaderni costituzionali», 1.
- Canzian N., 2021, *L'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo dopo la sentenza n. 186/2020 della Corte costituzionale*, «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 1.
- Cassese A., 1969, *Sulla costituzionalità di segnalare lo straniero all'autorità di pubblica sicurezza*, «Rivista di diritto internazionale», 4.
- Cassese S., 2006, *Dizionario di Diritto pubblico*, Milano, Giuffrè.
- Cassese S., 2016, *Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati*, Il Mulino, Bologna.
- Catalano S., Perlo N., 2020, *Le rôle du juge face aux crises migratoire sécuritaire et économique en France et en Italie*, a cura di S. Catalano, N. Perlo, Toulouse, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole.
- Ciancio A., 2019, *L'autorizzazione a procedere per i reati ministeriali: alcune puntualizzazioni a seguito del caso della nave "Diciotti"*, in «Federalismi.it», 16.

- D'Amico G., *La libertà capovolta. Circolazione e soggiorno nello Stato costituzionale*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- D'Amico M., 2018, *Amministrazione creatrice ed esecutrice del diritto*, «Rivista Aic», 4.
- D'Amico M., 2020, *L'Europa dei diritti: tra "aperture" e chiusure*, in *Setenta años de Constitución Italiana y cuarenta años de Constitución Española*, A. Pérez Miras, G. M. Teruel Lozano, E. C. Raffiotta, M. P. Iadicicco.
- D'Amico M., 2020, *Rights. Challenges in the Global Era*, in *Global Law Versus National Law? Italian-American Dialogues on Constitutionalism In The 21<sup>st</sup> Century*, A. D'Aloia, E. Raffiotta, J. Yoo, Berkley, Berkeley Law University Press.
- D'Orazio G., 1992, *Lo straniero nella Costituzione italiana (asilo, condizione giuridica, estradizione)*, Padova, Cedam.
- Esposito C., 1958, *Asilo (diritto di)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Vol. III, Milano, Giuffré.
- Famiglietti G., 2021, *Il richiedente protezione davanti ai suoi "giudici"*, Torino, Giappichelli.
- Fazzini A., 2020, *Il caso S.S. and Others v. Italy nel quadro dell'esternalizzazione delle frontiere in Libia: osservazioni sui possibili scenari al vaglio della Corte di Strasburgo*, in «Diritto Immigrazione e Cittadinanza», 2.
- Ferri F., Gennari L., 2020, *Vietato "girare in asciugamano": i regolamenti interni degli hotspot tra illegittimità e retoriche discriminanti*, in «Questione giustizia», 4.
- Gatta G., 2020, *I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla quarantena*, in «Sistema penale», 1.
- Gjergi G., 2013, *Circolari amministrative e immigrazione*, Milano, FrancoAngeli.
- Grosso E., 2004, *"Ad impossibilia nemo tenetur": la Corte detta al giudice rigorosi confini per la configurabilità del reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato*, in «Giurisprudenza costituzionale», 1.
- Leone C., 2017, *La disciplina degli hotspot nel nuovo art. 10 ter del d. lgs. 286/98: un'occasione mancata*, «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 2.
- Manes V., 2012, *I recenti traccati della giurisprudenza costituzionale in materia di offensività e ragionevolezza*, «Penale contemporaneo», 2012.
- Masera L., 2017, *I centri di detenzione amministrativa cambiano nome ed aumentano di numero, e gli hotspot rimangono privi di base legale: le sconcertanti novità del decreto Minniti*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 3.
- Mentasti G., 2020, *Campi di detenzione per migranti in Libia: il caso Matammud*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 1.
- Milanovic M., 2011, *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy*, Oxford, Oxford University Press.
- Nicotra Guerrera I., 1995, *Territorio e circolazione delle persone nell'ordinamento costituzionale*, Milano, Giuffré.
- Olivito E., 2020, *The constitutional fallout of border management through informal and deformed external action: the case of Italy and EU*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 2.

- Palermo F., 2010, *La "clandestinità": storia di "evoluzioni" criminali*, in «Rivista penale», 9.
- Panzerà C., 2020, *Il diritto all'Asilo. Profili costituzionali*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Passaglia P., Romboli R., 2003, *La condizione giuridica dello straniero nella prospettiva della Corte costituzionale*, in *I problemi costituzionali dell'immigrazione in Italia e in Spagna. Il giornale Italo-spagnolo di Giustizia costituzionale*, Milano, Giuffrè.
- Penasa S., 2017, *L'approccio "hotspot" nella gestione delle migrazioni*, in *Il diritto in migrazione*, F. Cortese, G. Pelacani, Napoli, Jovene.
- Penasa S., 2017, *L'approccio "hotspot" nella gestione delle migrazioni*, in *Il diritto in migrazione*, a cura di F. Cortese, G. Pelacani, Napoli, Editoriale scientifica.
- Piccione D., 2001, *Accompagnamento coattivo e trattenimento dello straniero al vaglio della Corte costituzionale: i molti dubbi su una pronuncia interlocutoria*, in «Giurisprudenza costituzionale», 3.
- Savino M., 2015, *L'amministrativizzazione della libertà personale e del due process dei migranti*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 3.
- Serges G., 2020, *La dimensione costituzionale dell'urgenza. Studio su di una nozione*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Siccardi C., 2020, *Il divieto di sbarco nei porti italiani fra prassi e novità normative: il ruolo dei giudici*, in *Le rôle des juges face aux crises migratoire, sécuritaire et économique en Italie et en France*, a cura di S. Catalano, N. Perlo, Toulouse, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole.
- Siccardi C., 2021, *I diritti costituzionali dei migranti in viaggio. Sulle rotte del Mediterraneo*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Siccardi C., 2022, *Le frontiere esterne dell'Unione europea e il rispetto dei diritti fondamentali. Osservazioni a partire dai casi di Italia e Spagna*, *Atti del Seminario Italo-Spagnolo 2020*.
- Valentini E., 2018, *La detenzione amministrativa dello straniero e principi fondamentali*, Torino, Giappichelli.



# Confini, migrazioni, accoglienza: una sfida per le società democratiche

*Maurizio Ambrosini*

*Ordinario di Sociologia, Università degli Studi di Milano*

*<https://orcid.org/0000-0003-1788-8686>*

In tempi di globalizzazione economica, si assiste a una riaffermazione dei confini nei confronti degli ingressi, non degli stranieri in generale, ma di stranieri indesiderati, in quanto percepiti e classificati come poveri (Ambrosini 2020): il presidio delle frontiere è uno dei simboli residui di una sovranità nazionale sempre più erosa e aggirata (Opeskin 2012).

In questo contesto i confini si sono moltiplicati e disseminati, diventando più complessi e sofisticati (Agier 2014). La loro sorveglianza è diventata oggetto di accordi internazionali ad hoc, comportando l'istituzione di nuove agenzie dedicate, il dispiegamento di forze armate, l'adozione di tecnologie sempre più avanzate, e ovviamente costi crescenti pressoché incontrollati.

Insieme alle risorse fornite dalle tecnologie di controllo, vari governi non hanno esitato a fare ricorso anche all'antichissima tecnica dei muri, intesi come barriere fisiche di vario genere. I confini nazionali, nelle loro diverse espressioni, hanno riacquisito una centralità che appariva declinante, se non perduta.

## 1. Il ritorno dei confini

Le migrazioni internazionali sono diventate ormai, da diversi decenni, una questione prioritaria nelle agende politiche dei governi e di istituzioni sovranazionali come l'UE. Già prima degli attacchi terroristici del 2001 negli Stati Uniti, e degli anni successivi in alcune città europee, come Londra e Madrid, il legame tra sicurezza nazionale, sorveglianza dei confini e controllo dell'immigrazione è assunto al livello strategico. Dopo gli attentati dell'11 settembre, questa istanza ha innescato la più ampia riorganizzazione del governo degli Stati Uniti dal passaggio del National Security Act del 1947, ossia dall'inizio della guerra fredda (Adamson 2006).

Il nesso migrazioni-sicurezza ha sollevato paure di tipo ontologico, circa la minaccia rappresentata dagli immigrati, e specialmente dall'immigrazione non autorizzata, per l'ordine sociale, l'identità collettiva e l'omogeneità culturale delle società nazionali. Lo scenario dello scontro di civiltà teorizzato da Huntington, benché negato a parole dai responsabili politici, è stato di fatto alimentato

mediante gli stereotipi incorporati negli accresciuti controlli sui nuovi ingressi e i documenti richiesti ai candidati all'immigrazione (Faist 2002). Il fatto cioè di selezionare severamente le candidature, di richiedere complesse procedure di ammissione, di prevedere successivi controlli sui documenti per vari tipi di attività e accessi ai servizi, incorpora un messaggio di diffidenza e separazione nei confronti degli stranieri definiti come immigrati.

Come mostra in modo emblematico il confine meridionale degli Stati Uniti, pacifici lavoratori di origine ispanica hanno pagato, con accresciute restrizioni e massicce espulsioni, il conto di attentati con cui non avevano nulla a che fare. Il terrorismo ha fornito una potente giustificazione per l'innalzamento di barriere più irte e impenetrabili tra i paesi sviluppati e la componente povera dell'umanità. È un esempio di quella che ancora Faist (2002) ha definito meta-politica: timori basati su dati reali acquistano un significato sproporzionato, catalizzando ansie e paure sociali. Mediante la meta-politica la dimensione culturale cresce d'importanza, diventando il marcatore della differenza invalicabile tra "noi" e "loro".

Appare dunque un obiettivo di grande risonanza simbolica, per i governi, comunicare la certezza di tenere sotto controllo i confini dello Stato (Anderson 2008), per evitare di incorrere in crisi di fiducia da parte dei cittadini, che chiedono di essere protetti contro flussi paventati come incontrollabili, o infiltrazioni di potenziali terroristi, fiancheggiatori, reclutatori<sup>1</sup>.

Si potrebbe chiosare: meno capaci di regolare i processi economici, e segnatamente la dislocazione all'estero di imprese e posti di lavoro, i governi hanno accentuato la sorveglianza sugli attraversamenti delle frontiere da parte di stranieri indesiderati, allo scopo di recuperare legittimazione agli occhi dei cittadini-elettori. Parallelamente, sfidati dagli attacchi terroristici, rafforzano il presidio dei confini come prova visibile della loro capacità di proteggere i cittadini e la loro sicurezza. Spesso, immediatamente dopo gli attentati, i governi hanno annunciato chiusure delle frontiere e accresciuti controlli negli aeroporti, come se la minaccia venisse dall'esterno, alla stregua delle invasioni armate del passato: in questo modo hanno cercato di comunicare ai cittadini che presidiavano la loro sicurezza. Nello stesso tempo, però, identificavano la minaccia con chi intendeva entrare nel paese, soprattutto se proveniente dal Sud del mondo e sprovvisto delle autorizzazioni richieste.

La letteratura sul tema ha sottolineato a questo proposito la proliferazione e complessificazione dei confini (Balibar 2012); la loro "denaturalizzazione"

---

1 Il fatto che i terroristi siano generalmente muniti di regolari visti o permessi di ingresso, siano lungoresidenti insediati da tempo o addirittura cittadini, non sposta i termini del problema: per comunicare alle opinioni pubbliche un messaggio rassicurante, di attivazione di tutti gli strumenti a loro disposizione per evitare infiltrazioni pericolose, i governi tendono a inasprire i controlli alle frontiere verso l'insieme dei potenziali migranti provenienti da Sud, compresi quelli che arrivano da paesi non «a rischio».

mediante la crescente dotazione di strumentazioni tecnologiche per l'identificazione dei viaggiatori e la sorveglianza dei punti di passaggio (Dijstelbloem, Broeders 2015), ma anche il ricorso all'antichissima tecnica dei muri, che rendono visibile la contrapposizione tra cittadini e stranieri indesiderati, tra civilizzati e barbari, tra residenti legittimi ed estranei senza diritti; la loro evoluzione verso forme di controllo remote e virtuali (Tsianos, Karakayali 2010).

Ma i confini odierni non sono soltanto presidiati a livello nazionale. Il loro controllo evolve in tre direzioni: *verso l'alto, verso il basso e verso l'esterno* (Guiraudon, Lahav 2000). *Verso l'alto*, per la devoluzione di compiti di sorveglianza a istituzioni sovranazionali, come il sistema Frontex nell'UE.

Il progressivo aumento del mandato operativo di Frontex e del budget relativo è un tipico esempio della crescita pressoché inarrestabile della domanda di sicurezza e di controllo dei confini. L'ingente dispiego di risorse pubbliche in questa direzione affonda le sue radici nella percezione di un'invasione alle porte, di un Nord del mondo sotto assedio, di un'onda montante di migrazioni fuori controllo. Non stupisce, quindi, che il budget di Frontex si sia moltiplicato nel volgere di pochi anni, passando da 6,3 milioni di euro nel 2005 a 333 milioni nel 2019, a 1,1 miliardi quest'anno, fino a 1,9 miliardi nel 2025: una dotazione senza pari nella storia delle agenzie UE<sup>2</sup>. Va ricordato che fu proprio un documento di Frontex fatto filtrare alla stampa, e seguito da alcune dichiarazioni del direttore Fabrice Leggeri, a innescare la campagna di criminalizzazione delle ONG impegnate nei salvataggi in mare. Nei mesi scorsi, però, agli inizi del 2021, Frontex e Leggeri sono finiti sotto inchiesta: un po' tardivamente l'UE sembra essersi accorta che Frontex, dotata di elicotteri, droni, unità navali, collaborava ai respingimenti illegali nel Mediterraneo Orientale e a quanto pare anche in Bosnia, mettendo in pericolo l'incolumità delle persone coinvolte. Di certo, l'agenzia non si è mai dotata dei 40 osservatori incaricati di controllare il rispetto dei diritti umani, che secondo il proprio regolamento avrebbe dovuto assumere. Ad aggiungere una nota di malcostume a un bilancio poco trasparente, sono emerse spese per feste ed eventi a carico dell'Agenzia pari a 2,1 milioni di euro in cinque anni. Quasi la controprova dello strapotere acquisito da un organismo che nessuno controllava, tanta era l'importanza politica attribuita alle sue funzioni. Ora sta indagando l'OLAF, l'Ufficio anti-frode dell'UE.

Negli anni scorsi, inoltre, è entrata in vigore nell'Unione europea un'innovazione normativa di grande significato simbolico e politico: il passaggio da un controllo dei confini delegato ai singoli Stati, oggi specialmente quelli collocati sulle frontiere esterne dell'Unione, a una vigilanza condivisa, affidata a una guardia di confine europea. Al remoto confine tra Bulgaria e Turchia, quasi un moderno deserto dei Tartari, è spettato il discutibile onore di tenere a battesimo questa ambigua innovazione.

---

2 «Il Sole-24 Ore», 21 gennaio 2021.

Come mostra questo esempio, i progressi in senso collaborativo sono unilaterali, orientati al maggior controllo degli ingressi. I governi incrementano la cooperazione sul terreno della sicurezza, si accordano per vigilare meglio sui confini, si aiutano per tenere lontani gran parte di coloro che chiedono di entrare. Nel frattempo, invece, la politica europea comune sull'accoglienza dei rifugiati non riesce a decollare, bloccata dall'opposizione aperta o strisciante della maggior parte dei governi.

Anche il nuovo piano sull'asilo presentato a settembre dalla presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, risente di questa logica. Il termine "rimpatri" ricorre ben 88 volte, molto di più di termini come accoglienza, integrazione, protezione. La divaricazione tra politiche della sicurezza e politiche dell'accoglienza non potrebbe essere più stridente. L'UE si è accordata per sigillare i confini, non per renderli permeabili alla protezione dei diritti umani.

*Verso il basso*, il controllo dei confini vede poi un crescente coinvolgimento di autorità locali: in diversi paesi, su richiesta dei governi nazionali, che chiedono ai responsabili urbani più controlli su chi circola nel loro territorio o chiede di ricevere determinati servizi. Spesso queste richieste generano una dialettica. Nei paesi occidentali le città hanno assunto, in diversi casi, una posizione più inclusiva delle autorità nazionali: negli Stati Uniti, e poi in altri paesi, si è sviluppato un movimento di "città santuario" che rifiutano di collaborare nella repressione dell'immigrazione non autorizzata e di escludere gli immigrati privi di documenti idonei dall'accesso ai servizi del welfare locale (Bauder 2017). Queste città hanno costituito reti e coordinamenti transnazionali, con l'obiettivo d'influire sulle politiche nazionali e internazionali nel senso dell'allargamento delle possibilità di accoglienza. Il livello locale può quindi interagire attivamente con i livelli sovraordinati, cercando di esportare il suo punto di vista (Oomen 2020).

In altri casi invece, come in Italia e nel Sud degli Stati Uniti, varie autorità locali si offrono volontariamente, per così dire, di inasprire le politiche migratorie, introducendo divieti aggiuntivi, controlli, filtri selettivi per accedere a determinati servizi o benefici, anche in polemica con i governi nazionali. Qui l'interazione con i livelli sovraordinati è di segno opposto: vincoli locali sull'istituzione di luoghi di culto per le religioni minoritarie importate dagli immigrati incidono su un diritto costituzionalmente garantito come la libertà religiosa; o il rifiuto locale di accogliere richiedenti asilo intralcia l'attuazione di diritti umani universali riconosciuti dalle convenzioni internazionali.

I confini poi si espandono *verso l'esterno*, mediante la responsabilizzazione di attori privati, come le compagnie aeree, le agenzie di sicurezza o i datori di lavoro: sia al momento di intraprendere un viaggio internazionale, sia al momento di varcare la soglia di sedi istituzionali o aziendali, sia nell'accesso a un posto di lavoro, dei soggetti privati sono chiamati a svolgere compiti di verifica dell'identità delle persone, dell'autenticità dei documenti, della loro validità ai fini delle attività che desiderano svolgere. Qui si incontrano due processi. Il primo è lo

sviluppo di *forme di controllo remoto*, che funziona in due sensi: può essere effettuato in luoghi molto lontani dai confini territoriali degli Stati che lo organizzano, e coinvolge una molteplicità di attori, al di là dell'apparato formale degli Stati. Il secondo processo riguarda lo sviluppo di forme di *controllo interno*, dopo l'ingresso sul territorio (Newman 2006). In entrambi i casi, oltre ai funzionari pubblici, è ingaggiato allo scopo un ampio corpo di "aiuto-sceriffi": autorità dei paesi di origine e di transito, agenzie di vigilanza, agenti di viaggio, trasportatori, personale degli alberghi, datori di lavoro, servizi sociali locali. Tutti sono sollecitati a scoprire nelle pieghe più nascoste della società gli stranieri privi di documenti, a scoraggiare i richiedenti asilo, a prevenire l'uscita allo scoperto dei soggiornanti non autorizzati (Guiraudon 2003: 191).

Dobbiamo però aggiungere una quarta importante evoluzione, che riguarda principalmente i richiedenti asilo: le autorità nazionali e dell'UE hanno architettato delle politiche di *outsourcing del controllo dei confini*, ingaggiando nella sorveglianza delle frontiere governi di paesi terzi. Un'operazione che riesce più efficacemente quando si tratta di colpire gli spostamenti di persone in transito, che non sono quindi cittadine dei paesi interessati: colpire i propri cittadini comporterebbe sgradevoli implicazioni per i governi coinvolti, per quanto autoritari. Sono di questo tipo gli accordi con Turchia, Marocco, Tunisia, Niger e ovviamente Libia, nel cui caso è stata introdotta la significativa variante del finanziamento non solo dei governi, ma anche di milizie e poteri locali: gli stessi, a quanto si sa, che in precedenza lucravano sul transito dei migranti. In tal modo, i governi dell'UE salvaguardano almeno formalmente la loro immagine di rispetto dei diritti umani, delegando ad autorità di paesi esterni il lavoro sporco di repressione della mobilità umana, compresa quella dei richiedenti asilo.

L'importanza politica attribuita alla vigilanza dei confini ha altresì alimentato una massiccia crescita degli investimenti nel settore, favorendo una lobby di produttori di tecnologie di sorveglianza (sistemi radar, droni, controlli con raggi infrarossi, barriere "intelligenti") e di identificazione (body scanner, sistemi di prelievo, archiviazione e scambio di dati biometrici), un ridispiegamento di apparati e mezzi militari in nuovi compiti di vigilanza e pattugliamento dei confini terrestri e delle acque territoriali, un aumento del personale delle varie agenzie e corpi armati di presidio delle frontiere. Si tratta quindi di un'industria che si nutre di una crescente domanda di sicurezza: della percezione di un'invasione alle porte, di un Nord del mondo sotto assedio, di un'onda montante di migrazioni fuori controllo.

Il *migration business* sorto in risposta alla chiusura dei confini genera quindi a sua volta una ricca e potente *industria del controllo dei confini* stessi (Andersson 2016). Negli Stati Uniti il numero di agenti della Guardia di Frontiera è aumentato più volte, già prima della presidenza Trump, fino a raggiungere la cifra di 20.000 effettivi: è il corpo armato più numeroso del paese dopo l'esercito, e il confine con il Messico è il più controllato al mondo fra due paesi in pace fra

loro. In termini reali, il budget della Guardia di Frontiera è aumentato di 13 volte dal 1970 al 2010 (Massey, Durand, Pren 2015), quindi, ben prima dell'ascesa al potere di Trump, che ha enfaticamente inasprito la tendenza.

Il nostro paese, invece, secondo un'inchiesta di ActionAid<sup>3</sup>, ha speso oltre un miliardo di euro dal 2015 ad oggi per fermare l'immigrazione attraverso il Mediterraneo. La fetta più importante (684 milioni) è servita a finanziare gli apparati di sorveglianza: forze dell'ordine, ma anche mezzi navali, droni, aerei, tecnologie. 210 milioni sono andati alla Libia, tra governo di Tripoli e milizie locali, quasi 100 al Niger, al fine di rendere operativi gli accordi sul blocco dei transiti (Di Pasquale, Solmone, Tronchin 2021).

A questi Stati e ai loro apparati è stato demandato il compito di fermare i richiedenti asilo in transito prima del loro ingresso sul territorio dell'UE, dove potrebbero domandare la protezione internazionale. Poco importa come sono trattati e in quali condizioni trattenuti. Nel medesimo tempo, l'accoglienza umanitaria è diventata sempre più volontaria e quindi facoltativa.

Ciò che rischia di rimanere sul terreno, però, non è soltanto la solidarietà con i rifugiati, bensì il senso e lo spirito del progetto europeo. Come sostiene Seyla Benhabib, le democrazie hanno bisogno di confini. Ma questi confini devono essere porosi, per non contraddire valori essenziali delle democrazie stesse: «i pregi delle democrazie liberali non consistono nel potere di chiudere le proprie frontiere, bensì nella capacità di prestare ascolto alle richieste di coloro che, per qualunque ragione, bussano alle porte» (Benhabib 2005: 223).

## 2. Un caso attuale: il confine balcanico

Un caso esemplare di *outsourcing* del controllo dei confini ha riguardato, nell'inverno 2020-2021, la situazione dei profughi bloccati in Bosnia, ai confini dell'Unione, e ridotti a vivere all'addiaccio, nei boschi o in ricoveri di fortuna, dopo che un incendio ha distrutto il campo di Lipa, allestito con i fondi dell'UE. Si tratta di circa 3000 persone – perlopiù migranti provenienti da Afghanistan, Pakistan e Bangladesh. Molti di essi sono stati respinti dall'UE con procedure sbrigative e, secondo quanto sta emergendo, probabilmente illegali. La stessa Italia è coinvolta. Da Trieste sono stati ordinati respingimenti di profughi verso la Slovenia, che poi li trasferisce in Croazia, che a sua volta li ricaccia in Bosnia, da cui erano riusciti a filtrare. Tra l'inizio dell'anno e la metà di novembre del 2020 le autorità italiane hanno infatti rimandato in Slovenia 1.240 persone (il 420% in più rispetto al 2019: dati Altreconomia, ripresi da ISPI), poi respinte a catena fino al confine bosniaco. Sono le cosiddette “riammissioni attive” effettuate dalla polizia di frontiera a Trieste e a Gorizia, che il governo ha dovuto ammettere alla fine del 2020. Come in una specie di drammatico gioco dell'Oca,

---

3 [The big wall](#), consultato il 20 marzo 2021

i profughi vengono rispediti alla casella di partenza. Le persone coinvolte tra loro lo chiamano “the game”: è la roulette dei tentativi di raggiungere i paesi interni dell’UE, molto spesso a piedi, nella speranza che le promesse di tutela dei diritti umani riguardino anche loro.

Non lascia però spazio a molto ottimismo il Libro Nero dei respingimenti, un rapporto di 1.500 pagine pubblicato nel novembre del 2020 dal Border Violence Monitoring Network, frutto di quattro anni di lavoro, in cui sono state raccolte 892 testimonianze e documentata l’esperienza di 12.654 vittime di violazioni dei diritti umani lungo la rotta balcanica<sup>4</sup>. La Croazia è il punto più critico di una vicenda che si è consumata a lungo ai confini dell’UE in una sostanziale indifferenza. Lì i migranti vengono sistematicamente picchiati, derubati e ricacciati oltre il confine con la Bosnia. Soltanto tra gennaio e novembre del 2020, il Danish Refugee Council ha registrato 15.672 respingimenti dalla Croazia, classificandone come “violenti” il 60%<sup>5</sup>.

Le istituzioni dell’UE accusano le autorità bosniache di non aver approntato soluzioni idonee all’accoglienza dei profughi, nonostante i finanziamenti ricevuti da Bruxelles. Per il tormentato paese balcanico, 16.000 ingressi in un anno sono presto diventati ingestibili. Non sta più funzionando la collaudata strategia dell’*outsourcing* degli obblighi di accoglienza e protezione umanitaria attuata con successo dall’UE (dal proprio punto di vista) su altre rotte di transito. Questa volta, invece, al confine bosniaco i sussidi economici non sono bastati a oliare la macchina di una pur precaria accoglienza: le popolazioni locali hanno inscenato proteste e bloccato i tentativi di approntare soluzioni alternative per porre rimedio alla chiusura del campo di Lipa. In altri termini, hanno imitato le dimostrazioni di ostilità verso i profughi che si sono verificate anche nel nostro paese. In Bosnia, comunità locali gravate da povertà, disoccupazione, emigrazione dei giovani si sono sentite chiamate da poteri esterni, lontani e assai più ricchi, a farsi carico dell’accoglienza di gente più sfortunata e bisognosa di loro. Il fatto che queste comunità non siano obbligate a trarre dai loro fondi le risorse per l’accoglienza, ma al contrario ricevano aiuti, non è bastato a convincerle.

L’esternalizzazione degli obblighi di protezione richiede non solo finanziamenti e pressione politica, ma anche comunità locali disposte a tollerare, tra alti e bassi, l’insediamento di profughi che non se ne andranno in breve tempo, e chiederanno di accedere a sanità, educazione, mercato del lavoro. Visto dalla prospettiva della crisi bosniaca, è quasi un miracolo il fatto che da anni in Libano, in Giordania e in Turchia le popolazioni locali si siano adattate alla convivenza con numeri di profughi assai superiori a quelli accolti in Europa, in valore assoluto e in percentuale: 134 ogni 1.000 abitanti in Libano, 69 in

4 <https://www.borderviolence.eu/launch-event-the-black-book-of-pushbacks/>

5 <https://drc.ngo/it-matters/current-affairs/2020/11/drc-supports-european-union-push-for-border-accountability/>

Giordania, 43 in Turchia, contro 25 per la Svezia, 14 per la Germania e 3,4 per l'Italia (UNHCR 2020).

Dunque, la colpevolizzazione delle autorità bosniache in realtà nasconde il disappunto per la falla che si è aperta in uno scaricabarile finora riuscito, e che sta ora compromettendo la strategia dell'UE: mantenere le mani pulite, esibendo un formale rispetto dei diritti umani, ma in realtà delegare ad altri sia l'accoglienza, sia eventualmente le pratiche imbarazzanti (e anche violente) di trattenimento dei profughi. Un altro colpo alla credibilità dell'UE proviene dai metodi adottati dalla polizia croata, e probabilmente anche da parte di milizie locali auto-organizzate: addebiti fin qui negati, ma confermati da ONG, giornalisti coraggiosi, vittime intervistate e fotografate con i segni sul corpo delle violenze subite.

### 3. La selettività dei confini

Come abbiamo già osservato, i confini non sono impenetrabili per tutti. Possono essere definiti come “filtri regolativi della mobilità” (Ribas-Mateos 2015: 159), cosicché la gestione dei confini si configura come “selettiva e mirata” (Rumford 2006: 164). I maggiori paesi sviluppati hanno infatti varato politiche di mobilità selettiva. Glick Schiller e Salazar parlano di “regimi di mobilità” (2013): gli Stati-nazione favoriscono la mobilità di alcuni, mentre vietano o restringono la mobilità di altri. Il concetto implica un riferimento alla regolazione politica (*governmentality*) e alla disuguaglianza nell'attribuzione del diritto a muoversi attraverso i confini. La mobilità politicamente regolata diventa così un terreno conteso, in cui l'ordine imposto dall'alto viene continuamente sfidato ed eroso dalle pratiche di coloro che dovrebbero esserne esclusi.

Si può parlare più precisamente di *stratificazione del diritto alla mobilità*: per uomini d'affari, manager, professionisti, scienziati, artisti, la mobilità è ben vista e incoraggiata, fino a tradursi in politiche di *brain drain* che depauperano il capitale umano del Sud Globale; per i turisti, specialmente se danarosi, ed entro certi limiti per gli studenti, la mobilità è apprezzata e favorita, a patto che non si traduca in soggiorno irregolare e lavoro nero; per gli sposi e i figli di cittadini o di residenti regolari, è cautamente tollerata e relativamente autorizzata, anche se con crescenti limitazioni e restrizioni (Ambrosini 2019); per i lavoratori debolmente qualificati è talvolta ammessa in forma stagionale, ma di solito è del tutto esclusa, soprattutto se dà luogo un insediamento permanente. Quest'ultima importante tendenza contrasta con il fatto che molti sistemi economici, tra cui il nostro, attingano largamente al lavoro non registrato degli immigrati privi di validi titoli di soggiorno.

Se quindi si può parlare di un *mobility turn* nelle scienze sociali odierne (Urry 2000), questa visione va comunque sempre temperata con la consapevolezza delle disuguaglianze sociali (Faist 2013): quando si tratta di lavoratori altamente

qualificati, si parla di “mobilità” e la si sollecita; nel caso invece di lavoratori a bassa qualificazione, si adotta il termine “immigrazione” e si cerca di bloccarla. Così l’idea che il sedentarismo sia sorpassato, che il localismo sia sinonimo di arretratezza e declino, che il nomadismo sia il futuro, si applica in realtà soltanto al primo tipo di soggetti in movimento; per i secondi non vale. La mobilità comporta aspettative ottimistiche di vantaggi per gli individui e per gli Stati, mentre l’immigrazione fa sorgere domande di integrazione sociale, controllo, difesa dell’identità nazionale. In tal modo, le opportunità di attraversamento delle frontiere sono diventate il fattore più importante nella determinazione della posizione degli individui nella gerarchia delle disuguaglianze dell’età globale (Faist 2019)

Di conseguenza, per i cittadini dei paesi più sviluppati e per le élites dei paesi in via di sviluppo, la mobilità internazionale è oggi più agevole che in passato, mentre per le masse dei cittadini del Sud del mondo è diventata una chimera pressoché irraggiungibile. I cittadini dei paesi intermedi (America Latina, Europa Orientale) devono invece destreggiarsi tra vincoli accresciuti e varchi semi-aperti.

In Italia, le norme prevedono una ventina di tipi di permessi di ingresso, senza contare gli accordi che consentono l’ingresso dei cittadini di vari paesi senza obbligo di visto.

Nella gestione della tensione tra confini e aspirazioni di mobilità, l’impressione prevalente vede una mancanza di visione e di strategia, ma in realtà alcune decisive scelte politiche sono ben individuabili, e tracciano una relativa convergenza nell’ambito del mondo sviluppato.

Riguardo a quelle che vengono definite “migrazioni economiche”, la scelta dei governi dell’UE e, più in generale, del Nord globale è quella della selezione dei candidati secondo tre criteri, che potremmo definire “le tre P”: i *passaporti*, i *portafogli*, le *professioni*.

Rispetto ai *passaporti*, occorre ricordare che, storicamente, gli Stati moderni non hanno rivendicato soltanto il monopolio della violenza legittima, ma anche quello delle forme legittime di spostamento attraverso i confini, mediante l’introduzione dei passaporti e della relativa infrastruttura burocratica (Torpey 1998). Come proseguimento e attualizzazione di questa logica, oggi nel mondo i passaporti hanno una capacità ben diversa di aprire le porte di altri paesi. Secondo l’Henley Passport Index del 2021, basato sui dati forniti dalla IATA, l’organizzazione internazionale delle compagnie aeree, il passaporto più pregiato è quello del Giappone, che consente di entrare liberamente in 191 paesi su 227. segue Singapore (190), poi Germania e Corea del Sud con 189. L’Italia si colloca al quinto posto, con 188 paesi accessibili, insieme a Finlandia, Spagna e Lussemburgo. In coda alla classifica troviamo invece i paesi con i passaporti più deboli, in grado di consentire l’accesso a un numero ristretto di destinazioni: il passaporto afgano è il peggiore, con appena 26 paesi disposti ad ammettere

senza visto chi lo possiede. Quello iracheno è di poco migliore, piazzandosi a quota 28. Vengono poi quello siriano con 29 e quello pakistano con 32. Le disuguaglianze sono quindi profonde, più di 1 a 6 tra i primi e gli ultimi della graduatoria<sup>6</sup>.

A livello europeo, la selezione degli stranieri relativamente graditi riguarda principalmente il favore accordato ai cittadini dell'Europa Orientale. Si è proceduto anzitutto con l'allargamento dell'UE verso Est: una politica migratoria non dichiarata come tale, che ha concesso a milioni di persone la libertà di circolare e di cercare lavoro nei paesi più prosperi e bisognosi di manodopera, Italia compresa. Con la politica dei visti, inoltre, si tollera l'ingresso dei cittadini di un numero crescente di paesi europei non comunitari: sotto un governo di centro-destra, Maroni ministro degli Interni, l'Italia nel 2010 ha eliminato l'obbligo del visto per i cittadini di tutti i paesi dell'area balcanica, a partire dall'Albania, per ingressi turistici e per un periodo non superiore a 90 giorni. Il governo Gentiloni nel 2017 l'ha eliminato per l'Ucraina e la Moldavia, in ottemperanza a una scelta dell'UE.

Più in generale, si autorizza facilmente l'ingresso dei cittadini di paesi sviluppati o presunti tali, favorendoli rispetto alle chiusure e ai controlli imposti ai cittadini del Sud del mondo. Un caso importante è quello per esempio del Brasile, anch'esso sollevato dall'obbligo del visto dal governo Berlusconi-Maroni. Nel complesso, i governi dell'UE non richiedono il visto ai cittadini di una cinquantina di paesi del mondo. Certo, formalmente si tratta di solito di ingressi per motivi turistici e per periodi inferiori ai tre mesi, ma, come è ormai sufficientemente noto, una volta che uno straniero è entrato sul territorio nazionale, rimpatriarlo non è operazione né agevole né di poco costo. Per di più, stando alle norme vigenti, una volta espulso potrebbe agevolmente rientrare, eventualmente ricorrendo a un altro passaporto.

Così pure nella gestione caso per caso delle domande di visto, quando è richiesto, gli studi sul tema mostrano che verso l'Est dell'Europa le autorità dell'UE sono più liberali che verso il Sud del mondo (Finotelli, Sciortino 2013). Anche per questa ragione, gli immigrati residenti nell'UE oggi sono prevalentemente europei, mentre non sempre lo erano trent'anni fa, quando la cortina di ferro era ancora chiusa. L'europeizzazione dell'immigrazione è stata quindi un risultato ricercato e attivamente perseguito, anche se dichiarato solo in parte.

A proposito dei *portafogli*, i governi autorizzano con favore crescente l'insediamento degli stranieri che si presentano come investitori. In certi paesi, anche all'interno dell'UE, come nei casi di Cipro e Malta, si accorda loro non solo l'ingresso e il soggiorno, ma persino la cittadinanza, se investono una certa cifra e assumono una o due persone. Mentre discutiamo di *ius soli* e *ius sanguinis*, è stato introdotto lo *ius pecuniae*: la facoltà di acquistare la cittadinanza grazie al denaro.

6 <https://www.henleypassportindex.com/passport>, consultato il 20 marzo 2021

Parecchi magnati russi, per esempio, si sono avvalsi di questa facoltà, aggirando così le sanzioni anti-Putin.

Infine, le *professioni*: con uno specifico permesso, la Carta Blu, analoga alla Carta Verde statunitense, l'UE ammette l'ingresso di professionisti di diversi settori. Al di là di questo specifico canale, entrano per ragioni professionali non solo scienziati ed esperti di tecnologie di punta: la circolazione di migranti qualificati, nell'UE come in tutto il Nord del mondo, riguarda soprattutto il personale sanitario. Per esempio, in Lombardia già oggi un terzo degli infermieri è straniero, e nel nostro paese lavorano 22.000 medici e 38.000 infermieri di origine straniera, secondo l'associazione che li rappresenta.

Tra le professioni privilegiate dalle normative figura anche quella di studente. Alcune restrizioni sono intervenute negli ultimi anni, negli USA di Trump, nel Regno Unito della Brexit, occasionalmente anche in paesi come il nostro, quando gli studenti provengono da paesi sospetti o stigmatizzati, come il Bangladesh dopo l'attentato di Dacca o l'Egitto del caso Regeni. In generale, però, gli studi superiori all'estero sono uno dei pochi canali d'ingresso per i giovani (abbienti) del Sud del mondo. Molti di essi poi in un modo o nell'altro rimangono nei paesi in cui hanno studiato.

#### **4. Oltre i confini formali: la dimensione del riconoscimento sociale**

Se però guardiamo al fronte interno dei paesi riceventi, e in modo particolare al nostro, ci accorgiamo che i rigidi vincoli e le gerarchie selettive stabilite ai confini esterni non si proiettano in modo coerente all'interno della società. Subiscono profonde reinterpretazioni e silenziosi adattamenti.

Elaborando uno spunto di Saskia Sassen (2008), si possono distinguere due dimensioni del rapporto tra società ricevente, politiche che definiscono i confini della residenza legittima e stranieri percepiti come alieni. La prima dimensione è l'*autorizzazione legale* all'ingresso e al soggiorno, e riguarda gli aspetti formali, regolati dai dispositivi istituzionali: la legittimazione che viene dall'alto, dalle autorità preposte. La seconda invece si riferisce al *riconoscimento sociale*, e concerne i più ampi fenomeni di accettazione, di resistenza o di rifiuto nei confronti della permanenza di persone o gruppi definiti come immigrati. Questa seconda dimensione sale dal basso, riguarda la società nel suo complesso. Tra le due esistono certamente dei nessi e delle influenze reciproche: le norme legali e le retoriche politiche influenzano la società e i processi di riconoscimento sociale, così come paure, pregiudizi e preferenze dell'opinione pubblica esercitano degli effetti sulle scelte politiche e i comportamenti istituzionali. Tra autorizzazione legale e riconoscimento sociale possono però sorgere notevoli distanze. Il seguente schema, incrociando le due dimensioni dell'autorizzazione e del

riconoscimento, individua in forma idealtipica i quattro casi che ne derivano. Consideriamoli distintamente.

Tab.1: *Autorizzazione legale e riconoscimento sociale nei confronti degli immigrati*

	<b>Autorizzazione</b>	
	-	+
-	<b>Esclusione</b>	<b>Stigmatizzazione</b>
Riconoscimento	("Clandestini", invasori minacciosi)	(Rifugiati, minoranze socialmente sgradite)
+	<b>Tolleranza</b>	<b>Integrazione</b>
	(Immigrati irregolari "meritevoli")	(Immigrati regolari accettati)

- a. *Esclusione.* Quando la mancanza di autorizzazione legale si salda con l'assenza di riconoscimento sociale, si produce una situazione di marcata ostilità nei confronti degli stranieri. È il caso in cui ricadono quanti sono comunemente definiti "clandestini": invasori minacciosi per il loro ingresso indesiderato, percepiti come un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, e sempre più come un carico indebito per il sistema di welfare. Soprattutto nei loro confronti si applica la sovrapposizione tra immigrazione e criminalità, espressa dal concetto di "cimmigration" (Coutin 2011). Nei confronti di questo gruppo, la domanda che sale dalla società è quella di un inasprimento dei confini. L'espulsione è quindi la misura richiesta da ampi settori della società e promessa dalla politica. Di conseguenza, il fenomeno delle deportazioni ha assunto un'importanza politica e sociale inedita (Gibney 2008), anche se poi la sua concreta attuazione è materia assai più complicata e costosa, persino nel caso degli Stati Uniti (Ellermann 2014). L'esclusione sociale può essere considerata la proiezione interna, nei rapporti sociali, delle espulsioni dal territorio nazionale.
- b. *Stigmatizzazione.* In questa categoria si collocano le componenti minoritarie che dispongono di un'autorizzazione formale al soggiorno, e talvolta anche dei diritti di cittadinanza, ma si devono confrontare con un rifiuto sostanziale da parte della popolazione maggioritaria. Anche in questo caso, i confini s'irrigidiscono. È il caso, oggi, soprattutto dei rifugiati e richiedenti asilo: sappiamo quanto sia cresciuta negli scorsi anni anche nel nostro paese l'ostilità nei loro confronti e quanto abbia pesato sul piano elettorale. Vanno tuttavia considerate le ambivalenze notate ancora da Ellermann

(2006): pregiudizi e chiusure sono molto rigidi su un piano generale e astratto; quando invece si ha a che fare con i casi concreti, di persone con un volto e un nome, conosciute e insediate in una comunità locale, magari accompagnate da figli minorenni che frequentano le scuole locali, non di rado gruppi di cittadini prendono le difese dei richiedenti asilo respinti e destinati all'espulsione. L'irrigidimento dei confini rivendicato in termini generali diventa più incerto e selettivo quando si tratta di applicarlo ai casi concreti.

- c. *Tolleranza*. È il caso opposto, in cui la mancanza di autorizzazione formale viene compensata e di fatto persino, per vari aspetti, surrogata da un diffuso riconoscimento sociale. In questo caso i confini interni si allargano, anche se in modo funzionalistico e mirato. L'esempio più clamoroso è quello delle donne immigrate, e in minoranza uomini, occupati nell'ambito domestico per rispondere al sovraccarico funzionale delle famiglie come primarie agenzie di fornitura di servizi alle persone (Degiuli, 2016; Marchetti e Venturini, 2014). Un fenomeno che riguarda in modo diffuso l'Europa meridionale, tanto da configurare una sorta di "welfare invisibile" o parallelo a quello ufficiale (Ambrosini, 2013; Tognetti Bordogna, 2010), ma non risparmia paesi con apparati pubblici più sviluppati e politiche apparentemente più rigorose (Lutz, 2017). L'aspetto più interessante della vicenda è il fatto che, soprattutto nel nostro paese, questi immigrati circolano tranquillamente in compagnia di anziani e bambini negli spazi pubblici, dai parchi ai supermercati, senza dover temere spiacevoli verifiche del loro status giuridico. I confini di fatto non incombono in modo minaccioso sulla loro vita quotidiana.

Più generalmente, si affaccia nell'esperienza sociale la categoria degli immigrati irregolari "meritevoli" (Chauvin e Garcés Mascareñas 2014), soprattutto quando riescono a legittimare la loro presenza con il lavoro al servizio dei cittadini nazionali e l'astensione da forme di conflittualità o di ribellione. Nel Mezzogiorno e in altre regioni agricole, per esempio, il ricorso a manodopera immigrata non regolarmente assunta e spesso in condizione irregolare è prassi normale, tollerata e istituzionalizzata, al punto che varie amministrazioni comunali allestiscono alloggi di fortuna e servizi igienici per i braccianti.

Ciò non significa che gli immigrati "tollerati" non abbiano problemi. Se ne possono segnalare soprattutto due: quella che De Genova (2002) ha definito "deportabilità", ossia la spada di Damocle di una possibile intercettazione ed espulsione, e la sofferenza derivante dal ritrovarsi "prigionieri" nel paese ricevente, privi della possibilità di rientrare in patria a rivedere i propri cari per paura di rivelare la propria situazione e vedersi bloccata la possibilità del reingresso (Ambrosini 2013). I confini continuano per alcuni aspetti a seguirli e a influenzare la loro esperienza di emigrati all'estero in una condizione giuridica precaria.

La tolleranza legata al lavoro, inoltre, non si trasferisce agevolmente nella sfera extra-lavorativa. Soprattutto se maschi, gli immigrati privi di idonei documenti sono percepiti come un problema quando escono dai luoghi di lavoro e si

rendono visibili negli spazi urbani. Tolleranza e meritevolezza possono quindi risultare contingenti e spazializzate.

Il riconoscimento sociale riesce tuttavia a incidere sulla regolazione politica dei confini interni, ossia sulla definizione dello status legale degli immigrati. Questa componente dell'immigrazione riesce più delle altre a beneficiare dei provvedimenti di sanatoria, come è avvenuto anche nel 2020.

d. *Integrazione*. Quando l'autorizzazione formale si combina con un sufficiente riconoscimento sociale, si configura una situazione di più solido inserimento dei migranti nella società ricevente. I confini si traducono in minuziose e occhiate procedure per la verifica periodica della persistente validità delle condizioni che hanno consentito l'accesso sul territorio, oppure della possibilità di tornare in visita nel paese di origine, o dell'ammissibilità a stadi successivi, come il permesso di lungoresidente o il ricongiungimento familiare. Si tratta, inoltre, di un processo non lineare né scontato: l'integrazione di fatto praticata dalla società ricevente è un'integrazione subalterna, basata su un tacito patto di adattamento degli immigrati a farsi carico delle occupazioni non più gradite ai lavoratori nazionali, senza pretese di avanzamento o rivendicazioni di diritti. Può anche trattarsi di una condizione reversibile, perché la perdita del lavoro può tradursi in una rapida discesa della china dell'integrazione, sul piano sociale e anche giuridico, potendo comportare la perdita del permesso di soggiorno.

Un'altra possibile evoluzione riguarda invece un nuovo attraversamento dei confini. Anche se i dati statistici sono carenti, alcune ricerche hanno documentato il fenomeno delle seconde migrazioni, o *onward migrations*: migliaia di immigrati stranieri insediati in Italia si trasferiscono successivamente in altri paesi, con il Regno Unito al primo posto (ante Brexit), alla ricerca di sbocchi professionali migliori, per sé o per i figli (Della Puppa e King 2019; Riccio 2019). Paradossalmente, l'acquisto della cittadinanza italiana favorisce questo processo, grazie ai maggiori diritti di mobilità e di lavoro all'estero garantiti da un passaporto dell'UE.

## 5. Solidarietà contro i confini: l'attivismo delle società civili

Il funzionamento effettivo dei confini nazionali viene posto in discussione anche su un altro versante, quello delle azioni condotte da vari attori della società civile per fornire sostegno a stranieri dallo status legale incerto o irregolare. Propongo in proposito il concetto di "solidarietà contro i confini", riprendendo la definizione della solidarietà che dà Kaber (2005, 7): "la capacità di identificarsi con altri e di agire in unità con essi nelle loro rivendicazioni di giustizia e riconoscimento". Le azioni di aiuto contestano le politiche di chiusura in

pratica, entrando in tensione con il ritorno a visioni anguste della sovranità nazionale, pur senza puntare generalmente a sovvertire l'ordine sociale e politico, e senza condividere l'impianto ideologico e le regole di condotta delle grandi agenzie umanitarie. Erigendo i diritti umani come direttrice focale d'impegno, contrastano le pulsioni xenofobe e le chiusure dei confini, aumentando gli spazi politici e culturali per l'insediamento di rifugiati e immigrati in condizione di debolezza sul piano legale e sociale.

Queste forme di mobilitazione solidaristica, con le loro fragilità, limitazioni e conseguenze inattese, vanno viste come manifestazioni di cittadinanza attiva che pongono in discussione le distinzioni rigide tra residenti legittimi e illegittimi, tra cittadini nazionali e stranieri indesiderati: in altri termini, contestano di fatto i confini interni delle società nazionali.

La nozione di cittadinanza attiva pone, inoltre, l'accento sulle pratiche di cittadinanza effettivamente agite, al di là della dimensione legale, ossia sugli "atti di cittadinanza" (Isin, Nielsen 2008). Benché questi concetti siano stati conati con riferimento a gruppi marginali o esclusi, come gli immigrati irregolari, possono essere estesi alle azioni che promuovono forme di "cittadinanza inclusiva" (Kaber 2005): specificamente quando si tratta di cittadini nazionali che in vario modo aprono spazi per i nuovi arrivati, come argomenta Castañeda (2013) nel caso dei servizi medici rivolti agli immigrati irregolari a Berlino.

Le azioni di trasgressione pratica dei confini acquistano rilievo anche perché allargano il sostegno nei confronti dei migranti, coinvolgendo cittadini che sarebbero riluttanti a impegnarsi in forme esplicite di lotta politica. Di fatto riscrivono sia il concetto di confine sia quello di cittadinanza, arricchendo entrambi di nuove idee riguardo all'appartenenza e ai diritti.

Per quanto riguarda l'identificazione degli attori della società civile e le caratteristiche del loro modo di agire, si possono suddividere in quattro categorie gli attori non pubblici impegnati nell'accoglienza dei rifugiati, e più ampiamente, degli immigrati in condizioni di debolezza giuridica e sociale (tab.2). Sotteso alla tipologia vi è il riconoscimento che, oltre ai soggetti istituzionalizzati del terzo settore, come le ONG o le cooperative sociali, l'ingresso nell'UE di richiedenti asilo abbia stimolato la mobilitazione o la trasformazione di altri soggetti, come i movimenti sociali radicali, nonché la discesa in campo di cittadini comuni, senza affiliazioni associative ed esperienze precedenti di militanza o di volontariato.

Il criterio di classificazione principale è dunque la consistenza organizzativa, che vede collocarsi in una scala discendente le quattro categorie di soggetti individuate.

Tab.2. Tipologia dei sostenitori dei richiedenti asilo e degli immigrati in condizione irregolare

	<b>ONG e organizzazioni specializzate</b>	<b>Altri attori della società civile (associazioni di volontari, istituzioni religiose, sindacati...)</b>	<b>Movimenti sociali</b>	<b>Comuni cittadini</b>
<b>Principali attività</b>	Salvataggi in mare, accoglienza a terra	Scuole d'italiano; servizi medici; tutela legale; aiuto nelle procedure burocratiche; assistenza di base: vitto e alloggio	Protesta politica, ma in misura crescente fornitura di servizi: per es., accoglienza in immobili occupati; risposta ai bisogni di base	Donazioni di cibo, abiti, coperte, denaro. Accoglienza abitativa. Socializzazione, animazione del tempo libero. Altre forme di aiuto volontario
<b>Forme e livelli d'impegno politico</b>	Variabili, cresciute nel tempo in contrasto con le più rigide chiusure dei confini attuate dai governi	Variabili, ma abbinate in maniera crescente con la fornitura di servizi	Scopo principale (movimenti no borders)	Variabili a seconda dei profili biografici; spesso assenti prima dell'esperienza di impegno
<b>Grado di strutturazione organizzativa</b>	Elevato (organizzazioni formali, contratti con le istituzioni pubbliche)	Combinazione di strutture formali e attività informali o scarsamente strutturate	Basso, basato sull'auto-organizzazione	Basso (mobilitazioni spontanee)
<b>Risorse umane</b>	Principalmente personale professionale, volontari come risorse supplementari	Variabili, ma spesso con un rilevante apporto di volontari	Militanti/ volontari	Solo volontari (ma evoluzione in alcuni casi verso forme strutturate e professionali)

La prima categoria comprende le ONG e altre organizzazioni formali del terzo settore, come le cooperative sociali o le fondazioni operative. In diversi paesi, la Croce Rossa. Queste forniscono servizi a richiedenti asilo, rifugiati e altri tipi d'immigrati (per es. minori non accompagnati, donne vittime di sfruttamento sessuale) su base perlopiù professionale, grazie a finanziamenti principalmente pubblici. È il caso, per esempio, dei CAS e dei centri SPRAR (ora SIPROIMI). In altri casi, tuttavia, come nella contesa sulle navi delle ONG impegnate nelle operazioni di salvataggio in mare, possono agire in modo indipendente dai governi, e anche in contrasto con loro, finanziandosi con collette e donazioni private.

Il secondo gruppo è formato da altri attori organizzati, ma non altrettanto specializzati e professionalizzati. Si collocano qui, con particolare riferimento

al caso italiano, sindacati, istituzioni religiose, associazioni di volontariato variamente connotate. I più importanti fra questi soggetti combinano sostegno pratico con forme di pressione politica e sensibilizzazione culturale: per esempio a favore di misure di emersione, come è avvenuto anche nella travagliata vicenda del provvedimento di sanatoria già ricordato (maggio 2020). Impiegano operatori professionali, ma anche molti volontari, possono collaborare con le autorità pubbliche, ma anche superare i vincoli delle norme di legge: per esempio offrendo aiuto a immigrati in condizione legale incerta o irregolare. In genere, non amano distinguere tra i beneficiari provvisti di documenti e quelli che ne sono privi (per un parallelo con il caso statunitense, Hagan 2008). Giacché risolvono problemi intrattabili per le istituzioni formali, le loro attività spesso beneficiano a livello locale della tolleranza richiamata nel paragrafo precedente: per esempio quando forniscono cure mediche o corsi d'italiano anche a immigrati privi di permessi (per un parallelo con il caso tedesco, Castañeda 2013). L'indurimento delle politiche ha però aumentato i livelli di conflittualità con le istituzioni pubbliche, sfociando anche in denunce e azioni legali.

Nel terzo gruppo si possono inquadrare i movimenti sociali radicali o, nell'esperienza italiana, i cosiddetti "centri sociali". In questo caso, la difesa dei diritti dei richiedenti asilo e degli immigrati in condizioni precarie si colloca nella scia di altre battaglie politiche contro lo Stato e il sistema capitalistico. Le dimostrazioni "no borders", soprattutto nei luoghi cruciali di confine, da Ventimiglia a Calais, ne sono state espressioni emblematiche. La novità degli ultimi anni consiste in un crescente impegno nella fornitura di servizi alle persone: quella che Zamponi (2017) ha definito «azione sociale diretta». Il caso più noto (e controverso) è quello dell'accoglienza in stabili occupati (Belloni, Fravega e Giudici 2020). Ma con essa si combinano corsi di italiano, assistenza legale e burocratica, attività di socializzazione e altro ancora.

Da ultimo, una novità importante si riferisce alle mobilitazioni spontanee di cittadini comuni, spesso privi di esperienze precedenti d'impegno politico, associativo o religioso. Il fenomeno ha assunto dimensioni particolarmente ragguardevoli in Germania nel 2015, in concomitanza con l'ingresso di quasi un milione di richiedenti asilo, in quella che è stata definita "l'estate dell'accoglienza" (Fleischmann 2017; Pries 2018). Si stima che le iniziative di sostegno abbiano coinvolto dal 10 al 20% della popolazione tedesca adulta (Karakayali 2017). Anche altrove in Europa gli esempi non sono mancati: per esempio, la fornitura di generi di prima necessità alle persone in transito, come alla Stazione Centrale di Milano (Sinatti 2019), oppure l'accoglienza per una o più notti, come nell'esperienza della Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés di Bruxelles (Mescoli e Al. 2019); o ancora favorendo il transito in luoghi di frontiera, come i valichi tra Ventimiglia e la Val Roja (Giliberti, Queirolo Palmas 2020; Menghi 2018), o tra Como e la Svizzera (Rizzo 2018). Queste mobilitazioni, come è stato osservato, hanno avuto come principale fattore motivazionale il coinvolgimento

emotivo (Karakayali 2017). Con il tempo questo è spesso venuto meno, anche per l'influenza di eventi negativi, come gli attentati terroristici di Parigi o i fatti di Capodanno a Colonia, e delle emozioni di segno contrario che hanno suscitato. In altri casi, le mobilitazioni spontanee si sono invece trasformate in iniziative strutturate (Rea e Al. 2019).

Per quanto riguarda le attività svolte, si può parlare in generale di protezione sociale informale: nei termini di Belloni (2016) e prima ancora di Montagna (2006) di “welfare dal basso”, allargando però la portata di un concetto che entrambi riferiscono alla sola accoglienza negli stabili occupati dai centri sociali. La protezione sociale si specifica in alcuni filoni: molto importante l'assistenza nelle procedure burocratiche, ed eventualmente sul piano legale. Un'altra forma di aiuto si riferisce al sostegno morale, fornito soprattutto dai gruppi religiosi (Bloch, Sigona, Zetter 2014: 110). Insieme alla pressione politica, vanno ricordate le iniziative rivolte all'opinione pubblica, con l'intento di promuovere un clima più favorevole all'accoglienza e all'impegno per i diritti umani. Nell'insieme, l'*advocacy* è una componente importante del sostegno ai rifugiati. Vi rientrano dimostrazioni pubbliche, appelli, azioni di protesta, spettacoli, attività culturali, iniziative legali (Ambrosini 2014). Le coalizioni che si sono formate a loro favore collegano attori sociali di ispirazione politica e retroterra culturale molto diverso, che spaziano dai movimenti sociali già ricordati alla chiesa cattolica. Mutuando un'ironica immagine di Zolberg (2006), possiamo parlare di “strani compagni di letto”.

## 6. Conclusioni. Difesa dei confini e diritti umani: un campo di tensioni

Le misure di securitizzazione dei confini hanno recuperato un alto livello di priorità nelle agende politiche di partiti, governi, istituzioni europee e internazionali. Contrariamente alle attese più ottimistiche degli ultimi anni del secolo scorso, dopo la caduta dei regimi comunisti dell'Europa Orientale e di molte barriere commerciali, la globalizzazione economico-finanziaria non ha depotenziato i confini nazionali, ma, per alcuni aspetti, ne ha rilanciato l'importanza: soprattutto nei confronti della mobilità umana indesiderata. La globalizzazione economica ha accentuato la percezione d'insicurezza dei cittadini, incentivando l'affermazione di politiche securitarie.

Nello stesso tempo, però, la globalizzazione spinge in senso opposto. Attività come il turismo, il commercio internazionale, gli scambi culturali esercitano pressioni contrastanti con la chiusura delle frontiere. Come abbiamo visto, i confini funzionano come filtri, più che come barriere insuperabili. La parola chiave per definirne il significato è selettività, più che chiusura assoluta (de Haas, Natter, Vezzoli 2018).

La selettività degli ingressi rivela un altro ordine di compromessi, e insieme di disuguaglianze, nei regimi di mobilità. Per alcuni il nesso tra attraversamento dei confini e problemi di sicurezza non vale, mentre per altri è affermato con dovizia di strumenti normativi, risorse tecnologiche e investimenti economici.

I governi possono invocare una ragione per giustificare queste vistose disuguaglianze nello *ius migrandi*, che la maggioranza dell'opinione pubblica è senz'altro pronta a condividere: la minaccia terroristica di matrice islamista. È incontestabile che dall'Europa Orientale o dal Brasile non partano attacchi terroristici. La selezione, esplicita e implicita, dei candidati all'immigrazione su basi geopolitiche può apparire razionale e motivata dal punto di vista securitario.

Ciò significa, però, che sotto questo aspetto, il terrorismo, ammesso che abbia una strategia, ha raggiunto il suo obiettivo: dividere nettamente “noi” e “loro”, impedire mescolanze e transizioni, cristallizzare le appartenenze religiose e culturali. Il cosiddetto scontro di civiltà, che trova nella gestione degli ingressi la sua espressione più pervasiva, ha coinvolto milioni di persone del tutto prive di rapporti con gli attacchi omicidi e di legami con i responsabili. Bloccati nelle loro aspirazioni di mobilità e miglioramento, come pure nelle loro necessità di fuga da guerre e repressioni, difficilmente coltiveranno sentimenti più amichevoli verso l'Occidente.

La selettività derivante dal binomio immigrazione-sicurezza deborda inoltre dall'orizzonte geopolitico a cui si appella, coinvolgendo cittadini di paesi del Sud del mondo del tutto lontani, anche sotto il profilo ideologico e simbolico, dai contesti islamisti responsabili degli attentati. Penso per esempio all'India, alla Cina, alle Filippine, all'America Latina.

Quanto all'aspetto oggi più controverso della mobilità umana attraverso i confini, ossia il diritto di asilo, l'analisi qui sviluppata ha mostrato che, per non disconoscere apertamente i principi umanitari, i governi occidentali non negano apertamente l'obbligo della protezione internazionale, ma hanno elaborato diverse misure per renderlo inattuabile. La più efficace consiste nella delega ai paesi di transito del compito di trattenerne le persone che vorrebbero raggiungere il territorio dell'UE, anche in veste di rifugiati.

Le chiusure generano peraltro la caotica ricerca di canali alternativi di mobilità, alimentando un mercato in cui prosperano operatori legali e illegali. Qui le politiche securitarie hanno insistito con indubbio successo sulla criminalizzazione dei passatori, nascondendo l'obiettivo sotteso di negare accoglienza ai profughi privi di mezzi legali di viaggio. Questi orientamenti si sono tradotti nello sviluppo abnorme dell'industria del controllo dei confini, che ha drenato negli ultimi decenni ingenti risorse pubbliche, ha fornito una nuova fonte di legittimazione alle spese militari, ha sospinto lo sviluppo delle tecnologie e delle produzioni connesse.

Sul versante interno, le politiche securitarie stanno aprendo un secondo fronte foriero di pericoli per la salute delle democrazie: quello della limitazione delle

iniziative di solidarietà promosse dagli attori della società civile e della disseminazione della diffidenza nei confronti di determinate componenti delle popolazioni immigrate ormai insediate. La criminalizzazione della solidarietà è l'esito amaro dell'enfasi sulla sorveglianza dei confini nella politica contemporanea.

La logica della sicurezza entra in tensione con quella difesa dei diritti umani che l'UE e il mondo occidentale hanno eretto a simbolo della propria civiltà.

Né la società né la politica sono tuttavia inflessibilmente coerenti nella guerra contro l'immigrazione indesiderata. La tolleranza di fatto verso gli immigrati (e specialmente le immigrate) percepiti come utili e pertanto meritevoli contraddice le chiusure dichiarate e apre la strada per i provvedimenti di sanatoria, di cui il nostro paese è leader in Europa; di fatto, avviene dal basso dapprima un'erosione e poi una riscrittura dei confini interni, relativi all'immigrazione autorizzata al soggiorno e al lavoro.

La contesa intorno alla definizione e al funzionamento dei confini, con le relative implicazioni, si rivela quindi come un tema chiave della politica interna e internazionale della prima parte del XXI secolo.

## Bibliografia

- Adamson F. B., 2006, *Crossing Borders: International Migration and National Security*. «International Security» 31(1) : 165-199.
- Agier M., 2014, *Parcours dans un paysage flottant de frontières*, «Revue européenne des migrations internationales» 30 (2) : 13-23.
- Ambrosini, M., 2013, *Immigrazione irregolare e welfare invisibile. Il lavoro di cura attraverso le frontiere*, Bologna, il Mulino.
- Ambrosini, M., 2014, *Networking, protesta, advocacy, aiuto. La società civile italiana e gli immigrati*, «Mondi migranti» 8 (3): 201-222.
- Ambrosini M., 2019, *Famiglie nonostante. Come gli affetti sfidano i confini*, Bologna, Il Mulino.
- Ambrosini M., 2020, *L'invasione immaginaria. L'immigrazione oltre i luoghi comuni*, Roma-Bari, Laterza.
- Anderson B., 2008, *'Illegal Immigrant': Victim or Villain?*, COMPAS, Working Paper No. 64, University of Oxford (WP-08-64).
- Andersson R., 2016, *Europe's failed 'fight' against irregular migration: ethnographic notes on a counterproductive industry*, «Journal of Ethnic and Migration Studies» 42 (7), pp. 1055-1075.
- Balibar E., 2012, *Strangers as enemies. Walls all over the world, and how to tear them down*, «Mondi Migranti» 6 (1): 7-25.

- Bauder H., 2017, *Sanctuary Cities: Policies and Practices in International Perspective*, «International Migration» 55(2) : 174-187.
- Belloni M., 2016, *Learning how to squat: Cooperation and conflict between refugees and natives in Rome*, «Journal of Refugee Studies» 29 (4): 506-527.
- Belloni M., Fravega E., Giudici D., 2020, *Fuori dall'accoglienza: insediamenti informali di rifugiati tra marginalità e autonomia*, «Politiche sociali/ Social policies» 7 (2): 225-244.
- Benhabib S., 2005, «*La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era globale*», trad. it. Bologna, Il Mulino.
- Bloch A., Sigona N. e Zetter R. 2014, *Sans papiers. The Social and Economic Lives of Young Undocumented Migrants*, London, Pluto Press.
- Castañeda H., 2013, *Medical aid as protest: acts of citizenship for unauthorized im/migrants and refugees*, «Citizenship Studies» 17 (2): 227-240.
- Chauvin S., Garcés-Masareñas, B., 2014, *Becoming Less Illegal: Deservingness Frames and Undocumented Migrant Incorporation*, «Sociology Compass», 8 (4): 422-432.
- Coutin, S. B., 2011, *The Rights of Noncitizens in the United States*, «Annual Review of Law and Social Science» 7: 289-308.
- De Genova N., 2002, *Migrant Illegality and Deportability in Everyday Life*, «Annual Review of Anthropology» 31: 419-447.
- Degiuli F., 2016, *Caring for a Living. Migrant Women, Aging Citizens and Italian Families*, Oxford, Oxford University Press.
- De Haas H., Natter K., Vezzoli S., 2018, *Growing restrictiveness or changing selection? The nature and evolution of migration policies*, «International Migration Review» 52(2): 324-367.
- Della Puppa, F. & King, R., 2019, *The New "Twice Migrants": Motivations, Experiences and Disillusionments of Italian-Bangladeshis Relocating to London*, «Journal of Ethnic and Migration Studies» 45 (11): 1936-1952.
- Di Pasquale E., Solmone I., Tronchin C., 2021, *Fermare gli sbarchi: quanto costa e quanto funziona*, «Lavoce.info», marzo 2021.
- Dijstelbloem H. e Broeders D., 2015, *Border surveillance, mobility management and the shaping of non-publics in Europe*, «European Journal of Social Theory» 18 (1): 21-38.
- Ellermann A., 2006, *Street-level Democracy: How Immigration Bureaucrats Manage Public Opposition*, «West European Politics», 29 (2): 293-309.
- Ellermann A. 2014, *The Rule of Law and the Right to Stay: The Moral Claims of Undocumented Migrants*, «Politics & Society», 42, 3: 293-308.
- Faist T., 2002, «*Extension du domaine de la lutte*»: *International Migration and Security before and after September 11, 2001*, «International Migration Review» 36 (1): 7-14.
- Faist T., 2013, *The mobility turn: a new paradigm for the social sciences?*, «Ethnic and Racial Studies» 36 (11): 1637-1646.
- Faist T., 2019, *The transnazionalized social question. Migration and the politics of social inequalities in the twenty-first century*, Oxford, Oxford University Press.

- Finotelli C., Sciortino G., 2013, *Through the Gates of the Fortress: European Visa Policies and the Limits of Immigration Control*, «Perspectives on European Politics and Society» 14 (1): 80-101.
- Fleischmann L., 2017., *The Politics of Helping Refugees. Emerging Meanings of Political Action around the German 'Summer of Welcome'*, «Mondi migranti» 11 (3): 53-73.
- Geddes A., 2005, *Chronicle of a Crisis Foretold: The Politics of Irregular Migration, Human Trafficking and People Smuggling in the UK*, «The British Journal of Politics and International Relations» 7(3): 324–339.
- Gibney M. J., 2008, *Asylum and the Expansion of Deportation in the United Kingdom*, «Government and Opposition», 43: 146–167.
- Giliberti L., Queirolo Palmas L., 2020, *Solidarities in Transit on the French–Italian Border: Ethnographic Accounts from Ventimiglia and the Roya Valley*, in Ambrosini M., Cinalli M. e Jacobson D. (a cura di), *Migration, Borders and Citizenship*, Cham, Palgrave Macmillan, pp. 109-140.
- Glick Schiller N., Salazar N.B., 2013, *Regimes of Mobility Across the Globe*, «Journal of Ethnic and Migration Studies» 39 (2): 183-200.
- Guiraudon, V., 2003, *Before the EU Border: Remote Control of the "Huddled Masses"*, in K. Groenendijk K., Guild E. e Minderhoud P. (eds), *In Search of Europe's Borders*, The Hague, Kluwer, pp. 191-214.
- Guiraudon V. e Lahav G., 2000, *The State Sovereignty Debate Revisited: The Case of Migration Control*, «Comparative Political Studies» 33(2): 163-195.
- Hagan J., 2008, *Migration Miracle. Faith, Hope and Meaning on the Undocumented Journey*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
- Huntington, S.P., 2000, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, trad. it. Milano, Garzanti.
- Isin E. e Nielsen G. (a cura di), 2008, *Acts of Citizenship*, London, Zed Books.
- Kabeer N., (a cura di), 2005, *Inclusive Citizenship*, London, Sage.
- Karakayali S., 2017, *Feeling the Scope of Solidarity: The Role of Emotions for Volunteers Supporting Refugees in Germany*, «Social Inclusion», 5 (3): 7–16.
- Lutz H., 2017, *Care as a fictitious commodity: Reflections on the intersections of migration, gender and care regimes*, «Migration Studies» 5 (3): 356–368.
- Marchetti S. e Venturini A., 2014, *Mothers and Grandmothers on the Move: Labour Mobility and the Household Strategies of Moldovan and Ukrainian Migrant Women in Italy*, «International Migration» 52, 5: 111–126.
- Massey D.S., Durand J. e Pren K.A., 2015, *Border Enforcement and Return Migration by Documented and Undocumented Mexicans*, «Journal of Ethnic and Migration Studies» 41 (7): 1015-1040.
- Menghi M., 2018, *Intorno alla frontiera: politiche di contenimento e pratiche di mobilità sul confine di Ventimiglia*, «Mondi Migranti» 12 (2): 39-60.

- Mescoli E., Reidsma M., Diels E., Hondegem A., Mazzola A., Roblain A., Rea A., 2019, *Mobilizations and Opinions Regarding Asylum Seekers, Refugees and Undocumented Migrants in Belgium: Frames, Motivations and Actions*, in Rea A., Martiniello M., Mazzola A., Meuleman B. (a cura di), *The Refugee Reception Crisis in Europe. Polarized Opinions and Mobilizations*, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, pp. 171-224.
- Montagna N., 2006, *The De Commodification of Urban Space and the Occupied Social Centres in Italy*, «City» 10 (3): 295-304.
- Newman D., 2006, *Borders and Bordering. Towards an Interdisciplinary Dialogue*, «European Journal of Social Theory» 9 (2): 171-186.
- Oomen B., 2020, *Decoupling and Teaming up: The Rise and Proliferation of Transnational Municipal Networks in the Field of Migration*, «International Migration Review» 54 (3): 913-939.
- Opskin B., 2012, *Managing International Migration in Australia: Human Rights and the Last Major Redoubt of Unfettered National Sovereignty*, «International Migration Review» 46 (3): 551-585.
- Pries L., 2018, *Refugees, Civil Society and the State. European Experiences and Global Challenges*, Cheltenham, Edward Elgar Pub.
- Rea A., Martiniello M., Mazzola A., Meuleman B. (a cura di), 2019, *The Refugee Reception Crisis in Europe. Polarized Opinions and Mobilizations*, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles.
- Ribas-Mateos N., 2015, *Border Shifts. New Mobilities in Europe and Beyond*, Basingstoke, Palgrave.
- Riccio B., (a cura di), 2019, *Mobilità. Incursioni etnografiche*, Milano, Mondadori education.
- Rizzo G., 2018, *Immaginari del governo della mobilità. Sicurezza, assistenza e resistenze sul confine italo-svizzero*, «Mondi Migranti» 12 (2): 81-97.
- Rumford C., 2006, *Theorizing Borders*, «European Journal of Social Theory» 9 (2): 155-169.
- Sassen S., 2008, *Nuove politiche di appartenenza*, «Mondi migranti» 2, 3: 7-29.
- Sinatti G., 2019, *Humanitarianism as politics: Civil support initiatives for migrants in Milan's hub*, «Social Inclusion» 7(2): 139-148.
- Tognetti Bordogna M., 2010, *Le badanti e la rete delle risorse di cura*, «Autonomie locali e servizi sociali» 25 (1): 61-77.
- Torpey J., 1998, *The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship, and the State*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Tsianos V., Karakayali S., 2010, *Transnational migration and the emergence of the European border regime: an ethnographic analysis*, «European Journal of Social Theory» 13(3): 373-87.
- UNHCR 2020., *Global trends. Forced Displacement in 2019*, Geneva, UNHCR.

- Urry J., 2000, *Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century*, London, Routledge.
- Zamponi L., 2017, *Practices of Solidarity: Direct Social Action, Politicisation and Refugee Solidarity Activism in Italy*, «Mondi Migranti» 11 (3): 97-117.
- Zolberg A.R., 2006, *A Nation by Design: Immigration Policy in the Fashioning of America*. Cambridge, MA, Harvard University Press.

# Invenzione di confini, invenzione di spazi giuridici. Cittadini, sudditi e migranti nella storia del diritto\*

*Claudia Storti*

*Ordinaria di Storia del Diritto Medievale e Moderno, Università degli Studi di Milano*  
<https://orcid.org/0000-0003-2908-2858>

*Filippo Rossi*

*Ricercatore in Storia del Diritto Medievale e Moderno, Università degli Studi di Milano*  
<https://orcid.org/0000-0001-6458-9430>

## 1. Il confine tra protezione ed esclusione nella storia dell'Europa

Pur nell'incessante mutamento dei contesti, la storia dell'umanità che abita nella parte del mondo cosiddetta occidentale si è svolta per secoli nel campo di tensione tra attitudine naturale alla libertà di muoversi, conoscere, scoprire luoghi migliori per vivere in un ambiente originariamente 'comune' a tutti e limitazioni a questo istinto dovute a una molteplicità di fattori (Stara 2012: 169-171).

In contrapposto al termine di *frontiera*, frequentemente utilizzato anche nel senso di crocevia, spazio di 'cerniera', circolazione, incontro e socializzazione di uomini e di culture (Cavanna, Vismara 1982: 9-11; Alzati 2001: 55-68; Zanzi 2004: 143-427; Merlin, Panero, Rosso 2013), quello di *confine* definisce i limiti di una zona di appropriazione, a sua volta declinabile in una molteplicità di significati e contenuti.

Dal punto di vista della delimitazione di un territorio, si potrebbe sostenere che il confine ha costituito e costituisce uno dei caposaldi della vita sociale, prima ancora che giuridica, del mondo occidentale, ben scolpito da un celebre frammento del diritto romano, nel quale la fissazione di confini è configurata come una caratteristica propria dei rapporti tra gli uomini sia nell'ambito, per così dire, privatistico (basti pensare alla proprietà), sia in quello, per così dire, pubblicistico dell'organizzazione in comunità o popoli (denominati *gentes*). L'appropriazione di beni e la fondazione dei 'Regni' sono tutt'uno con la

---

\* Il par. 1 è scritto da Claudia Storti; il par. 2 è scritto da Filippo Rossi.

separazione tra uomini, da un lato, e tra popoli organizzati in diverse forme di governo, dall'altro<sup>1</sup>.

Il problema dei cosiddetti migranti è divenuto centrale nel dibattito politico del mondo 'occidentale' soprattutto dalla fine del secolo XX, seppure con caratteristiche del tutto differenti da quelle di analoghe vicende del passato. Tale centralità ha inevitabilmente sollecitato la sensibilità degli storici del diritto a riflettere in senso diacronico e a pubblicare numerosi studi, anche di carattere interdisciplinare, sulle 'derivate' del paradigma dei confini, con riguardo ai concetti di migrazione, di estraneità, di 'altro' – straniero o cittadino sgradito –, di inclusione e di esclusione.

Riaffrontare, attraverso la lente del presente, fenomeni per lo più dimenticati ha consentito di individuare qualche ricorrenza in un arco temporale molto esteso, che proverò a sintetizzare in grandi tappe per tracciare i caratteri dell'utilizzo giuridico del paradigma dei confini (voglio qui ricordare, tra le relazioni pubblicate negli atti del primo convegno al quale partecipai su questo tema, Fögen 1993: 1-17).

Prenderei, innanzitutto, avvio da una prima distinzione della categoria 'confine' in due principali sottocategorie: quella fisico-geografica e quella che potremmo definire come personale e identitaria, nel senso di appartenenza di un individuo a una comunità a sua volta identificabile con popolo, città, borgo, nazione e Stato.

Dal primo punto di vista, quello fisico-geografico, se si pensa ai tempi antichi, occorre far riferimento, innanzitutto, alle barriere di carattere naturale. In progresso di tempo, l'uomo vi ha aggiunto quelle di carattere artificiale, costituite dalla circoscrizione di territori, in assenza di barriere naturali, con muri.

Dal secondo punto di vista, quello personale determinato dall'appartenenza a un'etnia o a una comunità politica, il problema della ricostruzione storica è molto più complesso.

## 1.1. Confini 'etnici' nell'Europa delle migrazioni tra tardo antico e alto medioevo

In epoca storica, e con precipuo riguardo alla storia europea, la distinzione in base all'etnia dei popoli cosiddetti 'migranti'<sup>2</sup> e anche 'barbari' - in certe fasi

1 D. 1.1.5 Hermogenianus libro primo iuris epitomarum: Ex hoc iure gentium introducta bella, discretæ gentes, regna condita, dominia distincta, agris termini positi, aedificia collocata, commercium, emptiones venditiones, locationes conductiones, obligationes institutæ: exceptis quibusdam quæ iure civili introductæ sunt.

2 Come ricorda Walter Pohl, l'espressione *migratio gentium* con un significato analogo a quello attuale di migrazione risale soltanto al XVI secolo (Pohl 2019: 8). Il termine latino *migratio* era riferito nella tarda antichità e nell'alto Medioevo non alla migrazione di popoli, ma alla fuga degli schiavi (Pohl 2019: 4 anche per il riferimento alle fonti).

tendenti alla reciproca assimilazione, in altre impegnati tra loro in aspri conflitti - si è trasformata in elemento qualificante negli organismi politici dell'Occidente, nel tempo compreso grosso modo tra il IV e l'VIII secolo<sup>3</sup>.

L'Impero Romano, ormai concentrato intorno alla capitale 'orientale' di Costantinopoli, non volle o non riuscì ad opporsi ai movimenti verso occidente e verso sud dei popoli germanici e slavi, attraverso i 'permeabili' territori dell'Europa e del Mediterraneo occidentale. Tra guerre e accordi di federazione o atti di legittimazione, tutto si risolse in Europa nella formazione di organismi politici su base etnica con una lenta definizione progressiva degli ambiti territoriali sottoposti alla loro influenza e, pertanto, dei loro confini entro i quali lo straniero poteva entrare solo se ammesso. Come previsto, ad esempio, dall'editto di Rotari, dopo essere entrato, lo straniero avrebbe dovuto osservare la legge del Regno<sup>4</sup>. Nell'alto Medioevo si registra anche un altro fenomeno molto particolare: all'appartenenza a un'etnia venuta da lontano fu assegnato un rilevante valore simbolico, tanto che i 'nuovi' Europei non nascosero o persino inventarono «storie che facevano risalire le loro origini alla migrazione da paesi lontani»<sup>5</sup>.

Dopo la fine di queste migrazioni o, meglio, dopo il definitivo assestamento dei Regni tra VIII e XI secolo (se pensiamo alle ultime grandi migrazioni/conquiste degli Ungari, dei Danesi e dei Normanni), dal punto di vista del diritto, la storia dei confini in Europa divenne soprattutto storia di costruzione di spazi giuridici all'interno di limiti ben definiti.

## 1.2. Confine come delimitazione dello spazio giuridico dei 'benefici' e degli obblighi tra medioevo e XX secolo

Nata grazie al continuo superamento, per non dire all'assenza, di confini efficacemente controllati dall'organizzazione dell'Impero, la società dell'Europa fonda il suo diritto pubblico sulle distinzioni e differenziazioni provocate dalla progressiva definizione e conseguente difesa di confini.

Così è stato, come già rilevato, per le monarchie che andavano rafforzandosi, ma così è stato anche per una delle 'invenzioni' più innovative del diritto europeo, ossia per il comune tra XI e XII secolo, allorché la ri-scoperta del diritto romano e gli studi sulla sua interpretazione e applicazione riportarono al centro del ragionamento giuridico, non solo le antiche categorie del *ius gentium* - in

3 I motivi di questo fenomeno continuano a essere oggetto di discussione tra gli storici e cfr. per una sintesi e riferimenti bibliografici, Pohl 2019: 10.

4 Roth. 367, De waregang, in Monumenta Germaniae Historica, Legum, t. IV, Hannoverae, impensis bibliopolii aulici Hahniani, 1868 (rist. 1965): 85.

5 Cito ancora da Pohl 2019: 7-8 sui diversi significati di migrazione, sull'utilizzo da parte della politica e della storiografia del fenomeno delle migrazioni ora in senso positivo ora in senso negativo, e cfr. per i riferimenti bibliografici Storti 2019a: 609-651.

ambito privatistico con la proprietà e in ambito pubblicistico con la spartizione tra i governi di zone di influenza (i cosiddetti *Regna*), ma anche la definizione del confine con riguardo alle relazioni tra popoli ossia tra *gentes*.

Tra alto e basso Medioevo, fu, dunque, il confine territoriale di un ordinamento a prevalere sull'etnia. Questo risulta evidente, ad esempio, dall'origine, tra XI e XII secolo, in ambito cittadino, di un organismo come il comune che 'rivoluzionò' i principi del diritto pubblico. Il ripopolamento delle città e dei borghi, che ne fu il presupposto, avvenne grazie all'attrazione entro i loro confini degli abitanti della campagna che vi avrebbero trovato la 'libertà'. Nel contempo, nelle città (come nei Regni) convivevano persone che, per origine (*natio*) o per tradizione familiari, 'professavano' leggi differenti e quindi erano differenziate nel loro *status* personale, pur godendo uniformemente della tutela dell'ordinamento nel quale avevano cittadinanza (Costa, 1999-2002).

Dal punto di vista della storia delle istituzioni, nelle monarchie e nei comuni il confine era strettamente connesso *grosso modo* con quello che noi chiamiamo la titolarità da parte dell'ordinamento (fosse esso di carattere monocratico o rappresentativo) di tutti i poteri di carattere giuspubblicistico sulle persone alle quali, suddite o cittadine, era attribuito lo *status* di cittadinanza. La cittadinanza non era, tuttavia, definita con i termini odierni di diritto di godere di diritti, ma come beneficio. Coloro che violavano i doveri di cittadinanza con l'opposizione o, anche più sommessamente, con il dissenso al potere dominante e i criminali, qualora fossero riusciti a trovare rifugio oltre i confini e avessero scelto l'esilio per sfuggire alla 'giustizia' locale, subivano la pena cosiddetta del bando e perdevano qualsiasi protezione giuridica (la loro uccisione non era punita) a meno che, appunto, altri ordinamenti fossero stati disposti ad accoglierli e a fornire loro quella tutela che non avrebbero altrimenti potuto più ottenere nell'ordinamento di appartenenza.

In altre parole, la definizione dei confini fu utilizzata, innanzitutto, come strumento di delimitazione di uno spazio di giuridico per la differenziazione del cittadino o del suddito dallo straniero nei 'diritti' e negli obblighi. All'interno di tale spazio, in aggiunta, avveniva la selezione tra i 'cittadini' da trattenere e quelli da estromettere e tra gli estranei da attrarre e convincere a risiedere o, al contrario, quelli 'non desiderati' o da eliminare qualora ne avessero superato i confini (si pensi al trattamento dei cosiddetti vagabondi) (Storti 2013b: 61-77; Storti 2012a: 123-148).

Una costante o un pilastro del ragionamento giuridico occidentale dal XII secolo in poi è stato, dunque, l'uso del confine sia per la definizione dello spazio di esercizio della sovranità, sia per quella del godimento della cittadinanza e dei benefici ad essa connessi, che per secoli rimasero comunque nella 'disponibilità' dei detentori dei poteri di governo e – si consenta l'enorme salto cronologico – sicuramente fino alla prima metà del Novecento, nonostante alcune costituzioni 'liberali' del secolo precedente.

Non è inutile ricordare che, per quanto concerne l'Italia, le 'libertà' enunciate nello Statuto albertino del 1848 furono 'legalmente' comprese non solo in caso di dichiarazione dello Stato di eccezione (o d'assedio), ma anche attraverso istituti meno eclatanti e più pervasivi come quelli del divieto di migrare (Pifferi 2009: 328) o della negazione del «principio liberale» dell'apertura delle frontiere (Cazzetta 2018: 222) e, in aggiunta, del confino amministrativo politico, già sancito dallo Stato liberale e perfezionato dal fascismo, per i cittadini 'dissenziati' o per i delinquenti, o, ancora, della sostanziale revoca della cittadinanza come avvenne con le leggi razziali (Storti 2019b: 75-76 e 83-91).

### 1.3. Eccezioni al paradigma dei confini in età medievale e moderna

Fin dal Medioevo, e successivamente in età moderna, ci sono state, però, considerevoli eccezioni al paradigma dei confini.

In primo luogo, occorre rilevare che in taluni ambiti di attività, come, innanzitutto, quelli della cultura, del commercio e della finanza, quei secoli sono stati, infatti, anche i secoli della globalizzazione (con il conseguente fenomeno delle cosiddette repubbliche sovranazionali della cultura, della finanza e del mercato) facilitata, in ambito europeo, dall'istituto giuridico della extraterritorialità delle norme relative alla capacità della persona, che ne garantiva il godimento anche oltre i confini del territorio del quale era cittadina. A tali categorie, si aggiungevano professori e studenti, *legati* (o ambasciatori) in rappresentanza di comuni, di re e delle altre tipi di governo, professionisti della politica come podestà, giudici e consulenti giuridici o economici, artigiani e artisti, pellegrini e predicatori. Almeno dal XII secolo compare anche il cosiddetto salvacondotto (che è concessione di ingresso e di tutela: il nostro passaporto)<sup>6</sup>.

In secondo luogo, con i progressi della navigazione che hanno fatto cadere la barriera fisica dell'oceano Atlantico, gli Europei hanno potuto cominciare ad uscire al di fuori dei confini 'fisici' dell'Europa. La migrazione che ha avuto per protagonisti gli Europei trasformati, in breve tempo, da migranti e coraggiosi esploratori in conquistatori, si è tradotta nell'occupazione di terre e nella distruzione di interi popoli che vi abitavano grazie a un uso in senso, per così dire, 'negativo' del paradigma del confine (Cassi 2004; Nuzzo 2004).

Dato che, in assenza di determinazione di confini, non era riconoscibile l'esercizio di una sovranità (Meccarelli 2012: 7-31), la giustificazione della conquista delle Americhe si basò, in punto di diritto, sulla differenza tra territori 'franchi' e protetti - perché ben delimitati - di influenza di un potere di governo, e territori che di tale protezione non potevano, invece, giovare. I territori non

---

6 Mi limito a ricordare Bognetti 1930: 1-58; Bognetti 1932: 125-210; per le epoche successive, Alberico Gentili 2008: lib. III, cap. XIV, 288 ss. (1598).

organizzati attraverso la definizione di confini e di sovranità, come intesi dagli Europei, erano qualificabili come *res nullius*, aperti all' esplorazione e alla libertà naturale di comunicazione e di commercio e suscettibili di occupazione. Non vi erano pertanto ostacoli formali alla loro conquista da parte degli Europei (come grosso modo era avvenuto per i Barbari migranti con l' Europa).

Nel contempo, proprio a fine Cinquecento, come rilevò Alberico Gentili nel suo *De iure belli* del 1598, appariva strano agli Europei diretti, invece, verso l' est, che vi fossero ordinamenti come quello cinese che impedivano agli stranieri mercanti di oltrepassare le loro frontiere e che non erano disposti a concedere salvacondotti (considerati come parificabile a uno stato di tregua)<sup>7</sup>.

#### 1.4. I confini delle sovranità nell'«Europa civile e cristiana»

Come impostare una storia europea dei secoli XIX e XX attraverso la categoria del confine? Il paradigma del confine fu, sicuramente, rilevante nell' organizzazione all' interno degli Stati europei e nei rapporti tra l' Europa e il resto del mondo.

Si è già rilevato come, nella concezione degli Europei migranti nelle Americhe, dalla fine del XV secolo in poi, l' istinto naturale (o il diritto naturale di libertà proprio di tutti gli esseri viventi) avesse potuto prevalere sulle regole condivise dagli uomini (il cosiddetto *ius gentium*), in quanto gli stessi Europei non avevano riscontrato nelle terre abitate dalle tribù degli Indios delle Americhe indizi dell' esistenza di organismi politicamente organizzati entro territori delimitati da confini alla maniera occidentale. Su questo aveva trovato fondamento la giustificazione giuridica della conquista (Nuzzo 2004: 87 ss; Nuzzo 2012).

Non diversamente avvenne con riguardo all' Africa subsahariana nel XIX secolo. Dal punto di vista degli Europei, che si consideravano superiori per il loro grado di civiltà a tutto il resto del mondo e concepivano, pertanto, un mondo distinto tra l' Europa e gli 'altri', soltanto dopo che un territorio fosse stato occupato da uno Stato in senso stretto (ossia corrispondente al modello europeo), i suoi confini sarebbero divenuti insuperabili da Stati terzi (Nuzzo 2012: 249-258). Qualora poi gli occupanti (ovviamente Europei) si fossero trovati di fronte a tribù connotate da un livello di 'civiltà' superiore alle altre africane, l' occupazione del territorio avrebbe dovuto avvenire in forma di 'protettorato', ma i confini del protettorato (ossia la sfera di 'influenza' dello Stato europeo che esercitava la 'protezione') erano comunque stabiliti da trattati tra Stati europei (Nuzzo 2012: 260-261).

Il tema dei confini, inoltre, si ripropose anche all' interno dell' Europa autodefinitasi «civile e cristiana» (e degli Stati Uniti d' America che avevano finito per dividerne e adottarne i principi), soprattutto al tempo del Congresso di Vienna,

<sup>7</sup> Alberico Gentili 2008, lib. I, cap. XIX, 124-134, 129-130 [145].

che sancì il successo del cosiddetto «concerto europeo» raggiunto per assicurare l'equilibrio tra le Potenze che avevano sconfitto le armate napoleoniche. L'intento era stato di por fine sia, in generale, al continuo stato di guerra tra Stati europei per estendere i loro confini e il loro spazio giuridico, che aveva connotato i secoli anteriori alla Rivoluzione francese, sia, nell'immediato, alla diffusione della dottrina dei diritti dell'uomo della Rivoluzione francese e all'espansionismo territoriale e giuridico dell'epopea francese-napoleonica (Storti 2012b: 51-145).

Nella fugace fase iniziale della Rivoluzione francese, i principi di libertà, uguaglianza e fraternità dell'uomo erano stati concepiti come superiori ai limiti posti dall'appartenenza a uno Stato e la libertà dei popoli come superiore allo 'spazio' della sovranità degli Stati, in quanto i popoli-nazione (salvo poi definire i criteri per la determinazione dell'appartenenza a una nazionalità) avrebbero dovuto riappropriarsi del loro diritto di scegliere la propria collocazione nel mondo e la propria organizzazione (Storti 2012a: 113-114). All'opposto, il congresso di Vienna e i successivi trattati di pace riaffermarono la piena restaurazione degli Stati sovrani entro i loro anteriori confini e senza riguardo al loro carattere multietnico.

Fu allora che, con l'ennesima riconferma della categoria del diritto internazionale come diritto degli Stati territoriali e non dei popoli, la difesa dei confini da parte degli Stati sovrani generò un campo di tensione (e quindi di contrapposizione) straordinario. La volontà di consolidare l'intangibilità degli spazi giuridici come strumento di restaurazione del controllo sulle persone e sulle nazionalità si scontrò, infatti, con l'affermazione dei diritti dell'uomo come appartenente a un popolo o una nazione alla quale erano negate libertà, indipendenza e diritto di scegliere una propria autonoma forma di governo, secondo quanto affermato, appunto, dalla Rivoluzione francese.

In altre parole, la rigorosa fissazione dei confini territoriali nei trattati tra gli Stati sovrani del «concerto europeo» perpetuò la collisione tra cittadinanza, quale appartenenza (o sudditanza) allo Stato, e nazionalità – un termine a sua volta polisemico, come già rilevato – quale appartenenza a una comunità identificabile, innanzitutto, tramite confini non necessariamente coincidenti con quelli dell'appartenenza a uno Stato, ma, appunto, da confini costituiti dall'identità di origine, tradizioni, cultura, lingua e religione (sulle successive definizioni di nazionalità tra Ottocento e Novecento in Europa, Colao 2001: 255-360).

L'una e l'altra appartenenza si opponevano, inoltre, a una terza concezione dell'organizzazione del mondo degli 'umani', ossia a quella costituita, secondo i principi cosmopolitici, dalla comunanza del genere umano, dalla "solidarietà" e dall'eliminazione delle differenze dovute sia alle diversità nazionali (quali, appunto, 'confini' o limiti di natura culturale) sia alla diversità imposta dalla cittadinanza quale sudditanza a uno Stato sovrano<sup>8</sup>.

---

8 Come non ricordare a questo proposito le tante teorie del cosmopolitismo e della pace perpetua risalenti almeno alla seconda metà del XVI (per qualche cenno e riferimenti bibliografici:

Questi ideali, tra loro in fondo contrastanti, come quello della nazionalità e quello del cosmopolitismo, si rivelarono, alla prova dei fatti e della volontà della politica, pura utopia e, anche se ripetutamente riproposti, dopo la fine della Seconda guerra mondiale non riuscirono (e non riescono tuttora) in concreto a ottenere attuazione.

Per quanto riguarda l'Ottocento, basti pensare alla storia degli Italiani: al di là degli ideali risorgimentali, ora con l'affermazione del principio di nazionalità, ora, diversamente, con quella del cosmopolitismo sostenuto da alcuni dei suoi massimi esponenti, l'unificazione si compì essenzialmente soltanto grazie agli accordi tra Stati europei (Storti 2013a: 33-62)<sup>9</sup>.

Se passiamo al Novecento, la nazionalità fu brandita come 'arma' dal nazismo per l'inclusione nello Stato tedesco degli Austriaci, ma non è stata utilizzabile dai Curdi e da altre minoranze, disperse tra diversi Stati, per ottenere tutela o, appunto, l'unificazione.

Non solo: dopo la Prima guerra mondiale, l'affermazione di una tutela sovranazionale dei diritti della persona, che connotò l'istituzione della Società delle Nazioni, ha avuto scarsissima efficacia rispetto alle politiche di limitazione delle libertà all'interno dei confini degli Stati sovrani.

Inoltre, nel nome dell'intangibilità dei poteri dello Stato sovrano all'interno dei suoi confini, attendono ancora piena attuazione sia la Dichiarazione dei diritti umani dell'ONU, sia i tanti trattati ad essa successivi stipulati quando era ancora vivo il ricordo delle atrocità commesse prima e durante la Seconda guerra mondiale; dichiarazioni e trattati che avrebbero dovuto sancire sia il 'travaso' dei principi cosmopolitici nella categoria dei diritti umani, sia la tutela delle minoranze contro i reati di genocidio (Sands, 2017).

## 1.5 Dai confini ai muri

Arriviamo così ai tempi attuali nei quali il paradigma dei confini ha ottenuto un'ulteriore declinazione in quello dei 'muri', come ricordato in premessa da Maurizio Ambrosini, da utilizzare come barriere opposte a chi voglia entrare in un territorio, oppure, al contrario, per impedire di uscire da zone di detenzione, come avviene nei campi esterni all'Europa, oppure all'interno degli Stati europei

---

Storti 2012b: 110-116) riformulate nel celeberrimo testo di I. Kant, 1883, che definisce cosmopolitismo come ospitalità (cap. 3: 39) e considera le diversità di lingua e religione quali strumenti messi in campo dalla natura per distogliere gli uomini dal frammischiarci e per disporli invece a odiarsi e a creare motivi di guerra (51), nonché da tanti intellettuali e politici nel secolo XIX. Per quanto riguarda la disciplina della condizione giuridica dello straniero introdotta nel codice civile italiano del 1865, che ammetteva la sua parificazione ai cittadini anche in assenza di reciprocità di trattamento, mi limito a rinviare a C. Storti, 1993: 501-557.

9 Cfr., per un'analisi recente da diversi piani prospettici, gli scritti di Lacchè 2011, Mazohl 2011, Cioli 2011, Heydermann 2011, Bonazzi 2011, López Vega, Martínez Neiba 2011, Lucrezio Monticelli 2011, Filippini 2011, Guzzo 2011; Greppi, 2020: 79-108.

nei cosiddetti centri di accoglienza per i richiedenti asilo, o per coloro che sono in attesa di riconoscimento oppure di essere rispediti nelle terre di provenienza (Giolo, Pifferi 2009; Rimoli 2014; Augusti 2017; Pifferi 2018: 36-56; Pifferi 2019: 179-197).

Il campo di tensione generato dal rapporto Stato-migranti è stato risolto in generale, soprattutto dopo il fatidico 11 settembre 2001 e in contrasto con tutte le convenzioni internazionali sulla tutela dei diritti dell'uomo, con il rendere più complicate e sempre più limitative le norme ideate dagli Stati per impedire l'immigrazione, o, appunto, con il promuovere la costruzione di muri. Ed è proprio questo tipo di interventi che, secondo Mary Bosworth nel suo condivisibile *Border control and the limits of the sovereign State*, dimostra il declino dello Stato di fronte alla globalizzazione e la debolezza e l'incapacità dimostrate da quegli Stati che adottano tali provvedimenti, per lo più di natura squisitamente amministrativa, nella presunzione che si tratti di manifestazioni della loro forza: «The border cannot protect us, or differentiate us from them» (Bosworth 2018: 199-215, in particolare *conclusion*: 210; Bosworth, 2014).

Il tema apertissimo, quantunque oggetto di infiniti studi, dimostra il contrasto tra il rovello degli studiosi e dei sostenitori dei diritti umani e la durissima tragica realtà concreta e appare attualmente privo di soluzione.

## 2. Il confine, il noi e l'altro nella storia del diritto

### 2.1. Confini e Stato: lo stato attuale dei confini

La recente recrudescenza del controllo su individui e gruppi entro una specifica dimensione territoriale sembra contraddire l'allentamento del vincolo tra Stato e diritti, che contraddistingue l'affermazione della soggettività giuridica dopo la terribile stagione fascista e nazionalsocialista. Si manifesta, nella nostra società del Terzo millennio – pure nata sulle macerie della Seconda guerra mondiale e caratterizzata dalla centralità dell'essere umano e dalla titolarità 'aperta' dei diritti –, un ritorno alla supremazia dello Stato nazionale e alla dimensione chiusa della spazialità giuridica (il fenomeno è assai evidente nel Nord del mondo: Ambrosini 2020; per la prospettiva europea in particolare Ambrosini, 2019).

L'ispessimento dei confini in un mondo che, nei tempi recenti, ha compiuto molti sforzi per farne a meno – fenomeno evidentissimo negli ultimi anni – mette in crisi apparente quella lettura ordinante che vede nello Stato un'acquisizione storica recente e, insieme, sorpassata. Nella nostra società globale, che si associa all'idea, o all'ideale, di un diritto sconfinato (Vincenti 2007: 14-15), il confine rappresenta infatti la manifestazione più visibile del ritorno a una sovranità 'locale' che avrebbe ceduto (o avrebbe dovuto cedere) il testimone a nuove forme di governo, nel solco di un percorso storico, politico, economico, sociale e giuridico teso a erodere le prerogative dello Stato e delle sue barriere, a

tutto vantaggio di forme di cittadinanza ‘condivisa’, ‘plurale’, ‘universale’, come si suole dire oggi, forse con superficialità.

Insisto sulla superficialità di una tale interpretazione, perché la percezione diffusa che non di rado la accompagna finisce per idealizzare il presente, associando il confine alla formazione dello Stato e il dissolvimento del primo alla dissoluzione del secondo. Ma, se così fosse, se il percorso fosse una linea retta contraddistinta da un punto di partenza e da uno finale, non ci si troverebbe di fronte né all’uno (il confine), né all’altro (lo Stato), e sarebbe assai arduo, se non impossibile, giustificare la ‘torsione’ identitaria, o sovranista, che negli anni più recenti ha acquistato e sta acquistando sempre maggior vigore: un fenomeno, come noto, sorto o rafforzato dal terrorismo islamista e dalle esacerbazioni della *big crisis* del 2008, le cui derive in termini di migrazioni e di crisi occupazionale stimolano il ricorso a rigide linee di separazione, generalmente immateriali (le frontiere), ma a volte dotate di materialità così evidente e brutale (i muri) (efficaci rappresentazioni iconografiche dei muri in Molinari, 2020: 43-48), da mettere in dubbio la tenuta del ‘sistema’ dei diritti umani nella sua interezza<sup>10</sup>.

Come la storiografia ha infatti rilevato, forme di confini lineari precisi si affermano già in epoca medievale, con riferimento alla quale parlare di Stato in senso tecnico sarebbe quantomeno impreciso. Né è possibile negare l’esistenza di confini in periodi storici ancor più lontani, quando le relazioni di potere si fondavano su legami più personali che territoriali, la socialità non sperimentava la stanzialità e la sovranità non si sostanziava nel rapporto che lega un’autorità a un luogo ben determinato, perché laschi erano sia l’una che l’altro (Quagliani 2004).

Storia difficile, insomma, quella dei confini. Storia che, per essere capita, presuppone di abbandonare un’ideale linea di affinamento delle frontiere per come oggi le intendiamo e di guardare al confine per quello che è: una barriera divisoria, una barriera giuridica, a cui non di rado corrisponde anche una dimensione fisica. Storicamente, infatti, ogni gruppo segna dei confini tra mondo interno ed esterno, ossia tra *dentro* e *fuori*, e, così facendo, acquisisce consapevolezza di sé attraverso la linea di demarcazione che lo separa dall’*altro*<sup>11</sup>. Ne consegue, pertanto, che si possa «pensare all’appartenenza a una qualsiasi aggregazione

10 Il dibattito internazionale sul vero o presunto fallimento dei diritti umani e del movimento per i diritti umani è davvero amplissimo e non è possibile in questa sede riassumerlo, nemmeno per sommi capi: rinvio, pertanto, ad A. Förster, 2016: 185-199 (spunti di interesse anche in Pannarale 2018: 89-100), nonché, da ultimo, a Focarelli 2020: 134, che, del dibattito, segnala la più recente e autorevole bibliografia internazionale.

11 Ancora Vincenti 2017: 22 osserva come la tendenza a «marcare il confine» tra cose e diritti assurga a vera e propria «necessità interiore dell’essere umano». Del confine come ‘figura opposizionale’ (Costa 2017: 27) mi sono occupato più nel dettaglio “leggendo” il volume di Siccardi 2021 all’interno dell’iniziativa *Dialoghi migranti*, organizzati dal CRC *Migrazioni e diritti umani* dell’Università degli Studi di Milano, il 18 luglio 2022.

sociale, solo delineando contestualmente i criteri di separazione tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’ di essa» (Cernigliaro 2013: 17).

A guardarli da tale prospettiva, i confini (e la gradazione delle loro modalità attuative entro una scala di forze) rappresentano, tra l’altro, lo strumento privilegiato per verificare come, in un determinato momento storico e in uno specifico contesto geografico, politico, sociale, economico e culturale si configuri il rapporto tra i due poli – inclusione ed esclusione – entro i quali si sostanzia il binomio tra *cittadino* (vale a dire, in senso ampio, l’individuo *dentro* la comunità) e *straniero* (ossia l’individuo, per contro, *fuori* dalla comunità). Ciò in quanto la conflittualità tra il movimento di singoli e di gruppi, da un lato, e le strategie giuridiche adottate nei loro confronti, dall’altro, costituiscono il tratto costitutivo delle dinamiche sociali, un tratto del quale le comunità offrono, lungo i tempi lunghi della storia, svariati esempi («L’esigenza di marcare un’area di appartenenza costitutiva dell’identità di un gruppo sembra essere [...] una costante nello sviluppo storico della civiltà», Marchetti 2006: 67).

## 2.2. Dentro o fuori. I confini come strumento di inclusione ed esclusione

Insomma, la contrapposizione tra comunità e straniero e le strategie per riconoscerne, di volta in volta, la supremazia del vivere collettivo sul soggetto che non fa parte del gruppo incidono profondamente sulla natura e sulla potenza dei confini, al punto da rappresentare la prima grande costante dell’esperienza storica di questi ultimi e della loro continua espansione e contrazione.

Di percorsi di esclusione della cittadinanza possiamo scovare significative manifestazioni nella ‘culla’ della civiltà occidentale, la *polis* greca, se solo si pensa che la *philia*, ossia la solidarietà e la benevolenza tra membri dello stesso *clan*, da cui deriva l’uguaglianza davanti alla legge, era negata – in quanto incompatibile con il concetto di ‘altruità’ – allo straniero (il barbaro, colui che balbetta suoni incomprensibili: *bar bar*, dicevano i greci). La negazione della *philia* (valore metagiuridico), da cui discende la mancata concessione della *politikè* (condizione giuridicissima, invece), esprime un’evidente prevalenza ‘costituzionale’ del *noi* sull’*altro*, nel senso che fonda, costituendolo, l’ordine alla cui salvaguardia si innalzano i confini<sup>12</sup>. Mi pare poi significativo aggiungere che, nel mondo greco, il concetto di legge positiva – quella, cioè, emanata dall’uomo – si esprimeva con il termine *nòmos*, che rimanda alla misurazione della terra, all’operazione di dare confini (Sanò 2017: 40).

La medesima concezione di legge come confine, che suddivide e dà misura, fomenta percorsi di esclusione espressi con vocabolari simili al nostro e in

12 Sull’alterità della polis, «costitutiva della certezza greca nella propria superiorità: noi, i Greci, e di fronte, i barbari» cfr. Schiavone 2019: 10-15.

tempi un po' più vicini. Lo straniero, nella Roma arcaica, si chiama *hostis*, parola che anche nel latino classico di Cicerone esprime soprattutto la condizione di "nemico", con ciò richiamando l'atteggiamento, psicologico ma anche giuridico, di ostilità (per l'appunto) nei confronti della condizione di 'altruità', la quale a sua volta sottende la condizione di a-normalità, di estraneità alla dimensione delle regole, vale a dire quella situazione di chi non si trova inquadrato nelle norme della comunità (Cassi 2016: 100; Cassi 2015: 26-27 e 15-17 per riflessioni sullo straniero nella Grecia antica).

Dopo la 'parentesi' delle invasioni – ma sarebbe meglio dire delle *migrazioni* – barbariche, quando l'Europa era divenuta un territorio permeabile privo di confini, un crocevia di sconfinamenti, conquiste e insediamenti, la storia del diritto coincide in larga misura con la storia dell'invenzione di spazi giuridici, attraverso la delimitazione di confini e il recupero delle categorie antiche dell'inclusione e dell'esclusione (Storti 2011: 383-41; Padoa Schioppa 2011: 1-78).

Proiettando tali schemi lungo l'età medievale e moderna, possiamo dire che quell'"ospite sgradito" che è lo straniero coincide con la persona fisica o giuridica appartenente a una comunità diversa da quella in cui si trova, e che la sua presenza o il suo transito in un territorio che non è il suo determina un 'cortocircuito' tra la dimensione (statica) dello Stato nascente, con la sua lotta per affermarsi entro determinati confini, e quella (dinamica) della circolazione delle persone entro più spazi appartenenti a sovranità differenti, in un mondo nel quale i centri di imputazione del potere sono molti e i loro confini labili, o quanto meno assai sfrangiati e friabili (Storti 2017: 17-20).

Un profondo dinamismo di persone, di professioni, di eserciti, di invenzioni (nel Medioevo la mobilità, ogni tipo di mobilità, compresa quella migratoria, è fortissima) stimola l'invenzione di principi e istituti (personalità del diritto, extraterritorialità), contribuisce all'emersione di nuove branche del diritto (fra tutti, quello che poi sarà il diritto internazionale), attiva meccanismi di intervento, di protezione e di relazione (bandi, salvacondotti, corpi diplomatici) e, soprattutto, impone di discernere contro *quali* stranieri rivolgere l'arsenale di strumenti congegnati a difesa dei confini (Storti 2019a: 609-651; Gamberini 2017: 9-13).

### **2.3. La politica (discriminatoria) dei confini: dalla città al Nuovo Mondo**

Questa riflessione conduce a un'altra costante della storia giuridica: quella, cioè, per cui i confini sono selettivi, vale a dire fortemente e volutamente discriminatori.

Pensiamo al comune, le cui mura rappresentavano un'invalidabile frattura tra il mondo interno ed esterno, ma solo per chi fosse indesiderato: il povero, l'appestato, il criminale, l'avversario politico, l'esercente attività 'nociva' alla

collettività. In caso contrario, quando l'estraneo fosse *interessante*, ecco invece le barriere allentarsi, i cancelli sollevarsi e le porte aprirsi. L'aggettivo interessante, non mi sembra casuale, deriva dal verbo latino *interesse*, cioè "stare in mezzo", e rimanda alla situazione di chi occupa una posizione intermedia tra *altro* e *noi* (perché è un *altro* che vorrebbe essere *noi*, e che *noi* vorremmo fosse tale), rendendo efficacemente, anche a livello metaforico, l'atto di ingresso dello straniero dal *fuori* al *dentro* la città.

Ma le porte presuppongono, per loro natura, un moto bidirezionale: nulla infatti vietava alla comunità di escludere lo straniero sulla base di valutazioni – altrettanto discrezionali e incontestabili rispetto a quelle inclusive – in termini di condizione sociale, di bisogni politici ed economici che l'*altro* non poteva soddisfare, di violazione della *salus* (intesa come integrità e salute, nel senso ampio che il termine polisemico racchiude in sé) che lo straniero poteva mettere a repentaglio (Belloni 2014; Storti 2013b: 61-77; Meccarelli 1998).

L'«universo chiuso» della città (che è forse il centro di imputazione di confini più complesso nel Medioevo, e insieme il più definito, ma discorso analogo vale per le monarchie), ossia questo ossimoro tra apertura e chiusura non è che una parte di un tutto: un tutto indeterminato dalla mancanza di accentramento del potere e dal pluralismo delle fonti; un tutto ove l'appartenenza a una comunità (o a più comunità) sottende un legame personale con un soggetto che esercita *iurisdictio*; un tutto in cui il criterio privilegiato per limitare gli spazi giuridici consiste nella pretesa di una *civitas* a essere tale attraverso la *iurisdictio* di chi la governa, ammettendo ed escludendo i partecipanti secondo regole stabilite dalla politica (Costa 2002: 80)<sup>13</sup>.

Selezione all'ingresso, discrezionalità e salute pubblica costituiscono, del resto, i cardini della politica *dei* e *sui* confini anche in età moderna, nell'arco della cui travagliata esperienza (soprattutto costituzionale, nel senso poco sopra precisato) (Hespanha 1982: 455-510) le frontiere si fanno meno instabili, lo spazio appare solcato da una trama meno folta di confini (Gamberini 2012: 408-409) e la prevalenza dell'interesse pubblico sullo *ius peregrinandi* che contrassegnava il Medioevo viene ad essere compiutamente enucleata in una prospettiva favorevole al mantenimento dell'ordine.

Mi spiego meglio, cercando di mettere in luce come il diritto di migrare, pure teoricamente enucleato nell'alveo dei diritti naturali universali, finisca per trovarsi limitato dal progressivo affievolirsi del concetto medievale di extraterritorialità, in parallelo all'accentrarsi dei poteri statali (Storti, 2020: 62).

La libertà di movimento, in età moderna, esiste. Sono note le riflessioni del domenicano Francisco de Vitoria, fondatore di quella Scuola di Salamanca a cui

13 Nonché 238-239 per la necessità di luoghi determinati su cui esercitarla, 178-180 per la figura di chi la esercita, e 365-367, sul destinatario, obbligatoriamente circoscritto, ma si veda anche Grossi 2006: 130-135. Sul rapporto 'escludente' riservato ai non destinatari, cfr. Storti 2012a:123-148.

tanto si deve sull'elaborazione dei diritti dell'uomo, con il sostenere l'esistenza di uno *ius naturale*, espressione della *naturalis ratio*, al quale il diritto positivo (compreso lo *ius gentium*) deve necessariamente conformarsi. Nella *Relectio de indis*, del 1539, Vitoria scriveva che della *naturalis ratio* partecipa l'inclinazione umana a *communicare*, cioè la tendenza degli uomini a entrare in contatto gli uni con gli altri: di qui la liceità dello «*ius peregrinandi et degendi*», da esercitare, però, senza arrecare nocimento alle popolazioni delle Indie (i cosiddetti «barbari») (de Vitoria 1557: 352 e 356)<sup>14</sup>.

Su queste basi interviene però il giusnaturalismo che, impegnato a elaborare un sistema universale, sì, ma teso a scongiurare conflittualità e guerre, sottopone l'esercizio dello *ius migrandi* a condizioni ben precise, di fatto potenziando i confini: meglio partire *uti singuli*, sostiene Ugo Grozio, perché in caso contrario «*civilis societas substistere non potest*» (Grotius 1625: 194-195)<sup>15</sup>; è lecito cercare la fortuna altrove, ove in patria ciò non fosse possibile, aggiunge Samuel von Pufendorf (Pufendorf 1672: 1210-1212)<sup>16</sup>; il distacco dalla *civitas* deve trovarsi subordinato alla *irrisdictio* dello Stato, precisa Christian Wolff (perché presuppone una rottura del *pactum societatis* stabilito nel contratto sociale) (Wolff 1744: 122)<sup>17</sup>, solamente al quale spetta regolarlo, limitarlo o escluderlo, purché nei confini del *iusum*, chiosa Christian Thomasius (Thomasius 1720: 20-21)<sup>18</sup>.

Ma migrare per andare dove? Là ove i confini non ci sono, e quindi la sovranità statale manca: le terre degli *indios*, che possono essere occupate legittimamente dagli europei, proprio come i barbari del tardo antico avevano fatto con l'Europa.

È la politica della «generalizzazione del confine politico lineare che gli Stati europei estendono anche ai loro territori coloniali» (Marchetti 2006: 1), per il

14 Si trattava, come è del resto facile immaginare, di costruzione asimmetrica, pensata dal punto di vista degli europei: cfr. Ferrajoli 1992: 17-52, (in particolare 26-27), Pifferi 2009: 333, nonché Costa 2014: 31-36. Sull'invenzione e il controllo dei nuovi spazi si vedano Cassi 2004, e Nuzzo 2004: passim.

15 «[...] credibile est ad liberam civium discessionem consentire populos». L'abbandono del singolo non deve però risultare pregiudizievole all'intera collettività sulla base di una «*regula naturalis æquitas*»: 195). Sul contributo della scuola del diritto naturale alla teorizzazione dello *ius migrandi* (e alla creazione dei nuovi confini) si rimanda a Costa: 44-46, nonché a Pifferi 2009: 333-338 (mi sono occupato del tema in Rossi 2019: 13-14, a cui rinvio).

16 Lib. VIII, cap. XI, *Quibus modus esse civis qui desinat*, § 2: 1210-1212 «*Illud frequentissimum et, ut quis sponte, permittente sua civitate, in aliam civitatem concedat, sedem ibi fortunam fixurus*»: 1210).

17 «*In statu naturali nullum datur jus emigrandi; hoc enim supponit civitates esse constitutas, consequenter a iure civitatis dependet*» (cap. I, § 154: 122).

18 Thomasius che circoscrive le peregrinationes entro la tutela della collettività (dominium eminens) spettante al sovrano (lib. I, cap. I, §§ 100-104 e 107-108: 20-21). Così, sebbene «*juræ naturæ licitum omnibus migrare ex civitate*», «*si invitâ Majestat siat, discedere cives ex civitate jure non poterunt*» (Thomasius 1698: 126-127).

tramite della quale delimitazioni di spazi nazionali e migrazioni rimangono profondamente interconnessi anche in epoche vicine. Molto vicine a noi.

## 2.4. Eccezioni, controlli, discrezionalità: il confine come barriera dalla comunità

Sebbene non si possa negare che, con il passaggio all'età contemporanea, la sovranità territoriale dello Stato esca progressivamente attenuata, la lenta marcia verso l'universalità dei diritti incontra un freno nei flussi, fenomeno certamente conosciuto dall'antichità ma sempre più scottante tra Otto e Novecento, a cui gli Stati nazionali reagiscono inasprendo gli strumenti di esclusione elaborati nel passato (Augusti 2017, e la bibliografia ivi citata)<sup>19</sup>.

Le ondate migratorie debbono essere governate internamente – il che vuol dire, anche e soprattutto, discrezionalmente –, sembrano suggerirci i convulsi decenni che separano il XIX dal XX secolo, perché appartiene alla sovranità statale 'gestire' i confini, e quindi, se del caso, respingere gli stranieri che vogliono entrarvi. Bastino qui alcuni esempi paradigmatici. Nord-europei, specializzati e non politicizzati sono gli *extranjeros* ammessi nei paesi sudamericani, che progressivamente serrano confini prima lasciati aperti a stranieri di varia origine e provenienza (italiani compresi), il cui ingresso nel paese era indispensabile per popolare (e coltivare) spazi giuridici immensi e disabitati (S. Costa 2007: 269-285; Hernández 2013: 23-24). Non diverso atteggiamento di chiusura manifestano gli statunitensi e gli inglesi nei confronti, rispettivamente, degli asiatici e degli ebrei russi, sulla base di argomentazioni spesso pretestuose, ma capaci di fare presa su collettività impaurite dall'*altro* (Wray 2006: 302-333; Pifferi 2012: 265).

Ovunque, nel corso di un Ottocento che si fa sempre meno liberale, si sperimentano categorie di 'soggettività attenuata' per lo straniero («diritti subietivi più deboli», o meri «interessi legittimi», secondo Raneletti 1904: 1030). Ovunque si approntano regimi amministrativi di 'custodia' del migrante (penso all'*Immigration Act* statunitense del 1891, e al «temporary removal» degli «aliens» che consente la detenzione prolungata nel tempo, anche di mesi, dei migranti in una sorta di limbo, «as they were not there») (Pifferi 2017: 90-97). Ovunque si ricorre a espulsioni, penali nel contenuto ma amministrative nella forma, caratterizzate dalla mancanza del *due process of law* e mai, o quasi mai, appellabili (così l'*Aliens Act* inglese del 1905) (Pifferi 2016: 839-862). Ovunque si richiedono controlli sanitari, per motivi d'ordine pubblico, su una categoria sempre più ampia di individui portatori di 'agenti patogeni': lavoratori, profughi, prostitute, vagabondi, ma anche socialisti (i temutissimi e sindacalizzati socialisti) o, ancora,

<sup>19</sup> Si consiglia una lettura di tutti i saggi che compongono la collettanea.

individui appartenenti a etnie o razze indesiderate, spesso sulla scorta di presunzioni fisiognomiche di sapore lombrosiano.

Così, quella di *indeseables* (indesiderati) è l'etichetta che la *Ley de residencia* argentina del 1902 (*Ley de residencia* 1902: 1006-1007) attribuisce a tutti gli stranieri sgraditi – tanti, e diversi tra loro – assoggettati al ‘cordone sanitario’ che li respinge ed espelle dal ‘corpo’, sano ma vulnerabile, dello Stato ospitante. Insomma, di fronte alla «mala inmigración», l'«opera di depurazione e di selezione» dei flussi (cito da un progetto argentino del 1904, non approvato, sui lavoratori stranieri), viene rappresentata come l'imperativo categorico dello Stato, che rivendica il diritto di limitare l'approdo degli stranieri nei propri confini (Aspell de Yanzi Ferreira 1987; Rotondo 2017: 33-40; Rossi 2019).

Ossessione per le barriere, dunque. I confini otto-novecenteschi, innalzati anche e soprattutto al fine di intercettare il consenso di un'opinione pubblica spaventata dall'aumento degli sbarchi, servono prima di tutto a inventare identità nazionali ‘per sottrazioni successive’, mediante l'inserimento degli esclusi entro un insieme sempre più nutrito di categorie indesiderate, dando veste giuridica alle paure di comunità che, senza sapere che cosa sono, sanno o pensano di sapere cosa non vogliono essere (Pifferi 2019: 179-197).

Un'operazione realizzata attraverso una concezione ‘elastica’ di *legge*, che deferisce all'esecutivo alcune materie particolarmente delicate e sensibili – quale la condizione degli stranieri – per procedere in modo più spiccio del Parlamento, rispondendo al bisogno di pronta soluzione che i flussi richiedono. Dunque, una legge in senso ‘materiale’, comprensiva di atti regolamentari o di indirizzo ‘politico’, a forte discrezionalità di forme e di contenuti, per irrigidire i confini. Si inventa, così, un regime di eccezione, o sarebbe meglio dire un regime di ‘eccezione regolare’, perché governato dalla legge, ma la legge di un mondo nel quale l'emergenza è divenuta la quotidianità. Una ‘eccezione regolare’ destinata a tornare più volte alla ribalta, se pensiamo che, in Cile, la *Ley de Seguridad del Estado* del 1927 è stata invocata a più riprese, tra 2018 e 2019, per contrastare scioperi, proteste e facilitare rimpatri.

## 2.5. L'annientamento delle vite prive di valore: il confine come barriera dalla umanità

Fin qui abbiamo visto il confine come barriera *della* comunità. Nel Novecento, poi, complice l'intreccio tra letture distorte del darwinismo sociale, la supremazia della razza e il bisogno di assicurarsi con ogni mezzo lo ‘spazio vitale’, ecco che i processi di esclusione e di selezione operati dai confini vengono impiegati per porre l'*altro* al di fuori dell'umanità: non semplicemente escludendolo, ma eliminandolo. È l'abominio della trasformazione dei campi di concentramento sperimentati nelle guerre coloniali (a Cuba, in Sudafrica, in Namibia, per citarne alcuni dei primi esempi) in campi di vero e proprio sterminio su vasta scala

(Kotek, Rigoulot 2001; Costa 2017: 13-19; Nuzzo 2006). È l'*anus mundi*, per citare le parole orribili di Heinz Thilo, medico delle SS che partecipò attivamente allo scempio commesso ad Auschwitz (lui che era responsabile di selezionare gli internati da inviare nelle camere a gas), nell'osservare, disprezzandole, alcune prigioniere del *lager* (l'episodio è riportato da Czech 1989: 16).

All'interno dell'*Axis Rule in Occupied Europe*, poco prima della famosa definizione di genocidio per cui ancora oggi lo conosciamo, Raphael Lemkin ha raccontato la costruzione giuridica dei nuovi e aberranti spazi di distruzione, illustrando con chiarezza le tappe della progressiva e scientifica esclusione degli ebrei dalla comunità umana, lui che, da ebreo polacco, a questa esclusione era scampato. Prima dell'*Endlösung* (la «soluzione finale»), realizzata col 'soffocamento' nei ghetti e nei *lager*, i nazisti erano infatti ricorsi alle ordinanze, e dunque alla discrezionalità di forme del diritto di polizia, per 'snazionalizzare' gli *altri*. Resi apolidi, dunque sprovvisti di nazionalità e cittadinanza – e con ciò messi al di fuori di ogni confine giuridico – gli *altri* erano stati disumanizzati: privati, cioè, di ogni *status* e di qualsivoglia protezione giuridica che lo *status* reclama per sé (Lemkin 1944: 82-90)<sup>20</sup>. «Nicht sein kann, was nicht sein darf» («ciò che non può essere non esiste neppure»), aveva scritto il poeta boemo Christian Morgenstern, e non a caso questo passaggio della sua poesia *Unmögliche Tatsache* («Realtà impossibile») veniva preso in prestito da Primo Levi per descrivere l'invisibilità di chi, come Levi ad Auschwitz, non poteva *essere* (cioè non esisteva) perché era stato privato dell'essenza di umano, dalla quale la tutela dell'essere umano discende (P. Levi, 42007: 130).

## 2.6. I confini oggi, ovvero il ritorno ai confini

Giunti alle soglie del presente, anche io sento di rispettare dei confini – questa volta quelli disciplinari, della materia a cui appartengo – limitando le mie considerazioni conclusive di questo itinerario per tappe a una riflessione sull'invenzione dei confini e degli spazi giuridici che le barriere inevitabilmente realizzano, attraverso l'operazione definitoria (in senso spaziale) e classificatoria (in senso tassonomico) che le accompagna.

Il confine, come ho tentato di chiarire, definisce il *noi* separandolo dall'*altro*, specificandone la fisionomia a seconda del contesto, il grado di esclusione a seconda dell'ostilità di volta in volta percepita e la forza della negazione in base all'obiettivo da realizzare con l'esclusione.

L'*altro*, nella storia, può trovarsi negato per ragioni valide oppure no (generalmente no), ma rimane un formidabile strumento di autodeterminazione

20 Il processo di 'disumanizzazione' viene analizzato da Lemkin in una densa sezione dell'opera (part I, German Techniques of Occupation, chap. IX, genocide, II, techniques of Genocide in Various Fields: 82-90), a cui si rinvia.

collettiva, soprattutto quando l'*altro* non è uno solo, ma *molti*, e il suo incedere collettivo spaventa ancora di più. Il rapporto che ogni comunità ha con l'*altro* consente, insomma, di tracciare una linea di continuità tra ieri e oggi, perché generalizza quel conflitto tra il *noi* e il *l'altro* su cui si gioca l'invenzione dei confini e degli spazi giuridici. L'*escalation* dei flussi nella storia più recente può acutizzare la percezione dell'*altro*, ma non sovverte le logiche di fondo degli spostamenti di massa: anzi, trova, nel dissidio tra diritti innati *generalisti* ed esercizio della sovranità *particolari*, l'eterno argomento che induce il governante di turno a propendere ora per politiche inclusive, ora per politiche escludenti (Brubaker 2010: 61-78).

Non mi pare azzardato, pertanto, ritenere che la politica del passato sui confini condivida, con quella di oggi, alcuni tratti comuni. Anche dopo le grandi battaglie per i diritti e la consacrazione dello *ius peregrinandi* nella *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo* del 1948 (art. 13), l'attuale società – pur virtualmente ricchissima di posizioni giuridiche tutelate e azionabili (come noto, Norberto Bobbio chiamava il periodo che ancora oggi stiamo vivendo *L'età dei diritti*) (Bobbio 1997: 67) – rivela tuttavia la tendenza a governare i flussi attraverso strategie 'domestiche' di esclusione e di eccezionalità (su cui, nel dettaglio per quanto riguarda le migrazioni sulle rotte del Mediterraneo, Siccardi 2021), alla costruzione di muri e allo svuotamento culturale, semplificando il problema, spesso ricorrendo a *fake news*. E tale tendenza rende facile, oggi, far coincidere frontiere politiche e preclusioni ideologiche, procedendo su un sentiero di urgenza, di doppi binari e di negazioni (Flores 2020; Tortarolo 2020; Focarelli 2020).

## Bibliografia

- Alberico Gentili, 2008, *Il diritto di guerra (De iure belli libri III)*, Milano, Giuffrè Editore (1598).
- Alzati C., 2001, *Lo spazio romeno tra frontiera e integrazione in età medievale e moderna*, Prefazione di G. Rossetti, Pisa, GISEM.
- Ambrosini M., 2019, *Immigrati: La politica delle tre "P". L'eclissi europea dei diritti umani*, «Avvenire.it», venerdì 26 aprile 2019, <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/eclissi-europea-dei-diritti-umani>).
- Ambrosini M., 2020, *L'invasione immaginaria. L'immigrazione oltre i luoghi comuni*, Bari-Roma, Editori Laterza
- Aspell de Yanzi Ferreira M., 1987, *Expulsión de extranjeros. La Ley 4.144 "de residencia" y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*, «Revista de Historia del Derecho», 15: 9-100.

- Augusti E., 2017, *Protezione, sicurezza, solidarietà. Politiche internazionali di controllo dello straniero in Europa tra Otto e Novecento*, in E. Augusti-A.M. Morone-M. Pifferi (a cura di), *Il controllo dello straniero. I "campi" dall'Ottocento a oggi*, Viella, Roma: 53-80.
- Augusti E., Morone A.M., Pifferi M. (a cura di) (2017), *Il controllo dello straniero. I "campi" dall'Ottocento a oggi*, Viella, Roma.
- Belloni I., <sup>2</sup>2014, *Ex obligatione salus? Diritto, obbedienza, sicurezza. Percorsi della modernità*, Torino, Giappichelli (2013).
- Bobbio N., <sup>3</sup>1997, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi.
- Bognetti G.P., 1930, *Note per la storia del passaporto e del salvacondotto: a proposito di documenti genovesi del sec. XII recentemente pubblicati parte I*, in *Studi nelle scienze politiche e sociali*, vol. XVI, Pavia, Tipografia cooperativa: 1-58.
- Bognetti G.P., 1932, *Note per la storia del passaporto e del salvacondotto: a proposito di documenti genovesi del sec. XII recentemente pubblicati, Continuazione*, in *Studi nelle scienze politiche e sociali*, vol. XVII, Pavia, Libreria Treves Treccani Tuminelli: 125-210.
- Bonazzi T., 2011, *Un americanista davanti all'Unità d'Italia, ovvero, l'Atlantico mare nostrum / An Americanist facing Italian unification, rather the Atlantic Ocean mare nostrum*, «Journal of Constitutional History, Giornale di storia Costituzionale», 22.2, *End of an Epoch? Italy Unification within the European agreement of the Nations. Fine di un'epoca? L'Unità d'Italia nel concerto delle nazioni*: 73-88
- Bosworth M., 2014, *Inside Immigration Detention*, Oxford, Oxford University Press.
- Bosworth M., 2018, *Border control and the limits of the sovereign State* «Social and Legal Studies» 17.2: 199-215.
- Brubaker R., 2010, *Migration, Membership, and the Modern Nation-State: Internal and External Dimensions of the Politics of Belonging*, «Journal of Interdisciplinary History» 61: 61-78.
- Cassi A.A. 2004, *Ius commune tra vecchio e nuovo mondo: mari, terre, oro nel diritto della conquista 1492-1680*, Milano, Giuffrè.
- Cassi A.A., 2015, *Santa giusta umanitaria. La guerra nella civiltà occidentale*, Roma, Salerno Editrice.
- Cassi A.A., 2016, *Guerra*, in A. Sciumè, A.A. Cassi (a cura di), *Parole in divenire. Un vademecum per l'uomo occidentale*, Torino, Giappichelli: 97-111.
- Cavanna A., Vismara G. (1982), *Il patto di Torre. Febbraio 1182*, Bellinzona, Repubblica e Cantone del Ticino, Centro Cantonale didattico.
- Cazzetta G., <sup>2</sup>2018, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne. Seconda edizione ampliata*, Torino, Giappichelli.
- Cernigliaro A., 2013, *L'"altro" come specchio, il "diverso" come minaccia*, in A.A. Cassi (cur.), *Ai margini della civitas*, Soveria Mannelli, Rubbettino: 13-44.
- Cioli M., 2011, *Sulamith e Maria. Il «modello Italia» in Germania tra il 1840 e l'unificazione tedesca / Sulamith and Mary. The «Italy model» in Germany between 1840 and German unification*, «Journal of Constitutional History, Giornale di storia Costituzionale»

- 22.2, *End of an Epoch? Italy Unification within the European agreement of the Nations. Fine di un'epoca? L'Unità d'Italia nel concerto delle nazioni*: 39-57.
- Colao F., 2001, *L'idea di "nazione" nei giuristi italiani tra Ottocento e Novecento*, «Quaderni Fiorentini» 30.1 (2001): 255-360.
- Costa P., 1999-2002, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 4 voll.
- Costa P., 2002, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale, 1100-1433*, Milano, A. Giuffrè.
- Costa P., 2005, *Cittadinanza*, Roma-Bari, Laterza: 44-46.
- Costa P., 2014, *Dai diritti naturali ai diritti umani. Episodi di retorica universalistica*, in M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis (a cura di.), *Il lato oscuro dei diritti umani. Esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell'individuo*, Madrid, Universidad Carlos III: 27-80.
- Costa P., 2017, *Il "campo": un paradigma? Introduzione*, in E. Augusti, A.M. Morone, M. Pifferi (a cura di), *Il controllo dello straniero. I "campi" dall'Ottocento a oggi*, Roma, Viella: 11-30.
- Costa S., 2007, *De la asimilación a la convivencia: conceptos y contextos de la política inmigratoria*, in I.Y del Castillo, G. Herrera, *Nuevas Emigraciones Latinoamericanas a Europa. Balances y desafíos*, Quito, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador: 269-285.
- Czech D., 1989, *Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945*, Reinbek bei Hamburg.
- Ferrajoli L., 1992, *L'America, la conquista, il diritto. L'idea di sovranità nel mondo moderno*, «Meridiana» 15: 17-52.
- Flores M., 2020, *La Dichiarazione del 1948 e il problema dell'universalità dei diritti*, in R. Gherardi (a cura di), *La Dichiarazione universale dei diritti umani. Storia, tradizioni, sviluppi contemporanei*, Roma, Viella: 33-51.
- Focarelli C., 2020, *Neoliberalismo globale e persona umana*, in R. Gherardi (a cura di), *La Dichiarazione universale dei diritti umani. Storia, tradizioni, sviluppi contemporanei*, Roma, Viella: 133-151.
- Fögen M. TH., 1993, *Inimici humani generis. Menschenheitsfeinde un Glaubensfreunde in der Spätantike*, in L. Mayali, M. M. Mart (eds.), *Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity – Middle Ages)*, University of California at Berkeley, Robbins Collection: 1-17.
- Förster A., 2016, *The Concept of Human Right – Dissolving the Universality-Plurality Puzzle*, «Human Rights & International Legal Discourse», 10.2: 185-199.
- Gamberini A., 2012, *The language of politics and the process of state-building: approaches and interpretations*, in A. Gamberini, I. Lazzarini (eds.), *The Italian Renaissance State*, Cambridge, Cambridge University Press: 406-424.
- Gamberini A., 2017, *Premessa*, in A. Gamberini (a cura di), *La mobilità sociale del Medioevo italiano*, vol. 2, *Stato e istituzioni (secoli XIV-XV)*, Roma, Viella: 9-13.

- Giolo O., Pifferi M. (a cura di) (2009), *Diritto contro. Meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, Torino, Giappichelli.
- Gherardi R. (curr.) (2020), *La Dichiarazione universale dei diritti umani. Storia, tradizioni, sviluppi contemporanei*, Roma, Viella.
- Greppi E., 2020, *The Risorgimento and the "Birth" of International Law in Italy*, in G. Bartolini (ed.), *A History of International Law in Italy*, Oxford, University Press (The History and Theory of International Law): 79-108.
- Grossi P., 2006<sup>2</sup>, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Editori Laterza (1995)
- Hugo Grotius, 1625, *De iure bellis ac pacis libri tres. In quibus naturae & gentium: item iuris publici praecipua explicantur*, Parisiis, apud Nicolaum Buon.
- Guzzo D., 2011, *Dibattito a margine del Convegno/Debate during the Conference*, «Journal of Constitutional History, Giornale di storia Costituzionale» 22.2, *End of an Epoch? Italy Unification within the European agreement of the Nations. Fine di un'epoca? L'Unità d'Italia nel concerto delle nazioni*: 127-139.
- Hernández T.K., 2013, *Racial Subordination in Latin America. The Role of the State, Customary Law, and the New Civil Rights Response*, New York, Cambridge University Press.
- Hespanha A.M., 1982, *L'espace politique dans l'ancien régime*, «Boletim da Faculdade de Direito: Universidade de Coimbra» 58.2: 455-510.
- Heydermann G., 2011, *La Gran Bretagna e le regioni di crisi: Italia e Germania, 1815-1870/71 / Great Britain and crisis regions: Italy and Germany, 1815- 1870/71*, «Journal of Constitutional History, Giornale di storia Costituzionale» 22.2, *End of an Epoch? Italy Unification within the European agreement of the Nations. Fine di un'epoca? L'Unità d'Italia nel concerto delle nazioni*: 59-73.
- Kant I., 1883, *Per la pace perpetua*, trad. it. di A. Massoni, Milano, Sonzogno, E-book Giuseppe Landolfi Petrone.
- Kotek J., Rigoulot P., 2001, *Il secolo dei campi. Detenzione, concentramento e sterminio 1900-2000*, Milano, Mondadori.
- Lacchè L., 2011, *Introduzione/Introduction*, «Journal of Constitutional History, Giornale di storia Costituzionale» 22.2, *End of an Epoch? Italy Unification within the European agreement of the Nations. Fine di un'epoca? L'Unità d'Italia nel concerto delle nazioni*: 5-6.
- Lemkin R., 1944, *Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation - Analysis of Government - Proposals for Redress*, Washington, Carnegie Endowment for International Peace.
- Levi P., <sup>4</sup>2007, *I sommersi e i salvati*. Prefazione di T. Todorov. Postazione di W. Barberis, Torino, Einaudi (1986): 130.
- Ley de residencia* (ley núm. 4144, *Residencia de extranjeros*, in *Congreso Nacional*, in *Diario de sesiones de la Cámara de Diputados*, 1902, vol. 2, Buenos Aires, qui consultata in "El Comercio", 1903: 1006-1007).

- López Vega, A., Martínez Neiba M., 2011, *España y la(s) cuestión(es) de Italia/Spain and Italian question(s)*, «Journal of Constitutional History, Giornale di storia Costituzionale», 22.2, *End of an Epoch? Italy Unification within the European agreement of the Nations. Fine di un'epoca? L'Unità d'Italia nel concerto delle nazioni*: 91-103.
- Lucrezio Monticelli C., 2011, *Dalla Révolution all'Unità: qualche riflessione sui rapporti tra Francia e Italia durante il Risorgimento / From Revolution to Unity: some reflections upon the relationships between Italy and France during the Risorgimento*, «Journal of Constitutional History, Giornale di storia Costituzionale» 22.2, *End of an Epoch? Italy Unification within the European agreement of the Nations. Fine di un'epoca? L'Unità d'Italia nel concerto delle nazioni*: 103-114.
- Marchetti P., 2006, *Spazio politico e confini nella scienza giuridica del tardo Medioevo*, «Reti Medievali», 7.1: 1-15, estratto da P. Guglielminotti (a cura di), *Distinguere, separare, condividere. Confini*, ora in A. Pastore (a cura di), 2007, *Confini e frontiere nell'età moderna. Un confronto fra discipline*, Milano, FrancoAngeli: 65-80.
- Mazohl B., 2011, *Das Kaisertum Österreich und die italienische Einbeit / Austrian empire and Italian unification*, «Journal of Constitutional History, Giornale di storia Costituzionale» 22.2, *End of an Epoch? Italy Unification within the European agreement of the Nations. Fine di un'epoca? L'Unità d'Italia nel concerto delle nazioni*: 19-40.
- Meccarelli M., 1998, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè.
- Meccarelli M., Palchetti P., Sotis C., 2012, *Introduzione. Dimensione giuridica del fenomeno migratorio tra paradossi e artificialità*, in M. Meccarelli, P. Marchetti, C. Sotis (a cura di), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Macerata, EUM, 7-31.
- Merlin P., Panero F., Rosso P. (a cura di), (2013), *Società, culture e istituzioni di una regione europea. L'area alpina occidentale tra medioevo e età moderna*, Torino, Marcovalerio.
- Molinari M., 2020, *Atlante del mondo che cambia. Le mappe che spiegano le sfide del nostro tempo*, Milano, Mondadori.
- Nuzzo L., 2004, *Il linguaggio giuridico della conquista: strategie di controllo nelle Indie spagnole*, Napoli, Jovene.
- Nuzzo L., 2006, *La colonia come eccezione. Un'ipotesi di transfer*, «Rechtsgeschichte – Legal History» 7: 52-58.
- Nuzzo L., 2012, *L'assenza di confini nello spazio subsabariano africano e la sua occupazione*, in Id., *Origini di una scienza: diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main, V. Klostermann (Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte 274): 249-258.
- Padoa Schioppa A., 2011, *Profili del diritto internazionale nell'alto medioevo*, in *Le relazioni internazionali nell'alto medioevo. Spoleto, 8-12 aprile 2010* (Atti delle Settimane, LVIII), Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. Atti delle settimane, 58: 1-78.

- Pannarale L., 2018, *I diritti umani nel XXI secolo: un'inversione di tendenza? Riflessioni a margine di una ricerca*, in A.C. Amato Mangiameli, L. Daniele, M.R. Di Simone, E.T. Bulgherini (a cura di), *Immigrazione Integrazione Marginalizzazione*, Torino, Giappichelli: 89-100.
- Pifferi M., 2009, *L'illusione della libertà. Alle origini del diritto 'negato' di emigrare*, in L. Desanti, P. Ferretti, A. D. Manfredini (a cura di), *Per il 70. Compleanno di Pierpaolo Zamorani*, Milano, Giuffrè: 321-338.
- Pifferi M., 2012, *Ius peregrinandi e contraddizioni dell'età liberale*, in M. Meccarelli, P. Palchett, C. Sotis (a cura di), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Macerata, EUM: 253-273.
- Pifferi M., 2016, *L'espulsione e la detenzione dello straniero tra Otto e Novecento*, «Quaderni costituzionali» 36.4: 839-862.
- Pifferi M., 2017, *Controllo dei confini e politiche di esclusione tra Otto e Novecento*, in E. Augusti, A.M. Morone, M. Pifferi (a cura di), *Il controllo dello straniero. I "campi" dall'Ottocento a oggi*, Roma, Viella: 81-104.
- Pifferi M., 2018, *Diritto individuale o pericolo sociale? Scienza giuridica e immigrazione tra Otto e Novecento*, in A.C. Amato Mangiameli (a cura di), *Immigrazione, marginalizzazione, integrazione*, Torino, Giappichelli: 36-56.
- Pifferi M., 2019, *Paure dello straniero e controllo dei confini. Una prospettiva storico-giuridica*, «Quaderno di storia del penale e della giustizia», 1: 179-197.
- Pohl W., 2019, *Dinamiche etniche nel corso delle migrazioni*, in *Le migrazioni nell'alto medioevo, Spoleto, 5-11 aprile 2018* (Atti delle Settimane, LXVI), Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, t. I: 1-21.
- Samuel Pufendorf, 1672, *De jure naturae et gentium libri octo*, Londini Scanorum, sump-tibus Adami Junghans imprimebat Vitus Haberegger.
- Quaglioni D., 2004, *La sovranità*, Roma-Bari, GLF editori Laterza.
- Raneletti O., 1904, *La polizia di sicurezza*, in V.E. Orlando, *Primo trattato completo di Diritto amministrativo*, vol. 4, parte 1, Milano, Società Editrice Libreria: 205-1256.
- Rimoli F. (a cura di) (2014), *Immigrazione e detenzione dalla prospettiva globale alle realtà locali*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Rossi F., 2019, *'Depurare' e 'selezionare' le correnti migratorie. Il progetto argentino di Ley Nacional del trabajo (1904) e i lavoratori stranieri*, «Historia et Ius Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 15, paper 11.
- Rotondo F., 2017, *Italiani d'Argentina. Dall'accoglienza alla "difesa sociale" (1853-1910)*, «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna» 12, paper 13.
- Sands PH., 2017, *La strada verso Est* (trad. it di *East West Street*), Milano, Ugo Guanda Editore (2010).
- Sanò L., 2017, *Metamorfosi del potere: Percorsi e incroci tra Arendt e Kafka*, Roma, Inscibboleth Edizioni.

- Schiavone A., 2019, *Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia*, Torino, Einaudi.
- Siccardi C., 2021, *I diritti costituzionali dei migranti in viaggio. Sulle rotte del Mediterraneo*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Stara F., 2012, *Il confine attraversato: etica dell'ospitalità e esercizio dell'esclusione*, in M. Meccarelli, P. Marchetti, C. Sotis (a cura di), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Macerata, EUM: 169-181.
- Storti C., 1993, *Il ritorno alla reciprocità di trattamento. Profili storici dell'art. 16, I comma, disp. prel. del codice civile del 1942 in I cinquant'anni del codice civile. Atti del Convegno di Milano 4-6 giugno 1992*, vol. 2, Milano, Giuffrè.
- Storti C., 2011, *Stranieri ed "estranei" nelle legislazioni germaniche*, in *Le relazioni internazionali nell'alto medioevo. Spoleto, 8-12 aprile 2010* (Atti delle Settimane, LVIII), Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. Atti delle settimane, 58: 383-411.
- Storti C., 2012a, *Alcune considerazioni sul trattamento dello straniero in età medievale e moderna tra flessibilità e pragmatismo* in M. Meccarelli, P. Marchetti, C. Sotis (a cura di), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Macerata, EUM: 123-148.
- Storti C., 2012b, *Empirismo e scienza: il crocevia del diritto internazionale nella prima metà dell'Ottocento* in L. Nuzzo, M. Vec (a cura di), *Constructing international law. The birth of a discipline*, Frankfurt am Main, V. Klostermann: 51-145.
- Storti C., 2013a, *L'indipendenza dell'Italia nel diritto internazionale della prima metà dell'Ottocento* in *Problemi giuridici dell'Unità italiana. Atti del convegno (Como, 31 marzo 2011)*, Milano, Giuffrè (Università degli Studi dell'Insubria. Facoltà di Giurisprudenza, 48): 33-62.
- Storti C., 2013b, *Motivi e forme di accoglienza dello straniero in età medievale* in A. A. Cassi (a cura di), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, a cura di Soveria Mannelli, Rubbettino: 61-77.
- Storti C., 2017, *Giustizia, pace e dissenso politico dall'alto Medioevo all'età comunale. Justice, peace, and dissent from the early Middle Ages to the communal Period*, «Italian Review of Legal History», 2, paper 1: 1-31.
- Storti C., 2019a, *Legislazione e circolazione di idee e modelli giuridici nei regni germanici* in *Le migrazioni nell'alto medioevo, Spoleto, 5-11 aprile 2018* (Atti delle Settimane, LXVI), Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 2019, t. II: 609-651.
- Storti C., 2019b, *Ancora sulla legalità del fascismo*, in M. D'Amico, A. De Francesco, C. Siccardi (a cura di), *L'Italia ai tempi del ventennio fascista a ottant'anni dalle leggi ebraiche: tra storia e diritto*, Milano, FrancoAngeli: 43-102.
- Storti C., 2020, *Economia e politica vs libertà. Questioni di diritto sulla tratta atlantica degli schiavi nel XIX secolo*, Torino, Giappichelli.

- Tortarolo E., 2020, *Dalla libertà di stampa come diritto alla verità al diritto alle fake news*, in R. Gherardi (a cura di), *La Dichiarazione universale dei diritti umani. Storia, tradizioni, sviluppi contemporanei*, Roma, Viella: 65-79.
- Christian Thomasius, 1698, *Dissertationes Juridicae, varii argumenti in Academia Lipsiensi ab ipso publica habitae*, Halae et Lipsiae, Typis et sumptibus Christophori Salfeldii.
- Christian Thomasius, 1720, *Institutionum Iurisprudentiae Divinae Libri Tres*, Halae et Lipsiae, Typis et sumptibus viduae Christophori Salfeldii.
- Vincenti U., 2007, *Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionale*, Roma-Bari, Laterza.
- Francisco de Vitoria, 1557, *Relectiones theologicae XII in duos tomos divisae*, Lugduni, apud Iacobum Boyerium, I, *De indis insularis*.
- Christian Wolff, 1744, *Jus naturae methodo scientifica pertractatum*, Halae Magdeburgicae, in officina libraria Rengeriana.
- Wray H., 2006, *The Aliens Act 1905 and the Immigration Dilemma*, «Journal of Law and Society» 33.2: 302-333.
- Zanzi L., 2004, *Le Alpi nella storia d'Europa. Ambienti, popoli, istituzioni e forme di civiltà del mondo "alpino" dal passato al futuro*, prefazione di R. Messner, Torino, CDA & Vivalda, Editori.



# Le frontiere nel diritto dell'Unione europea: norme, evoluzione, significato\*

*Bruno Nascimbene*

*già Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Milano*

*Alessia Di Pascale*

*Associata di Diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Milano*

<https://orcid.org/0000-0003-2895-5776>

## 1. Le frontiere nel diritto dell'Unione Europea

Nel diritto dell'Unione europea il tema delle frontiere riveste carattere rilevante e fortemente simbolico, poiché l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, ha rappresentato una tappa essenziale per la creazione del mercato comune, obiettivo fondamentale del Trattato di Roma del 1957<sup>1</sup>.

Funzionale alla realizzazione di uno scopo primigenio del processo comunitario<sup>2</sup>, esso ha assunto progressiva autonomia, divenendo altresì fonte di accesi contrasti parallelamente al progressivo sviluppo della politica migratoria dell'Unione europea. L'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne comportò, infatti, un'immediata richiesta di rafforzamento degli stessi alle frontiere esterne, nella convinzione che l'assenza di verifiche sistematiche all'ingresso avrebbe determinato una perdita di sicurezza. E così il Rapporto *Adonnino*, dal nome del Presidente del Comitato ad hoc "per l'Europa dei cittadini"<sup>3</sup>, istituito dal Consiglio europeo di Fontainebleau nel 1984<sup>3</sup>, aveva indicato «la graduale

---

\* I paragrafi 1-3 sono di Bruno Nascimbene e i paragrafi 4-6 di Alessia Di Pascale.

1 Come si legge all'art. 2 del Trattato CEE, il mercato comune costituisce lo strumento per «uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano».

2 Il progetto di realizzare il mercato interno fu attuato attraverso l'Atto Unico europeo, firmato nel 1986 ed entrato in vigore il 1° luglio 1987. Il legame intrinseco tra l'abolizione dei controlli alle frontiere interne e le conseguenti misure compensative è stato inizialmente sottolineato dalla Corte di giustizia, sentenza del 21 settembre 1999, *Wijzenbeek*, causa C-378/97, ECLI:EU:C:1999:439.

3 Al Comitato fu affidato l'incarico di elaborare una relazione sui provvedimenti da prendere per realizzare un'Unione dei cittadini. La relazione del Comitato ad hoc (c.d. Rapporto

applicazione di una politica comune nei confronti dei cittadini di paesi terzi»<sup>4</sup> quale presupposto per l'abolizione dei controlli alle frontiere interne.

Ancor prima della conclusione del Trattato sull'Unione europea, che segnò l'avvio di una cooperazione nei settori dell'immigrazione, dell'asilo, dei visti e delle frontiere, la conclusione degli accordi di Schengen (si rinvia a Nascimbene 1995; Caggiano 2020; Di Pascale 2020) e della Convenzione di Dublino, all'inizio degli anni novanta, rappresenta una tappa importante per comprendere la progressiva realizzazione di tale politica. L'interrelazione tra i due strumenti (espressamente affermata nel Preambolo della Convenzione di Dublino<sup>5</sup>) permette di cogliere come la prospettiva del controllo e del contenimento abbia caratterizzato il discorso sulle politiche migratorie fin dall'origine, in maniera incisiva e preponderante.

L'attuazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima, è stata introdotta tra gli obiettivi dell'Unione (art. 3, par. 2, TUE) dal Trattato di Amsterdam (1997), che ha segnato l'avvio di una competenza dell'Unione europea in tali settori, seppure in via ripartita con gli Stati membri. L'attuale formulazione dell'art. 67 TUE, norma di apertura del titolo V, rubricato "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia", pone in luce la necessità di contemperamento tra le esigenze di libertà di circolazione e quelle di sicurezza, sia ai confini esterni dell'Unione, sia all'interno, entro un quadro improntato al rispetto dei diritti fondamentali<sup>6</sup>. Come è stato sottolineato, il cambiamento della nozione e della collocazione del confine costituisce una delle caratteristiche più evidenti delle recenti trasformazioni del processo di integrazione europea, in quanto la definizione di cosa sia il confine e di dove si trovi è diventata appannaggio del diritto UE, fuoriuscendo dall'ambito della sovranità statale, funzionale tuttavia

---

Adonnino) presentata l'anno seguente (Bollettino delle Comunità europee, supplemento 7/85) conteneva, in germe, le nuove disposizioni sulla cittadinanza europea.

4 In particolare, il rapporto Adonnino affermava che il Consiglio europeo avrebbe dovuto adottare «a precise timetable for the completion of the single market and decide to put in hand now work on problems related to the effective cooperation between authorities responsible for the fight against crime, as well as to the definition and gradual application of a common policy concerning the entry, movement and expulsion of foreigners, visa policy and the transfer of control of persons to the external frontiers of the Community, and agreements with third countries on expanded cooperation in frontier passage», punto 7.2.

5 <sup>68</sup> La Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle comunità europee (c.d. Convenzione di Dublino) fu firmata a Dublino tra dodici Stati membri il 15 giugno 1990 ed entrò in vigore il 1° settembre 1997, in GUCE serie C 254 del 19.8.1997 p. 1 ss. La relazione con la soppressione dei controlli alle frontiere interne emerge chiaramente dal Preambolo.

6 In merito al processo evolutivo dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si vedano i diversi contributi in Di Stasi, Serena Rossi 2020.

ad obiettivi e interessi molteplici e spesso confliggenti (Gronendijk, Guild, Minderhoud, 2003).

La frontiera (zona di confine, concepita come una stretta striscia di territorio che sta a ridosso del confine<sup>7</sup>) è così divenuta allo stesso tempo luogo fisico e concetto giuridico, rappresentazione emblematica del difficile bilanciamento tra spinte ed esigenze spesso antitetiche (tra prerogative statali ed obblighi di protezione) e delle contraddizioni immanenti al processo di integrazione europea (Nascimbene, Di Pascale 2020).

## **2. L'attraversamento delle frontiere interne ed esterne. Le limitazioni poste dalla pandemia**

Il tema delle frontiere può essere affrontato sotto due diversi punti di vista, soffermandosi sull'analisi delle norme e avendo al contempo riguardo alla cronaca corrente e alle diverse iniziative adottate dall'Unione europea e dagli Stati membri in relazione a circostanze contingenti, anche di carattere eccezionale. Quest'osservazione dei profili applicativi permette di riscontrare il contrasto che può manifestarsi tra un complesso normativo, ispirato a finalità costitutive e valori fondanti e sovraordinati, e la sua attuazione effettiva, a fronte di situazioni non previste ovvero politicamente conflittuali. La cooperazione nella gestione delle frontiere si pone, insomma, quale privilegiato punto di osservazione e laboratorio di sperimentazione, ai fini di una riflessione in merito ai fenomeni giuridici che attengono al rapporto tra le frontiere e la sovranità (Vitiello 2020).

Per quanto attiene al profilo normativo, occorre anzitutto riferirsi alle disposizioni contenute nel T<sub>fue</sub>, in particolare nel capo II, del Titolo V, che riguarda le politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione (artt. 77-80). L'art. 77 T<sub>fue</sub> è intitolato alla "politica di controllo delle frontiere", e i termini controllo e sorveglianza ricorrono più volte nella definizione degli obiettivi, indicati nel corpo della norma. Questi includono la garanzia circa l'assenza di qualsiasi verifica sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, cui deve corrispondere la sorveglianza efficace del passaggio a quelle esterne, nonché la progressiva instaurazione di un sistema integrato di gestione delle stesse.

In attuazione di tale disposizione, le misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone, nonché di controllo alle frontiere esterne, sono oggi principalmente contenute nel regolamento (UE) n. 399/2016<sup>8</sup>, comunemente noto come "Codice frontiere Schengen".

7 Si veda la nozione di frontiera in Enciclopedia Treccani,

8 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), in *GUUE* L 77, 23.3.2016, p. 1 ss.

Rispetto ad un quadro giuridico strutturato, funzionale alla realizzazione di un obiettivo che viene indicato dalla Commissione europea come «una delle grandi conquiste dell'integrazione europea»<sup>9</sup>, suscitano qualche considerazione le vicende recenti che hanno mostrato la fragilità del sistema, a seguito del verificarsi di situazioni ed eventi, a cui gli Stati hanno reagito attraverso il ripristino dei controlli e persino l'istituzione di presidi fisici volti ad impedire l'attraversamento<sup>10</sup>. Si ricordano, anzitutto, le forti preoccupazioni per il funzionamento dello spazio Schengen, legate alla crisi migratoria del 2015-2017 e ai numerosi movimenti di persone che ne sono seguiti tra gli Stati membri, nonché all'emergere della minaccia terroristica in Europa<sup>11</sup>. Tali eventi furono seguiti da una serie di atti di indirizzo adottati dalla Commissione e volti a ripristinare la fiducia tra gli Stati membri ed il corretto funzionamento del sistema<sup>12</sup>.

Più recentemente, le reazioni e le iniziative connesse all'emergenza pandemica, che ha investito l'Europa dalla primavera del 2020, hanno fatto affiorare nuove incertezze in merito all'effettività del sistema (Jacqué 2020, 56.2: 175-180; Brosset 2020, 56.3: 493-507). Non appena è emersa la consapevolezza della gravità della situazione e dei rischi di natura sanitaria associati alla circolazione delle persone, diversi Stati membri hanno adottato, con modalità unilaterali e incoerenti (Caggiano 2020), misure, motivate da esigenze di tutela della salute pubblica, volte a limitare l'attraversamento delle proprie frontiere e ad identificare e isolare i soggetti potenzialmente contagiati. Per legittimare queste iniziative, tra marzo e aprile, tredici Stati membri, oltre alla Svizzera, l'Islanda e la Norvegia, che aderiscono allo spazio Schengen<sup>13</sup>, hanno comunicato alla Commissione

9 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, *Ritorno a Schengen - Tabella di marcia*, COM (2016) 120 def. del 4 marzo 2016.

10 *Border fences and internal border controls in Europe*, UNHCR, 2017 disponibile su: <https://data2.unhcr.org/en/documents/details/55249>. Dal settembre 2015, a seguito della c.d. crisi dei migranti, un numero crescente di Stati membri ha iniziato a costruire muri di confine o recinzioni allo scopo di impedire a migranti e richiedenti asilo di accedere ai loro territori nazionali. Si tratta di iniziative che sollevano profili di contrasto con l'art. 14, par. 2, del Codice delle frontiere Schengen, ai sensi del quale «l'ingresso può essere rifiutato solo con una decisione motivata che indichi le ragioni precise del rifiuto». In assenza di specifiche previsioni di diritto UE sulla costruzione di recinzioni alle frontiere esterne, gli Stati membri hanno eretto barriere con paesi terzi (in particolare Marocco e Russia), compresi i candidati alla preadesione (la Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia e Turchia) e un paese candidato a Schengen, la Croazia. Sono state costruite anche delle barriere all'interno dell'area Schengen, come la recinzione tra Austria e Slovenia, si veda *Management of the external borders*, European Parliament, 2021, disponibile su: [https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU\\_4.2.4.pdf](https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_4.2.4.pdf).

11 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Preservare e rafforzare Schengen*, COM (2017) 570 def. del 27.9.2017 (cfr. Borraccetti 2016, 1:127-130; Ippolito 2016, 1.4:653-664; Ceccorulli 2019, 42. 2:302-322).

12 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, *Ritorno a Schengen - Tabella di marcia*, COM (2016) 120 def. del 4 marzo 2016.

13 Per un elenco aggiornato e dettagliato si veda il sito della Commissione europea: [https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control\\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en)

europea il ripristino dei controlli alle frontiere interne, utilizzando le possibilità legate a situazioni eccezionali e di minaccia grave, previste dal Codice frontiere Schengen (artt. 25 e 28), in assenza di previsioni specifiche legate ad esigenze di carattere sanitario.

La possibilità di adottare misure restrittive della libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per motivi di sanità pubblica, in deroga all'art. 5 della direttiva 2004/38/CE<sup>14</sup>, in virtù del quale «gli Stati membri ammettono nel loro territorio il cittadino dell'Unione munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità», è espressamente contemplata dall'art. 29 della stessa. Deve trattarsi di malattie con potenziale epidemico, quali definite dai pertinenti strumenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché di altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché esse siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante. Si tratta, in ogni caso, di una disposizione di stretta interpretazione e da attuare nel rispetto del principio di proporzionalità<sup>15</sup>.

La salute pubblica rientra tra le ragioni imperative di interesse generale riconosciute dal diritto dell'Unione che legittimano una restrizione delle libertà fondamentali<sup>16</sup>. La cura della salute costituisce, tuttavia, una materia di competenza essenzialmente degli Stati membri, in quanto, in virtù dei Trattati, all'Unione europea spetta una competenza di tipo concorrente solo per determinati aspetti della sanità pubblica, connessi alla gestione di problemi comuni, ed una competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri per la tutela ed il miglioramento della salute umana (Rolando 2020)<sup>17</sup>. In assenza di specifiche previsioni in relazione al ripristino dei controlli

---

(consultazione: 26/04/2021).

- 14 *Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE*, in *GUUE* L 158 del 30.4.2004, p. 77 ss.
- 15 Art. 27, par. 2, dir. 2004/38 (Cfr. Montaldo 2020; Barbou des Places 2020). In merito al principio di proporzionalità nell'ordinamento dell'Unione europea si veda la giurisprudenza della Corte di giustizia a partire dalla pronuncia nel caso *Internationale Handelsgesellschaft*, sentenza del 17.12.1970, C-11/70, ECLI:EU:C:1970:114 e più di recente sentenza del 16.07.2020, *Data Protection Commissioner c. Facebook Ireland Limited e Maximilian Schrems*, causa C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559, punti 174-180.
- 16 *Internationale Handelsgesellschaft*. Si veda art. 36 Tfeue con riferimento alla circolazione delle merci. Ai sensi dell'art. 45, par. 3, Tfeue, la tutela della sanità pubblica costituisce una delle ragioni che legittimano una restrizione alla libera circolazione delle persone. Cfr. inoltre gli artt. 168 Tfeue e 35 della Carta dei diritti fondamentali, i quali prevedono, tra l'altro, che «nella definizione e dell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana».
- 17 Si veda Rolando F., 2020, *La tutela della salute nel diritto dell'Unione europea e la risposta dell'UE all'emergenza Covid-19*, in *L'emergenza sanitaria Covid-19 e il diritto dell'Unione europea. La crisi, la cura, le prospettive*, «Eurojus.it», numero speciale <http://rivista.eurojus.it/>

alle frontiere interne, nonché alla sistematica limitazione degli ingressi a quelle esterne, per esigenze di tutela della salute pubblica<sup>18</sup>, la Commissione europea è nuovamente intervenuta con un'azione di indirizzo, nel tentativo di prevenire azioni unilaterali (Spitaleri 2020, 2: 389-414). Essa ha raccomandato l'adozione di una decisione coordinata, ai fini dell'applicazione di restrizioni temporanee ai viaggi non essenziali verso la c.d. "zona UE+"<sup>19</sup>, per un periodo iniziale di 30 giorni<sup>20</sup>, con l'intento di «drasticamente ridurre i flussi di persone in ingresso alle frontiere esterne dell'Unione, rallentando così anche la trasmissione del virus ad altri paesi al ritorno dei viaggiatori, e di scoraggiare i cittadini dell'UE e le altre persone che soggiornano nella zona UE+ dall'intraprendere viaggi». L'applicazione della restrizione è stata esclusa nei confronti di alcune categorie di persone (cittadini UE e di Stati associati Schengen, e loro familiari, nonché cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE, che fanno ritorno "a casa"). Parimenti ne è stata suggerita l'esenzione a favore di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale (tra cui operatori sanitari e frontalieri) (Di Federico 2020; Olivier 2020, 5.1: 613-619). Specifiche cautele sono state rivolte agli obblighi di protezione e la Commissione ha ritenuto, in termini tuttavia non perentori, che la restrizione non dovesse applicarsi alle persone che necessitano di protezione internazionale o in viaggio per altri motivi umanitari, al fine di assicurare il rispetto del principio di non respingimento.

La raccomandazione è stata condivisa dal Consiglio europeo nel corso di una riunione il 17 marzo, ed ha comportato l'adozione, da parte di tutti gli Stati membri dell'UE (ad eccezione dell'Irlanda) e dei quattro Stati associati Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), per un totale di 30 Paesi, di decisioni nazionali per attuare la restrizione dei viaggi. Si è, tuttavia, trattato di un provvedimento che ha sollevato numerose problematiche giuridiche, quanto all'oggetto (le restrizioni ai viaggi), ai presupposti e alle modalità attuative (Thym 2020; Bonetti 2020). Essa è stata seguita da successive iniziative della Commissione, la quale, nel valutare l'applicazione della misura, ne ha suggerito la proroga fino al 30 giugno 2020<sup>21</sup>.

---

lemergenza-sanitaria-covid-19-e-il-diritto-dellunione-europea-la-crisi-la-cura-le-prospettive/ (consultazione: 26/04/2021).

18 Il considerando 6 del Codice frontiere Schengen indica la tutela della salute pubblica tra gli obiettivi del controllo di frontiera, ma la minaccia per la salute pubblica costituisce un motivo ostativo all'ingresso dei cittadini dei paesi terzi solo con riferimento ai controlli alle frontiere esterne (art. 6, par. 1, lett. e).

19 La "zona UE+" è stata riferita a tutti gli Stati membri dell'area Schengen (compresi Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) e i quattro Stati associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), nonché l'Irlanda e il Regno Unito qualora questi ultimi decidano di allinearsi.

20 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, *COVID-19: restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE*, COM (2020) 115 def. del 16.3.2020.

21 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, *Valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE*,

A fine giugno è intervenuto il Consiglio con una raccomandazione<sup>22</sup>, quindi nuovamente con un atto di valore giuridico non vincolante (come i precedenti)<sup>23</sup>, ma di sicuro valore politico, suggerendo la revoca delle restrizioni nei confronti delle persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I alla raccomandazione. Le misure sono state sottoposte a periodica revisione, ogni 14 giorni. Come si puntualizza, elemento qualificante non è la cittadinanza della persona, bensì la residenza in uno dei Paesi indicati nell'allegato, che si ritengono meno pericolosi, sotto il profilo sanitario, in virtù di una serie di parametri epidemiologici specificati. Poco prima, la Commissione aveva pubblicato delle linee guida<sup>24</sup>, per garantire che la ripresa delle operazioni per il rilascio dei visti fosse ben coordinata con la graduale abolizione delle restrizioni di viaggio.

A seguito della recrudescenza dell'epidemia in autunno, il Consiglio europeo nel corso della riunione del 15-16 ottobre<sup>25</sup>, preso atto della situazione epidemiologica senza precedenti e tale da suscitare gravissime preoccupazioni, ha invitato il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a proseguire lo sforzo globale di coordinamento sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, in particolare per quanto riguarda le norme di quarantena, il tracciamento transfrontaliero dei contatti, le strategie in materia di test e la limitazione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE. La Commissione ha, pertanto, predisposto dei nuovi orientamenti<sup>26</sup> e raccomandazioni<sup>27</sup> per un approccio

---

COM (2020) 148 def. dell'8.4.2020. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, *Seconda valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE*, COM (2020) 222 def. dell'8.8.2020. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, *Terza valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE*, COM (2020) 399 def., dell'11.6.2020.

- 22 *Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio del 30 giugno 2020 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione*, in GUUE L 208I del 1.7.2020, p. 1 ss.
- 23 La produzione normativa dell'Unione europea nei mesi dell'emergenza sanitaria si è caratterizzata per un massiccio ricorso agli strumenti di c.d. *soft-law* e a deroghe procedurali, in assenza di un quadro giuridico adeguato ad affrontare le situazioni di urgenza (Fioravanti 2020).
- 24 Comunicazione della Commissione, *Linee guida per una ripresa graduale e coordinata delle operazioni di visto*, 2020/C 197 I/01, in GUUE C 197 del 12.6.2020, p. 1 ss.
- 25 *Conclusioni del Consiglio europeo sulla COVID-19, 15 ottobre 2020*, disponibili su: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/10/16/european-council-conclusions-on-covid-19-and-climate-change-15-october-2020/>.
- 26 *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Covid-19 Orientamenti relativi alle persone esentate dalla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE con riferimento all'attuazione della raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio del 30 giugno 2020*, COM (2020) 686 def. del 28.10.2020.
- 27 *Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19*, in GUUE L 337, 14.10.2020, p. 3, e *raccomandazione (UE) 2021/119 del Consiglio, del 1° febbraio 2021, che modifica la*

coordinato alla limitazione della libertà di circolazione, anche a seguito dell'emergere di varianti del virus, potenzialmente più contagiose<sup>28</sup>.

### 3. Controlli alle frontiere e tutela dei diritti fondamentali

Le azioni intraprese in questo contesto emergenziale lasciano trasparire le difficoltà della Commissione, e dell'Unione europea nel suo complesso, apparsa inizialmente disorientata a fronte di una situazione eccezionale e dell'assenza di un quadro comune per far fronte a situazioni legate ad esigenze di carattere sanitario. È vero che gli Stati mantengono una riserva fondata sull'ordine pubblico (art. 72 Tfu) per quanto attiene al funzionamento dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, tra cui si fa rientrare la tutela di carattere sanitario. In assenza, tuttavia, di un tempestivo intervento dell'Unione europea, ad essi si è dato spazio<sup>29</sup>, nel controllo della sicurezza interna, che comporta anche il controllo dei confini. Gli Stati hanno così adottato posizioni non coordinate. Solo la Commissione, in ritardo, ha adottato atti di *soft-law*, linee guida, protocolli, affinché venissero recepiti degli orientamenti ritenuti comuni (Stefan 2020, 5.1:663-670; Rojas 2020, 3:531-550)<sup>30</sup>.

Le vicende dell'ultimo periodo sollevano diversi interrogativi, non solo in relazione ai profili di legittimità di simili modalità di intervento (Borraccetti 2020, 2: 433-436), ma anche quanto all'attuazione di presupposti e principi fondanti dell'ordinamento UE. Uno di questi principi cardine è la libera circolazione delle persone, messa certamente in discussione dall'emergenza pandemica (come si è prima ricordato).

Ai sensi dell'art. 77 Tfu, le frontiere esterne devono essere gestite in modo comune, armonizzato, affinché la politica si realizzi all'interno e all'esterno. Ma ciò deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali (art. 67, par. 1, Tfu) (Riccardi 2020:153-180). E, in proposito, non si può non rilevare che le misure

---

*raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19*, in GUUE L 36I del 2.2.2021, p. 1.

28 *Raccomandazione della Commissione del 22.12.2020 relativa a un approccio coordinato ai viaggi e ai trasporti in risposta alla variante di SARS-COV-2 identificata nel Regno Unito*, in GUUE L 436 del 28.12.2020, p. 72.

29 Un tema questo che per la verità ha investito l'Unione europea nel suo complesso e non solo con riferimento al tema della circolazione delle persone. Con riferimento al dibattito sull'adozione delle misure economiche, «questa gestione individuale e conflittuale di un problema comune agli Stati membri dell'Unione non può essere dovuta solo alla pandemia, che costituisce la manifestazione più recente di una crisi più ampia, che evidenzia un crescente declino della collaborazione europea, a favore di una politica degli Stati membri sempre più ispirata all'immediato interesse nazionale, e sempre più tollerata dalle istituzioni comuni» (Pocar 2020). Sul punto si vedano anche AA.VV. 2020; Casolari 2020.

30 Fino ad agosto 2020 è stato identificato un totale di 197 strumenti non vincolanti, riconducibili alla c.d. *soft-law*, di cui hanno posto in discussione la legittimità e trasparenza dei processi di adozione (Eliantonio 2021; Stefan 2021, 12.1:159-175).

attuate in maniera non coordinata dagli Stati membri hanno messo a rischio anche il diritto di asilo (Ghezelbash, Feith Tan 2020; Sanogo 2020, 45: 185-205; McAdam 2020, 32.2: 364-366; Lenzerini 2021, 15.1: 5-36), sancito all'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, laddove hanno impedito l'accesso dei richiedenti protezione internazionale sul proprio territorio. In diversi Stati membri, infatti, sono state adottate misure unilaterali restrittive<sup>31</sup>, rendendo necessario un intervento della Commissione. In specifici orientamenti, evidentemente non vincolanti, essa ha puntualizzato che qualsiasi restrizione nel settore dell'asilo, del rimpatrio e del reinsediamento deve essere proporzionata e attuata in modo non discriminatorio e tenere conto del principio di non respingimento (*non-refoulement*) e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale<sup>32</sup> (Caggiano 2020b, Corsi 2020, Carrera e Luk 2020)). Misure quali *screening* sanitari all'ingresso e l'applicazione della quarantena per i nuovi arrivati possono essere giustificate da esigenze di tutela della salute pubblica, ma impedire l'ammissione generale dei rifugiati o dei richiedenti asilo, senza prove di un rischio per la salute e senza misure di protezione contro il respingimento, si qualifica come discriminatorio ed incompatibile con gli standard internazionali, in quanto il rifiuto di accesso al territorio senza garanzie di protezione contro il respingimento non può essere giustificato da alcun rischio per la salute<sup>33</sup>. Si tratta, infatti, di un valore assoluto che non tollera restrizioni o bilanciamenti (Chetail 2020). Opportunamente, alcuni Stati membri (tra questi Germania e Svezia) avevano espressamente esentato i richiedenti asilo dal divieto d'ingresso alle rispettive frontiere.

La situazione sanitaria eccezionale ha sollevato, con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali, ulteriori interrogativi in merito all'efficacia ed adeguatezza del sistema che è nato dai Trattati e in particolare alle politiche di controllo

31 Ad esempio, in Ungheria, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Governo l'11 marzo 2020, non è stato consentito ai cittadini stranieri di entrare nel Paese, ad eccezione dei beneficiari del diritto alla libera circolazione in possesso di una carta di soggiorno permanente. Solo in circostanze eccezionali, debitamente giustificate, è stato consentito al vicecapo della polizia di autorizzare l'ingresso di altri stranieri, a condizione che fossero stati sottoposti al test COVID-19, con esito negativo, e registrati dall'autorità ungherese di controllo delle epidemie. In Austria, facendo seguito a un decreto che ha imposto la presentazione di un certificato medico attestante l'esito negativo del test per la ricerca biologica del COVID-19 per l'ingresso nel Paese, a fine marzo, il Ministero dell'interno ha rivolto delle indicazioni alle guardie di frontiera, specificandone l'applicazione anche nei confronti dei richiedenti protezione internazionale. In merito alle diverse misure cfr. <https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/impact-of-government-measures-related-to-the-coronavirus-on-third-country-nationals-in-hungary>. (Fiengo 2021).

32 Comunicazione della Commissione, *Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento*, 2020/C 126/02, in GUUE C 126 del 17.4.2020, p. 12.

33 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Key Legal Considerations on access to territory for persons in need of international protection in the context of the COVID-19 response*, 16 March 2020, disponibile su: <https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html>.

delle frontiere anche in relazione al c.d. sistema Schengen. La risposta è in linea di massima negativa: la necessità di ricorrere a misure eccezionali, non previste, evidenzia anzitutto una lacuna. Ma essa pone anche un altro aspetto in relazione all'armonizzazione di cui questa politica dovrebbe essere oggetto. Le misure eccezionali devono restare tali e limitate nel tempo, proporzionate alla situazione che si presenta, e un intervento coordinato deve avvenire in modo pronto, in quanto le misure adottate unilateralmente comportano differenze, sollevando persino profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea. Insomma, nonostante l'avanzamento del processo di armonizzazione, nelle situazioni emergenziali che hanno caratterizzato le vicende recenti dell'Europa, la frontiera (interna e esterna) è apparsa come elemento disfunzionale e ne ha messo in luce la debolezza, pregiudicando la tutela dei diritti fondamentali.

#### **4. La pressione migratoria alla frontiera greco-turca e la mancata attuazione del diritto di asilo**

Nella primavera del 2020, contemporaneamente all'acuirsi della situazione sanitaria, si è verificata una grave emergenza lungo il confine sudorientale dell'Europa. Il governo greco si è, infatti, trovato a fronteggiare alcune decine di migliaia di migranti che tentavano di attraversare il confine per fare ingresso nell'Unione europea. Tale pressione faceva seguito all'annuncio del Presidente turco Erdoğan il quale, lamentando che l'UE non aveva sostenuto gli sforzi militari turchi in Siria, in particolare nella regione di Idlib, aveva affermato che non sarebbe più stato impedito ai migranti presenti sul proprio territorio (oltre 4 milioni di sfollati, che fanno della Turchia il Paese che ospita il maggior numero di rifugiati e richiedenti asilo al mondo)<sup>34</sup> di raggiungere l'Europa, con l'ordine alla polizia di frontiera di non intervenire. A poche ore di distanza, in un *tweet*, il primo ministro greco aveva replicato che non sarebbero stati tollerati ingressi irregolari (Dicle Ergin 2020).

Lungi dall'essere imprevedibile, tale avvenimento affonda le proprie origini nelle politiche di contenimento dei flussi migratori, attuate specialmente ai confini, sollevando perciò gravi interrogativi circa l'effettiva applicazione dei principi proclamati e dei diritti sanciti nel diritto dell'Unione europea. Occorre, infatti, ricordare la cooperazione avviata con il paese anatolico nel contesto della c.d. crisi dei migranti, che investì l'Unione europea in particolare nel 2015-2016. Al fine di arrestare i flussi lungo la rotta del Mediterraneo orientale, principale via di ingresso nell'Unione europea, a mezzo di una assai controversa

34 Secondo l'UNHCR, la Turchia ospita più di 3,6 milioni di sfollati siriani e circa 360.000 rifugiati e richiedenti asilo di altri paesi, principalmente Afghanistan, Iraq e Iran (<http://reporting.unhcr.org/node/2544?y=2019#year>).

dichiarazione<sup>35</sup>, resa pubblica a margine del Consiglio europeo del 18 marzo 2016, fu convenuto, quale misura temporanea e straordinaria «necessaria per porre fine alle sofferenze umane e ristabilire l'ordine pubblico», un programma di rimpatrio verso la Turchia dei migranti giunti sulle isole greche, controbilanciato dal correlativo impegno dell'Unione europea di reinsediare da quel Paese sul proprio territorio un cittadino siriano per ogni migrante rimpatriato (Favilli 2016, 2: 405-420). Il principale risultato, dopo quattro anni, è consistito nella significativa riduzione degli arrivi (-94%), a fronte di soltanto circa 2.700 rimpatri verso la Turchia e 27.000 reinsediamenti nell'Unione europea<sup>36</sup>.

Tale situazione ha, peraltro, interessato un paese, la Grecia, già sottoposto a notevole pressione economica e migratoria negli anni recenti, che in quel momento ospitava oltre centomila persone nel proprio sistema di accoglienza. Una situazione che da tempo poneva rilevanti questioni di compatibilità con gli standard dell'Unione europea in materia di asilo e protezione dei diritti fondamentali<sup>37</sup>. In un contesto già estremamente problematico e sotto la pressione di alcune decine di migliaia di persone alla propria frontiera esterna, la Grecia ha dichiarato lo stato di emergenza, predisponendo misure di controllo e di polizia, volte ad impedire gli ingressi o ad allontanare quanti avessero eventualmente varcato irregolarmente il confine. I metodi usati per contrastare gli arrivi sono apparsi, tuttavia, eccessivi, tanto da indurre il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti dei migranti a censurare i fatti riportati dalla stampa<sup>38</sup>.

35 La dichiarazione congiunta è stata esaminata dal Tribunale dell'Unione il quale, con una discutibile pronuncia del febbraio 2017, ha negato la natura di atto dell'Unione europea, dichiarandosi incompetente (Ordinanze del Tribunale del 28 febbraio 2017, *NF c. Consiglio europeo*, T-192/16, ECLI:EU:T:2017:128, NG c. *Consiglio europeo*, Causa T-193/16, ECLI:EU:T:2017:129, NM c. *Consiglio europeo*, Causa T-257/16, ECLI:EU:T:2017:130. L'appello è stato rigettato dalla Corte di giustizia, Ordinanza della Corte del 12 settembre 2018, *NF e a. contro Consiglio europeo*, Cause riunite da C-208/17 P a C-210/17 P, ECLI:EU:C:2018:705). Le conclusioni raggiunte hanno, tuttavia, sollevato accese critiche e perplessità, per un approccio eccessivamente formalistico ed un'analisi che è apparsa inadeguata rispetto alle complesse problematiche giuridiche che un atto tanto inusuale avrebbe invece richiesto. (Cannizzaro 2017, 2.1:251-257; Caggiano 2017, 2:7-25).

36 *EU-Turkey statement. Four years on, marzo 2020*, [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200318\\_managing-migration-eu-turkey-statement-4-years-on\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200318_managing-migration-eu-turkey-statement-4-years-on_en.pdf) (consultazione: 26/04/2021).

37 Nonostante i successivi interventi attuati dalla Commissione per migliorare il sistema di asilo greco, il quadro attuale, aggravato dall'afflusso di persone nel biennio 2015-2016, è ancora molto preoccupante. Le misure allora disposte, ed in particolare il meccanismo di ricollocamento in vigore tra il 2015 e il 2017, volto a favorire una ripartizione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, hanno alleviato solo limitatamente la pressione sul sistema di accoglienza greco.

38 *Greece: Rights violations against asylum seekers at Turkey-Greece border must stop*, UN Special Rapporteur on the human rights of migrants, 23 marzo 2020, disponibile su: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25736&LangID=E> (consultazione: 26/04/2021).

La reazione greca ha, inoltre, inciso profondamente sull'attuazione del diritto di asilo nel Paese, disponendosi la completa sospensione delle attività dell'Ufficio d'asilo greco. Il 2 marzo è stato, infatti, adottato, con efficacia retroattiva dal 1° marzo, un decreto di emergenza (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – Αναστολή της υποβολής αιτήσεων<sup>39</sup>), quale risposta alla minaccia asimmetrica posta dalla migrazione. In virtù di tale provvedimento, tutti i servizi amministrativi al pubblico sono stati sospesi, inclusa la possibilità di presentare le domande di protezione per le persone che hanno fatto ingresso irregolarmente nel territorio per un periodo di un mese, prevedendosi (art. 1, c. 1) il rimpatrio senza registrazione, nel Paese di origine e transito (in questo caso la Turchia). Il 26 marzo il decreto del governo è stato confermato dal Parlamento greco e successivamente esteso fino al 15 maggio, richiamando esigenze di tutela della salute e prevenzione del contagio.

Nell'adottare la misura, il primo ministro greco ha pubblicamente invocato l'art. 78, par. 3, T.fue. Una disposizione che, tuttavia, implica un ben preciso meccanismo di attivazione, e che non conferisce un potere di intervento unilaterale in capo ai singoli Stati membri. La scelta operata dal Governo greco ha sollevato evidentemente una molteplicità di rilievi, essendo foriera di varie e gravi conseguenze, che si ripercuotono sulla possibilità per la persona di avere accesso al sistema di asilo.

In un contesto di tale gravità, l'Unione europea ha sottolineato che quel confine non è solo un confine greco, è anche un confine europeo, ringraziando la Grecia per essere il nostro scudo europeo in questi tempi<sup>40</sup>, ma è intervenuta solo proponendo un piano di azione, articolato in sei punti, senza prevedere né più massicci meccanismi di ripartizione tra Stati membri, come quelli attuati nel biennio 2015-2017, né condannare la posizione dello Stato membro<sup>41</sup>. A fronte di tale inattività, che evidentemente testimonia l'assenza di strumenti adeguati ad attuare un'effettiva solidarietà europea (Tsourdi 2020, 32.2: 374-380), un gruppo di organizzazioni europee ha inviato una denuncia alla Commissione europea per sollecitare l'avvio di una procedura di infrazione contro la Grecia<sup>42</sup>.

39 Una traduzione del decreto è disponibile su: <http://odysseus-network.eu/news/translation-of-the-greek-decree-on-asylum-at-the-turkish-border-in-english> (consultazione: 26/04/2021).

40 *Remarks by President von der Leyen at the joint press conference with Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of Greece, Andrej Plenković, Prime Minister of Croatia, President Sassoli and President Michel, 3 marzo 2020*, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement\\_20\\_380](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_380) (consultazione: 26/04/2021).

41 Si veda la dichiarazione del Vice-Presidente Schinas sulle azioni di immediato sostegno alla Grecia, 4.3.2020, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT\\_20\\_395](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_395) (consultazione: 26/04/2021).

42 *Complaint to the European commission concerning infringements of EU law by Greece on behalf of Wemove Europe and Oxfam international, 22-9-2020*, disponibile su: <https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/wemove-oxfam-complaint-to-ec-asylum-greece-eu.pdf> (consultazione: 26/04/2021).

Questa vicenda evidenzia i gravi rischi derivanti da processi di esternalizzazione del controllo dell'immigrazione a Stati terzi, che ne diventano poi arbitri. L'uso strumentale dei rifugiati, nel contesto delle relazioni sempre più conflittuali tra Grecia e Turchia, ha comportato una deroga agli obblighi di protezione internazionale, sanciti nel diritto dell'Unione europea (tanto nella legislazione di rango primario, trattati e Carta dei diritti fondamentali, quanto nel diritto derivato). La violenta repressione dei richiedenti asilo al confine da parte della Grecia, all'inizio del 2020, costituisce una palese violazione delle garanzie in materia di diritti fondamentali (sulla cui rilevanza già si è detto): garanzie previste dal diritto internazionale e dal diritto UE (la cui trasgressione sarebbe "giustificata" sulla base di considerazioni di sicurezza legate al più ampio scenario geopolitico del Mediterraneo orientale (Spagnolo 2020, Cortinovis 2021, e sulla situazione al confine tra Spagna e Marocco, Fazzini 2021). La minaccia di apertura del confine, consentendo il passaggio di milioni di rifugiati, rappresenta un potente mezzo di pressione<sup>43</sup> e ben evidenzia come, nel contesto migratorio, la frontiera possa far vacillare diritti e principi affermati a livello europeo in nome della *realpolitik*.

## 5. Le frontiere nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo

La frontiera costituisce altresì elemento cruciale del nuovo Patto sull'immigrazione e l'asilo<sup>44</sup>, presentato nel settembre 2020 dalla Commissione europea. Si tratta del pacchetto di riforma, che modifica ed integra gli atti che compongono attualmente il sistema comune europeo di asilo, avanzando l'attesa riforma del c.d. regolamento Dublino III<sup>45</sup> ed intervenendo anche in ulteriori ambiti (tra cui le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, la cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle operazioni condotte

43 Nel marzo del 2020, era stata fatta trapelare l'intenzione delle autorità turche di avviare un ricorso interstatale davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, per le violazioni commesse dalle autorità greche nei confronti dei migranti che tentavano di attraversare il confine. Cfr. *Turkey prepares human rights case over Greece's treatment of migrants*, 4.3.2020, <https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-eu-idUSKBN20R2UP> (consultazione: 26/04/2021).

44 Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni, *Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo*, COM (2020) 609 fin., 23 settembre 2020. Nella comunicazione sono spiegate le ragioni della riforma, illustrati gli elementi di novità e delineata l'articolazione della nuova strategia sottesa al Patto. Il pacchetto è, poi, completato da nove strumenti giuridici: cinque proposte di regolamento, che segnalano la volontà di assicurare un'applicazione uniforme negli Stati membri, scevra da filtri o interventi nazionali, con ciò confermando un approccio alla materia avviato dal 2016, oltre ad atti di carattere non vincolante e di orientamento (3 raccomandazioni, 1 linea guida).

45 *Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide*, in GUUE L 180, 29.6.2013, p. 31.

da navi possedute o gestite da soggetti privati a fini di attività di ricerca e soccorso). Il Patto è stato presentato come “un nuovo inizio” nella gestione della migrazione<sup>46</sup>, con una visione a lungo termine<sup>47</sup> e pienamente fondata sui valori europei e sul diritto internazionale (De Pasquale 2020; ivi i diversi contributi del Focus *La proposta di Patto su immigrazione e asilo*; Peers 2020). In realtà, le proposte consolidano, piuttosto, un approccio che caratterizza ormai da tempo la politica migratoria dell’Unione europea (Favilli 2020; Bendel 2021; Liguori 2021, 15.1:67-84), essendo incentrato soprattutto sul contenimento dei flussi e sul rafforzamento della cooperazione con i paesi di transito e di origine, con finalità di prevenzione degli arrivi e di contrasto dell’immigrazione irregolare, anche attraverso il ricorso a meccanismi di esternalizzazione dei controlli (Pijenburg 2018; Gammeltoft-Hansen 2018; Rijken 2018).

Molte sono le perplessità in merito all’idoneità a far fronte alle sfide per il futuro dell’Unione, compresa la gestione delle frontiere, e ad assicurare un’effettiva solidarietà europea, data la permanenza di un sistema sostanzialmente imperniato sugli attuali criteri di ripartizione della competenza tra Stati membri (Duez 2021, 12: 57-62; Favilli 2021, 15.1: 85-102).

Tra le soluzioni proposte, che hanno sollevato le maggiori critiche e perplessità (Vedsted-Hansen 2020), si segnala l’introduzione di una fase di pre-ingresso, mediante l’istituzione di una procedura senza soluzione di continuità alla frontiera esterna, applicabile a tutti i cittadini di Paesi terzi che l’attraversano senza autorizzazione, articolata in una verifica prima dell’ingresso, seguita eventualmente dalla procedura di asilo e, se del caso, da una procedura di rimpatrio rapido, integrando così processi attualmente separati con l’intento di non consentire neppure l’ingresso sul territorio dell’UE di quanti non appaiano legittimati.

---

46 V. *Press statement by President von der Leyen on the New Pact on Migration and Asylum*, 23 settembre 2020, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement\\_20\\_1727](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_20_1727) (consultazione: 26/04/2021).

47 Ai sensi dell’art. 68 Tfu, spetta al Consiglio europeo la definizione degli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, entro cui si collocano le politiche di immigrazione e asilo. Tuttavia il programma quinquennale per il periodo 2019-2024, la cui approvazione era attesa per fine marzo 2020, sulla base dell’Agenda strategica 2019-2024 e relativa alle politiche europee nel loro insieme, definita dallo stesso Consiglio europeo nel giugno 2019, non è stato adottato a seguito della situazione sanitaria. La definizione di orientamenti strategici che si qualificano di lungo periodo, ad opera della Commissione, suscita perplessità, anche perché la riforma del sistema di ripartizione degli oneri tra Stati membri, già disattesa sulla base della precedente proposta della Commissione del 2016, avrebbe richiesto il maggiore supporto politico derivante dall’istituzione che riunisce i capi di Stato e di governo degli Stati membri. Si vedano i rilievi di De Bruycker 2020.

Viene, pertanto, prevista una controversa (Thym 2022, Cornelisse 2022) procedura di accertamento alla frontiera (*pre-entry screening*)<sup>48</sup>, applicabile nei confronti di quanti siano sbarcati a seguito di un'operazione di salvataggio o di quanti giungano alle frontiere esterne sprovvisti dei requisiti per l'ingresso, e ivi richiedano la protezione internazionale ovvero siano fermati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro (art. 3). Sarebbero sottoposti a *screening* anche quanti, sottrattisi ai controlli di frontiera, siano successivamente identificati nel territorio di uno Stato membro (art. 5). Si prevede che la procedura, finalizzata all'identificazione e all'effettuazione di verifiche sulla sicurezza e sulle condizioni di salute, al rilevamento delle impronte digitali e alla registrazione nel database EURODAC, nonché ad assicurare un più rapido avvio e svolgimento delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero di rimpatrio, sia espletata ordinariamente entro 5 giorni (una proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni è consentita in circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre, contemporaneamente agli accertamenti, un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi, mentre sono previsti 3 giorni dal fermo nel caso in cui la persona sia stata fermata sul territorio nazionale). Essa include anche l'acquisizione di informazioni relative agli itinerari percorsi, compresi il punto di partenza, i luoghi di precedente residenza, i paesi terzi di transito e quelli in cui la protezione può essere stata richiesta o concessa, nonché alla destinazione prevista all'interno dell'Unione. Nei confronti di persone presumibilmente reduci da un percorso emotivamente e fisicamente provante, si prevede inoltre di raccogliere senza indugio informazioni anche in merito all'assistenza fornita da una persona o da un'organizzazione criminale, in relazione all'attraversamento non autorizzato della frontiera, e in caso di sospetto di traffico.

La frontiera diventa così una linea di demarcazione, un invalicabile punto di ingresso sottoposto a un filtro preliminare che ne verifichi i presupposti di legittimazione per quanti rientrino nelle suddette categorie, che, peraltro, non senza perplessità, includono anche i richiedenti asilo (Jakuleviciene 2020), ovvero coloro che abbiano manifestato espressamente un bisogno di protezione. Come specificamente indicato, durante gli accertamenti le persone bloccate all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro (art. 4) e gli accertamenti sono effettuati in luoghi ubicati presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze (art. 5, par. 1). Si deve ritenere che nell'ambito delle procedure di *pre-screening*, ma anche durante l'intera procedura di esame delle domande di asilo nei casi di applicazione della procedura accelerata, i cittadini stranieri, non essendo ammessi all'ingresso nel territorio dello Stato membro, verrebbero sottoposti a misure di trattenimento.

48 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n.767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, COM (2020) 612 def. del 23.9.2020.

Tuttavia, non si rinviene alcuna indicazione in merito a luoghi, tempi, modi e garanzie, prospettandosi una sorta di limbo in cui gli stranieri sarebbero sospesi in un non-luogo, situato al di fuori del territorio dell'Unione europea (Joannon 2020; Pope 2020; Welander 2020).

All'esito di questo *screening*, la persona è rimessa alle autorità competenti, le quali a seconda delle circostanze, potranno avviare la procedura di rimpatrio, raccogliere la domanda di protezione, valutando i presupposti per sottoporla alla procedura di frontiera o accelerata, ovvero al ricollocamento in un altro Stato membro. Date le palesi criticità, in particolare quanto al rispetto degli obblighi di diritto internazionale ed europeo, connesse al sollecito svolgimento delle attività di accertamento alla frontiera, si prevede che ogni Stato membro sia almeno tenuto all'istituzione di un meccanismo di controllo indipendente, la cui natura e struttura sono ancora piuttosto vaghi, al fine di garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali, nonché eventuali norme nazionali che disciplinano il trattenimento, assicurando altresì il trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento (art. 7)<sup>49</sup>.

Interventi specifici sono apportati anche alla disciplina sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale<sup>50</sup>, in relazione alle procedure di frontiera, come seconda fase del processo. Significativamente, le norme sulle procedure di asilo e di rimpatrio sono riunite in un unico strumento legislativo<sup>51</sup>, prevedendosi che le domande di protezione con più ridotte possibilità di accoglimento siano esaminate rapidamente (12 settimane), nell'ambito di una procedura definita di "asilo e rimpatrio", senza che sia consentito l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato membro. Questa previsione troverebbe applicazione nei confronti dei richiedenti che inducono in errore le autorità, provenienti da paesi con bassi tassi di riconoscimento o che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. Il ricorso alla procedura di frontiera si configura in termini di facoltà per gli Stati membri (anche in considerazione

---

49 In un discorso pronunciato il 23 settembre dalla Commissaria Johansson in relazione al Patto, disponibile su: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH\\_20\\_1733](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1733) era stata preannunciata l'intenzione di istituire un meccanismo indipendente, sulla base di orientamenti generali definiti dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al fine di evitare episodi di respingimento alle frontiere. In merito al meccanismo di monitoraggio proposto (Lanneau 2021).

50 *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE*, COM (2016) 467 def. del 13.7.2016.

51 *Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE*, COM (2020) 611 def. del 23.9.2020.

delle diverse posizioni espresse in proposito dagli Stati membri nel negoziato sulla proposta del 2016<sup>52</sup>), essendo obbligatoria solo in più limitate circostanze. Sarebbero, in ogni caso, senz'altro esclusi i minori non accompagnati e le famiglie con minori di età inferiore ai 12 anni, salvo che ricorrano esigenze di sicurezza, ed alcune categorie di persone (art. 41, par. 9) anche per esigenze legate alla situazione di vulnerabilità. Le decisioni, emesse all'esito della procedura di frontiera, attengono all'ammissibilità della domanda, potendo riguardare il merito solo se la domanda è esaminata in una procedura accelerata.

Il ricorso alla procedura accelerata, che già nel 2016 aveva suscitato accesi contrasti quanto all'applicazione del concetto di "Paese terzo sicuro" (Moreno-Lax 2015; Pitea 2019), viene qui ulteriormente esteso anche alle domande presentate da richiedenti provenienti da Paesi terzi, per i quali la percentuale di decisioni positive in materia di protezione internazionale è, secondo gli ultimi dati annuali Eurostat disponibili, a livello dell'Unione, inferiore al 20%. Nella formulazione proposta, tale previsione non trova applicazione se si è verificato un cambiamento significativo nel paese terzo interessato dopo la pubblicazione dei relativi dati Eurostat o il richiedente appartiene a una categoria di persone per le quali la percentuale del 20% o inferiore non può essere considerata rappresentativa delle esigenze di protezione. Quest'ultimo capoverso riveste indubbiamente cruciale importanza ai fini del rispetto del principio di *non refoulement*, che impone un esame adeguato della situazione individuale. Per coloro le cui domande siano state respinte nella procedura di asilo alla frontiera si prevede, infatti, l'immediato avvio della procedura di rimpatrio. La normale procedura di asilo continuerebbe ad essere applicata alle altre domande.

È evidente (ed è espresso) l'intento disincentivante agli arrivi, specialmente nei confronti dei migranti provenienti da Paesi con un basso tasso di riconoscimento<sup>53</sup>. Se si considera, tuttavia, che nel 2020 più della metà delle 30 principali nazionalità per riconoscimento della protezione sono inferiori o sfiorano detta soglia<sup>54</sup>, questo comporterebbe l'applicazione della procedura accelerata

52 Si veda il rapporto *Riforma del sistema europeo comune di asilo e reinsediamento*. Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, Consiglio dell'Unione europea, doc. n. 6600/19 del 26 febbraio 2019.

53 Proprio per contrastare tale rischio, il Parlamento europeo aveva aggiunto una puntualizzazione alla proposta di regolamento del 2016, chiarendo in un apposito nuovo considerando 48-quater che «l'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri non dovrebbe avere come obiettivo quello di ridurre il numero dei richiedenti asilo originari di paesi che presentano la duplice caratteristica di un numero significativo di domande e di un basso tasso di riconoscimento».

54 First instance decisions by outcome and recognition rates, 30 main citizenships of asylum applicants granted decisions in the EU, Q4 2020, disponibile su: [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/2/29/Table\\_7\\_First\\_instance\\_decisions\\_by\\_outcome\\_and\\_recognition\\_rates%2C\\_30\\_main\\_citizenships\\_of\\_asylum\\_applicants\\_granted\\_decisions\\_in\\_the\\_EU%2C\\_Q4\\_2020\\_v2.png](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/2/29/Table_7_First_instance_decisions_by_outcome_and_recognition_rates%2C_30_main_citizenships_of_asylum_applicants_granted_decisions_in_the_EU%2C_Q4_2020_v2.png)

in frontiera alla gran parte degli stranieri che giungono alle frontiere esterne, in assenza dei requisiti per l'ingresso.

Le misure proposte appaiono concepite soprattutto per facilitare i rimpatri, rendendo al contempo più complesso l'accesso al sistema di asilo dell'Unione europea. Nonostante i numerosi richiami ai principi fondanti in materia di diritti fondamentali e in relazione alle garanzie del diritto di asilo, il Patto evidenzia numerosi rischi di violazione degli stessi.

## 6. La frontiera quale rappresentazione della crisi dei valori dell'Unione Europea

Se ci si sofferma sul significato che ha assunto il concetto di confine nel diritto UE, anche alla luce delle situazioni prima illustrate, esso appare anzitutto espressione di una dualità. Da un lato, l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne è presentata come emblematica del successo del processo di integrazione, una rappresentazione dell'unità raggiunta tra i popoli dell'Unione ed un traguardo che rafforza le libertà fondamentali.

Dall'altro lato, nei confronti di quelli che nel lessico UE sono definiti cittadini di Paesi terzi, il paradigma appare diverso, configurandosi il confine come intrinsecamente legato alla cittadinanza e allo *status* (Lang 2018). Per restare ai confini interni, gli accordi di Schengen hanno soppresso i controlli sistematici, consentendoli con altre modalità informali od occasionali, con cui questi continuano ad essere attuati, anche con finalità di controllo dell'immigrazione. D'altro canto, il c.d. sistema Dublino ha sancito l'insuperabilità delle frontiere tanto per i richiedenti asilo, ai quali si impone di restare nello Stato membro responsabile per l'esame della domanda di asilo (con una prospettiva di ulteriore irrigidimento che si rinviene nella preoccupazione espressa "ossessivamente" di impedire i c.d. movimenti secondari), quanto per i titolari di protezione. Essi non possono spostarsi, se non per un termine breve, dallo Stato membro che ha emesso il provvedimento, in assenza di un mutuo riconoscimento delle decisioni positive, con ciò tradendo quella mancanza di fiducia tra Stati membri che da tempo ne affligge la cooperazione. I tentativi operati di introdurre forme di ricollocazione obbligatorie, che superino un confinamento territoriale legato alla rigida applicazione di criteri precostituiti, in attuazione di una solidarietà tra Stati membri, che pure è posta a fondamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (art. 80 Tfu), si sono infranti contro particolarismi e "sovranismi" finora insormontabili. Né esiste una generale possibilità per cittadini di paesi terzi, pur regolarmente soggiornanti, di trasferirsi in un altro Stato membro. Solo alcune categorie di essi (soggiornanti di lungo periodo, titolari di carta blu, ricercatori, personale distaccato di imprese internazionali) hanno una mera

facoltà, subordinata a una molteplicità di condizioni definite a livello nazionale, che ne rendono assai arduo l'esercizio effettivo.

Diverse le considerazioni che si impongono quanto ai confini esterni. Anzitutto, il confine cessa, nella pratica funzionale al contenimento dei flussi migratori e al contrasto dell'immigrazione irregolare, di avere una natura territoriale, con la ricerca di meccanismi che spostano nei Paesi terzi le funzioni di controllo, ad essi delegando le responsabilità incombenti in capo agli Stati membri (Liguori 2019; Santos Vara 2021; Pascual Matellán 2021: 315-331), nel tentativo di sottrarsi agli obblighi di protezione sanciti dal diritto UE: processi di esternalizzazione, proposte di creazione di centri di smistamento e registrazione o di piattaforme di sbarco regionale (Carrera 2019; Cortinovis 2019; Fantinato 2019, 28.1: 63-76).

Gli obiettivi e i limiti dell'azione esterna dell'UE sono definiti dall'art. 3, par. 5, TUE, norma di rango "costituzionale" (Cannizzaro 2021: 3-18). Per quanto attiene alle relazioni con il resto del mondo, l'Unione si impegna, tra l'altro, a contribuire non solo alla "rigorosa osservanza", ma anche allo sviluppo del diritto internazionale, nel rispetto in particolare dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Un aspetto, quest'ultimo, che assume rilievo nella corretta applicazione di principi fondamentali del diritto internazionale, quale in particolare quello di non respingimento, puntualmente menzionato quale limite nell'attuazione della politica di asilo (art. 78, par. 1, TUE), nonché espressamente previsto (conformemente all'ampia giurisprudenza della Corte EDU in relazione all'art. 3 CEDU) nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 19, par. 2).

Ma non solo emerge un contrasto tra politiche e valori: la frontiera diventa pure un ambito entro cui vacilla l'applicazione di diversi principi, pur posti a fondamento dell'ordinamento dell'Unione europea, *in primis* il principio di legalità. Esso è espressamente richiamato dall'art. 52, par. 1, della Carta, il quale afferma che eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, in ottemperanza del principio di proporzionalità, che consente limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Ciononostante, le frontiere diventano spesso luogo in cui trovano attuazione prassi informali, prive di basi legali e garanzie giurisdizionali, in contrasto con gli obblighi procedurali in materia di protezione internazionale disciplinate dal diritto UE (Celoria 2020, 5.3: 1385-1390), comportanti la privazione della libertà personale di coloro che sono individuati all'atto dell'attraversamento irregolare della frontiera o in prossimità di essa, ovvero sono soccorsi in operazione di salvataggio in mare (*hotspot*, zone di transito) (Cancellaro 2020, 3: 428-444). Un richiamo ai principi di necessità e proporzionalità, nonché al rispetto delle garanzie giurisdizionali, a fronte di atti

che si configurano come privativi della libertà personale, è contenuto nelle pronunce rese dalla Corte di Giustizia, con riferimento alla prassi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e dei migranti in posizione irregolare, nelle zone di transito poste alla frontiera (Colombo 2020) con l'Ungheria e culminate nell'accertamento della violazione degli obblighi discendenti dal diritto UE<sup>55</sup>. Una condanna che ha investito persino Frontex, l'agenzia della guardia costiera e di frontiera europea, che ha pertanto sospeso le proprie attività nel Paese. Ma numerose sono state le accuse rivolte alla stessa Frontex per il coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti fondamentali e consistenti in respingimenti collettivi e coattivi, nel mancato rispetto del principio di *non refoulement* (Gatta 2021).

In questo quadro, la frontiera finisce per costituire una rappresentazione, più che del successo del processo di integrazione europea, della profonda crisi che lo ha investito. Il controllo delle frontiere, per quanto ammantato da un linguaggio meno evocativo incentrato sulla gestione delle stesse, diventa fine da raggiungere con qualsiasi mezzo, capace persino di far vacillare l'impianto valoriale su cui l'Unione si fonda.

Vale allora la pena ricordare quanto affermato dalla Commissaria UE per gli Affari interni, Ylva Johansson, proprio con riferimento alla ricordata vicenda della frontiera greco-turca: «non tutti hanno diritto allo status di rifugiato, ma tutti hanno diritto a un trattamento secondo i nostri valori. Quando le persone chiedono asilo, fanno appello ai valori europei e questo appello dobbiamo onorarlo»<sup>56</sup>. Se ci si sofferma su alcuni dei ricordati eventi recenti, e sulle proposte contenute nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che risponde soprattutto ad esigenze di *realpolitik*, definito dai bisogni e dalle circostanze degli attori rilevanti, caratterizzandosi più per il pragmatismo che per i principi a cui dà attuazione (Thym 2020; Di Pascale 2020), c'è il rischio che la frontiera diventi un esempio di antilogia, più che di compimento degli ideali europei.

## Bibliografia

AA.VV., 2020, *L'emergenza sanitaria Covid-19 e il diritto dell'Unione europea. La crisi, la cura, le prospettive*, «Eurojus», <http://rivista.eurojus.it/emergenza-sanitaria-covid-19-e-il-diritto-dellunione-europea-la-crisi-la-cura-le-prospettive/> (consultazione: 26/04/2021).

55 Corte di giustizia, sentenza (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020, *Commissione europea contro Ungheria*, Causa C-808/18, ECLI:EU:C:2020:1029.

56 *Exchange of views concerning Greek/Turkish border and respect for fundamental rights*, LIBE Committee, 6 luglio 2020, <https://www.europarl.europa.eu/committees/it/exchange-of-views-concerning-greek-turki/product-details/20200702CAN56221>.

- Barbou des Places S., 2020, *Covid-19: le renforcement des contrôles aux frontières Schengen*, «Le club des juristes», <https://blog.leclubdesjuristes.com/la-libre-circulation-des-personnes-dans-lunion-europeenne-a-lepreuve-de-la-covid-19/> (consultazione: 26/04/2021).
- Bendel P., 2021, *Fresh start or false start? The New Pact on Migration and Asylum*, «ASILE Forum», <https://www.asileproject.eu/fresh-start-or-false-start-the-new-pact-on-migration-and-asylum/> (consultazione: 26/04/2021).
- Bonetti P., 2020, *Gli effetti giuridici della pandemia del Coronavirus sulla condizione degli stranieri*, «Federalismi» <https://federalismi.it/ApiOpenFilePDF.cfm?artid=43525&dpath=document&dfile=20052020193209.pdf&content=Gli%2Beffetti%2Bgiuridici%2B%2Bdella%2Bpandemia%2Bdel%2BCoronavirus%2Bsulla%2Bcondizione%2Bdegli%2Bstranieri%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B> (consultazione: 26/04/2021).
- Borraccetti M., 2020, *La gestione delle frontiere ai tempi del coronavirus*, «Quaderni Costituzionali», 2:433-436.
- Borraccetti M., 2021, *Il nuovo Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo: continuità o discontinuità con il passato?*, «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza» <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-1-2021-1/702-il-nuovo-patto-europeo-sull-immigrazione-e-l-asilo-continuita-o-discontinuita-col-passato/file> (consultazione: 26/04/2021).
- Brosset E., 2020, *Le droit de l'Union européenne des pandémies à l'épreuve de la crise de la Covid-1: entre confinement et déconfinement*, «Revue trimestrielle de droit européen» 56.3:493-507.
- Caggiano G., 2020a, *Scritti sul diritto europeo dell'immigrazione*, Torino, Giappichelli.
- Caggiano G., 2020b, *Covid-19. Ripristino delle frontiere, misure restrittive della mobilità e protezione internazionale: limiti della competenza dell'Unione e dei diritti delle persone nello stato di emergenza*, i Post di AISDUE, II, Sezione "Coronavirus e diritto dell'Unione".
- Caggiano G., 2017, *Are you Syrians? Il diritto europeo delle migrazioni dopo la fine dell'emergenza alla frontiera orientale dell'Unione*, «Freedom, Security & Justice: European Legal Studies» 2:7-25.
- Cancellaro F., 2020, *Dagli hotspot ai "porti chiusi": quali rimedi per la libertà "sequestrata" alla frontiera?*, «Diritto penale contemporaneo» 3:428-444.
- Cannizzaro E., 2017, *Denialism as the Supreme Expression of Realism, A Quick Comment on NF v. European Council*, «European Papers» 2.1:251-257, <https://www.aisdue.eu/web/wp-content/uploads/2020/04/Post-Giandonato-Caggiano-coronavirus.pdf> (consultazione: 26/04/2021).
- Cannizzaro E., 2021, *The Value of the EU International Values*, in W. Th. Douma, C. Eckes, P. Van Elsuwege, E. Kassoti, A. Ott, R. A. Wessel, New York, Springer.
- Carrera S., Cortinovis R., 2019, *Search and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the Mediterranean Sailing Away from Responsibility?*, «CEPS Paper» 10, <https://www.ceps>.

- eu/ceps-publications/search-and-rescue-disembarkation-and-relocation-arrangements-in-the-mediterranean/ (Consultazione: 26/04/2021).
- Carrera S., Luk N. C., 2020, «In the Name of COVID-19: Schengen Internal Border Controls and Travel Restrictions in the EU», Study Requested by the LIBE Committee of the European Parliament, <https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2020/10/In-the-Name-of-COVID-19-An-Assessment-of-the-Schengen-Internal-Border-Controls-and-Travel-Restrictions-in-the-EU-1.pdf> (consultazione 10/09/2022).
- Casolari F., 2020, *Prime considerazioni sull'azione dell'Unione ai tempi del Coronavirus*, «Eurojus», <http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Casolari-coronavirus.pdf> (consultazione: 26/04/2021).
- Cassarino J.-P., Marin L., 2020, *The New Pact on Migration and Asylum: Turning European Union Territory into a non-Territory*, «EU Law Analysis», [eulawanalysis.blogspot.com/2020/11/the-new-pact-on-migration-and-asylum.html](http://eulawanalysis.blogspot.com/2020/11/the-new-pact-on-migration-and-asylum.html) (consultazione 26/04/2021).
- Ceccorulli M., 2019, *Back to Schengen: the collective securitisation of the EU free-border area*, «West European Politics» 42. 2:302-322.
- Celoria E., 2020, *Stranieri trattenuti alle frontiere esterne dell'Unione: il quadro di garanzie individuato dalla Corte di giustizia e le sfide del Nuovo patto sulle migrazioni e l'asilo*, «European Papers» 5.3:1385-1390.
- Chetail V., 2020, *Crisis Without Borders: What Does International Law Say About Border Closure in the Context of Covid-19?*, [www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpos.2020.606307/full](http://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpos.2020.606307/full) (consultazione: 26/04/2021).
- Cornelisse G., 2022, *Border Control and the Right to Liberty in the Pact: A False Promise of 'Certainty, Clarity and Decent Conditions'?*, in Thym D. (Ed.), *Reforming the Common European Asylum System, Opportunities, Pitfalls, and Downsides of the Commission Proposals for a New Pact on Migration and Asylum*, Nomos, Baden Baden, 61-80.
- Corsi C., 2020, *Migranti e immigrati di fronte all'emergenza coronavirus: tra vecchie e nuove fragilità*, «Diritto Pubblico», 3:901-942.
- Cortinovis R., 2021, *Pushbacks and lack of accountability at the Greek-Turkish borders*, «CEPS Papers» 01, [https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2021/02/LSE2021-01\\_Pushbacks-and-lack-of-accountability-at-the-Greek-Turkish-border.pdf](https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2021/02/LSE2021-01_Pushbacks-and-lack-of-accountability-at-the-Greek-Turkish-border.pdf) (consultazione: 26/04/2021).
- De Bruycker P., 2020, *The New Pact on Migration and Asylum: What it is not and what it could have been*, «EU Immigration and Asylum Law and Policy», <https://eumigrationlawblog.eu/the-new-pact-on-migration-and-asylum-what-it-is-not-and-what-it-could-have-been/> (consultazione: 26/04/2021).
- De Pasquale P., 2020, *Il Patto per la migrazione e l'asilo: più ombre che luci*, «I Post di AISDUE» II, <https://www.aisdue.eu/web/wp-content/uploads/2020/10/Patrizia-De-Pasquale.pdf> (consultazione: 26/04/2021).

- Dicle Ergin A., 2020, *What Happened at the Greece-Turkey Border in early 2020?: A Legal Analysis*, «Verfassungsblog», <https://verfassungsblog.de/what-happened-at-the-greece-turkey-border-in-early-2020/> (consultazione: 26/04/2020).
- Duez D., 2021, *Frontières et migrations: les Européens au défi de la solidarité*, «Revue Diplomatique» 12:57-62.
- Favilli C., 2020, *Il patto europeo sulla migrazione e l'asilo "c'è qualcosa di nuovo, anzi di antico"*, «Questione Giustizia», <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-patto-europeo-sulla-migrazione-e-l-asilo-c-e-qualcosa-di-nuovo-anzi-d-antico> (consultazione: 26/04/2021).
- Di Federico G., 2020, *COVID-19 and Labour Law: Free Movement of Healthcare Personnel within the EU*, «Italian Labour Law E-Journal», <https://illej.unibo.it/article/view/10789>.
- Di Stasi A., Serena Rossi L. (eds.), 2020, *Lo spazio di libertà sicurezza e giustizia. A vent'anni dal Consiglio europeo di Tampere*, Napoli, Editoriale scientifica.
- Di Pascale A., 2020, *Respingimento dello straniero e controlli delle frontiere interne ed esterne nel diritto dell'UE*, «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 2, 2020.
- Di Pascale A., 2020, *Il nuovo Patto per l'immigrazione e asilo: scontentare tutti per accontentare tutti*, «Eurojus», <http://rivista.eurojus.it/il-nuovo-patto-per-limmigrazione-e-asilo-scontentare-tutti-per-accontentare-tutti/> (consultazione: 26/04/2021).
- Elia Antonio M., Stefan O., 2021, *The elusive legitimacy of EU soft law: an analysis into consultation and participation in the process of adopting COVID-19 soft law in the EU*, «European Journal of Risk Regulation» 12.1:159-175.
- Fantinato M., 2019, *EU Regional Disembarkation Arrangements in the Mediterranean: Between the Outsourcing of Search and Rescue Services and the Externalisation of Sea Border Management*, «The Italian Yearbook of International Law» 28.1:63-76.
- Favilli C., 2016, *La cooperazione UE-Turchia per contenere il flusso dei migranti e richiedenti asilo: obiettivo riuscito?*, «Diritto umani e diritto internazionale» 2:405-420.
- Favilli C., 2021, *La solidarietà flessibile e l'inflessibile centralità del sistema Dublino*, «Diritti umani e diritto internazionale» 15.1:85-102.
- Fazzini A., 2021, *Diritti fantastici e dove trovarli. La crisi di Ceuta e l'insostenibilità delle politiche migratorie europee*, «Sidiblog», <http://www.sidiblog.org/2021/06/16/diritti-fantastici-e-dove-trovarli-la-crisi-di-ceuta-e-linsostenibilita-delle-politiche-migratorie-europee/> (consultazione 10.09.2022).
- Fiengo G., 2021, *Il rispetto della Rule of law: gli inquietanti provvedimenti adottati in Ungheria al tempo del COVID-19 e i meccanismi di reazione dell'Unione europea*, in Tufano M. L., Pugliese S., D'ariento M. (a cura di), *Sovranazionalità e sovranismo in tempo di covid-19*, Cacucci Editore, Bari, 331-342.
- Fioravanti C., 2020, *Deroghe, eccezioni e urgenza d'intervento: il processo decisionale nell'emergenza sanitaria*, «Eurojus», [rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Fioravanti-processo-decisionale-e-emergenza-sanitaria.pdf](http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Fioravanti-processo-decisionale-e-emergenza-sanitaria.pdf) (consultazione: 26/04/2021).

- Gatta F. L., 2021, *Between Rule of Law and Reputation: Frontex's withdrawal from Hungary*, «Verfassungsblog», <https://verfassungsblog.de/between-rule-of-law-and-reputation/> (consultazione: 26/04/2021).
- Ghezelbash D., Feith Tan N., 2020, *The End of the Right to Seek Asylum? COVID-19 and the Future of Refugee Protection*, EUI RSCAS, 2020/55, «Migration Policy Centre», EUI, <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/68175>.
- Gronendijk K., Guild E., Minderhoud P. (Eds.), *In Search of Europe's Borders*, The Hague-London-New York, Kluwer Law International, 2003.
- Ippolito F., 2016, *La tragedia delle frontiere europee*, «European Papers» 1.4:653-664.
- Jakuleviciene L., 2020, *Re-decoration of existing practices? Proposed screening procedures at the EU external borders*, «EU Immigration and Asylum Law and Policy» [eumigrationlawblog.eu/re-decoration-of-existing-practices-proposed-screening-procedures-at-the-eu-external-borders](http://eumigrationlawblog.eu/re-decoration-of-existing-practices-proposed-screening-procedures-at-the-eu-external-borders) (consultazione 26/04/2021).
- Jacqué J. P., 2020, *L'Union à l'épreuve de la Pandémie*, «Revue trimestrielle de droit européen» 56.2:175-180.
- Joannon B., Pope S., Welander M., 2020, *New Pact on Migration: An Exacerbation of Past Failures in Shiny New Packaging*, <https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2020/09/new-pact>.
- Lang A., 2018, *Cittadino dell'Unione e straniero, libera circolazione delle persone e immigrazione: una matrice dalle molte combinazioni*, in Nesi G. (a cura di), *Migrazione e diritto internazionale: verso il superamento dell'emergenza?*, Napoli, Editoriale scientifica, 99-117.
- Lanneau R., 2021, *The Commission's proposal for a new Independent Monitoring Mechanism at the external border of the EU: a necessary but limited mechanism*, «EU Immigration and Asylum Law and Policy», [eumigrationlawblog.eu/the-commissions-proposal-for-a-new-independent-monitoring-mechanism-at-the-external-border-of-the-eu-a-necessary-but-limited-mechanism/](http://eumigrationlawblog.eu/the-commissions-proposal-for-a-new-independent-monitoring-mechanism-at-the-external-border-of-the-eu-a-necessary-but-limited-mechanism/) (consultazione 26/04/2021).
- Lenzerini F., 2021, *The Management of Refugee Flows in Times of Pandemic: COVID-19 and Beyond*, «Diritti umani e diritto internazionale» 15.1:5-36.
- Liguori A., 2021, *Il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo e la cooperazione dell'Unione europea con i Paesi terzi: niente di nuovo sotto il sole?*, «Diritti umani e diritto internazionale» 15.1:67-84.
- Liguori A., 2019, *Migration Law and the Externalization of Border Controls: European State responsibility*, Abingdon e New York, Routledge Focus.
- McAdam J., 2020, *A Watching Brief on the Impacts of COVID-19 on the World's Displaced People*, «International journal of refugee law» 32.2:364-366.
- Montaldo S., 2020, *The COVID-19 Emergency and the Reintroduction of Internal Border Controls in the Schengen Area: Never Let a Serious Crisis Go to Waste*, «European Papers», *European Forum*, <https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/covid-19-emergency-and-reintroduction-internal-border-controls-schengen-area> (consultazione: 26/04/2021).

- Moreno-Lax V., 2015, *The Legality of the "Safe Third Country" Notion Contested: Insights from the Law of Treaties*, in Goodwin-Gill G.S. and Weckel P. (eds), *Migration and Refugee Protection in the 21st Century: International Legal Aspects*, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff.
- Nascimbene B., 1995, *Da Schengen a Maastricht. Apertura delle frontiere, cooperazione giudiziaria e di polizia*, Milano, Giuffrè.
- Nascimbene B., Di Pascale A., 2020, *State sovereignty vs. migrants' individual rights: looking for a new balance*, <https://eulawlive.com/weekend-edition/weekend-edition-no40/> (consultazione: 26/04/2021).
- Olivier S. R., 2020, *Free Movement of Workers in the Light of the COVID-19 Sanitary Crisis: From Restrictive Selection to Selective Mobility*, «European Papers» 5.1:613-619.
- Peers S., 2020, *First analysis of the EU's new asylum proposals*, «EU Law Analysis», <http://eulawanalysis.blogspot.com/2020/09/first-analysis-of-eus-new-asylum.html> (consultazione: 26/04/2021).
- Pijnenburg A., Gammeltoft-Hansen T. e Rijken C. (eds.), 2018, *Controlling Migration through International Cooperation*, «European Journal of Migration and Law» (special issue) 20.4.
- Pitea C., *La nozione di «Paese di origine sicuro» e il suo impatto sulle garanzie per i richiedenti protezione internazionale in Italia*, «Rivista di diritto internazionale», 2019.
- Pocar F., 2020, *I settant'anni dell'Unione europea nella pandemia 2020*, «Eurojus», <http://rivista.eurojus.it/i-settantanni-dellunione-europea-nella-pandemia/> (consultazione: 26/04/2021).
- Riccardi L., 2020, *Alla ricerca di un bilanciamento tra la protezione dei diritti fondamentali nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e gli interessi nazionali: il Covid-19 alla prova dei fatti*, «Freedom, Security & Justice: European Legal Studies» 2:153-180.
- Rojas D., 2020, *L'état de droit en période Covid-19 : l'Union européenne mise à l'épreuve*, «Revue trimestrielle de droit européen» 3:531-550.
- Rolando F., 2020, *La tutela della salute nel diritto dell'Unione europea e la risposta dell'UE all'emergenza Covid-19*, in *L'emergenza sanitaria Covid-19 e il diritto dell'Unione europea. La crisi, la cura, le prospettive*, «Eurojus.it», numero speciale, <http://rivista.eurojus.it/lemergenza-sanitaria-covid-19-e-il-diritto-dellunione-europea-la-crisi-la-cura-le-prospettive/> (consultazione: 26/04/2021).
- Sanogo A. K., 2020, *La politique migratoire européenne à l'épreuve du Coronavirus : le droit d'asile en réanimation?*, «Civitas Europa» 45:185-205.
- Santos Vara J., 2021, Pascual Matellán L., *The Externalisation of EU Migration Policies: The Implications Arising from the Transfer of Responsibilities to Third Countries*, in Douma W. Th., Eckes C., Van Elsuwege P., Kassoti E., Ott A., Wessel R. A., 2021, *The Evolving Nature of EU External Relations Law*, New York: 315-331.
- Spagnolo A., *Un gioco delle parti sulla pelle delle persone. L'insostenibilità delle ragioni greche, turche ed europee nella crisi migratoria in corso*, «Sidiblog», <http://www.sidiblog.org/2020/03/14/un-gioco-delle-parti-sulla-pelle-delle-persone-linsostenibili->

- ta-delle-ragioni-greche-turche-ed-europee-nella-crisi-migratoria-in-corso/ (consultazione 10/09/2022).
- Spitaleri F., 2020, *Covid-19 e ripristino dei controlli alle frontiere interne*, «Il Diritto dell'Unione Europea» 2:389-414.
- Stefan O., 2020, *COVID-19 Soft Law: Voluminous, Effective, Legitimate? A Research Agenda*, «European Papers» 5.1:663-67.
- Thym D., 2020, *Travel Bans in Europe: A Legal Appraisal*, «Verfassungsblog», <https://verfassungsblog.de/travel-bans-in-europe-a-legal-appraisal/> (consultazione: 26/04/2021).
- Thym D., 2020, *European Realpolitik: Legislative Uncertainties and Operational Pitfalls of the 'New' Pact on Migration and Asylum*, «EU Immigration and Asylum Law and Policy», <https://eumigrationlawblog.eu/european-realpolitik-legislative-uncertainties-und-operational-pitfalls-of-the-new-pact-on-migration-and-asylum/>, (consultazione: 26/04/2021).
- Thym D., 2022, *Never-Ending Story? Political Dynamics, Legislative Uncertainties, and Practical Drawbacks of the 'New' Pact on Migration and Asylum*, in Thym D. (ed.), *Reforming the Common European Asylum System, Opportunities, Pitfalls, and Downsides of the Commission Proposals for a New Pact on Migration and Asylum*, Nomos, Baden Baden, 11-32.
- Tsourdi L., 2020, *COVID-19, Asylum in the EU, and the Great Expectations of Solidarity*, *International Journal of Refugee Law*» 32.2:374-380.
- Vedsted-Hansen J., 2020, *Admissibility, border procedures and safe country notions*, Forum on the new EU Pact on Migration and Asylum in light of the UN GCR, «Asile», [www.asileproject.eu/admissibility-border-procedures-and-safe-country-notions/](http://www.asileproject.eu/admissibility-border-procedures-and-safe-country-notions/) (consultazione: 26/04/2021)
- Vitiello D., 2020, *Le frontiere esterne dell'Unione europea*, Bari, Cacucci.

# Il pluralismo religioso e culturale in carcere, terra di confine dei diritti, nell'età della sicurezza\*

*Daniela Milani*

*Ordinaria di Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano*

<https://orcid.org/0000-0002-3897-229X>

*Alessandro Negri*

*Assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico, Università di Milano-Bicocca*

<https://orcid.org/0000-0002-7889-2323>

## 1. Il confine del carcere

Il termine confine, come sappiamo, assume diverse valenze. Può declinarsi in senso fisico e materiale, quando serve a delimitare il territorio degli Stati o la proprietà dei privati, oppure in termini immateriali, ogni qual volta interviene a tracciare una linea di demarcazione tra diverse culture, classi sociali, ideologie politiche e convinzioni religiose. Nel primo caso, il confine è rappresentato dalle frontiere, da sbarramenti e valichi naturali, pietre, steccati o muri di contenimento. Nel secondo, da barriere di natura ideale, politica, giuridica, antropologica, sociologica, culturale e talvolta anche religiosa.

Materiale o immateriale che sia, il confine continua però a dividere e separare a dispetto della globalizzazione, nonché dell'affermarsi dei nuovi modelli culturali e antropologico-sociali che hanno ormai destrutturato in larga parte gli schemi tradizionali. Confini che oggi assumono anche una valenza ulteriore, quella sanitaria, drammaticamente imposta – come sappiamo – dall'esigenza di contrastare la diffusione del SARS-CoV-2<sup>1</sup>.

---

\* La struttura e il contenuto del presente contributo sono stati discussi da entrambi gli autori: a ogni buon conto i paragrafi 1, 2 e 5 sono opera di Daniela Milani; i paragrafi 3 e 4 di Alessandro Negri.

1 Inizialmente denominato 2019-nCoV, il coronavirus isolato in Cina all'inizio dell'epidemia è stato successivamente classificato dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) Sars-CoV-2. L'11 febbraio 2020 il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha poi annunciato che la malattia provocata da questo virus avrebbe assunto il nome di Covid-19.

Dividendo e separando, il confine non solo difende ma identifica. È «attraverso il tracciato di un solco», ci ricorda il mito della fondazione di Roma, che uno spazio indefinito diviene «luogo d'identità». La traccia incisa sul terreno dal vomere dell'aratro «individua lo spazio della *civitas*, separando il dentro dal fuori, l'ordine dal caos» (Spagnoli 2008, 1:61). L'identità si avvale in questo modo del confine non solo per difendersi dal diverso, ma anche per affermarsi. E così il confine tanto più si erge e oppone all'esterno, quanto più rafforza al proprio interno la fedeltà a un comune patrimonio di storia, cultura, tradizioni e valori. Talvolta più in termini retorici che non reali.

Anche il carcere è a suo modo un confine, o per meglio dire, una terra di confine. Questa terra separa i detenuti dalla città e, più in generale, dal resto del mondo che vive al di là delle sue mura di recinzione. Ma il carcere non è solo questo. Non è soltanto il luogo in cui si trovano ristretti quanti hanno violato la legge; è anche una terra di confine in cui si registra la presenza, verosimilmente più affollata, di persone provenienti da Paesi differenti<sup>2</sup>. Ognuno con percorsi, storie e vissuti fortemente radicati in un progetto che, di sovente, non si è rivelato all'altezza delle aspettative in esso riposte. Si tratta di tante minoranze (numeriche, linguistiche, culturali e religiose) che convivono fra loro in uno spazio di condivisione – non scelto, ma imposto – dove, forse più che altrove, la diversità diventa una super-diversità<sup>3</sup>.

In questa terra di confine, anche l'esercizio della libertà religiosa dei detenuti assume tratti assolutamente peculiari, perché la condizione di minoranza religiosa si intreccia con quella di minoranza linguistica e culturale, in un ordinamento giuridico che ancora fatica a praticare fino in fondo l'accoglienza<sup>4</sup>. Non perché il problema sia circoscritto agli istituti di pena, ma poiché, come molti giustamente sostengono, il carcere rappresenta una sorta di microcosmo; un laboratorio sociale, dove la realtà viene duramente messa alla prova nell'amplificarsi esasperato dei problemi.

L'ingresso in carcere coincide inoltre per molti detenuti con l'avvio di un processo di scoperta o riscoperta del religioso, che assume non di rado anche dei risvolti di tipo identitario. L'osservanza delle pratiche di culto, la coltivazione della memoria, il rispetto delle tradizioni divengono, in altre parole, un modo per ritrovarsi dentro un bisogno di identità che può tracciare a sua volta un ulteriore confine, non sempre aperto all'incontro con gli altri.

---

2 Particolarmente significative in questo senso sono le statistiche che vengono periodicamente pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page).

3 Si vedano in proposito gli articoli raccolti nel numero monografico della rivista *Ethnic and Racial Studies*, n. 42, 2019 - Special Issue: Super-diversity in Everyday Life.

4 Fra i molti: Rhazzali 2010; Fabretti 2014; Rhazzali 2018; Milani, Negri 2018:1-23; Milani 2019: 251-263; Santoro 2020.

Sui rischi potenzialmente connessi alle forme di chiusura innalzate da questo ‘ulteriore confine’, già problematico di per sé, sono andati convergendo nel corso del tempo i timori sollevati dalla radicalizzazione violenta di ispirazione religiosa. Insorti all’indomani degli attacchi dell’11 settembre 2001, tali timori sono cresciuti di pari passo con gli attentati che, a partire dall’11 marzo del 2004, hanno direttamente colpito l’Europa. Le esplosioni rivendicate da Al Qaeda, che nella primavera del 2004 hanno causato a Madrid quasi duecento morti e più di duemila feriti, non sono infatti rimaste un fatto isolato. Da allora a oggi il terrorismo di matrice religiosa ha colpito in differenti modi e con varia intensità molti Paesi europei. Dalla Spagna – come si diceva – alla Francia, senza risparmiare Belgio, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Finlandia, Germania e più di recente anche l’Austria e la Norvegia. Il numero di questi attacchi è considerevole: circa quaranta attentati, di cui dieci censiti solamente nel 2020<sup>5</sup>.

Nonostante le strategie e la tipologia di questi attacchi terroristici siano andate modificandosi nel corso del tempo, registrando cambiamenti tanto sul versante degli attori, quanto su quello delle metodiche applicate<sup>6</sup>, costante si può dire sia stata negli analisti la convinzione che i luoghi più favorevoli a veicolare i processi di radicalizzazione violenta di ispirazione religiosa siano nella maggior parte dei casi le carceri e il web. Così, mentre un tempo i timori sollevati dal mondo islamico si concentravano soprattutto sui rischi provenienti dalle moschee di periferia<sup>7</sup>, dopo l’11 settembre i sospetti si sono riversati su due luoghi, il primo fisico e il secondo virtuale che, nonostante le differenze esistenti, si presterebbero evidentemente più di altri a veicolare l’ideologia jihadista e a favorire meccanismi di adesione. Luoghi dove il combinarsi di informazioni liberamente assunte, interpretate e ri-articolate in modo assolutamente personale, offre la fraincesa opportunità di superare problemi personali a individui che, orchestrando attacchi terroristici, ambiscono a trasformarsi in ‘eroi’. Se dunque la religione non costituisce di per sé il fattore primario da cui scaturisce il processo di radicalizzazione, nondimeno offre a determinate persone ispirazioni e motivazioni tali da indurli al compimento di azioni violente.

## 2. Diversità, diritti e (in)sicurezza

Nel prisma dei diversi effetti che possono prodursi a partire dalla diversità religiosa e culturale, l’accostamento immigrato-sicurezza si declina così all’interno delle mura del carcere nel binomio musulmano-terrorista, rischiando di

5 Relativamente agli attacchi che si sono consumati nel 2020 si veda il report di Europol, *European Union Terrorism Situation and Trend report (TE-SAT) 2020* all’indirizzo <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020>.

6 Sul punto si rinvia a Marone 2020.

7 Sbraccia 2017:173-200.

travolgere, se non opportunamente meditato e gestito, la storia di un rapporto, quello tra religione e carcere, che ha assunto nel corso del tempo un significato e un rilievo del tutto peculiare nel trattamento dei detenuti.

L'origine di questo rapporto è nota e si articola in più fasi che raccontano la storia di un Paese in faticosa evoluzione. Tale storia muove i suoi primi passi da un rapporto pressoché esclusivo tra l'amministrazione penitenziaria e la Chiesa cattolica, per aprirsi poi, ma solo in un secondo tempo e a prezzo di impegnative conquiste, al pluralismo religioso (Milani, Negri 2018: 1-6). E così, se la presenza nelle carceri di più antica istituzione di cappelle, statue, simboli e immagini della religione cattolica è anche retaggio del ruolo che, in epoca liberale e fascista, l'amministrazione penitenziaria ha riconosciuto alla valenza morale esercitata dalla religione cattolica nei processi di controllo e di rieducazione dei detenuti, questo ruolo si è successivamente modificato con la riforma dell'ordinamento penitenziario introdotta nel 1975 (art. 15, comma 1, l. n. 354/1975)<sup>8</sup>, che ha posto l'esercizio della religione – e non più soltanto della religione cattolica – in concorso con altri elementi del trattamento.

Motore della rivoluzione in esame sono stati, per un verso, l'art. 27 della Costituzione, per l'altro, la nuova disciplina costituzionale del fenomeno religioso. Mentre l'art. 27 della Carta fondamentale ha introdotto il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e ha orientato la funzione della pena alla rieducazione del condannato, la nuova disciplina del fenomeno religioso si è aperta al pluralismo delle credenze, dismettendo il confessionismo di Stato di matrice fascista. In base a questa nuova visione, la religione ha cessato di svolgere la funzione di moralizzare e controllare i detenuti, per concorrere piuttosto allo svolgimento della personalità di ognuno di essi, nel rispetto della libertà di scelta e della dignità personale di tutti.

Sebbene la legge del 1975 abbia riconosciuto a tutti i detenuti la libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto (art. 26)<sup>9</sup>, ciò nondimeno – va detto – disuguali sono rimaste le modalità che presiedono in concreto all'esercizio del diritto in esame. Mentre ai detenuti

8 Legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà*, in G.U. n. 212 del 9 agosto 1975, suppl. ord. Da ultimo il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, recante *Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103* (in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, suppl. ord. n. 50), ha modificato il primo comma dell'articolo 15 nei seguenti termini: «Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia» (art. 11, comma 1, lett. f).

9 Di tale diritto si fa espressa menzione nella *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati*. Approvata con decreto ministeriale del 5 dicembre 2012, la carta dà attuazione all'art. 32 della legge n. 354 del 1975. Cfr. inoltre il decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2012, *Regolamento recante modifiche al d.p.r. 230/2000, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e*

cattolici continua ad essere assicurata la celebrazione dei riti della propria fede e la presenza di almeno un cappellano in ogni istituto (art. 26, commi 2 e 3, l. n. 354/1975 e art. 58, comma 4, d.p.r. n. 230/2000), per gli appartenenti alle confessioni religiose diverse dalla cattolica l'esercizio del medesimo diritto è subordinato all'accesso di un ministro di culto, che deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dell'Interno, dietro richiesta del detenuto o dei suoi familiari (art. 26, comma 4, l. n. 354/1975 e art. 58, comma 6, d.p.r. n. 230/2000)<sup>10</sup>.

Da questo regime si affrancano solamente le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato, nella misura in cui abbiano disciplinato questa materia in altra forma (art. 58, d.p.r. n. 230/2000)<sup>11</sup>.

---

*dell'internato*. Il testo della carta, del decreto e del regolamento si possono visionare sul sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.wp?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_2=0\\_8&previousPage=mg\\_1\\_8&contentId=SDC804746](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_8&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC804746), dove la carta è tradotta anche in diverse lingue.

- 10 In materia, v. Capasso 2016. Le citate disparità potrebbero essere colmate da una legge generale sulla libertà religiosa, da anni da più parti auspicata: la proposta, recentemente elaborata dal gruppo Astrid, introduce, per esempio, una disposizione volta a assicurare l'assistenza spirituale nelle comunità separate a ogni individuo, «in particolare a coloro che sono privi delle garanzie previste dalla normativa pattizia ex art. 8, c. 3, Cost.». Sul punto, cfr. Mazzola 2019: 133.
- 11 Tutte le leggi di approvazione delle intese sino a ora stipulate prevedono un'apposita disposizione sull'assistenza spirituale negli istituti di pena: così l'art. 8 l. n. 449 del 1984, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese* (G.U. n. 222 del 13 agosto 1984); l'art. 9 l. n. 516 del 1988, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno* (G.U. n. 283 del 2 dicembre 1988); l'art. 6 l. n. 517 del 1988, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia* (G.U. n. 283 del 2 dicembre 1988); l'art. 10 l. n. 101 del 1989 *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane* (G.U. n. 69 del 23 marzo 1989); l'art. 7 l. n. 116 del 1995, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia* (UCEBI) (G.U. n. 94 del 22 aprile 1995); l'art. 7 l. n. 520 del 1995, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia* (CELI) (G.U. n. 286 del 7 dicembre 1995); l'art. 6 l. n. 126 del 2012, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione* (G.U. n. 183 del 7 agosto 2012); l'art. 10 l. n. 127 del 2012, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione* (G.U. n. 183 del 7 agosto 2012); l'art. 7 l. n. 128 del 2012, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione* (G.U. n. 183 del 7 agosto 2012); l'art. 5 l. n. 245 del 2012, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione* (G.U. n. 14 del 17 gennaio 2013); l'art. 5 l. n. 246 del 2012, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione* (G.U. n. 14 del 17 gennaio 2013); l'art. 5 l. n. 130 del 2016, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione* (G.U. n. 164 del 15 luglio 2016); l'art. 4 l. n. 240 del 2021, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione* (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2022).

Una analoga differenza si registra anche in materia di luoghi di culto: se, da una parte, si dispone la presenza in ogni istituto di una o più cappelle per la celebrazione dei riti della Chiesa cattolica (art. 58, comma 4, d.p.r. n. 230/2000); dall'altra, si prescrive solamente che le direzioni, anche in assenza di ministri di culto, mettano a disposizione locali idonei per l'istruzione religiosa e le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose (art. 58, comma 5, d.p.r. n. 230/2000).

Le disparità di trattamento nell'esercizio della libertà religiosa dei detenuti che sono state appena rimarcate sono, se possibile, ulteriormente enfatizzate oggi nei loro pratici effetti dalla significativa presenza negli istituti di pena di un considerevole numero di detenuti stranieri che – come si diceva – oltre a professare credi diversi da quelli consueti nello scenario tradizionale, appartengono ad altre culture, si esprimono con lingue e gesti talvolta incomprensibili, si rifanno a modelli comportamentali e valoriali inusuali per la nostra tradizione.

Di questa trasformazione ha embrionalmente preso atto il regolamento sull'ordinamento penitenziario varato nel 2000, che ha introdotto due disposizioni volte a garantire nello specifico l'esercizio della libertà religiosa di quanti (ormai anche italiani) professano credi diversi da quelli tradizionali (d.p.r. n. 230/2000). La prima riconosce il diritto di esporre nella camera individuale, o nello spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa (art. 58, d.p.r. n. 230/2000)<sup>12</sup>. La seconda impegna l'amministrazione penitenziaria a tenere in considerazione, per quanto possibile, le prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose nella predisposizione delle tabelle vittuarie (art. 11, d.p.r. n. 230/2000). Previsione, quest'ultima, che è stata ribadita anche in occasione della riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018, modificando il dettato originario dell'art. 9, comma 1, della legge del 1975<sup>13</sup>.

Misure certamente importanti, che si rivelano però insufficienti di fronte ai problemi posti dal crescente numero di stranieri che negli istituti di pena affollano la terra di confine del carcere. Per questa ragione, nonostante i limiti di rappresentatività implicitamente dovuti all'assenza di un'organizzazione unitaria di riferimento per il mondo islamico, particolarmente interessante è stata la sperimentazione, avviata nel novembre del 2015, dal protocollo di intesa siglato tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia (UCOII)<sup>14</sup>. Sottoscritto nell'intento di

12 Santoro, 2010:1-9.

13 L'articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, cit., ha infatti integrato l'articolo 9, comma 1 della legge n. 354/1975 nei seguenti termini: «Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso».

14 Su questo protocollo di intesa in dottrina: Fabbri 2015: 71 ss. e Angeletti 2018.

«migliorare il modo di interpretare la fede islamica in carcere [...] attraverso l'accesso negli Istituti di Pena di persone adeguatamente preparate»<sup>15</sup>, il protocollo in esame si è infatti prefissato l'obiettivo di agevolare l'ingresso negli istituti di pena di *imam* qualificati e di mediatori culturali, allo scopo di fornire un valido sostegno morale e religioso ai detenuti. Tuttavia, sia il tipo di procedura prevista per la selezione delle persone legittimate a fare il loro ingresso in attuazione del protocollo in questione, sia la previsione dell'onere, a carico degli istituti penitenziari coinvolti nella sperimentazione, di inviare mensilmente una relazione sull'andamento del progetto alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, nonché (per conoscenza) all'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo, ha riproposto ancora una volta la questione della difficile convivenza tra l'esercizio di una libertà, quella di religione, costituzionalmente garantita, e le istanze di sicurezza sin qui ampiamente governate da una logica emergenziale.

Tale sperimentazione è stata recentemente riproposta con alcuni correttivi nel protocollo di intesa siglato nel 2020 con efficacia, questa volta, sull'intero territorio nazionale e durata biennale<sup>16</sup>. Ciò nonostante, le misure implementate nel contrasto alla radicalizzazione violenta di matrice religiosa rischiano, come vedremo, di incidere profondamente sull'esercizio della libertà di professare la propria fede religiosa in carcere, investendo l'amministrazione di compiti e funzioni che, seppure soltanto di monitoraggio e osservazione, possono sfociare, in nome della sicurezza, in altrettante restrizioni di fatto, non di per sé imposte dall'amministrazione, ma di fatto subite, o a malincuore tollerate dai detenuti. Con il pericolo, non trascurabile, che l'ansia di prevenire e controllare anche le condotte di quanti non sono detenuti per reati di terrorismo o di favoreggiamento finisca per indurre chi presenta reali intenzioni in tal senso a dissimularle o, peggio ancora, ad agevolare processi di radicalizzazione in quanti percepiscono e vivono queste misure come prevaricazioni arbitrarie e infondate.

15 In tal senso la Circolare 3666/6116 pu – 0406462 del 2 dicembre 2015 (sul sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_5&facetNode\\_2=1\\_1\(2015\)&facetNode\\_3=4\\_10&contentId=SDC1252173&previousPage=mg\\_1\\_8](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_5&facetNode_2=1_1(2015)&facetNode_3=4_10&contentId=SDC1252173&previousPage=mg_1_8)). Di durata biennale, la sperimentazione, si legge sempre nella circolare 3666/6116 pu - 0406462- del 2 dicembre 2015, è stata avviata sulla base del numero di detenuti musulmani e della presenza di una sala adibita a preghiera in otto case circondariali: C.C. Verona; C.C. Modena; C.C. Torino; C.C. Cremona; C.C. Milano “Opera”; C.C. Milano “Bollate”; C.C. Brescia “Canton Mombello”; C.C. Firenze “Sollicciano”.

16 Il protocollo del 2015 è stato infatti esteso mediante una nuova stipula datata 5 giugno 2020. Per il relativo comunicato stampa cfr. <https://www.ucoii.org/2020/06/05/carceri-lucoii-sigla-il-rinnovo-del-protocollo-con-il-dapdel-ministero-della-giustizia/>. Anche la Conferenza Islamica Italiana e il Centro Islamico Culturale d'Italia – Grande Moschea di Roma – hanno firmato, nell'ottobre 2020, con il D.A.P. un protocollo per garantire l'assistenza spirituale ai detenuti musulmani, nel quadro di un percorso di reinserimento nella società civile.

### 3. La radicalizzazione di matrice jihadista negli istituti di pena

Se è vero che l'emergere della minaccia terroristica di matrice jihadista ha, infatti, senza dubbio contribuito a fornire una rinnovata centralità, nel dibattito pubblico e scientifico, al tema del rapporto tra libertà religiosa e sicurezza, *a fortiori* ciò si è verificato nella dimensione penitenziaria. La scoperta, o riscoperta, della spiritualità è da sempre una possibilità per il detenuto<sup>17</sup>, che, in una situazione quotidiana di inevitabile complessità, può individuare nella narrazione religiosa una proposta di rilettura della propria esistenza, al contempo capace di offrire inedite prospettive per il futuro. La primaria importanza oggi attribuita a tale aspetto della vita detentiva, però, non si spiegherebbe senza il riferimento ai fenomeni di radicalizzazione e alle minacce a essi connaturate<sup>18</sup>.

È ormai, del resto, opinione diffusa che periferie e moschee, un tempo terreni fertili per il proselitismo jihadista, siano stati oggi superati e soppiantati dai nuovi *hub* di radicalizzazione costituiti dal *web* e, appunto, dal carcere<sup>19</sup>. Due realtà paradossalmente opposte, ma fonte delle medesime preoccupazioni: da una parte, il regno dell'immateriale per eccellenza, illimitato – o sconfinato, per tornare al tema di partenza di questo intervento – per definizione e in perenne mutamento, dall'altra, gli istituti di pena, in cui la vita dei reclusi si svolge in spazi angusti, tra giornate rigidamente regolamentate e una sostanziale impermeabilità a ogni evoluzione tecnologica<sup>20</sup>.

Curiosamente, è in luoghi fisicamente e concettualmente agli antipodi, dunque, che la radicalizzazione di matrice religiosa sembra trovare maggiori sbocchi, seppur, naturalmente, con modalità diverse. Quello virtuale, infatti, è un ambiente sterminato, in cui l'utente, di fronte a infinite scelte, può facilmente incappare in contenuti non richiesti, ma, con altrettanta semplicità, allontanarsene, imboccando un'altra strada; nel contesto carcerario, invece, la situazione è del tutto opposta. La convivenza forzata con altri soggetti dal passato criminale, unita all'inevitabile sofferenza causata dalla privazione della libertà e degli affetti, può, fuor di dubbio, rendere il ristretto particolarmente vulnerabile alla propaganda radicalizzata e radicalizzante.

17 D'altra parte, come già chiarito, la religione è, ai sensi dell'art. 15 della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975, uno degli elementi del trattamento, insieme all'istruzione, al lavoro, alle attività culturali, ricreative e sportive, ai contatti con il mondo esterno e la famiglia. Per una prospettiva sociologica sul ruolo della religione in carcere, cfr. Sarg, Lamine 2011, 153: 85-104.

18 La questione è da tempo analizzata dagli esperti di studi penitenziari. Cfr. AA. VV. 2012, 9.

19 Rileva il passaggio dal primo binomio al secondo Sbraccia 2017: 174. Tra le poche voci contrarie, v. Jones 2014, 16,1:74-103.

20 Anche se proprio la necessità di elaborare nuove soluzioni in materia di contrasto alla radicalizzazione sembra spingere l'amministrazione penitenziaria verso la sperimentazione di prassi innovative. Sul punto, v. Caneva 2019.

Nel caso di cui si tratta, poi, è evidente che il tema si intrecci con quello delle più ordinarie, in parte già rimarcate, difficoltà conosciute dagli stranieri negli istituti di pena<sup>21</sup>; la comune sofferenza per la perdita della libertà personale si somma qui, infatti, al sentimento di esclusione e di emarginazione patito dai soggetti più deboli sia fuori sia dentro al carcere<sup>22</sup> e al disagio esistenziale generato, in molte circostanze, dal fallimento del progetto migratorio. Lo stato di particolare fragilità psicologica e personale che ne deriva è, quindi, in grado di spiegare tanto le rinnovate esigenze spirituali dei detenuti, quanto il pericolo che questi, pur animati da intenzioni genuine, intraprendano derive pericolose a fronte di messaggi in grado di promettere un nuovo senso di appartenenza e identità.

Le condizioni penitenziarie nel loro complesso, a ben vedere, sembrano corrispondere esattamente a quelle tipiche della cd. fase di pre-radicalizzazione<sup>23</sup>, vale a dire a quelle circostanze, interne o esterne al soggetto, che lo rendono inevitabilmente esposto al rischio di cedere al fascino della narrativa radicalizzata.

La religiosità riscoperta in tale contesto, anzitutto, può essere quanto mai personale e mischiarsi in maniera ancor più marcata col proprio vissuto individuale. Non v'è dubbio, del resto, che una scarsa conoscenza del patrimonio dottrinale della fede in cui si è stati educati, le difficoltà a incontrare il ministro di culto della confessione di appartenenza<sup>24</sup> e un più complessivo senso di abbandono, solitudine e fallimento siano tutti fattori in grado di condurre all'edificazione di quel Dio personale di cui parlava Beck (2009). La religione (ri)trovata può giungere a diventare, così, una conquista da esibire, segno di un nuovo ordine, faticosamente raggiunto, nel proprio itinerario di vita, sino al punto da accompagnarsi al rifiuto di ogni intermediazione con la divinità<sup>25</sup>. Un intervento esterno può persino essere, in alcune ipotesi, vissuto come un'intrusione indebita, finanche un tentativo di espropriazione della propria intimità.

21 Sul punto, già si esprimeva la relazione degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, Tavolo 7 -Stranieri e esecuzione penale, p. 32, indetti nel 2015 dall'allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

22 Si tratta di elementi che rendono più agevole comprendere i motivi di un percorso di radicalizzazione avviato in carcere anche secondo la più recente *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia – anno 2021 – Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2022*, p. 895.

23 A proposito, v. Mulcahy, Merrington, Bell 2013, 3,1:10. Illustra le quattro fasi del processo di radicalizzazione Verdolini, 2019, 2:98.

24 Per il quadro normativo che, in assenza di disposizioni puntuali, regola oggi l'accesso dei ministri di culto islamici negli istituti di pena, v. Carni 2015a, 19:25-27; Carni 2015b: 211-243.

25 A proposito, cfr. Rhazzali 2020: 115. Lo stesso autore parla poi, a p. 122, di «bricolage etico», a fronte della costruzione, da parte del detenuto, di una nuova etica e di «aggregati di elementi comportamentali che incarnino al di là della lettera i principi fondamentali della religione». Ancora, v. Rhazzali 2015; Rhazzali, 2010: 117 ss.

Al contempo, però, in simili difficoltà, il risvolto identitario delle religioni è capace di assumere un ruolo ancora più centrale<sup>26</sup>. A maggior ragione a seguito dell'ingresso in carcere, infatti, il vuoto causato dallo smarrimento e dall'alienazione percepiti può essere colmato dagli universi simbolici fideistici; questi possono evidentemente correre in soccorso del nuovo giunto, al di là del puro aspetto spirituale, per fornirgli una narrazione da condividere con altri detenuti e, di conseguenza, gli strumenti in grado di farlo sentire parte di un gruppo. Diversi, infatti, sono i profili religiosi dei detenuti individuati dalla sociologia; tra questi, spiccano gli identitaristi, coloro che rivendicano appunto la fede in chiave di aggregazione collettiva e vi rinvergono essenzialmente un simbolo attorno a cui «allestire una rappresentazione identitaria» (Rhazzali 2010: 174).

D'altra parte, non siamo di fronte a un fenomeno del tutto nuovo: il carcere è storicamente un luogo privilegiato di proselitismo criminale<sup>27</sup> e non si vede perché quello volto a ottenere l'adesione di delinquenti comuni alla causa terroristica asseritamente religiosa debba farvi eccezione<sup>28</sup>.

I dati relativi agli attacchi di matrice jihadista occorsi in Europa e Nord America negli ultimi anni sono peraltro notevolmente significativi. A partire dalla proclamazione dello Stato islamico, nel giugno 2014, si ritiene che circa un quarto degli attentatori siano stati precedentemente detenuti in un istituto di pena<sup>29</sup> e solo pochi di loro per reati di terrorismo. Si tratta di numeri considerevoli, che giustificano la predisposizione di misure di contrasto alla radicalizzazione elaborate *ad hoc* per la dimensione carceraria.

L'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.), dunque, si è trovata a dover fronteggiare una nuova sfida, relativa all'individuazione di strumenti giuridici da applicarsi nei confronti di soggetti – condannati con una pena definitiva o ancora in attesa di giudizio – già sottoposti a imponenti restrizioni all'esercizio dei diritti inviolabili, ora oggetto di ulteriori attenzioni. Già da un primo esame, le strategie a oggi adottate in materia rivelano come obiettivo primario sia quello di evitare il 'contagio jihadista'. Il massimo timore che viene avvertito, infatti, è quello della diffusione del messaggio radicalizzante da parte dei detenuti per delitti di terrorismo (cd. terroristi) o per altri reati, ma comunque già radicalizzati (cd. *leader*), nei confronti del resto della popolazione detenuta; in altre parole, l'intento dell'Amministrazione è quello di prevenire la possibilità che ulteriori

26 Sottolinea, quali due contestuali manifestazioni della ricomparsa del sacro sulla scena pubblica, «l'intenso individualismo religioso e la parziale trasformazione del patrimonio dogmatico e spirituale di alcune religioni in prassi con forte carattere identitario», Parisi 2020:37 nota 15.

27 Basti qui ricordare la nota riflessione di Ferrajoli 1989: 259, secondo cui il carcere «è un luogo di diseducazione e di sollecitazione al delitto».

28 Le dinamiche che rendono il contesto carcerario l'ideale per il reclutamento di nuovi potenziali terroristi sono ben illustrate da AA. VV., 2017: 25-26. Insiste sui fattori causali di una possibile deriva radicale Fronzoni 2016, 2: 294-295.

29 I dati qui riportati sono proposti da Marone, Olimpio 2019: 4.

delinquenti comuni (cd. *follower*)<sup>30</sup> possano subire il fascino e l'influenza della propaganda operata dai ristretti più carismatici.

A tale scopo, il D.A.P. ha disposto misure di immediato isolamento per i detenuti per reati di terrorismo, così da contenerne sin dall'ingresso in carcere le potenzialità di reclutamento. Così, dal 2009<sup>31</sup>, essi sono assegnati al circuito Alta Sicurezza 2 (AS2), dove si prevede sia un'impossibilità di comunicazione tra i reclusi, sia una rigorosa separazione dalla restante popolazione detenuta<sup>32</sup>. Sulla falsariga di questa scelta<sup>33</sup>, il soggetto che ha posto in essere condotte di terrorismo, oppure altre che le abbiano agevolate, è escluso dalla vita carceraria ordinaria, mediante il suo inserimento in un circuito che ne previene i contatti con altri ristretti, così da neutralizzare immediatamente la sua carica dirompente. Tale misura, però, non è in ambito penitenziario evidentemente sufficiente; accantonata la questione dei reclusi per terrorismo, occorre infatti concentrarsi sull'individuazione di processi di radicalizzazione intrapresi da detenuti comuni, che prima nulla avevano avuto a che fare con attività anche solo di sostegno ad attività jihadiste.

La difficoltà per l'Amministrazione, quindi, risiede nella necessaria predisposizione di un'altra concezione di radicalizzato, che esuli dalla commissione di un reato di terrorismo. La stessa però, al contempo, non dovrà risultare foriera di eccessive limitazioni delle libertà garantite al detenuto dalla nostra legislazione. L'idea che alla restrizione della libertà personale si accompagni, pressoché automaticamente, il disconoscimento di ogni altra posizione soggettiva attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è, infatti, «del tutto estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa

30 Tale ripartizione tra le categorie di ristretti a diverso titolo coinvolti nei processi di radicalizzazione in carcere è costantemente ribadita dall'Amministrazione. Da ultimo, v. *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia*, cit., p. 898, che ha aggiunto anche la categoria dei c.d. *criminal opportunists*, detenuti che aderiscono al messaggio radicalizzante per meri motivi di opportunità.

31 V. circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. 3619/6069 del 21 aprile 2009. Il nuovo circuito Alta Sicurezza prevede al proprio interno tre differenti sottocircuiti, a ognuno dei quali sono dedicate differenti strutture penitenziarie, con medesime garanzie di sicurezza e opportunità trattamentali. Fra questi, il sottocircuito AS2 è espressamente riservato proprio ai detenuti per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale. Secondo la *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia*, cit., p. 858, alla data del 18 novembre 2021, i ristretti ad esso ascritti risultavano essere 82, di cui 43 proprio per reati di «terrorismo di matrice islamica». Con la legge n. 279 del 2002, occorre ricordarlo, i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione erano già tornati a essere inseriti tra quelli ostativi alla concessione dei benefici e delle misure alternative.

32 Per un breve sguardo alla realtà vissuta nelle sezioni AS2, anche con riferimento alle difficoltà del compiuto esercizio della libertà religiosa, cfr. Olandri, Pulino 2017.

33 Peraltro non necessariamente condivisa a livello internazionale. Sul punto, v. Rushchenko 2018. Sulle difficoltà della scelta allocativa dei detenuti a rischio radicalizzazione, cfr. Del Vecchio 2017, 6: 193-210.

sul primato della persona umana e dei suoi diritti», come ha chiarito la Corte costituzionale<sup>34</sup>.

Ciò implica non solo l'impossibilità di un trattamento contrario al valore-principio supremo della dignità del recluso<sup>35</sup>, ma anche che gli stessi diritti inviolabili che ne sono estrinsecazione debbano, per quanto possibile, mantenere le loro massime possibilità di espansione<sup>36</sup>. In altre parole, la stessa libertà che è ivi per natura limitata non può e non deve essere soppressa. Ciò che, anzi, viene egualmente garantito, il residuo di libertà che l'ordinamento ancora concede, diviene in carcere ancora più prezioso «in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale»<sup>37</sup>. È in tale scenario di garanzie, dunque, che si è innestata la strategia di contrasto alla radicalizzazione voluta dal D.A.P., di cui però, prima di analizzare le criticità, occorre ribadire la finalità. Mentre quella fatta propria dal diritto penale è indubbiamente improntata alla repressione<sup>38</sup>, questa non può che presentare marcati tratti preventivi. Più che al tempo trascorso in carcere, infatti, essa guarda già a quello successivo, intendendo evitare il rischio che il periodo della detenzione consegua lo scopo opposto a quello costituzionalmente previsto di una rieducazione risocializzante, fungendo invece da scuola criminale<sup>39</sup>.

#### 4. Il ruolo degli indicatori di radicalizzazione e le criticità loro sottese

Anzitutto, primo obiettivo indefettibile è stato ritenuto porre il personale penitenziario nelle condizioni di comprendere i segnali di una radicalizzazione

34 Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 1999, accessibile online all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/1999/0026s-99.html>, considerato in diritto, par. 3.1, per cui «la restrizione della libertà personale secondo la Costituzione vigente non comporta dunque affatto una *capitis deminutio* di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione».

35 Secondo Ruotolo 2016, 3:7, il nostro impianto legislativo penitenziario «si fonda testualmente sui valori della umanità e della dignità della persona [...] in linea non solo con le prescrizioni dell'art. 27 Cost., ma anche – e ancor prima – con i principi-valori del riconoscimento-garanzia dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.), della pari dignità sociale e dell'eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.)».

36 Sul punto, cfr. Silvestri 2014, 2:4, che ricorda come la tara delle esigenze di sicurezza della custodia debba sempre inerire alla tutela dei diritti dei terzi.

37 Così, Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 1999, cit., considerato in diritto, par. 4.2.

38 Analizza compiutamente, per esempio, tutte le innovazioni introdotte dal d.l. n. 7/2015, convertito con modificazione dalla legge 47/2015, il volume a cura di Kostoris, Viganò 2016. Per ulteriori approfondimenti, v. la bibliografia richiamata da Staffler 2016, 3: 7-11, che ripercorre, alla nota 23, solo la letteratura penalistica in proposito pubblicata dal 2005 in avanti.

39 Con specifico riferimento al terrorismo, seppur di matrice politica, rilevava già Dolcini 1979: 477, che «il fenomeno dei Nuclei Armati Proletari [...] dimostra, anzi come il carcere rappresenta ormai nel nostro paese la sede ideale per la maturazione di scelte irreversibili di lotta armata contro lo Stato».

in corso, di modo da poter intervenire il prima possibile con misure in grado di frenarne l'evoluzione. A tale preciso scopo, l'Amministrazione ha dotato gli istituti di una serie di criteri, denominati "indicatori sulla radicalizzazione", frutto del lavoro svolto nel 2009 da una commissione internazionale formata da Austria, Francia e Germania, con il supporto finanziario della Commissione Europea<sup>40</sup>. Essi consistono in un elenco di cambiamenti fisici (nell'abbigliamento o nell'aspetto esteriore) e di comportamenti posti in essere dai detenuti (per esempio, aumento della pratica religiosa isolata, proselitismo, commenti su fatti politici correnti, cambiamento improvviso di interessi) che, a parere di chi li ha elaborati, meriterebbero particolare attenzione. La presenza di uno o più di questi indicatori non costituirebbe di per sé la prova di una avvenuta radicalizzazione, ma dovrebbe quantomeno indurre a intensificare la vigilanza «e, all'occorrenza, ad agire di conseguenza»<sup>41</sup>.

Nella scia di tale orientamento, alla rilevazione di detti indici può corrispondere l'inserimento del ristretto in uno dei tre livelli<sup>42</sup> di monitoraggio disposti dal D.A.P. specificamente per i detenuti segnalati per una presunta radicalizzazione. In particolare, è il Nucleo Investigativo Centrale (N.I.C.) del Corpo di Polizia Penitenziaria a raccogliere, analizzare ed elaborare tutte le informazioni assunte dai vari istituti di pena, in merito al percorso intrapreso dai singoli soggetti.

Va chiarito, però, cosa si intenda qui per radicalizzazione: evidentemente, non la commissione di atti di natura anche solo latamente terroristica, per la gran parte impossibili da porre in essere nel contesto carcerario. La stessa scheda di accompagnamento al manuale sugli indicatori, pubblicata dal Ministero della Giustizia nel luglio 2015<sup>43</sup>, dopo aver sottolineato le difficoltà insite nei tentativi di identificare una definizione di radicalizzazione, non contribuisce a

40 Commissione Internazionale Austria-Francia-Germania, *Manuale sulla radicalizzazione violenta, riconoscimento del fenomeno da parte di gruppi professionali coinvolti e riposte a tale fenomeno*, Commissione Europea - Direzione Generale della Giustizia, Libertà e Sicurezza, giugno 2009 (consultabile sul sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_0&facetNode\\_2=4\\_95&contentId=SPS1143166&previousPage=mg\\_1\\_12](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_0&facetNode_2=4_95&contentId=SPS1143166&previousPage=mg_1_12)).

41 Commissione Internazionale Austria-Francia-Germania, cit., p. 7.

42 L'attività del N.I.C. si sviluppa appunto su tre diversi livelli di osservazione: il primo, definito 'ALTO', che riunisce i soggetti reclusi per fatti connessi al terrorismo internazionale e coloro che hanno già suscitato un particolare interesse a causa di atteggiamenti rilevatori di forme di proselitismo o radicalizzazione; il secondo, 'MEDIO', che riguarda quei ristretti che hanno posto in essere condotte, all'interno delle mura del carcere, tali da far presupporre la loro vicinanza all'ideologia jihadista; infine il terzo, 'BASSO', in cui rientrano i detenuti che meritano solo un'osservazione approfondita alla luce delle notizie, ancora generiche, giunte dall'istituto. L'illustrazione dei livelli di monitoraggio è costantemente riproposta dall'Amministrazione nelle sue annuali relazioni. Da ultimo, nella *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia*, cit., a p. 900. A proposito, cfr. Zaccariello 2018: 57-63.

43 La *Scheda sul manuale in tema di radicalizzazione* è accessibile online all'indirizzo [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_0&facetNode\\_2=4\\_95&contentId=SPS1143166&previousPage=mg\\_1\\_12](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_0&facetNode_2=4_95&contentId=SPS1143166&previousPage=mg_1_12).

fornire chiarezza sul punto, riportandone addirittura quattro possibili versioni. Tre di esse fanno classicamente riferimento all'utilizzo della violenza, oppure operano richiami diretti alla nozione di estremismo<sup>44</sup>, mentre la quarta, certamente più originale, definisce la radicalizzazione come «una volontà crescente di sostenere cambiamenti difficili da raggiungere nella società, che possono avere come scopo l'abolizione dell'ordine democratico stabilito e che può implicare l'uso di metodi non democratici».

Per quanto quest'ultima nozione appaia la preferibile, se non altro per il tentativo di conferire autonomia al concetto di radicalizzazione, troppo spesso appiattito su quello di estremismo o di fondamentalismo, essa non sembra però essere quella effettivamente adottata dal D.A.P.

Tra le spie di radicalizzazione individuate, infatti, si trovano condotte che in nessun modo potrebbero essere considerate sintomi di un pericolo tanto grave. Basti pensare alle modifiche nell'aspetto esteriore o, ancora, alla rottura dei contatti esterni con i familiari. Da una prospettiva ecclesiasticistica, poi, appare evidente come alcuni di quei comportamenti attenzionati costituiscono inequivocabile godimento del diritto di libertà religiosa, per quanto espressamente garantito dalla Costituzione prima, e dall'ordinamento penitenziario poi. L'intensificarsi della pratica religiosa, naturalmente, su tutti, ma non solo, giunge a esiti paradossali: l'art. 58, secondo comma, del regolamento di esecuzione assicura ai detenuti il diritto di esporre nella propria camera individuale, o nel proprio spazio di pertinenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa (Santoro 2010). Secondo il manuale fornito agli istituti di pena dall'Amministrazione, però, la «decorazione della cella con tappeti da preghiera, calligrafie islamiche ed il Corano»<sup>45</sup> è appunto uno degli indicatori che giustificherebbero un innalzamento della soglia di sorveglianza nei confronti del ristretto.

L'evidente rischio che il ricorso a tali indicatori presenta consiste, dunque, nell'interferire negativamente con l'esercizio di facoltà espressamente tutelate dall'ordinamento, al quale, in quanto laico, non spetta la possibilità di far discendere alcuna conseguenza giuridica negativa dalla legittima pratica religiosa di ciascuno. Di più: così ragionando, a venire contraddetta sarebbe la stessa attitudine promozionale che connota la laicità italiana, che non solo «legittima interventi legislativi a protezione della libertà di religione»<sup>46</sup>, ma anche attribuisce allo

44 Così, la radicalizzazione è definita come «un processo che induce un individuo o un gruppo ad accettare, sostenere o incoraggiare l'uso della violenza come mezzo politico», «un processo di evoluzione personale per la quale un individuo adotta idee ed obiettivi politici o politico-religiosi sempre più estremi, con la convinzione che il raggiungimento di tali obiettivi giustifichi metodi estremi» e «un processo di adozione di una convinzione estremista e la volontà di utilizzare, sostenere o incoraggiare la violenza e la paura, come metodi per cambiare la società».

45 Commissione Internazionale Austria-Francia-Germania, cit., p. 8.

46 Così la Corte costituzionale nella sentenza n. 508 del 2000, accessibile online all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0508s-00.html>, considerato in diritto, par. 4.

Stato «il compito di garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione»<sup>47</sup>.

Lungo tale direttrice, l'effetto ottenuto è esattamente l'opposto. Il godimento del diritto di libertà religiosa, anziché promosso e incentivato, risulta invece foriero di ricadute peggiorative sul trattamento penitenziario del detenuto. La segnalazione della presenza di indicatori, infatti – anche desunti dall'esercizio di pratiche garantite – permette di collocare quest'ultimo in uno dei citati livelli di monitoraggio.

Una volta convinta della progressiva radicalizzazione del soggetto, invero, l'Amministrazione interviene, soprattutto a impedire che questi possa venire a contatto con altri ristretti. Le 'procedure di deradicalizzazione' attualmente previste non consistono infatti in niente di più. Come chiarisce l'annuale relazione del Ministero<sup>48</sup>, la Direzione Generale Detenuti, pur continuando nell'azione di monitoraggio, può in tali ipotesi decidere per il trasferimento del detenuto, con l'obiettivo di allontanarlo dall'ambiente che ha agevolato la sua adesione all'ideologia jihadista e, al contempo, di prevenire che sia in grado egli stesso di compiere eventuali attività di proselitismo. A questo trasferimento, al massimo, si accompagna la possibilità che l'area educativa intensifichi « colloqui con il soggetto coinvolgendo anche gli esperti *ex art. 80 L. 354/75*», senza nulla di più specifico.

Conseguenza ne è il fatto che, a quanto da più parti sostenuto (sul punto Paterniti Martello 2017), alcuni detenuti preferiscono non manifestare pubblicamente in alcun modo la loro fede, proprio per non ricadere nelle tratteggiate aree di sospetto. Tanto dal punto di vista eminentemente pratico quanto da quello teorico, tale risultato, figlio di un sistema incapace di distinguere efficacemente tra esercizio di un diritto e indice di radicalizzazione, appare non auspicabile. Innanzitutto, su un versante più concreto, esso comporta un rischio evidente: quello di favorire, paradossalmente, la dissimulazione di ciò che in realtà si vorrebbe far emergere. Una volta stabilito infatti che, per esempio, l'affissione di immagini a sfondo religioso nella cella è una spia di radicalizzazione, niente può risultare più controproducente del detenuto che, consapevole della prospettiva adottata dall'Amministrazione, scelga scientemente di celare il più possibile i propri comportamenti potenzialmente a rischio di segnalazione, rifiutandosi di portare o esporre simboli religiosi, pur avendo intrapreso, nel proprio intimo, un cammino radicalizzato.

In secondo luogo, soprattutto, simile esito equivale al fallimento del disegno laico e pluralista individuato dai Costituenti, che auspicava un ordinamento capace di rimuovere gli intralci al libero sviluppo della personalità individuale e

47 Sono parole della Corte costituzionale, pronunciate nella sentenza n. 334 del 1996, accessibile online all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0334s-96.html>, considerato in diritto, par. 3.1.

48 In quella più recente, v. *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia*, cit., p. 899.

non certo, al contrario, che producesse quegli ostacoli. Condotte quali la decorazione della cella, il cambiamento dell'aspetto fisico, l'intensificarsi della preghiera o persino il proselitismo strettamente religioso diretto ad altri detenuti sono indubbiamente tutte manifestazioni della personalità del soggetto, mediante cui esso la afferma pienamente, nei limiti del consentito dalle condizioni di reclusione e in quanto garantito dall'art. 1 della legge sull'ordinamento penitenziario<sup>49</sup>. Quella stessa personalità al cui pieno sviluppo deve essere orientato l'agire statale trova infatti compiuta affermazione solo qualora la Repubblica democratica riconosca e tuteli i diritti inviolabili (art. 2 Cost).

Salvaguardare le condotte che ne costituiscono l'esercizio, dunque, anziché trarre da esse indizi da cui far discendere conseguenze peggiorative del trattamento, è funzionale alla tutela della dignità stessa dell'individuo, la stella polare cui l'intero ordinamento penitenziario, già dal suo art. 1<sup>50</sup>, non deve mai cessare di rivolgere lo sguardo. Per quanto poc'anzi descritto, invece, quelle condotte non sono considerate nemmeno irrilevanti, bensì alla stregua di inquietanti campanelli d'allarme da tenere monitorati. Un sistema, dunque, quello fondato sugli indicatori, che non solo difetta per efficacia, ma rischia di contraddire le basi stesse su cui si fonda l'intera disciplina giuridica dedicata al trattamento negli istituti di pena.

Alle complessità insite nell'esigenza di tracciare un delicato confine tra pratiche espressamente consentite e tutelate, da un lato, e derive di radicalizzazione di matrice jihadista, dall'altro, si sommano poi i dubbi relativi all'efficacia reale della strategia delineata. Non va, infatti, dimenticato che un'attività tanto complessa di osservazione e classificazione viene demandata al personale penitenziario, spesso privo di strumenti di analisi idonei, anche solo sul versante culturale e linguistico<sup>51</sup>.

Il descritto approccio nei confronti della libertà religiosa ha, in conclusione, un duplice effetto. Da una parte, come evidenziato, opprime le possibilità di completa realizzazione dell'individuo (Fabbri 2015: 87), dall'altra omette di considerare il diritto garantito dall'art. 19 Cost. come una valida risorsa proprio in chiave di contrasto alla radicalizzazione<sup>52</sup>. Il compiuto e libero esercizio della pratica religiosa può, infatti, dotare i detenuti più vulnerabili di nuovi strumenti

49 Nello specifico, il terzo comma dell'art. 1 legge n. 354 del 1975 chiarisce che «ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali».

50 Come recita l'art. 1 ord. pen., «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona».

51 Sottolinea tale difficoltà Milani 2019:259.

52 Il ruolo che può giocare la libertà religiosa nella lotta alla radicalizzazione è stato peraltro già sottolineato dal Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione nel suo *Report of the Special Rapporteur on freedom of religion and belief* del 17 gennaio 2017, p. 17, secondo cui «rather than impose undue restrictions on the right to freedom of religion or belief, promoting and protecting this right can more effectively serve to prevent or counter violent extremism». Il dibattito sul possibile impiego della libertà religiosa in una strategia anti-radicalizzazione si

di riflessione funzionali al consolidamento della propria capacità di resistere alle sirene rappresentate dai messaggi jihadisti.

Dal momento che il sentimento di esclusione ed emarginazione rappresenta spesso una di quelle condizioni tipiche della fase di pre-radicalizzazione, garantire ai reclusi, qualunque sia il loro credo, la disponibilità di un luogo dove praticare il culto, un'assistenza spirituale continua e non frammentaria e la possibilità di istruirsi nella propria fede<sup>53</sup> costituiscono misure essenziali in grado di concorrere a limitare quella percezione<sup>54</sup>.

In questa direzione, va riconosciuto all'Amministrazione il recente sforzo di aver tentato di risolvere, mediante il già citato protocollo sottoscritto con l'UCOII, il problema dell'assistenza spirituale, notoriamente complesso per i fedeli di confessioni non dotate di intese con lo Stato e quanto mai attuale, nel nostro Paese e non solo<sup>55</sup>, a fronte della crescente diversità religiosa in carcere<sup>56</sup>. Seppur non esplicitato nel documento<sup>57</sup>, una delle ragioni che ne hanno motivato l'adozione è certamente costituita dalla volontà di anticipare la vittimizzazione e la conseguente radicalizzazione dei detenuti<sup>58</sup>. È in quest'ottica che va letto il riferimento, all'art. 2 del protocollo, all'ingresso nelle carceri, tanto di assistenti spirituali, quanto di mediatori interculturali. Un'iniziativa che intenda porre un argine ai fenomeni di radicalizzazione non può infatti fondarsi esclusivamente sull'attività dei ministri di culto, per sua natura indirizzata prevalentemente al sostegno spirituale; come già chiarito, quello della radicalizzazione negli istituti di pena è un percorso che coinvolge più in generale le delicate questioni del senso di emarginazione e del bisogno di appartenenza individuale, afferenti all'identità personale e culturale nel suo complesso, prima ancora che alla sfera strettamente religiosa.

Sullo sfondo, rimane l'inestricabile problematicità di valutare il successo di ogni iniziativa di prevenzione attuata negli istituti di pena. Intesa la

---

estende però oltre i confini europei. Per una prospettiva statunitense, che cita peraltro anche il caso pakistano, cfr. Khan 2016.

53 A ciò si aggiunga, con specifico riferimento ai detenuti musulmani, che l'Islam si configura non tanto come una ortodossia, quanto come una ortoprassi, per cui i comportamenti materiali contano come e più di ciò in cui si crede; in proposito, v. Aluffi Beck-Peccoz 2008: 173 ss. La possibilità, dunque, di esercitare compiutamente le pratiche religiose anche in carcere acquista, per i detenuti di fede islamica, una speciale rilevanza.

54 Si riprendono qui le considerazioni già espresse in Milani, Negri 2018: 21.

55 Per un *focus*, per esempio, sul caso inglese, v. Paffarini 2018, 25. Quanto a un approfondimento circa l'Islam negli istituti di pena francesi, cfr. il noto studio di Khosrokhavar 2016.

56 Per uno studio sociologico in tema di diversità religiosa negli istituti di pena italiani, v. Fabretti 2014. Con specifico riferimento ai detenuti più giovani, v. Saracino 2017.

57 Rinvenibile online all'indirizzo <https://www.ucoii.org/wp-content/uploads/2020/01/Protocollo-Intesa-DAP.pdf>.

58 In dottrina, valorizza questa finalità implicita del protocollo Angeletti 2018, 24: 5.

radicalizzazione da un angolo visuale strettamente penalistico<sup>59</sup>, una riduzione statistica dei reati di terrorismo o a essi collegati sarebbe visibile sintomo di una strategia efficace, sebbene a rischio di indebite o eccessive limitazioni dei diritti inviolabili. In assenza di una nozione univoca di radicalizzazione in ambito penitenziario, invece, la misurabilità del successo di qualsivoglia azione di contrasto è particolarmente laboriosa<sup>60</sup>.

Un ultimo elemento, però, può aiutare nell'individuazione della definizione di radicalizzazione adottata dal D.A.P.: si tratta dell'espulsione amministrativa, «pietra angolare»<sup>61</sup> del complessivo apparato antiterrorismo predisposto dall'ordinamento. Qualora le descritte misure di monitoraggio, infatti, siano in grado di accertare che il detenuto ha effettivamente portato a compimento il proprio percorso di radicalizzazione, questi va sovente incontro, una volta dimesso per fine pena, proprio a un provvedimento di espulsione. Solo un dato, per comprendere le dimensioni del fenomeno: nel 2017<sup>62</sup>, ben 92 soggetti rilasciati dai penitenziari sono stati espulsi per adesione al jihadismo.

La complessa attività di sorveglianza svolta negli istituti, quindi, qualora raggiunga il suo esito ultimo, sfocia poi in una misura che rivela la concezione di radicalizzazione fatta propria dal D.A.P. Il detenuto radicalizzato, secondo questa visione, è un soggetto i cui comportamenti registrati durante la reclusione, comprese le condotte religiosamente ispirate, lo rendono meritevole di speciale attenzione; in particolare, sono le modalità di estrinsecazione della sua religiosità a farlo ritenere pericoloso e pronto alla commissione di atti di violenza non appena scontata la pena detentiva. È proprio la sua religiosità, specie se islamica, a essere fonte di preoccupazione e tali ansie giustificano il ricorso ad apposite misure di monitoraggio. Ciò che più allarma, poi, è il fatto che le sue convinzioni siano così profonde e consolidate che qualsivoglia trattamento rieducativo non possa conseguire alcun risultato positivo, per mancanza di

59 Neanche il diritto penale definisce espressamente chi sia il radicalizzato, ma i limiti propri di quel ramo dell'ordinamento permettono di considerarlo quale colui che pone in essere condotte di terrorismo, oppure altre, ritenute meritevoli di sanzione, che agevolino il compimento di atti terroristici.

60 A ciò si aggiungano le normali difficoltà relative alla valutazione dei risultati dei progetti risocializzanti in carcere, sottolineata, con specifico riferimento a quelli antiterrorismo, da Silke, Veldhuis 2017, 11, 5: 8.

61 Vidino, Marone 2017: 6.

62 Il dato del 2017 è riportato nella *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia* del 2020, p. 46. Nella Relazione più recente, invece, si legge a p. 903 che, nel 2021, i dimessi dai penitenziari per fine pena poi espulsi per motivi di radicalizzazione sono stati 22. Presumibilmente, tra i motivi di tale diminuzione dei casi va annoverata anche l'emergenza pandemica, che ha attirato su di sé la massima attenzione non solo dell'opinione pubblica, ma anche delle istituzioni. A proposito, la Relazione, a pag. 832, riporta, quanto alla formazione del personale penitenziario in materia di radicalizzazione, che «negli ultimi anni (2019, 2020 e 2021), tuttavia, i materiali già esistenti non sono stati purtroppo costantemente aggiornati a causa della grave crisi pandemica».

strumenti idonei al contrasto o proprio per l'irriducibilità delle sue posizioni. A fronte di tali difficoltà, gli unici obiettivi perseguibili, agli occhi dell'Amministrazione, sono, anzitutto, evitare che il detenuto giunga a completare il suo percorso radicalizzante, monitorandone ogni eventuale spia indiziaria – anche a rischio di segnalare condotte del tutto innocue e, anzi, espressamente tutelate dall'ordinamento – quindi, nel caso in cui questo si sia purtroppo compiuto, attivarsi per allontanare il soggetto il prima possibile dal nostro Paese. Si tratta, però, più che di scelte frutto di una visione complessiva del tema, delle sole opzioni a oggi concretamente attuabili.

Tale quadro d'insieme, infatti, rivela la reale debolezza strutturale della strategia italiana, vale a dire la mancanza di un complessivo piano tanto di prevenzione quanto di de-radicalizzazione<sup>63</sup>. Una lacuna che dovrà necessariamente condurre in futuro all'elaborazione di soluzioni inedite, inevitabili, a fronte di una sfida di tale portata, qualora non si voglia continuare a percorrere binari come quelli descritti, forse efficaci nel breve periodo, ma certamente miopi, se si volge lo sguardo verso l'orizzonte di una prospettiva più ampia.

## 5. Conclusioni

Osservazione e monitoraggio sono dunque strategie di contrasto alla radicalizzazione violenta di matrice religiosa che, pur non violando in linea di principio la libertà religiosa dei detenuti, possono influenzarne l'esercizio in modo significativo. Il limite di questa strategia diventa ancora più evidente, se si considera che a tali azioni non corrisponde, come si diceva, nella realtà dei fatti la previsione di altrettanti interventi diretti non solo a prevenire, ma anche a contrastare il terrorismo fondamentalista di ispirazione religiosa attraverso un efficace intervento di de-radicalizzazione (Milani, Negri 2018:13-17; Martucci 2019, 8).

In questo modo, si corre però il rischio di perseguire più intenti securitari che non di sicurezza in senso proprio. Non è, del resto, un segreto che al crescere dell'allarme generato dalla minaccia terroristica, il rapporto tra l'esercizio della

---

63 Come noto, altri Paesi europei, in cui l'importanza di questi due aspetti è ampiamente riconosciuta, hanno invece provveduto a elaborare programmi volti a de-radicalizzare aspiranti o già radicalizzati jihadisti. Si pensi alla Gran Bretagna, all'Olanda o alla Danimarca, pionieri in Europa sul tema. Una proposta britannica sul punto è formulata da Marsden 2017. Per un quadro delle situazioni olandesi e danesi, invece, si vedano rispettivamente Demant, De Graaf 2010, 5, 33: 408-428, Hemmingsen 2015. Nel nostro Paese, un tentativo in questa direzione, per la verità, era stato fatto con il disegno di legge che, nel 2016, intendeva introdurre delle «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista» (Disegno di legge C. 3558). L'iniziativa, però, è poi caduta nel nulla, approvata alla Camera il 18 luglio 2017 ma mai giunta all'esame del Senato, fino alla recente riproposizione del testo, attualmente oggetto della proposta di legge n. 243-3357-A176 che risulta, dal 14 marzo 2022, in discussione alla Camera (relatore On. Fiano).

libertà degli individui e la sicurezza di tutti si faccia oltremodo complesso<sup>64</sup>. Tanto delicato e complesso, da indurre l'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) a pubblicare nel 2019 una guida per ricordare agli Stati membri che le misure adottate in questa materia devono comunque assicurare il rispetto dei diritti umani e, tra questi, della libertà di credo<sup>65</sup>. Diritti che, giova ricordarlo, non vengono meno neanche in carcere, dove le restrizioni dovute allo stato di detenzione non sono fini a sé stesse, ma devono essere costituzionalmente orientate alla rieducazione, o forse meglio alla risocializzazione, del condannato (art. 27 Cost.).

La questione non è, come intuibile, di facile soluzione. In termini strettamente giuridici, il difficile rapporto tra l'esercizio della libertà religiosa individuale e la sicurezza collettiva si consuma, come risaputo, nella ricerca di un punto di equilibrio tra l'esercizio del diritto, da un lato, e i suoi limiti, dall'altro (Colaiani 2020: 13 e ss.). Una ricerca che, con tutta evidenza, non è né semplice né indolore, comportando inevitabilmente sacrifici e limitazioni.

Come se ciò non bastasse, l'adozione di misure di contrasto alla radicalizzazione violenta di matrice religiosa esige anche una puntuale e adeguata considerazione sia dei singoli contesti, sia del vissuto delle persone coinvolte in questi processi. La radicalizzazione di un immigrato appena giunto in Europa è fenomeno certamente diverso da quello che può riguardare chi invece vi è nato o cresciuto<sup>66</sup>. Un fenomeno, quest'ultimo, che si è notevolmente intensificato a partire dal 2017, ovverossia da quando protagonisti degli attacchi sono divenuti per lo più giovani adulti di sesso maschile, con una età compresa tra i venti e i ventotto anni che, apparentemente integrati in Europa, presentano di sovente una conoscenza rudimentale e frammentaria dell'Islam, molto spesso maturata al di fuori di stabili rapporti con la comunità islamica e con la moschea (Marone 2020).

Occorre, inoltre, sgombrare il campo dal rischio, implicito nelle strategie sopra considerate, che le pratiche del culto e la libertà di propaganda in materia religiosa assumano, agli occhi di chi è impegnato nella lotta alla radicalizzazione violenta di ispirazione jihadista, una valenza di per sé negativa. Soprattutto se si ritiene che l'autentico esercizio del culto, come già evidenziato, possa rappresentare un valido alleato nelle politiche di contrasto al terrorismo di matrice religiosa.

64 Da ultimo, intorno a tale questione si rinvia ai saggi raccolti a cura di Alicino 2020.

65 *Organization for Security and Co-operation in Europe, Freedom of Religion or Belief and Security: Policy Guidance*, 9 settembre 2019 (<https://www.osce.org/files/e/documents/e/2/429389.pdf>). Sul punto, v. i contributi di Ventura e Ferrari 2021: IX ss/XI ss. Nello stesso volume si trova anche pubblicata una traduzione italiana del documento in esame curata da Gabriele Fattori, Pasquale Annicchino e Marco Buccarella (p. 213 ss.).

66 Si tratta di un tema da tempo ampiamente studiato. V., per esempio, ormai più di dieci anni fa, Pick, Speckhard, Jauch 2009.

Il sentimento di insicurezza che è entrato prepotentemente nelle nostre società non deve, in altre parole, sacrificare sull'altare della sicurezza né l'esercizio dei diritti fondamentali, né i diversi percorsi di integrazione, che sono stati sin qui faticosamente intrapresi. Dignità umana, tolleranza, democrazia, giustizia e libertà, comprese la libertà di parola e di culto, rimangono infatti limiti invalicabili. Come è stato ricordato, peraltro, in occasione della dichiarazione comune dei ministri degli Affari interni dell'Unione europea, che è stata rilasciata il 13 novembre 2020<sup>67</sup>, all'indomani degli ultimi attentati che hanno colpito Francia e Austria<sup>68</sup>.

Ma la dichiarazione dei Ministri degli Affari interni dell'Unione europea è andata anche oltre, auspicando, sul versante della libertà di culto, l'adozione di interventi volti a proteggere le persone da un uso strumentale della religione e da interpretazioni della stessa che fomentano la violenza. Detto altrimenti, la lotta all'estremismo violento di ispirazione religiosa non deve condurre a escludere o a stigmatizzare determinati gruppi religiosi; non è diretta contro credi politici o religiosi, ma contro l'estremismo fanatico e violento.

Questa avvertenza si rivela particolarmente importante oggi, di fronte all'emanazione della tanto discussa legge francese n. 1109 del 24 agosto 2021 *confortant le respect des principes de la République*<sup>69</sup>. L'iter di tale provvedimento nasce, come noto, dall'esigenza espressa da Emmanuel Macron già nei primi mesi del 2020 di assumere iniziative volte a rinforzare la laicità dello Stato, a consolidare i principi repubblicani e a combattere il "separatismo islamico". Un fenomeno, quello del separatismo islamico, che, per stessa ammissione del Presidente francese, fatta in occasione di un discorso tenuto a Les Mureaux il 2 ottobre del 2020<sup>70</sup>, è spesso connesso con il degrado e l'isolamento delle *banlieue*, dove i

67 Per chi presta normalmente attenzione alle ricorrenze il 13 novembre non è una data insignificante. In questo giorno ricorre infatti il triste anniversario degli attentati che hanno colpito nel 2015 la città di Parigi, facendo centotrenta vittime, fra cui l'italiana Valeria Solesin, e diversi feriti. Tutti caduti lungo una sequenza di attacchi coordinati che sono stati consumati tra lo stadio di Saint-Denis, il Bataclan, nonché in diversi bar e ristoranti situati nei X e XI *arrondissement*. Questo anniversario è particolarmente importante non solo per il numero delle vittime che si è registrato, ma anche perché gli attacchi sferrati a Parigi il 13 novembre del 2015 coincidono per molti analisti con l'apice dell'ondata di terrorismo jihadista fomentata dall'ascesa del sedicente Stato Islamico in Iraq e in Siria. Un'ascesa che è politicamente e simbolicamente confluita nella proclamazione del "califfato" avvenuta il 29 giugno 2014. Sul punto si veda ancora Marone 2020.

68 Il testo della *Dichiarazione comune dei ministri degli Affari interni dell'UE sui recenti attentati terroristici in Europa* (Joint statement by the EU home affairs ministers on the recent terrorist attacks in Europe) si può consultare all'indirizzo <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/13/joint-statement-by-the-eu-home-affairs-ministers-on-the-recent-terrorist-attacks-in-europe/>.

69 Per un'illustrazione dei suoi contenuti cfr. Fornerod 2021, Fregosi 2021, Tira 2021.

70 «Le problème» afferma Emmanuel Macron «c'est le séparatisme islamiste. Ce projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives,

cittadini di fede musulmana osservano la legge sharaitica come unica regola di vita, mostrandosi refrattari ai valori secolari della *République française*.

Il contrasto al “separatismo islamico”, che la legge francese dice di voler attuare, rischia però, se non opportunamente meditato e gestito, di irrigidire ancor di più quei confini che si prefigge viceversa di cancellare, ignorando il vero nodo della questione; ovvero sia il tema, ormai risalente, del pluralismo religioso europeo e del posto che l’Islam riveste al suo interno. La soluzione di tale questione, consapevolmente o inconsapevolmente rimandata per troppo tempo, rischia infatti di alimentare il circolo vizioso degli stereotipi, soffiando sempre più forte sul fuoco dei fondamentalisti. Perché ciò non avvenga, bisogna cominciare a leggere i rapporti che sussistono tra questo fenomeno e la trasformazione in senso multiculturale e plurireligioso delle società in cui viviamo.

Non bisogna inventare nulla di nuovo. Solamente lavorare nel solco dei principi e dei valori fondamentali dell’Unione Europea, promuovendo politiche di inclusione che non possono più prescindere da una visione interdisciplinare, se si vuole realmente dar corso a un’efficace e ancora inedita azione di prevenzione e di contrasto della radicalizzazione.

---

culturelles communautarisées qui sont le prétexte à l’enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République. C’est l’endoctrinement et par celui-ci, la négation de nos principes, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine. Le problème, c’est cette idéologie, qui affirme que ses lois propres sont supérieures à celles de la République. Je ne demande à aucun de nos citoyens de croire ou de ne pas croire, de croire un peu ou modérément, ça n’est pas l’affaire de la République, mais je demande à tout citoyen, quelle que soit sa religion ou pas, de respecter absolument toutes les lois de la République». Il testo del discorso pronunciato dal Presidente francese il 2 ottobre 2020 si può leggere all’indirizzo <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/02/la-republique-en-actes-discours-du-president-de-la-republique-sur-le-theme-de-la-lutte-contre-les-separatismes>. Com’è naturale che sia, questo discorso ha suscitato accese reazioni, tra cui quella espressa dall’organizzazione EULEMA (Consiglio dei Leader Religiosi Musulmani d’Europa) il 12 ottobre 2020. Il testo della dichiarazione può consultarsi all’indirizzo <https://www.coreis.it/documenti-ufficiali/eulema-commento-sul-discorso-del-presidente-macron-sulla-lotta-al-separatismo>.

## Bibliografia

- AA. VV., 2012, *La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, «Quaderni ISSP» 9.
- AA. VV., 2017, *Gap analysis on counter-radicalisation measures*, «Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen», Hannover.
- Alicino F., 2020, *Terrorismo di ispirazione religiosa. Prevenzione e deradicalizzazione nello Stato laico*, Roma, Apes.
- Aluffi Beck-Peccoz R., 2008, *Il diritto islamico*, in S. Ferrari (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, Islam e induismo*, Bologna, il Mulino: 173 e ss.
- Angeletti S., 2018, *L'accesso dei ministri di culto islamici negli istituti di detenzione, tra antichi problemi e prospettive di riforma. L'esperienza del Protocollo tra Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e UCOII*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 24.
- Beck U., 2009, *Il Dio personale. La rinascita della religiosità secolare* [2008], Roma-Bari, Laterza.
- Caneva M., 2019, *Carceri: nuove tecnologie per contrastare la radicalizzazione*, «giustizia newsonline – Quotidiano del Ministero della giustizia» 15/02/2019.
- Capasso S.I., 2016, *La tutela della libertà religiosa nelle carceri*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 1.
- Carnì M., 2015a, *I ministri di culto delle confessioni religiose di minoranza: problematiche attuali*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 19.
- Carnì M., 2015b, *Islam ministri di culto*, in C. Cardia, G. Dalla Torre (a cura di), *Comunità Islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche*, Torino, Giappichelli: 211-243.
- Colaiani N., 2021, *Sicurezza e prevenzione del terrorismo cosiddetto islamista: il disagio della libertà*, in F. Alicino (a cura di), *Terrorismo di ispirazione religiosa*, Pisa, Pacini: 13-56.
- Delvecchio F., 2017, *Il detenuto a rischio radicalizzazione e i rimedi della prevenzione terziaria: triage iniziale, scelta allocativa e ruolo degli operatori penitenziari*, «Diritto Penale Contemporaneo» 6: 193-210.
- Demant F., De Graaf B., 2010, *How to Counter Radical Narratives: Dutch Deradicalization Policy in the Case of Moluccan and Islamic Radicals*, «Studies in Conflict and Terrorism» 5.33: 408-428.
- Dolcini E., 1979, *La «rieducazione del condannato» tra mito e realtà*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale»: 469-521.
- Fabbi A., 2015, *L'assistenza spirituale ai detenuti musulmani negli istituti di prevenzione e di pena e il modello del Protocollo d'intesa: prime analisi*, «Rassegna penitenziaria e criminologica» 3: 71-96.
- Fabretti V., 2014, *Le differenze religiose in carcere. Culture e pratiche negli istituti di pena alla prova del pluralismo*, Roma, Universitalia.

- Fabretti V., 2014, *Le differenze religiose in carcere. Culture e pratiche negli istituti di pena alla prova del pluralismo*, Roma, UniversItalia.
- Ferrajoli L., 1989, *Diritto e ragione: teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza.
- Fornerod A., 2021, *La loi confortant le respect des principes de la République, entre continuité et rupture*, «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica» 2: 467-489.
- Fregosi F., 2021, *La gouvernance de l'islam en France au prisme de la lutte contre le séparatisme*, «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica» 2: 235-247.
- Fronzoni V., 2016, *L'islam nel circuito penitenziario e la prevenzione della radicalizzazione violenta e del proselitismo. Profili comparatistici*, «Diritto e Religioni» 2: 290-314.
- Hemmingsen A.S., 2015, *An Introduction to the Danish Approach to Countering and Preventing Extremism and Radicalization*, Danish Institute for International Studies (DIIS), Copenhagen.
- Jones C.R., 2014, *Are prisons really schools for terrorism? Challenging the rhetoric on prison radicalization*, «Punishment & Society» 1.16:74-103.
- Khan A. M., 2016, *Religious Freedom as a National Security Imperative: A New Paradigm*, «Harvard Law School National Security Journal».
- Khosrokhavar F., 2016, *Prisons de France. Violence, radicalisation, déshumanisation: surveillants et détenus parlent*, Parigi, Robert Laffont.
- Kostoris R.E., Viganò F., 2016, *Il nuovo 'pacchetto' antiterrorismo*, Torino, Giappichelli.
- Marone F., *Il terrorismo jihadista in Europa cinque anni dopo il Bataclan*, 13 novembre 2020, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-terrorismo-jihadista-europa-cinque-anni-dopo-il-bataclan-28244>.
- Marone F., Olimpico M., 2019, *Jihadist radicalization in Italian prisons: a primer*, «Analysis», ISPI: 4.
- Marsden S.V., 2017, *Reintegrating Extremists. Deradicalisation and Desistance*, Londra, Palgrave Pivot, Macmillan Publishers Ltd.
- Martucci L.S., 2019, *Radicalizzati jihadisti: profilazione e deradicalizzazione* Constitution-compliant, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 8.
- Mazzola R., 2019, *Le istanze di libertà individuale*, in R. Zaccaria, S. Domianello, A. Ferrari, P. Floris, R. Mazzola (a cura di), *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, Bologna, il Mulino: 103-123.
- Milani D., 2019, *Liberi di credere (?) tra proselitismo e fondamentalismo negli istituti di pena*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» 2: 251-263.
- Milani D., Negri A., 2018, *Tra libertà di religione e istanze di sicurezza: la prevenzione della radicalizzazione jihadista in fase di esecuzione della pena*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 23.
- Mulcahy E., Merrington S., Bell P., 2013, *The Radicalisation of Prison Inmates: Exploring Recruitment, Religion and Prisoner Vulnerability*, «Journal of Human Security» 1.3: 4-14.

- Oleandri A., Pulino D., 2017, *Dove vivono i "cattivi"*, in AA. VV., *Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, Roma, Associazione Antigone.
- Paffarini J., 2018, *Libertà di culto e diversità religiosa nelle carceri inglesi*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 25.
- Parisi M., 2020, *Laicità e gestione delle differenze*, in M. Della Morte, F.R. De Martino, L. Ronchetti (a cura di), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni*, Bologna, Il Mulino: 37, nota 15: 64-79.
- Paterniti Martello C., 2017, *Figli di un dio minore. La libertà religiosa in carcere*, in AA. VV., *Torna il carcere. XIII*.
- Pick T., Speckhard A., Jaunch B., 2009, (eds.), *Homegrown terrorists: Understanding and Addressing the Root Causes of Radicalisation among Groups with an Immigrant Heritage in Europe*, Institute of Physics Press, Bruxelles, 2009.
- Rhazzali M. K., 2015, *Comunicazione interculturale e sfera pubblica. Diversità e mediazioni nelle istituzioni*, Roma, Carocci.
- Rhazzali M.K., 2018, *L'Islam in Italia e le carceri*, in M. El Ayoubi, C. Paravati (a cura di), *Dall'Islam in Europa all'Islam europeo. La sfida dell'integrazione*, Roma, Carocci: 117-127.
- Rhazzali M.K., 2010, *L'Islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane*, Milano, Franco Angeli.
- Ruotolo M., 2016, *Tra integrazione e maieutica: corte costituzionale e diritti dei detenuti*, «Rivista Aic» 3: 1-38.
- Rushchenko J., 2018, *Prison management of terrorism-related offenders: is separation effective?*, The Henry Jackson Society, Centre for the Response to Terrorism and Radicalisation, Londra.
- Santoro R., 2010, *I simboli religiosi nell'ordinamento penitenziario italiano*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 1: 1-9.
- Santoro R., 2020, *Religione e detenzione. La libertà religiosa oltre le mura carcerarie*, Napoli, ESI.
- Saracino D., 2017, *Ringrazio che siamo vivi. Giovani stranieri in carcere*, Milano, Jaca Book.
- Sarg R., Lamine A.S., 2011, *La religion en prison. Norme structurante, réhabilitation de soi, stratégie de résistance*, «Archives de sciences sociales des religions» 153: 85-104.
- Sbraccia A., 2017, *Radicalizzazione in carcere: sociologia di un processo altamente ideologizzato*, «Antigone» 1: 173-200.
- Silke A., Veldhuis T., 2017, *Countering Violent Extremism in Prisons: A Review of Key Recent Research and Critical Research Gaps*, «Perspectives on Terrorism» 5: 1-11.
- Silvestri G., 2014, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, «Rivista Aic» 2: 1-5.
- Spagnoli L., 2008, *Oltre il confine nella cultura geografica pre-moderna*, «Geostorie» 1: 61-76.
- Staffler L., 2016, *Politica criminale e contrasto al terrorismo internazionale alla luce del d.l. antiterrorismo del 2015*, «Archivio Penale» 3: 1-61.

- Tira A., 2021, *La legge francese n. 1109 del 24 agosto 2021 sul "rafforzamento del rispetto dei principi della Repubblica"*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale»,16.
- Ventura M., 2021, *Religione e sicurezza all'alba del terzo millennio* e Ferrari S., 2021, *La sinergia tra libertà religiosa e sicurezza nelle Linee Guida OSCE 2019*, in G. Fattori (a cura di), *Libertà religiosa e sicurezza*, Pisa, Pacini, 2021.
- Verdolini V., 2019, *Genealogia delle strategie di de-radicalizzazione nei penitenziari italiani. Spunti critici*, «Sociologia del diritto» 2, 137-176.
- Vidino L., Marone F, 2017, *The jihadist threat in Italy: a primer*, «Analysis» 318.
- Zaccariello A., 2018, *Il carcere e il suo paradosso. Bacino di reclutamento per aspiranti mujaheddin e garanzia di riabilitazione per i detenuti*, «Gnosis – Rivista italiana di intelligence»: 57-63.

# Aspetti psicologici del confine: dall'io-pelle alle relazioni con gli altri e con la spiritualità\*

Paolo Inghilleri

Ordinario di Psicologia Sociale, Università degli Studi di Milano

<https://orcid.org/0000-0002-8794-6370>

Tatiana Tolusso

Crc Migrazioni e Diritti Umani, Università degli Studi di Milano

Il tema del confine, del limite, della separazione, attraversa, sotto molti aspetti, l'intera storia delle discipline psicologiche. Si tratta quindi di un argomento ampio, in parte sfumato, che in questo lavoro affronteremo da tre punti di vista: il confine tra mondo interno, della psiche, e mondo esterno, della realtà e della cultura; il confine tra noi, i gruppi a cui apparteniamo e gli altri, cioè i gruppi con cui siamo in relazione; il confine tra il mondo materiale, del corpo e degli oggetti, e mondo immateriale, delle idee e, per molte persone e culture, della spiritualità.

## 1. Il confine tra mondo psichico e mondo esterno: l'io-pelle

Gli studi sulla primissima infanzia mettono bene in luce la progressiva differenziazione tra il Sé e la realtà esterna, in primo luogo la madre o chi si prende cura dell'infante. Il bambino<sup>1</sup> della nostra Specie nasce immaturo, incapace di sopravvivenza autonoma e per un certo periodo continua, sia biologicamente che psichicamente, la sua fusione con la madre e il corpo di quest'ultima, quel corpo che era stato l'ambiente dello sviluppo e di cui il neonato faceva intimamente parte. Gli studi pionieristici di Margaret Mahler danno un'idea consolidata di questo processo, a cui tutti noi siamo andati incontro (Mahler, Pine, Bergman 1978). Secondo la psicoanalista di origine ungherese esiste una fase, le prime settimane di vita, definibile come *autismo normale*: il bambino è mentalmente e corporalmente fuso con la madre e sente di far parte di un tutto unico, appunto senza confini tra se stesso e il *caregiver*. Gli stimoli esterni sono

---

\* I paragrafi 1 e 2 sono scritti da Paolo Inghilleri; i paragrafi 3, 4, 5 da Tatiana Tolusso.

1 D'ora innanzi, per comodità, utilizzeremo il termine maschile per indicare, senza alcuna pretesa gerarchica, entrambi i generi.

trascurabili e l'obiettivo è un'omeostasi sostanzialmente biologica, legata al cibo e al sonno. Dal secondo mese di vita, inizia la fase *simbiotica normale*, in cui si verifica un maggiore investimento percettivo e affettivo da parte del bambino rispetto al mondo esterno, in particolare verso la madre, anche se comunque non si realizza ancora una differenziazione tra l'interno e l'esterno, tra il Sé e l'Altro. Questa consapevolezza di separazione, che porterà alla progressiva consapevolezza della differenza tra sé e il mondo, si realizza a partire dal quinto mese di età, che segna l'inizio di quel processo di sviluppo del bambino come individuo a sé stante, definito processo di *separazione-individuazione*: si inizia con la sottofase di differenziazione, momento in cui incomincia l'esplorazione del mondo con la diminuzione della dipendenza corporea totale dalla madre. Il bambino inizia a toccare attivamente il corpo della madre, a reagire ad esso con emozioni piacevoli o spiacevoli, a usare i sensi e gli oggetti che lo circondano. Alla sottofase di differenziazione (dal 4°-5° mese), segue un processo di progressiva "conquista" psicologica del mondo e di graduale consapevolezza che esiste una separazione, una differenza, un limite tra sé e l'esterno. Per Mahler seguono poi la sottofase di sperimentazione (dal 9° al 15°-19° mese), la sottofase di riavvicinamento (dal 15°-18° al 24° mese), la sottofase della costanza oggettiva (dal 3° anno). A partire dalla fine del secondo anno, si realizza cioè la differenziazione, potremmo dire il confine, tra le rappresentazioni del Sé e della realtà esterna. La madre, o chi ne ha fatto le veci, è chiaramente percepita come persona separata nel mondo esterno ed è stabilmente presente nella mente del bambino. La nascita di questo limite, che si accompagna ad un adeguato sviluppo dei legami di attaccamento messi in luce da Bowlby (1989) e da Ainsworth (2006), è fondamentale per il sano sviluppo psichico del bambino e della salute mentale futura dell'individuo. Come sostiene Simon Baron-Cohen (2012: 50), psichiatra famoso per i suoi studi sull'autismo, «si tratta di un processo che deve bilanciare il sano bisogno di autonomia e vicinanza da un lato, l'insana paura di essere sopraffatto e abbandonato dall'altro».

Recentemente, questo processo positivo di sviluppo, che comporta sia una separazione e individuazione del Sé, sia la capacità di relazione con l'altro e la sua mente, è stato da molti autori connesso alla presenza nel cervello dei cosiddetti neuroni specchio (Gallese 2007; Rizzolatti Sinigaglia 2006, 2019). Si ipotizza che una rete di cellule cerebrali (*mirror neuron system*), che comprende aree parietali, frontali inferiori e premotorie del cervello, permetta il riconoscimento delle azioni quando le osserviamo fatte da un'altra persona. Ad esempio, quando vediamo una persona mangiare, attiviamo (senza passare effettivamente all'azione) lo stesso programma motorio che si attiverebbe se stessimo effettivamente mangiando, cioè muovere i muscoli della masticazione: si tratterebbe, quindi, di una vera e propria cognizione incarnata, un meccanismo primario, per cui nel nostro cervello si attivano cellule connesse all'azione altrui. Si tratta di un dispositivo che contribuisce alla formazione della cosiddetta *teoria della mente*,

cioè la capacità di comprendere in modo automatico la cognizione e l'intenzionalità di chi ci sta di fronte, con la consapevolezza che sono diverse dalle nostre e che *io* sono separato e differente dall'*altro*.

Queste brevi premesse ci permettono di avvicinarci al primo punto del nostro ragionamento, quello di un confine bio-psichico fondamentale e di base: quello del corpo. Abbiamo visto che la relazione madre-bambino nasce e si sviluppa in termini anche corporei (o all'interno di questo ambito, di questo *limen*): il corpo della madre in cui l'embrione si sviluppa, il corpo del *caregiver* (ricordiamo che può essere la madre o anche un'altra figura significativa, come il padre o, in certe culture, altre donne del gruppo familiare) che accoglie il bambino, gli dà da mangiare, lo stimola, il corpo dell'adulto con i suoi odori, i suoi movimenti, le sue espressioni. Si tratta di un processo che fa progressivamente percepire al bambino di essere unico e, contemporaneamente, di essere come gli altri. Questo potente rapporto tra corpo e processi intrapsichici fondanti per l'identità era già stato ben sottolineato da Freud (1989: 488): «L'Io è prima di tutto un'entità corporea» e, ancora: «L'Io cosciente è prima di ogni altra cosa un Io-corpo» (490).

In anni meno lontani, Didier Anzieu (2017) ha sviluppato una serie di teorizzazioni utili per il nostro ragionamento. Lo psicoanalista francese formulò il concetto di *Io-pelle*, che può essere spiegato, in termini generali, come una rappresentazione mentale che si forma nella mente del bambino e viene utilizzata da quest'ultimo nelle prime fasi dello sviluppo. Grazie a questa rappresentazione strettamente legata al corpo biologico, il bambino riesce a sentire il proprio Io come capace di contenere materiale psichico, partendo dalla consapevolezza della propria superficie corporea, che gli fornisce la possibilità di differenziare lo spazio interno da quello esterno. La pelle e il corpo, con le loro sensazioni, forniscono al bambino informazioni sul mondo esterno, hanno la funzione di iscrivere nel Sé le tracce del mondo esterno. Ciò non riguarda puramente il lato sensoriale, ma anche il lato relazionale e quello simbolico e culturale: i rapporti con le figure affettivamente e cognitivamente significative, la memoria dei luoghi, dei colori del paesaggio, degli odori e dei profumi ambientali, dei suoni della lingua parlata da chi circonda il bambino. La psicologia culturale mette ben in evidenza questi processi (Inghilleri 2009). Pensiamo a un bambino di un villaggio africano, portato dalla madre con una fascia sul fianco o sulla schiena, mentre lei pascola gli animali o tritura dei semi in un mortaio, attorniata dalle altre donne con le loro voci e in alcuni casi i loro canti, mentre il cibo sul fuoco cuoce e la polvere del villaggio viene portata dal vento; pensiamo ora a un bambino italiano, che gioca in un asilo nido con le sue educatrici e gli altri bambini, con i rumori della città che arrivano dalle finestre, per poi tornare a casa sui marciapiedi affollati e stare nella sua cameretta con i suoi giochi e la sua mamma. Sono ambienti molto diversi, che portano a percezioni e reazioni cognitive differenti, ma che, proprio attraverso i sensi e le relazioni, portano anche a elementi

comuni, in particolare all'interiorizzazione affettiva e cognitiva della madre e di chi circonda il bambino e dei luoghi e degli oggetti che accompagnano queste relazioni. Vogliamo sottolineare come questa entità biologica che fa da confine dell'Io, il corpo appunto, è sempre inevitabilmente connesso al mondo esterno, alla cultura con i suoi oggetti (come per esempio quelli che la psicologia ha definito, come vedremo, *oggetti transizionali*), le sue pratiche, come per esempio quelle legate ai luoghi del quotidiano, la casa o la scuola (Inghilleri 2021).

Questa posizione è ben consolidata all'interno delle scienze del comportamento a partire dagli studi di Vygotskij (1990). Il famoso psicologo russo evidenziò, per primo, come lo sviluppo dell'essere umano è innanzi tutto un processo *sociale*, cioè avviene grazie allo scambio relazionale del bambino con le altre persone nella sua quotidianità e attraverso la continua condivisione di significati. Si tratta dunque di un processo *culturale*, che cioè avviene in un contesto storico ben definito. In questo percorso, il bambino attraverso il corpo fa uso di *strumenti* (gli *artefatti*) che si sono sviluppati nell'evoluzione culturale e che sono specifici della società a cui egli appartiene. Ciò permette la formazione della mente che, per Vygotskij, ha una funzione di *mediazione* tra il mondo esterno e quello interno, in continua comunicazione tra loro. Questo processo di mediazione permette al bambino di attribuire significato all'esperienza, e di evolversi in complessità, acquisendo, grazie ai suoi movimenti e ai suoi sensi, sempre maggiori elementi di conoscenza e significazione.

Un altro autore che ha ben messo in evidenza l'importanza, per la formazione del Sé, della relazione e del confine tra il corpo del bambino e la realtà esterna con i suoi oggetti è stato, come è noto, Donald Winnicott. Il famoso pediatra e psicoanalista introdusse, infatti, il concetto di *oggetto transizionale* (Winnicott 2017). I primi giocattoli del bambino, ancora in culla e fino circa al primo anno e mezzo di vita, hanno una funzione fondamentale, perché contribuiscono al processo di formazione di una separazione tra il Sé e la realtà esterna: il bambino sente che un pupazzo, un animale di peluche o un altro gioco offerto dalla madre incorpora l'altro (la madre, appunto, o chi ne fa le veci) e può sostituirlo simbolicamente quando non è presente. Si ottiene così un doppio effetto: si stabilisce un confine strutturante tra la psiche del bambino e il mondo esterno ma, al contempo, il corpo del bambino, e la sua mente, possono tornare in contatto con la madre, toccando, succhiando, sentendo l'odore dell'oggetto transizionale, come ad esempio un peluche. Vediamo, cioè, che inizia un "gioco" tra interno e esterno, una sorta di dinamica del confine bio-psichico, che dà sicurezza al bambino.

Questi due esempi, tratti dalla storia della psicologia, mettono in luce un principio fondamentale: ogni attività psichica, sia individuale che relazionale, ha una base biologica, tale base diventa, però, immediatamente anche culturale: esempi ne sono gli artefatti di Vygotskij e i giochi di Winnicott, prodotti sociali e proposti dalle diverse culture. In altri termini, lo sviluppo del Sé si realizza

grazie a una progressiva separazione tra l'Io e il mondo esterno, attraverso cioè lo sviluppo di un confine, ma ciò avviene grazie a delle pratiche legate alla cultura, per esempio la definizione culturale di come deve essere il comportamento di una buona madre, o di quali giochi e in quali momenti della giornata o a quale età del bambino devono essere proposti. Complessivamente, dunque, il buon funzionamento psichico e la buona costruzione dell'identità derivano da una alleanza tra le funzioni del corpo e i valori, le norme, le idee della cultura in cui quel corpo cresce e vive. È interessante, in questo senso, ricordare il mito di Marsia, che sembra riaffermare il significato bio-culturale del corpo, e della pelle in particolare, e la sua funzione sociale: Marsia viene scorticato vivo da Apollo, come punizione per averlo sfidato sulle sue doti di musicista. La sua pelle rimasta appesa in una grotta rimane, però, sensibile e vibra alle musiche dei fedeli, mentre resta immobile alle arie dedicate ad Apollo, mostrando come una parte del corpo funziona in base a una storia culturale.

Questa importante funzione bioculturale del confine in alcuni casi viene messa in crisi: una cattiva relazione tra madre o *caregiver* e il bambino, una madre "non sufficientemente buona", cioè incapace di offrire all'infante un adeguato sostegno fisico ed emotivo, una relazione di attaccamento deficitaria, una situazione di povertà non solo relazionale ma anche economica, abitativa, comunicativa del contesto, sono tutti fattori di una possibile mancata differenziazione del Sé: permane cioè una situazione di simbiosi, in alcuni casi di vera e propria fusione, tra il bambino e l'adulto che si occupa di lui, il che può portare a danni psichici anche gravi proprio per la mancata creazione o la scomparsa di un confine sicuro e strutturante.

## 2. Un secondo tipo di confine psicologico: il conflitto tra i gruppi

Consideriamo ora un secondo tipo di confine, quello tra noi e gli altri, cioè tra i gruppi a cui apparteniamo e quelli con cui siamo in relazione ogni giorno, nella nostra vita: gli amici, i colleghi di lavoro, i membri di altre famiglie, i tifosi di differenti squadre sportive, i cittadini di altre regioni italiane, le persone che appartengono ad altre culture e così via. È questo, naturalmente, un campo di indagine e di riflessione ampio e centrale per la psicologia sociale, del quale accenneremo ora alcuni punti fondamentali utili al nostro ragionamento.

Molto spesso tendiamo a eliminare o a far sfumare il confine tra noi e le persone che ci sono vicine, familiari, amici, persone care: si realizza cioè un deciso favoritismo per il gruppo di appartenenza (detto anche *ingroup*). Il meccanismo per cui questo accade deriva dal fatto che le nostre appartenenze sono fondamentali per la costruzione della nostra identità; ciò comporta il fatto che tendiamo ad estendere ai gruppi di cui facciamo parte, e alle persone che li

compongono, affetti e cognizioni che riguardano noi stessi, come ad esempio ricerca di protezione del Sé e autostima, sentimenti che, come per osmosi, trasferiamo quindi su chi condivide le nostre appartenenze. Gli altri vengono allora percepiti come simili a noi: nascono in questo modo meccanismi di identificazione che stringono le relazioni intersoggettive.

D'altro canto, in modo complementare, ciò comporta un aumento della divisione, del confine, tra noi e i membri dei gruppi a cui non apparteniamo (detti anche *outgroup*). Ciò avviene a livello cognitivo, come ad esempio il fatto che tendiamo a distinguere con maggiore difficoltà i singoli membri dell'*outgroup*, che così vengono percepiti come tutti uguali, favorendo la nascita degli stereotipi. Un altro meccanismo cognitivo comporta il cosiddetto errore di attribuzione causale: in caso di comportamenti positivi dei membri dei gruppi a noi esterni, come ad esempio successi o buone pratiche, questi ultimi vengono da noi attribuiti più probabilmente a cause esterne (il caso, le circostanze), mentre i fatti negativi, come ad esempio insuccessi o comportamenti scorretti, vengono attribuiti a cause interne alle singole persone (incapacità, personalità patologica, scarsa intelligenza). Questa divisione avviene però anche e soprattutto a livello affettivo, contribuendo a far sviluppare aggressività, diniego, conflitto, fenomeni di etnocentrismo, discriminazione. È questo un punto naturalmente molto importante e che ci fa riflettere: la dimensione gruppale, il confine tra Noi e Loro, sta alla base di dinamiche, non solo psicosociali, ma anche storiche e politiche attuali e passate. Nasce così infatti il pregiudizio negativo, un processo che sembra inevitabile, perché legato alle nostre appartenenze identitarie. Il pregiudizio, sinteticamente, è definito dalla psicologia sociale come la tendenza a percepire e valutare in modo automatico le persone appartenenti a gruppi diversi dai nostri, ed è costituito da tre componenti: cognitiva, affettiva, comportamentale. Pensiamo ad esempio al pregiudizio negativo rispetto alla migrazione: la dimensione cognitiva consiste nelle informazioni che una persona ha o decide di avere a disposizione, spesso derivanti dai media, come ad esempio: “gli indici di delinquenza sono più alti tra gli immigrati” o “arrivano in Italia solo per avere sussidi”. La dimensione affettiva consiste nelle emozioni e nella disposizione affettiva che si hanno, in questo caso rispetto agli immigrati, come aggressività, rabbia o, anche, vicinanza o empatia. La dimensione comportamentale consiste nelle azioni concrete che si intraprendono, concerne quindi la discriminazione vera e propria. Potremmo dire che lo stereotipo rappresenta la dimensione cognitiva del pregiudizio, mentre la discriminazione rappresenta quella comportamentale ed entrambe sono caratterizzate o mediate dalla componente affettivo-emozionale.

Esistono meccanismi sociali, politici e normativi che accompagnano e sostengono i processi di pregiudizio e discriminazione, come ad esempio specifiche leggi degli Stati o addirittura la costruzione di barriere e muri fisici, ma quello che a noi interessa è, in questa sede, fare luce su specifici meccanismi

psicosociali che amplificano, in situazioni reali, tali processi e in particolare la cosiddetta *deumanizzazione*. Si tratta di una terribile forma di svalutazione che storicamente ha accompagnato stermini e oppressioni e che consiste nel definire alcuni gruppi come *non umani* o *meno umani*, perché non aventi le caratteristiche prototipiche essenziali degli esseri umani in quanto tali. Da ciò consegue la possibilità, o addirittura il diritto, di potere manipolare, violare, usare, in alcuni casi come fossero oggetti, le persone che appartengono a quei gruppi.

Il confine diventa così radicale: la differenza con l'*altro* diventa totale, coinvolgendo addirittura le qualità essenziali della nostra umanità. La *deumanizzazione* è un meccanismo psicosociale purtroppo molto utilizzato nella storia, in quanto svolge due funzioni potenti nei processi intergruppi, in genere collegate fra loro: la violenza e l'oppressione verso gli avversari, le minoranze e i diversi e il mantenimento dello status quo. I tipi e le forme di *deumanizzazione* che si sono verificati nei secoli sono molti (Volpato 2011). Si va dall'*animalizzazione* alla *demonizzazione*, dalla *biologizzazione*, con il conseguente razzismo e l'idea di contaminazione, all'*oggettivazione* e quindi alla conseguente possibilità di manipolare e distruggere esseri umani in quanto considerati puri oggetti. Quest'ultimo meccanismo diventa particolarmente significativo quando concerne l'oggettivazione sessuale per cui la persona viene considerata, utilizzata e manipolabile solo in funzione delle sue prestazioni sessuali. Esistono poi delle forme di deumanizzazione meno esplicite, ma per questo non meno gravi e lesive: si tratta della cosiddetta *deumanizzazione sottile* per cui alcune persone sono considerate un po' meno umane di noi, perché non in grado di provare del tutto emozioni e sentimenti unicamente umani come intelligenza, rimorso, nostalgia orgoglio, autostima. Diversi studi (Goff *et al.* 2008; Goff *et al.* 2014) mettono in evidenza come quest'ultimo meccanismo si realizzi anche attraverso la permanenza di stereotipi e di immagini deumanizzanti del passato che, attraverso varie forme sociali (dall'educazione ai media), permeano gli atteggiamenti, senza che gli attori se ne rendano conto. In questo senso sono stati molto importanti gli studi di autrici come Martha Nussbaum (1995, 2011) e Barbara Fredrickson (Fredrickson, Roberts 1997), che hanno svelato e evidenziato la profondità, il pericolo e il danno, non solo sociale, ma anche psicologico di questi processi, in particolare se legati all'oggettivazione sessuale. Le ricerche della Fredrickson mostrano ad esempio un dato inquietante che ci deve far riflettere e responsabilizzare, e cioè che le donne, quando subiscono oggettivazione sessuale dalla cultura e dalla società in cui vivono, sono spinte inconsciamente ad auto-oggettivarsi, cioè a valutare se stesse solo sulla base dell'aspetto fisico, il che può comportare poi una serie di danni a livello psicofisico, fino a stati depressivi anche gravi (v. anche al riguardo: Loughnan *et al.* 2015).

### 3. Un terzo tipo di confine psicologico: mondo della realtà e mondo dell'invisibile e della spiritualità

Affronteremo questo terzo confine con un taglio psico-antropologico, attingendo cioè a recenti studi dell'etnopsichiatria, dell'etnopsicoanalisi e dell'antropologia, con particolare riferimento agli studi sul *vodu* e sul *juju* nel *debt bondage*, o schiavitù del debito, nigeriano, una delle forme più diffuse al mondo di moderna schiavitù; si tratta di un fenomeno di particolare importanza ed attualità, in quanto rappresenta un meccanismo inerente il fenomeno della tratta di esseri umani nel nostro Paese e della conseguente perdita di diritti e di umanità.

### 4. Eziologie del confine: i corpi immateriali tra visibile e invisibile

Secondo gli Yoruba, popolazione che vive in vari Stati dell'Africa Occidentale, il cosmo sarebbe composto da due mondi distinti, ma allo stesso tempo inseparabili: *Orun*, il mondo degli spiriti e dell'invisibile; e l'*Aye*, il mondo del visibile e dell'umano (Moro 2009). *Orun* non si trova in un tempo o in uno spazio definito – può trovarsi ora nell'acqua, nella terra o nel cielo. In questo mondo dell'invisibile – dove passato e presente coesistono – regna *Olodumarè*, il creatore dell'esistenza nonché fonte dell'*Ase*, l'energia vitale posseduta da tutto ciò che esiste.

Questa struttura cosmologica, che identifica la coesistenza e la correlazione tra mondo del visibile e dell'invisibile, riecheggia nella maggior parte delle eziologie dei contesti etnografici delle società tradizionali. L'etnopsicoanalista Tobie Nathan (in Inghilleri 2009) ha definito queste culture a *universi multipli*, contrapponendo ad esse la società occidentale moderna, considerata invece ad *universo unico*. Nelle culture a *universi multipli* «il mondo dell'invisibile, del magico, dello spirito ha altrettanta logica e consistenza della realtà fisica, concreta e lineare», svolgendo un ruolo importante tanto nella vita individuale e collettiva, quanto per lo sviluppo del Sé (Inghilleri 2009: 119).

Secondo il culto dei *vodu*, diffuso in Africa Occidentale, il pensiero riguardante la struttura del Sé ritiene che una delle tre componenti immateriali dell'uomo sia il *lwo*<sup>2</sup>, che – secondo Alfred Ellis (in Brivio 2012) – esisterebbe ancora prima della nascita, quale spirito di una lunga serie di persone. «Per un breve intervallo di tempo dopo la morte [esso] rimane vicino al sepolcro dove è stato

2 Il *lwo* si organizza in tre componenti: «il primo è rappresentato dall'ombra, il secondo, più evanescente, è attaccato al primo ma visibile solo dalle persone dotate di particolari energie e il terzo è completamente invisibile» (Brivio 2012: 56-57). «Con la morte [Il primo *lwo*] scompare e se ne va verso il mare, cioè verso il mondo degli antenati», mentre il secondo «resta nella casa in cui l'individuo visse e mantiene un continuo contatto con il mondo dei vivi e con la famiglia del defunto» (*ibidem*). Infine, la terza componente è quella più propriamente spirituale.

interrato il corpo; in seguito abitualmente entra nel corpo di un nuovo nato e diventa *lumbos* (56-57).

Sempre secondo il pensiero tradizionale africano, ma in ambito più propriamente etnopsichiatrico, Ibrahima Sow (2015: 84) sostiene che esistano tre «dimensioni costituenti della persona (Ego): il corpo o involucro corporeo; i principi vitali; il principio spirituale». Accanto al principio vitale, comune all'uomo e all'animale, esisterebbe anche un principio bio-psicologico proprio dell'uomo, alla base della vita psichica: «una sorta di organizzatore interno che sarebbe, contemporaneamente, il centro della forza vitale totale» (86). Sow (2015) sostiene, dunque, che queste componenti dell'Io culturale africano sono sempre in relazione con tre dimensioni fondamentali – verticale (mondi spirituali o ancestrali), orizzontale (dimensione socioculturale), ontogenetica (esistenza) – i cui rispettivi attori sarebbero in grado di agire in maniera progressiva sulle componenti della persona, a seconda del loro livello gerarchico. Attraverso la negoziazione armonica tra questi assi e dimensioni costituenti, la persona è così in grado di sviluppare una propria identità coerente ed equilibrata.

È evidente, dunque, come la dimensione spirituale assuma un'importanza fondamentale per le società tradizionali, in quanto compenetrante la realtà fenomenologica. E questa compenetrazione può avvenire grazie a quello che viene definito ora *Ase* dagli Yoruba ora *gbogbo* nel culto *vodu*, ovvero la forza o il soffio vitale, presente in tutti gli esseri di natura dotati di spirito – umani, animali e piante. Questo soffio vitale, dunque, permetterebbe agli esseri viventi di entrare in connessione con i mondi spirituali (Brivio 2012), eliminando il confine tra questi elementi.

Anche le cosmogonie dei sistemi religiosi monoteisti complessi sostengono l'esistenza di più mondi “spirituali” – come il Paradiso o l'Inferno –, ma per la società occidentale moderna essi risultano di fatto separati<sup>3</sup>; ciò che manca a questi sistemi è proprio la capacità di compenetrazione tra mondi, attraverso il riconoscimento di un'idea di sostanza comune a ciascun essere vivente, così come invece avviene per le società tradizionali. Secondo l'antropologo Philippe Descola (2014), analizzando le strutture del Sé e delle cosmologie delle società e culture tradizionali, il pensiero naturalista occidentale appare l'eccezione, se confrontato con quello degli altri continenti etnografici, che – nonostante le varie differenze nelle strutture e nelle eziologie, spesso molto articolate e complesse – rimandano invece ad un'idea condivisa di continuità tra mondo del

3 È bene precisare che questo modello di pensiero ad *universi multipli* appare diffuso anche nelle confessioni di religiose monoteiste, non solo laddove l'artefatto tradizionale vive ancora come sottotraccia del pensiero religioso, ma anche nei contesti che hanno vissuto processi di “inculturazione” dovuti all'evangelizzazione o al colonialismo. Le chiese evangeliche e pentecostali, ad esempio, presentano esperienze di culto basate sul carisma delle lingue o glossolalia, e sulla guarigione per fede, le cui pratiche presentano analogie con il pensiero tradizionale di compenetrazione tra mondi invisibili e visibili (Cingolani 2003).

visibile e mondo dell'invisibile. Al contrario, la separazione dell'umano dalla dimensione spirituale nella vita terrena domina non solo il pensiero naturalista, ma anche quello dei sistemi religiosi complessi di tipo monoteista, tracciando così i confini tra visibile e invisibile.

Sebbene l'esistenza stessa di più mondi, la struttura del Sé e i confini rappresentino un tratto, per ovvie ragioni, di tipo culturale, è necessario chiedersi se esista anche per le culture ad *universi multipli* – che insistono nella continuità e permeabilità tra mondi e strutture del Sé – un confine tra visibile ed invisibile. Mauric Leenhardt (in Descola 2014: 53) riporta le parole del vecchio Beosoou sugli effetti prodotti dalla scolarizzazione occidentale in Nuova Caledonia: «Non ci avete portato lo spirito. Noi conoscevamo già l'esistenza dello spirito. Quello che ci avete portato è la nozione di corpo». Ed è proprio il corpo, o meglio la forma, che rappresenta il confine tra gli esseri viventi e che, allo stesso tempo, permette di distinguere ciò che è visibile da ciò che non lo è. Se per le società ad *universi multipli* l'idea di sostanza vitale è comune ad ogni essere vivente, ciò che invece li differenzia è, appunto, la corporeità. Ancora una volta, il corpo rappresenta il confine. Attraverso il corpo, il bambino percepisce la sua identità (Io-pelle), è in grado di differenziare il mondo psichico da quello esterno e di identificarsi nel gruppo-uomo. E così, sempre attraverso il corpo, è possibile distinguere tra mondo dell'invisibile e del visibile, nonché identificarsi con il gruppo degli esseri viventi dotati di forma e, allo stesso tempo, distinguersi dalle altre entità spirituali, che invece non possiedono un corpo fisico.

Per questo motivo le parole dell'anziano Beosoou sono estremamente significative, poiché identificano nel corpo il segno del confine tra questi universi e l'inizio di un principio di individuazione che separa ed allontana dall'idea di continuità tra esseri viventi e spirituali.

Il corpo incarna, pertanto, un confine in termini spaziali tra mondi, ma – a causa della sua caducità – rappresenta anche un limite temporale dell'esistenza, quantomeno di quella terrena nel mondo del visibile, scandita dunque dagli eventi di passaggio legati alla vita e alla morte. Secondo le società tradizionali – oltre al sonno e alla malattia – la morte e la nascita (o forse sarebbe meglio dire il concepimento o, in alternativa, la gravidanza) non rappresentano due polarità del cammino dell'esistenza umana, bensì gli eventi di incrocio per eccellenza tra l'universo del visibile e quello dell'invisibile; nonché stati di transizione – o di passaggio, di soglia – dell'entità spirituale dalla dimensione corporea a quella immateriale, e viceversa (Moro 2009).

Per questo motivo, in Maghreb, per esempio, le donne in stato di gravidanza usano recarsi dal medico affinché quest'ultimo possa “svegliare” il bambino nella pancia (Rèal 2006). Secondo questa eziologia tradizionale – che oppone concettualmente il sonno della morte al risveglio della nascita – il feto apparterebbe ancora al mondo dell'invisibile; e, conseguentemente, affinché il feto possa prendere vita, è necessario che la sua entità spirituale venga “svegliata”

anche nel corpo. In arabo, infatti, *feto* si dice *janine*, termine che rimanda alla radice della parola *jin*, ossia spirito, e che può assumere diversi significati, ciascuno dei quali, tuttavia, rimanda all'idea di invisibilità ed immaterialità (Moro, 2009). Secondo le società tradizionali maghrebine, infatti, solo attraverso il taglio del cordone ombelicale avviene la rappresentazione simbolica della separazione del legame del bambino con il mondo dell'invisibile e il suo ingresso in quello del visibile (*idem*).

Naturalmente, queste credenze tradizionali sono da considerarsi come «sistemi di conoscenza estremamente razionali» in quanto hanno una logica ovvia e fattuale, rispetto al contesto e alla cultura di appartenenza, tale per cui il mondo dell'invisibile permea completamente e senza possibilità di fraintendimenti la quotidianità dell'esistenza umana di tali società (Inghilleri 2009: 119).

Secondo il pensiero delle culture a *universi multipli*, pertanto, nascita e morte sarebbero due eventi tra loro sempre in correlazione nella medesima biografia dell'esistenza: ad una nascita nel mondo del visibile corrisponde sempre anche una morte nei mondi dell'invisibile e viceversa. Questi due eventi di passaggio stanno pertanto in un rapporto di continuità, proprio in ragione dei loro "corpi immateriali". Se per i sistemi religiosi monoteisti il confine tra questi mondi è spesso così netto che la nostalgia per la separazione dal divino e dal terreno accompagna i rispettivi passaggi di vita e di morte, nelle culture ad *universi multipli* invece questo sentimento nostalgico è del tutto assente e la morte, invece, viene spesso abbracciata con un atteggiamento di consapevolezza e fiducia (Ranzato 2020). Nelle società tradizionali, gli eventi come la nascita e la morte sono spesso salutati con cerimonie importanti e spesso accompagnati da rituali fortemente simbolici, in cui ricorrono elementi naturali e segni di continuità tra la vita e la morte. In Africa occidentale, per esempio, un momento rituale – che accomuna tanto la cerimonia funebre, quanto quella della nascita – è dedicato alla lavanda per la purificazione del corpo. Il lavaggio del neonato viene eseguito da sinistra verso destra, mentre quello del cadavere in senso inverso; un procedimento che rappresenta perfettamente l'analogia di contenuto, secondo la quale una nascita viene percepita anche come il ritorno di un essere precedentemente scomparso (Moro 2009).

Le cerimonie legate alla nascita e alla morte rappresentano dunque quei *riti di passaggio* che riguardano il ciclo della vita individuale e che celebrano un cambiamento di *status* per la persona, la quale saluta l'uscita da un gruppo e contemporaneamente il suo ingresso in un altro. Le tre fasi – di separazione, transizione ed incorporazione – individuate dall'antropologo Arnold Van Gennep (1981) nei cosiddetti *riti di passaggio* – scandiscono altresì le fasi dei rituali di nascita e morte delle società tradizionali. Questi due eventi rappresentano pertanto la celebrazione di un passaggio di ingresso o di abbandono della corporeità da parte dell'entità spirituale individuale. Il rito di questi due passaggi coinvolge contemporaneamente e in senso corale la collettività, tanto del mondo del visibile

quanto dell'invisibile, e permette, allo stesso tempo, di celebrare l'ingresso o l'uscita nel gruppo degli esseri che abitano i rispettivi universi. Sebbene sussista una relazione di costante permeabilità e continuità, in genere la funzione di attivare la relazione tra questi due universi è riservata ad individui speciali, che assolvono alla funzione di intermediari tra mondi e che, per vocazione o per ereditarietà<sup>4</sup>, sono più abili nel relazionarsi e nel muoversi tra l'universo del visibile e dell'invisibile. Sacerdoti, indovini, guaritori e stregoni partecipano, si relazionano e comunicano costantemente con il mondo dell'invisibile, svolgendo dunque un'azione di mediazione tra i due universi. Peraltro, anche gli altri individui sono in grado di relazionarsi con i mondi dell'invisibile, specialmente durante il sonno o la malattia, oppure durante particolari occasioni di transizione o di alterazione degli stati di coscienza.

Nel pensiero tradizionale africano, per esempio, questa permeabilità tra mondi è possibile proprio perché si riproduce anche nei "corpi immateriali", i quali sarebbero dotati di una struttura permeabile e comunicante, capace di esporre gli esseri umani – attraverso porte di ingresso – ad agenti esterni in grado di penetrare nei corpi dell'individuo e di agire in maniera ora pacifica ora nefasta o ancora più semplicemente di relazionarsi con essi (Sow 2015; Brivio 2012).

Una delle abilità principali che contraddistingue questi intermediari tra mondi, dunque, ha ancora una volta a che fare con il corpo, specialmente con la capacità di cambiare forma attraverso la metamorfosi. Le cerimonie di affiliazione ad un gruppo e di iniziazione, infatti, comportano spesso il coinvolgimento della pelle – si pensi, ad esempio, alle marcature corporali o ai riti di circoncisione – nonché del corpo dell'iniziato, il quale viene sottoposto a particolari rituali, che rievocano appunto gli stati di transizione di morte e rinascita<sup>5</sup>. Ogni iniziazione, infatti, ha sempre una capacità trasformativa e metamorfizzante ad indicare l'avvenuto passaggio di stato (Sironi 2001). L'abilità di metamorfosi vera e propria, invece, è spesso riservata agli intermediari tra mondi ed è possibile, nelle culture animiste e sciamaniche, esclusivamente tra esseri provvisti della forza vitale, che accomuna gli esseri viventi, tuttavia secondo gerarchie stabilite (Descola 2014; Eliade 2005). Storie e mitologie di uomini che si trasformano in animali e in piante, infatti, costellano gli artefatti culturali<sup>6</sup> delle società tradizionali.

4 Nel culto dei *vodu*, nella tradizione sciamanica e nelle società animiste, l'iniziazione delle figure sacerdotali può avvenire attraverso la cosiddetta "chiamata" in sogno o durante la cosiddetta "malattia iniziatica", nella quale la divinità chiama appunto l'uomo al compito (Brivio 2012; Eliade 2005; Descola 2014).

5 L'antropologa Alessandra Brivio (2012: 155) riporta la forma iniziatica al culto dei *vodu* secondo cui «le donne sono avvolte in un lenzuolo, quindi in una stuoia e poi legate con una corda, secondo lo stesso processo usato per preparare i morti. Con il corpo completamente immobilizzato e nascosto, dalla testa fino ai piedi, la novizia è trasportata nella foresta» e abbandonata.

6 Con il termine artefatto si intende «non solo gli oggetti materiali, ma tutti gli enti non viventi prodotti dagli esseri umani e quindi anche quelli immateriali, come per esempio un gruppo di

Il pensiero tradizionale africano, inoltre – sebbene per Philippe Descola (2014) e per Mircea Eliade (2005) sfugga alle classificazioni delle grandi culture sciamaniche o animiste –, ritiene che uno spirito possa abitare o possedere non solo altri esseri viventi, compresi gli esseri umani, ma anche oggetti inanimati. Secondo il pensiero della religione dei *vodu*<sup>7</sup> – ancora oggi diffusa in Nigeria, Benin, Togo e Ghana – mondo visibile e mondo invisibile vivono infatti in un rapporto costante di permeabilità. Ed è proprio questo dinamismo tra spirito e materia che caratterizza gli elementi contraddistintivi del *vodu* e gli aspetti delle pratiche rituali, propriamente legati all'esercizio del culto (Brivio 2012; Augè 2016).

Nella religione dei *vodu* infatti, le sostanze organiche, in particolare il sangue, svolgono una funzione fondamentale, in quanto in esse risiede in misura maggiore o minore lo *gbogbo* (ovvero la forza o il soffio vitale) presente in tutti gli esseri viventi – umani, animali e piante. Nei rituali *vodu*, il sangue dell'animale sacrificato e versato sull'oggetto-*vodu* (la statua antropomorfizzata in argilla o in legno) prenderebbe vita proprio grazie al soffio vitale riversato, e permetterebbe alla divinità di abitare, nonché “animare” la statua-feticcio. Una parte della tradizione esoterica del culto dei *vodu* consisterebbe dunque nel mistero della “ricetta di fabbricazione” di questi oggetti, per loro natura incompleti, indefiniti e aperti<sup>8</sup>; capaci così di realizzare uno dei misteri dell'umanità nel processo di trasformazione dalla vita alla morte, dalla materia inorganica a quella vitale, dall'umano al divino – e viceversa. Misteri, dunque, che vanno “contenuti”, come rimanda l'idea stessa che sta alla base dell'oggetto.

Così come i *vodu*, grazie alla loro apertura, permettono all'invisibile di entrare nel visibile dell'oggetto, per mezzo delle sostanze organiche fonte del soffio vitale, parimenti il corpo può ospitare altri esseri spirituali, così come avviene nei riti e nelle tradizioni di possessione, superando così il confine del corpo. È evidente allora che, secondo gli artefatti culturali delle società tradizionali, il corpo rappresenta una sorta di “contenitore” dello spirito e confine tra mondo dell'invisibile e mondo del visibile; un corpo che può essere animato grazie all'energia vitale comune a tutti gli esseri viventi, ma che può anche essere posseduto – come avviene nella metamorfosi o nella possessione – o ancora svuotato della propria essenza vitale e spirituale, reso così alla stregua di un oggetto.

---

persone, una famiglia o un sistema di idee» (Inghilleri 2009: 96).

7 Con il termine *vodu* (o *orisha* in Nigeria tra gli *yoruba*) ci si riferisce alla religione dei *vodu*, ovvero le divinità che compongono il *pantheon* di quella che è stata considerata la “religione tradizionale africana” nonché la loro riproduzione nella materia, ossia il feticcio, l'oggetto prodotto dall'uomo, oltre alle realtà naturali abitate da tali divinità (Brivio 2012; Augè 2016).

8 I *vodu*-oggetto sono «costituiti dalla progressiva stratificazione di materia [organica] che li rende entità in continua espansione» (Brivio 2010: 19). Essi, inoltre, hanno degli interstizi che diventano dei canali aperti che consentono al *vodu* di ascoltare, respirare e mangiare.

## 5. La lesione del confine nel *debt bondage* nigeriano

Quanto detto ci porta a riflettere sul *debt bondage* nigeriano. Infatti, è proprio la paura di rimanere svuotate della propria essenza vitale e della propria entità spirituale che domina i pensieri delle vittime di questa schiavitù per debito. Si tratta di una delle forme più diffuse di *modern slavery* al mondo e si configura quale principale forma di oggettivazione esplicita di persone coinvolte nei tragici flussi migratori transnazionali dall’Africa all’Europa, e più specificatamente dalla Nigeria all’Italia (ILO, 2017; EASO, 2015).

Assorbendo le logiche sociali, economiche e culturali dell’età contemporanea, la schiavitù moderna ha sostituito, di fatto, quella per sangue con quella per debito (Volpato 2014), riproducendo un modello di assoggettamento basato sul prestito, sullo scambio ineguale di una vita per una non-vita.

Caratteristica incontrovertibile del *debt bondage* è la stipula di un debito contratto con la rete criminale – ai fini del raggiungimento o della permanenza in un altro paese o, ancora, ai fini dell’ottenimento di un lavoro – la quale, attraverso formule di inganno o ricattatorie, assoggetta la vittima sfruttandola e riducendola in schiavitù finché il debito non sia estinto.

Il debito, anche quello immateriale, ha infatti per sua natura implicazioni profonde a livello psicologico ed identitario, in quanto intrinsecamente assoggettante per il debitore: tanto in ragione di un rapporto di subalternità, quanto di possesso (Solinas 2007).

Nel *debt bondage*, la degenerazione del debito consiste nel fatto che – a fronte di un servizio o di una somma di denaro stabilita arbitrariamente dal trafficante – esso possa essere sì estinto con il risarcimento pecuniario, ma la sua restituzione è garantita dallo sfruttamento e dal possesso esercitato dai trafficanti sulla persona fisica che ha richiesto il prestito. Dal momento della stipula dell’accordo, dunque, l’identità della vittima coincide con il debito contratto, in quanto la sua stessa esistenza rappresenta la garanzia fisica della restituzione.

Questo aspetto evidenzia un primo fattore importante di lesione del confine. Il debito, infatti, contiene in sé l’idea di subalternità tra un gruppo di dominanti e un gruppo di dominati, ma soprattutto quella di possesso e di violazione del corpo e dell’identità della persona.

Questo legame, ossia questo vincolo di possesso, nel *debt bondage* nigeriano moltiplica le sue implicazioni, poiché una delle sue caratteristiche peculiari riguarda il ricorso ai sistemi di rituali tradizionali per stipulare l’accordo. Tali rituali sono capaci di rafforzare i significati e le strutture vincolanti del debito, in quanto esso è contratto non solo tra umani, ma anche con le entità spirituali del mondo dell’invisibile. Il debito, infatti, può contare sulla garanzia di restituzione attraverso la promessa formulata dalla vittima, secondo le regole del giuramento tradizionale (*oath*) – che può avvenire in luoghi abitati dai *vodu* (santuari, fiumi,

boschi, feticci) e spesso officiato in onore a Mami Wata<sup>9</sup> – nonché secondo particolari rituali della religione tradizionale *vodunista*, accompagnati da azioni altamente performanti al punto da coinvolgere completamente la persona all'atto.

Gli Igbo ritengono che tali giuramenti tradizionali siano «one of the assured ways of obtain absolute justice» (Ikenga-Metuh in Ikeora 2016: 11), proprio perché la vittima, attraverso il giuramento e il rituale, si impegna a restituire il debito contratto davanti alla divinità e, pronunciando una sorta di auto-maledizione, autorizza il *vodu* a colpirla con la morte o la follia in caso di mancato pagamento.

Nel *vodu*, infatti, la parola pronunciata è già azione concreta, in quanto in grado di legare la materia e lo spirito in un insieme. Così, attraverso la funzione del sacerdote – che media tra il mondo dello spirito e quello della materia – la parola giurata acquista una duplice potenza interagente che è, sia sovranaturale, perché capace di creare un legame spirituale tra la vittima e il *vodu*, basato sull'impegno preso, sia di natura materiale, perché la parola pronunciata davanti al *vodu* è in grado di costruire di per sé una realtà efficace. Gli effetti nefasti di morte, follia e malattia in caso di infrazione, espressi durante il giuramento tradizionale, vincolano dunque psicologicamente le vittime «a prescindere da quanto accadrà una volta arrivati a destinazione, a rispettarne i contenuti e a non venir meno alle condizioni costitutive» (Carchedi 2012: 82).

Oltre ai giuramenti e ai rituali del *vodu*, una pratica spesso utilizzata nel *debt bondage* nigeriano è la fabbricazione del *juju*, un feticcio, composto in particolare da sostanze organiche della vittima, insieme ad altri oggetti o componenti naturali. Secondo le concezioni tradizionali, le parti fisiche (come capelli, unghie) di una persona hanno le medesime proprietà “spirituali” del proprietario, anche se sottratte o staccate da quest'ultimo, proprio grazie al soffio vitale che in esse risiede. Di conseguenza, si ritiene che, intervenendo su tali oggetti, attraverso riti o incantesimi, il sacerdote (chiamato anche *babalowa*) è in grado di agire a sua volta a distanza anche sulla persona che li ha posseduti (Ikeora 2016). Così fabbricato nel contesto della cerimonia rituale, il *juju* diventa, dunque, uno strumento capace di uccidere o guarire e rappresenta l'*oggetto attivo* per eccellenza, così definito da Tobie Nathan (in Inghilleri 2009), come un oggetto dalle proprietà magiche e di grande potenza.

Il *juju* rappresenta, dunque, un dispositivo di completo possesso e obbedienza al trafficante nel contesto del *debt bondage*, in quanto lega primariamente la vittima alla volontà della divinità *vodu* e di chi trattiene il feticcio. I riti tradizionali

9 Mami Wata (pidgin di *Mother Water*) è la divinità *vodu* maggiormente coinvolta nelle pratiche rituali del *debt bondage* nigeriano, cui spesso è devota anche la rete criminale. Associata principalmente «a Iemanjà, regina del mare e madre degli *orisha*» per gli yoruba (Ciminelli: 297) e al *vodu* Dan, il serpente che vive nella terra, nell'acqua e nei fiumi, Mami Wata ne assorbe gli attributi e diventa simbolo ora di fertilità e ricchezza, ora di vita e di morte (Brivio 2010).

utilizzati nel *debt bondage* hanno di fatto il compito di stabilire un *hunkan*<sup>10</sup>, un legame tra corpo del debitore e divinità; attraverso un vincolo che non è solo di tipo materiale o sociale, come nel caso dell'accordo profano, ma moltiplica e rafforza la sua efficacia anche nella dimensione spirituale.

Attraverso queste pratiche tradizionali, si configura così una vera e propria *scomparsa del confine tra l'individuo e divinità*, con il potenziale possesso del primo da parte della seconda. In ragione del debito e attraverso l'azione ritualizzata, infatti, la vittima non solo concede il massimo delle garanzie possibili, ma si concede essa stessa al *vodu* in maniera totalizzante, vincolando dunque il proprio corpo, la propria esistenza e il proprio spirito, fintanto che il debito non sarà restituito. La proprietà e il possesso fisico della vittima da parte del carnefice (*una seconda scomparsa del confine, in questo caso tra carnefice e corpo della vittima*), quale garanzia di restituzione del debito, diventa allo stesso tempo anche una possibile possessione di tipo spirituale.

Tutto questo ha profonde implicazioni psicologiche: seguendo il pensiero Radcliffe-Brown (in Taliani 2012), giuramenti, rituali e *juju* sono pratiche rituali che hanno la capacità di generare incertezze e di provocare ansie; un'incertezza che domina anche l'esercizio del culto dei *vodu*, poiché – nella costante compenetrazione tra visibile e invisibile, tra materia e spirito, e in questa continua negoziazione di messa in equilibrio tra i due mondi – lascia il credente in uno stato di costante incertezza «senza poter mai raggiungere una posizione di tranquillità psicologica o fisica» (Brivio 2012: 193). In questo contesto, è possibile dunque sostenere come nel *debt bondage* nigeriano queste pratiche rituali siano capaci di produrre una lesione dei confini dell'Io, tanto a livello corporeo e psicologico, quanto a livello spirituale. La costante minaccia – che echeggia nelle vittime – è una minaccia concreta, palpabile di follia, morte e malattia: condizioni che possono essere determinate dalla distruzione dei corpi immateriali, senza i quali la persona è ridotta al pari di un oggetto, al pari di un corpo, vuoto.

Così Joy (in Giordano 2008: 598), una ragazza nigeriana vittima di *debt bondage*, riferisce di temere di “impazzire” perché non ha pagato il debito con la *maman*<sup>11</sup>:

«“My madame will do anything to destroy me, to make me go mad.” The ethnopsychiatrist asked the cultural mediator the expression in Edo for “to go mad.” “Iware.” “Is it a general term or is it linked to voodoo rituals?” “It means that the

10 Nelle pratiche di iniziazione al *vodu*, è prevista anche la scarificazione, nella quale l'*hunkan* (ovvero la corda del sangue) indica appunto «il segno di appartenenza a un *vodu*» impresso sulla pelle dell'*adepto* attraverso questa procedura (Brivio 2010; 2012).

11 La *Maman* svolge una funzione centrale all'interno dell'organizzazione, essendo l'anello di congiunzione tra coloro che appartengono ai vertici della rete e coloro che si occupano direttamente dello sfruttamento, nonché della gestione dei profitti dello sfruttamento delle vittime (Carchedi 2016; EASO 2015).

people who do magic to you make you become a cadaver without a body; you become a slave, useless, the living dead, as being at the threshold of life and death.”»

Il sistema nigeriano di assoggettamento pare dunque strutturarsi su tappe costitutive che comportano la progressiva *deumanizzazione* della vittima, affinché questa possa diventare e considerarsi essa stessa un oggetto da dominare e possedere non solo a livello corporeo, ma anche spirituale. La *deumanizzazione*, infatti, è, come si è detto, un processo di annullamento fisico, psichico e spirituale dell'essere umano. In molti casi, è un processo che annulla la prerogativa che distingue l'uomo dall'animale o da un oggetto, nelle cui rappresentazioni si riduce appunto l'umano (Volpato 2014). Nella distinzione tra uomo-bestia e uomo-oggetto si evidenziano, tuttavia, due finalità distinte per chi deumanizza: l'una vuole semplicemente l'annientamento della vittima per distruggerla e dominarla; l'altra invece annienta la vittima per strumentalizzarla, usarla e possederla. Questa distinzione permette di comprendere come le tecniche dei carnefici nigeriani, necessarie alla *deumanizzazione*, siano assimilabili a quelle usate dai torturatori. Anche la tortura, infatti, si distingue per scopi: in un caso, essa si propone di annientare la vittima in quanto nemica del gruppo carnefice; nell'altro ha uno scopo strumentale, ovvero di ottenere qualcosa dalla vittima (per esempio un'informazione) (Sironi 2001; Zamperini 2016). Secondo questa prospettiva, le tecniche di violenza che contraddistinguono la tortura strumentale sembrano paragonabili a quelle utilizzate nel *debt bondage* nigeriano per sottomettere le vittime, e permettono di comprendere come gli artefatti dei sistemi tradizionali nigeriani si inseriscano nel processo di *deumanizzazione*. Le testimonianze delle vittime nigeriane di *debt bondage* possono essere assimilabili a quelle delle vittime di tortura riportate da Françoise Sironi (2001), nelle quali le violenze corporali e psicologiche sono moltiplicate dalle violenze che fanno leva sugli artefatti tradizionali. Ciò avviene in modo potente nel *debt bondage* nigeriano, dove vittime e carnefici condividono profondamente gli stessi artefatti e le stesse pratiche culturali: in questo modo la persona viene sfruttata e strumentalizzata proprio attraverso l'artefatto culturale, che vincola vittima e carnefice in ragione della compartecipazione ai medesimi sistemi tradizionali.

A ciò si aggiunga anche il fatto che il fenomeno si colloca all'interno di un processo migratorio, nella cui cornice l'artefatto diventa strumentale per fissare il più possibile l'individuo al sistema culturale di appartenenza, riducendo, se non azzerando, le possibilità di adattamento a quello di accoglienza. In questo senso, è possibile altresì leggere le oscillanti narrazioni delle vittime (Taliani 2012): sospese tra un sistema di riferimento culturale e l'altro, nella *deterritorializzazione* di un'esperienza di migrazione infranta; sospese tra un mondo del visibile e dell'invisibile, senza diritti, nell'attesa di una libertà ancora negata.

Queste ultime considerazioni evidenziano due elementi finali. Da un lato, in termini generali, si vede come nell'analisi di qualsiasi comportamento umano

sia utile, potremmo dire indispensabile, l'uso di una lente potente e complessa costituita dall'utilizzo complementare (Devereux 2007) delle discipline socio-antropologiche e psicologiche; queste ultime, a loro volta, devono essere considerate da tutti i loro punti di vista: clinico, sociale, dello sviluppo.

In secondo luogo, questo approccio e questa lente ci hanno portato a considerare il confine psicologico e la sua rottura come un concetto complesso, in cui il rapporto tra la nostra mente individuale e quella delle persone con cui interagiamo deve essere visto sottolineando l'intersoggettività, ovvero il fatto che i nostri processi psichici sono sempre e comunque separati dal mondo esterno (sono in noi, nel nostro cervello) ma, nello stesso tempo, avvengono solo e perché noi siamo sempre in relazione con l'*altro*. Questa dinamica sfumata, potremmo dire ambivalente, del confine si esprime anche a un secondo livello, quello della relazione tra i nostri gruppi e i gruppi a cui non apparteniamo e con cui siamo in relazione. Come abbiamo visto, noi ci definiamo infatti per confronto con i gruppi esterni: con questi gruppi possiamo stabilire alleanze o invece innalzare barriere generando conflitti. Ciò dipende dalle caratteristiche dei gruppi, ma anche dalle decisioni e dai vissuti dei singoli e quindi si interseca con il primo livello. Esiste poi un altro livello del confine, così importante nella storia della specie umana: quello della spiritualità, del rapporto con l'invisibile, con il divino. Abbiamo qui esemplificato questo livello con il *vodu* e il suo rapporto con la tratta di persone e la moderna schiavitù: è però nell'esperienza di tutti noi, sia atei che credenti e appartenenti alle diverse religioni, l'importanza di questo confine, che da un lato ci separa, ma dall'altro può sfumarsi o addirittura scomparire, portando a forme profonde di unione. Su questo punto vogliamo concludere, non per buonismo, ma fondandoci su evidenze storiche e scientifiche (Harari 2014). La specie umana, i *Sapiens*, tende ed è predisposta all'empatia, alla cooperazione, all'altruismo: questi processi si basano su precise basi biologiche (Baron-Cohen 2012), perché hanno rappresentato un grande vantaggio evolutivo per la specie umana (Inghilleri 2021) e per la sopravvivenza dei primi gruppi umani. Abbiamo cioè tutti gli strumenti, biologici e psicologici, per utilizzare bene i nostri confini, per essere noi stessi, ma anche per romperli e avvicinarci agli altri quando è necessario. Al concetto di confine si sostituisce, così, in termini potenzialmente positivi e di apertura, il concetto di *soglia* (Benjamin 1995; Nicolin 2020), che definisce il rapporto tra interno ed esterno non come separazione ma come passaggio e scambio tra le persone, i gruppi, le culture.

## Bibliografia

- Ainsworth M.D.S., 2006, *Modelli di attaccamento e sviluppo della personalità. Scritti scelti*, a cura di Nino Dazzi e Anna Maria Speranza, Milano, Raffaello Cortina.
- Anzieu D., 2017, *L'io-pelle*, Milano, Raffaello Cortina Editore (1985).
- Auge' M., 2016, *Il dio oggetto*, Milano, Mimesis Edizioni (1988).
- Baron-Cohen S., 2012, *La scienza del male. L'empatia e le origini della crudeltà*, Milano, Raffaello Cortina Editore (2011).
- Beneduce R., 2002, *Trance e possessione in Africa*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Benjamin W., 1995, *Il carattere distruttivo*, Milano, Mimesis Edizioni.
- Bowlby J. (1989), *Attaccamento e perdita*, Vol. 1: *L'attaccamento alla madre*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Brivio A., 2010, *Mami Wata: frammenti dall'Africa* in A. Brivio (a cura di), *Mami Wata. L'inquieto spirito delle acque*, Milano, Centro Studi Archeologia Africana: 13-46.
- Brivio A., 2012, *Il vodu in Africa. Metamorfosi di un culto*, Roma, Viella.
- Carchedi F., 2012, *Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive*, Roma, Ediesse Edizioni.
- Carchedi F., 2016, *La criminalità transnazionale nigeriana. Alcuni aspetti strutturali* in S. Becucci, F. Carchedi (a cura di), *Mafie straniere in Italia. Come operano e come si contrastano*, Milano, Franco Angeli: 29-59.
- Ciminelli M.L., 2007, *Il pericoloso incanto di Mami Wata. Usi locali e translocali di un'icona globale* in M.L. Ciminelli (a cura di) *Immagini in opera. Nuove vie in antropologia dell'arte*, Napoli, Liguori Editore: 293-326.
- Cingolani P., 2003, *Koming from Naija to Torino: esperienze nigeriane di immigrazione e di fede* in P. Sacchi e P. Viazzo (a cura di), *Più di un Sud. Studi antropologici sull'immigrazione a Torino*, Milano, Franco Angeli: 120-154.
- Descola P., 2014, *Oltre Natura e Cultura*, Firenze, SEID Editori (2005).
- Devereux G., 2007, *Saggi di etnopsichiatria generale*, Roma, Armando (1974).
- EASO, 2015, *Nigeria. La tratta di donne a fini sessuali*, [https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226\\_1457689194\\_bz0415678itn.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf) (consultato il 07/04/21).
- Eliade M., 2005, *Lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi*, Roma, Edizioni Mediterranee (1974).
- Fredrickson B. L. – Roberts T.A., 1997, *Objectification theory*, «Psychology of Women Quarterly» 21. 2: 173-206, 173–206, <http://doi:10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x> (consultato il 07/04/21).
- Freud S., 1989, *L'Io e l'Es* in *Opere*, Vol. 9, Torino, Bollati Boringhieri (1923).
- Gallese V., 2007, *Dai neuroni specchio alla consonanza intenzionale. Meccanismi neurofisiologici dell'intersoggettività*, «Rivista di Psicoanalisi» LIII, 1: 197-208.

- Giordano C., 2008, *Practices of translation and the making of migrant subjectivities in contemporary Italy* «*American Ethnologist*» 35.4: 588-606.
- Goff P. A. et al., 2008, *Not yet human: Implicit knowledge, historical dehumanization, and contemporary consequences*, «*Journal of Personality and Social Psychology*» 94: 292-306, <http://doi:10.1037/0022-3514.94.2.292> (consultato il 07/04/21).
- Goff P. A. et al., 2014, *The essence of innocence: Consequences of dehumanizing Black children* «*Journal of Personality and Social Psychology*» 106: 526-545, <http://doi:10.1037/a0035663>
- Harari Y.N., 2014, *Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità*, Milano, Bompiani (2011).
- Ikeora M., 2016, *The Role of African Traditional Religion and Juju in Human Trafficking: Implication for Anti-Trafficking*, «*Journal of International Women's Studies*» Jan. Vol. 17, N.1: 1-18, <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol17/iss1/1> (consultato il 07/04/21).
- ILO, 2017, *Global Estimates of Modern Slavery. Forced labour and forced marriage*, Ginevra, International Labour Office, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms\\_575479.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf) (consultato il: 30/01/2019).
- Inghilleri P. (a cura di), 2009, *Psicologia culturale*. Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Inghilleri P., 2011, *Io-Pelle e Mutilazioni genitali femminili: una riflessione transculturale*, in M. Castiglioni (a cura di) *Identità e corpo migrante*, Milano, Edizioni Angelo Guerini e Associati.
- Inghilleri P., 2021, *I luoghi che curano*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Loughnan S. et al., 2015, *Exploring the role of culture in sexual objectification. A seven nations study* «*Revue Internationale de Psychologie Sociale*» 28.1: 125-152.
- Mahler M., Pine F., Bergman A., 1978, *La nascita psicologica del bambino. Simbiosi e Individuazione*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Moro M. R. (a cura di), 2009, *Manuale di psichiatria transculturale. Dalla clinica alla società*, Milano, Franco Angeli.
- Muller K.E., 2001, *Sciamanismo. Guaritori, spiriti, rituali*, Torino, Bollati Boringhieri (1997).
- Nicolin P., 2020, *Lezioni di Interior Design*, Milano, Postmedia books.
- Nussbaum M., 1995, *Objectification*, «*Philosophy and Public Affairs*» 24: 249-291, <http://doi:10.1111/j.1088-4963.1995.tb00032.x> (consultato il 07/04/21).
- Nussbaum M., 2011, *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti*, Bologna, Il Mulino.
- Ohonba A., Agbontaen-Egahafona K., 2019, *Transnational Remittances from Human Trafficking and the Changing Socio-Economic Status of Women in Benin City, Edo State Nigeria*, «*Women's Studies*» 28.5:531-549.

- Ranzato L., 2020, *La morte in Africa, nei racconti dei cooperanti di Medici con l'Africa Cuamm* «Rivista di Psicologia dell'Emergenza e dell'Assistenza Umanitaria» 22: 76-83.
- Réal I., 2006, *Antropologia del bambino in alcune culture tradizionali e implicazioni cliniche* «Quaderno di formazione alla clinica transculturale» Comune di Milano e Cooperativa Sociale Crinali onlus: 70-95.
- Rizzolatti G., Sinigaglia C., 2006, *So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Rizzolatti G., Sinigaglia C., 2019, *Specchi nel cervello. Come comprendiamo gli altri dall'interno*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Sironi F., 2001, *Persecutori e vittime. Strategia di violenza*, Milano, Feltrinelli (1999).
- Sironi F., 2010, *Violenze collettive. Saggio di psicologia geopolitica clinica*, Milano, Feltrinelli (2007).
- Solinas P., 2007, *La vita in prestito. Debito, lavoro, dipendenza*, Lecce, Argo.
- Sow I., 2015, *L'Io culturale. Dall'etnopsichiatria alla transcultura*, Roma, Armando Editore (1977).
- Taliani S., 2012, *Coercion, Fetishes and Suffering in the Daily Lives of Young Nigerian Women in Italy*, «The Journal of the International African Institute» 82. 4: 579-608.
- UNODC (2018) *Global Report on Trafficking in Person 2018*. United Nation publication, Sales No. E. 19.IV.2, <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html> (consultato il 07/01/2019).
- Van Gennep A., 1981, *I riti di passaggio*. Torino, Bollati Boringhieri (1909).
- Volpato C., 2014, *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Roma-Bari, Edizioni Laterza (2011).
- Vygotskij L.S., 1990, *Pensiero e linguaggio*. Roma-Bari, Edizioni Laterza (1934).
- Winnicott D.W., 2017, *Oggetti transizionali e fenomeni transizionali*, in *Dalla Pediatria alla Psicoanalisi*, Firenze, Giunti (1958).
- Zamperini A., 2001, *Psicologia dell'inerzia e della solidarietà. Lo spettatore di fronte alle atrocità collettive*, Torino, Einaudi.
- Zamperini A., Menegatto M., 2016, *Violenza e democrazia. Psicologia della coercizione: tortura, abusi, ingiustizie*, Milano, Mimesis Edizioni.



# Narrative latinoamericane del confine. Dalla traversata oceanica alla Frontera Norte

*Emilia Perassi*

*Ordinaria di Lingua e Letterature ispanoamericane, Università degli Studi di Torino*

<https://orcid.org/0000-0002-2070-267>

## 1. Introduzione

Che sia di mare o di terra, di filo spinato o d'acciaio, sorvegliato da forze militari o naturali, da architetture visibili o invisibili, lo spazio normativo del confine determina l'insorgenza della condizione migrante, definendola attraverso la labilità, l'arbitrarietà o l'inconsistenza del diritto alla mobilità. Nessuno nasce illegalmente o migrante, scrive Chambers. E chiosa: «i migranti sono letteralmente prodotti dal nostro legiferare sul mondo» (2018:9). Ordine territoriale, politico e simbolico che delimita i perimetri statuali e configura le comunità immaginarie dei *dèmoi*, il confine – nella tradizione storica cui apparteniamo – assegna o nega appartenenze, istituisce o destituisce cittadinanze, legalizza e spettacolarizza, cioè mette in scena, pubblicamente e formalmente, lo stato delle relazioni fra il noi e il 'non noi' dell'altro (Cavalli Sforza e Padoan 2013). Agisce come dispositivo generatore di una narrazione performativa basata sul meccanismo binario di inclusione/esclusione. Una narrazione che organizza il mondo, o i rapporti fra mondi, attraverso il sistema dell'«inclusione differenziale» (Brambilla 2015:6): pesi e misure diverse di alleggerimento o irrobustimento delle politiche frontaliere a seconda della percezione, della relazione politica e culturale, della contingenza storica in cui l'alterità viene situata.

Nella doppia natura del confine, in cui «il versante biopolitico escludente appare il risvolto di quello cosmopolitico inclusivo» (Esposito 2016: 225), nella tensione fra ciò che può essere internamente accolto e ciò che va tenuto lontano, i programmi civilizzatori espongono la permanente fragilità della dialettica con l'altro e con l'oltre, istituendo nell'ordine dello spazio l'ordine del potere, sottraendosi perciò stesso al regime di scambio, alla condivisione e all'interazione discorsiva.

Il migrante sfida quest'ordine, ambisce a questo scambio: scambio di patrie, di appartenenze, di cittadinanze. Induce una crisi che non solo è politica, economica o sociale, bensì – e più radicalmente – epistemologica, poiché produce l'avvento dell'impensato, cioè il reclamo del fuori a essere alloggiato nel dentro, la richiesta di posto per il fuori-posto, del reso invisibile a farsi visibile.

Creato dal confine, il migrante confuta dunque questo stesso confine, ovvero l'ordine politico e culturale che gli è sotteso, attraverso la potenza della propria anomia. Suo è di fatto l'ordine esattamente contrario: quello dello *sconfinamento*, che è ingresso in modo arbitrario nello spazio altro, nello spazio dell'altro. In senso figurato, sconfinamento significa uscire dai limiti di un ambito determinato, ovvero pre-determinato. Implica rottura, interruzione, messa in crisi di un assetto anteriore, lesione inferta al corpo sovrano della nazione.

Se finora la risposta che ha sostenuto le politiche frontaliere dell'emisfero occidentale, dal Mediterraneo all'Atlantico, si è condensata nella narrativa securitaria, altra e antitetica è la narrativa emersa dalle “società civili” di cui parla Maurizio Ambrosini in questo stesso volume: una narrativa definita umanitaria poiché agisce nel campo della non violenza, evidenziando per contrasto come quella securitaria operi nel campo della produzione della violenza. Fra gli attori della narrativa umanitaria, non solo gli attivisti, ma anche gli ‘artisti’<sup>1</sup>: artisti, intellettuali, scrittori produttori di ‘narr’azioni<sup>2</sup> che fondono impegno sociale

1 Il termine ‘attivismo’ deriva dalla fusione di ‘arte’ e ‘attivismo’, per indicare le forme dell’arte contemporanea che «intendono il proprio mestiere come un’avventura civile» (Trione 2022: 15), volto alla trasformazione del mondo. Si veda al riguardo il secondo fascicolo (2021) della rivista *Connessioni remote. Artivismo\_teatro\_tecnologie*, curato da Laura Gelmini, Dalila D’Amico e Vincenzo Sansone, pubblicato in accesso aperto dalla Milano University Press. Sull’attivismo in contesti latinoamericani, e sulla tensione alla produzione di forme artistiche che vadano oltre la tradizione dell’arte politica, mettendo in scena meccanismi collaborativi suscitati dalla realizzazione delle opere in spazi pubblici e dalla reazione partecipativa dei fruitori, si vedano fra gli altri Ortega Centella (2015), Antivilo (2018), Quiroz (2022), nonché il webzine *ARTivismo en América Latina* (<https://artivismo.info/2019/05/28/editorial>) e il numero 8 (2018) della *Revista Index* dedicato a *Arte y activismo en América Latina* (<https://edipuce.edu.ec/revista-index-08-arte-y-activismo-en-america-latina>).

2 Scarabelli (2022) utilizza il termine di ‘narr’azioni’, mutuandolo dallo spagnolo ‘narr-acciones’, adoperato in altri lavori (2021) per indicare la peculiare azione della parola nell’opera della scrittrice cilena Diamela Eltit, artefice di una delle operazioni letterariamente più avanzate nell’intrecciare letteratura, arte e politica, cioè scrittura e attivismo. Per ‘narr’azioni’, Scarabelli intende, da un lato, «una forma del narrare diffusa, che non utilizza unicamente la scrittura per incarnarsi e che, quando rimane nell’orizzonte verbale, scardina i confini dei generi producendo testualità ibride, dalla difficile definizione e catalogazione. Dall’altro, una prassi che spesso pone la scrittura in dialogo crossmediale con altri supporti (la fotografia, il video, la performance...), nel tentativo di catturare un senso sempre indefinito che scuote l’ordine costituito, come iscrizione poetica e politica [del testo] nella realtà» (14). Il termine è assai proficuo per definire l’atteggiamento attuale, non solo dell’autrice cilena, ma più in generale di una parte importante della ‘narr’attiva’ latinoamericana contemporanea, che sviluppa la tradizione dell’impegno politico in formati di produzione letteraria, spesso intrecciati con altre arti, basati sulla centralità della compartecipazione dei lettori e dei protagonisti nella

con innovazione e creazione artistica, lontani da paradigmi ideologici, ma stretti in alleanza solidale con i fuori-posto, i senza voce, gli invisibili, gli inaudibili, gli scomparsi. Scritture, immagini, oggetti, artefatti, materiali, suoni si costituiscono come luoghi di una rappresentazione globale che si scambia stilemi, evade i confini dei generi e li ricomponne in creature narrative ibride, meticce. Fluttuanti tra voci e silenzi che si incaricano di raccontare l'assenza, il lutto, l'interdetto e il non detto: il confine come margine ed emarginazione. Gesti figurati che testimoniano la catastrofe e cooperano alla trasformazione del tempo presente.

Il campo artistico e narrativo latinoamericano può essere considerato campione esemplare nella istituzione e prefigurazione di questo partenariato simbolico fra arte, letteratura, politica e impegno. Ciò sia per la consustanziale vocazione ad una narritività in cui l'intreccio fra Storia e storie ha contraddistinto la specificità della sua evoluzione, sia per la peculiare e intensissima risposta resistenziale prodotta nei contesti traumatici delle dittature del Cono Sud e, oggi, della Frontera Norte fra Messico e Stati Uniti: una frontiera paradigmatica e antesignana del confronto fra i nord e i sud del mondo. È ben lontana dall'essere casuale la linea di continuità che, nel vocabolario culturale e nelle rappresentazioni, accomuna metaforicamente i *desaparecidos* della dittatura militare argentina insediata col colpo di Stato del 24 marzo 1976 e i *nuevos desaparecidos* che popolano il tragico *border* della Frontera Norte. La loro figura luttuosa è la stessa che abita ora le narrative del Mediterraneo<sup>3</sup>.

A partire dagli anni '60 del Novecento, con un'accelerazione decisa dagli anni '90, lo spazio del racconto migratorio si è fatto in America Latina, da un lato, luogo della memoria, quando – per ripensare i modelli di Stato – ha recuperato la grande vicenda dell'esodo tardo ottocentesco e primo novecentesco dall'Europa verso l'Argentina; dall'altro, spazio poetico e politico, costruttore di una risposta forte alle necropolitiche praticate lungo i confini che spaccano in due le Americhe. Uno spazio organizzato specialmente attorno alle forme della testimonianza, diretta o mediata, che nel racconto della vittima ha individuato il fulcro per tessere una narrazione controegemonica, cioè impegnata nel contrastare il processo di deumanizzazione cui la violenza sottopone la persona, nel restituire corpo e biografia a coloro che sono stati resi assenti dalla storia, nel reclamare giustizia e memoria, per rifondare i paradigmi del processo civilizzatorio e dei suoi immaginari.

---

realizzazione dell'opera, oltre che sulla costruzione polifonica delle voci narranti, comprese quelle dei fruitori, al fine di decentrare il monolitismo della voce unica dell'autore.

3 Sulla circolazione fra il Mediterraneo e l'Atlantico della figura dei *desaparecidos*, si veda il magnifico libro di Susanna Nanni, *El desafío pedagógico en tiempo de pandemia. Memoria y derechos humanos entre Argentina y el Mediterráneo desde un aula virtual* (2022). In esso, oltre a discutere il significato di tale circolazione e la contaminazione fra narrative, si pone il modello della memoria transnazionale come pratica pedagogica.

Un ampio corpus di testi, che sovente escono dai confini del canone letterario per intrecciarsi con altri modi della rappresentazione (visuale, sonora, artistica), elabora il racconto migratorio nei due contesti. Corpus attraversato da una strategia narrativa che, se per un verso rispecchia la differenza storica fra le due vicende migratorie, per un altro mostra alcuni aspetti in comune: vengono privilegiate le microstorie di vite individuali o familiari, che riscrivono le epiche modernizzatrici postindipendentiste (è il caso argentino) o securitarie contemporanee (è il caso messicano) promosse dai racconti ufficiali. Si illuminano perciò i volti, le biografie, i sogni di coloro che partono, che scelgono cioè di mutare i propri destini, ‘sconfinando’ rispetto a quelli assegnati. Migrando appunto. La chiave autobiografica, spesso articolata nel formato dell’album di famiglia, è prediletta nelle narrative argentine. Quella testimoniale, sovente composta attraverso la raccolta delle storie di coloro che non hanno accesso alla scrittura o di coloro che sono scomparsi, non lasciando altra traccia se non ossa nei deserti, corpi galleggianti nei fiumi, cadaveri senza nome nelle discariche, prevale nelle narrative del Messico contemporaneo.

La storia dei confini messa in scena da questa letteratura coincide con la messa a punto di una storia delle emozioni – la speranza, la paura, il dolore, gli affetti, il desiderio – da porsi a fondamento di quella migratoria: evento sempre collettivo e che, perciò stesso, macera soggettività, liquefatte nelle matematiche quantitative, nel gigantismo dei flussi, delle masse, dei popoli in movimento ieri come oggi. Insieme alla storia pubblica, questa letteratura intende restaurare e instaurare una storia intima, privata, individuale, che da un lato recuperi la dignità creaturale del migrante, dall’altro lato ne restituisca la condizione di attore storico, attivo nella tensione al mutamento della propria circostanza personale, familiare e sociale.

Due scenari assai diversi, per tempi, geografie, politiche di riferimento sono quelli che raccontano lo sconfinamento massivo dall’Europa all’Argentina e dal Centroamerica agli Stati Uniti. Tuttavia, è proprio il confronto fra queste due narrative a consentire di osservare, in modo particolarmente significativo, la precipitazione tragica del tema dei confini nell’evoluzione del discorso migratorio e delle sue rappresentazioni.

## **2. Il confine come soglia. Nuova narrativa argentina della migrazione**

Un insieme consistente di narrazioni ha accompagnato le migrazioni storiche dall’Europa all’Argentina, con una decisa prevalenza delle opere scritte da discendenti di italiani o di ebrei russi o polacchi. Si distribuiscono in due grandi stagioni: quella coeva all’esodo, i cui autori maggiori appartengono sostanzialmente agli ultimi due decenni dell’Ottocento e al primo decennio del nuovo

secolo, e quella pubblicata specialmente a partire dalla seconda metà degli anni '80 del Novecento, proseguendo sino ad oggi, incentrata sulla riscrittura di una memoria delle migrazioni che offra nuovi percorsi all'immaginario identitario argentino.

La prima stagione si apre nella cornice del positivismo e dell'estetica naturalista. Risponde alla reazione delle élites intellettuali rioplatensi allo «strappo dell'immaginario» (Gruzinski: 1988) provocato dall'imponenza di un flusso migratorio, che le narrative dell'epoca registrano con l'immagine delle inondazioni bibliche o dell'alluvione. Ciò a dire dell'impatto sugli assetti anteriori della società argentina provocato dall'arrivo di milioni di individui, peraltro in ingresso legale, in un arco di tempo relativamente breve (Rosoli, 1994; Mansi, 2006). Suscitano il flusso migratorio le politiche di costruzione nazionale progettate dai governi liberali emersi dalla stagione indipendentista consumatasi nel primo decennio dell'Ottocento. Politiche centrate sul ripopolamento, attraverso massicci contingenti di lavoratori europei, dell'immenso territorio della nazione, così da promuoverne l'ammodernamento. Se il progetto nazionale si sostiene, inizialmente, sul mito della centralità del contributo europeo al progresso civile universale, la realtà affamata, miserrima, analfabeta di migranti usciti non dalle biblioteche o dai musei, ma da campagne desertificate, pogrom, proletarizzazione, induce di fatto la reazione poderosamente e nazionalisticamente avversa della società residente. Il passaggio dal mito civilizzatore al mito babilonico è piuttosto rapido, come scrive Ainsa (2000). In questo momento della storia transcontinentale, i confini politici sono sì permeabili, ma restano potenti quelli di classe e quelli culturali. La letteratura dell'epoca riflette ampiamente questa reazione, fissandola nella produzione di stereotipi degradanti e svalorizzanti, specie nei confronti delle nazionalità migranti maggioritarie, prima fra tutte quella italiana. Questa pagina di storia letteraria, sociale e culturale è di fatto ampiamente descritta<sup>4</sup>.

4 Fra gli studi più significativi per ripercorrere questa pagina della storia, anche letteraria, delle migrazioni in Argentina, rinvio a quelli di Alma Novella Marani sulle *Relaciones literarias entre Italia y Argentina* (1992), Camilla Cattarulla e Ilaria Magnani, *L'azzardo e la pazienza. Donne emigrate nella narrativa argentina* (2004), Vanni Blengino, *La Babele nella pampa. L'emigrante italiano nell'immaginario argentino* (2005), Emilio Franzina, «L'Argentina di "carta": libri, lettere e memorie di un'altra patria degli italiani», in *L'America gringa* (2008), Fernanda Elisa Bravo Herrera, *Huellas y recorridos de una utopía. La emigración italiana en la Argentina* (2015). Data la consistenza maggioritaria del flusso migratorio dall'Italia, è inevitabile che esso domini nelle rappresentazioni letterarie argentine di questa stagione e, di conseguenza, nella sistematizzazione teorico-critica. Per quanto riguarda la comunità ebraica, anch'essa consistente, sebbene non come quella italiana, il primo testo che raccoglie la storia della sua migrazione argentina viene scritto da Alberto Gerchunoff, oriundo di Proskurov. Si tratta de *Los gauchos judíos*, del 1910. Su Gerchunoff e sulla coeva immigrazione ebraica in Argentina, si veda anche l'ampia biografia di Monica Szurmuk, *La vocación desmesurada* (2018). L'apporto alla letteratura delle migrazioni degli autori ebreo-argentini diventerà decisamente più importante nella stagione

La seconda stagione narrativa insorge dopo alcuni decenni di silenzio letterario sulla vicenda migratoria in Argentina, nonostante essa costituisca il fondamento della costituzione demografica della nazione e considerando il persistere dei flussi, sebbene di minore intensità, nel periodo dell'*entre-deux-guerres* e tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e gli anni '70. Significativamente, è a partire dalla fine della dittatura, nel 1983, che si assiste al recupero della memoria delle migrazioni. Esso risulta consustanziale al processo di ricostruzione di una società disarticolata dalla violenza del terrorismo di Stato. Ricostruzione che coincide con il ripensamento delle origini migratorie come basamento – plurale, diasporico, dialogico – sul quale poggiare per reimmaginare la comunità nazionale. In questo percorso, gioca un ruolo centrale la nuova narrazione intessuta dalla letteratura. Attraverso di essa, si elabora la costruzione di una memoria in cui la «anomalia sconfinante» del migrare (Di Cesare 2017: 137) nutre, anche metaforicamente, il processo di de-scrittura e riscrittura dell'idea di nazione. Genealogie rizomatiche, che fissurano ogni confine; nuove filiazioni, che si innestano sul corpo monocratico della storia ufficiale; transterritori che liquefanno le frontiere politiche per disegnare spazi cangianti e plurali di cittadinanza sono i motivi ricorrenti di una narritività che non solo ripensa politicamente la nazione, ma istiga un'epistemologia dell'ospitalità, delle co-appartenenze, che cura le lacerazioni prodotte dal discorso della violenza e dell'autoritarismo.

In un bell'articolo di Ilaria Magnani (2006), dedicato ai progetti di ricostruzione identitaria dell'Argentina postdittatoriale, si sottolineano gli effetti di questo cambiamento di prospettiva nella percezione dell'evento migratorio. Effetti cui concorre anche il fatto letterario, nella sua funzione di riconfigurazione di immaginari sociali e culturali. La studiosa segnala i quattro piani sui quali si dispone, in questo periodo, la costruzione di una 'buona' memoria della migrazione in Argentina. Il primo riguarda la rinnovata valorizzazione del contributo migratorio. Il secondo, la realizzazione di progetti culturali di forte valore simbolico, tesi a rafforzare la memoria collettiva e insieme a ripristinare un rapporto socialmente positivo con le origini premigratorie<sup>5</sup>. Il terzo riguarda l'ottica microstrutturale attraverso la quale ripensare la storia delle migrazioni, ottica che si afferma negli studi storici e sociologici e, potentemente, nella produzione letteraria. Il quarto deriva dal precedente e riguarda la valorizzazione delle storie individuali, considerata ognuna storia esemplare, dunque universale.

---

successiva. Si veda fra gli altri il volume *Múltiples identidades. Literatura judeo-latinoamericana de los siglos XX y XXI*, del 2012, curato da Verena Volle.

5 Tra i progetti più rilevanti segnalati da Magnani, l'inaugurazione nel 2001 del Museo dell'Immigrazione nell'antico Hotel de Inmigrantes, dogana di sbarco e smistamento dei migranti in arrivo dall'Europa, confine fra Vecchio e Nuovo mondo, che selezionava gli accessi in base alle condizioni di salute, respingendo o accogliendo, ora trasformato in simbolo di una medesima pagina di storia condivisa al di qua e al di là dell'oceano.

Se si guarda alla produzione letteraria che si comincia a scrivere a partire dalla seconda metà degli anni '80 del Novecento, con prefigurazioni importanti negli anni '60 e '70, si possono osservare alcune costanti proprie della nuova narrativa argentina della migrazione, alla quale vanno riferiti autori significativi come Pedro Orgambide (1984), Antonio Dal Masetto (1990, 1994, 2011) Héctor Bianciotti (1992), Rubén Tizziani (1992), Ana María Shua (1994), María Angélica Scotti (1996), María Teresa Andruetto (1997), Griselda Gambaro (2002), María Rosa Lojo (2010), Mempo Giardinelli (2009)<sup>6</sup>.

Predomina, in questa narrativa, l'intreccio fra sostanza autobiografica e formato finzionale del racconto, poiché scrittori e scrittrici portano la vicenda migratoria iscritta nella loro memoria familiare in quanto discendenti di migranti (i loro cognomi lo certificano). Il narrato si proietta nell'arco di due o tre generazioni, in un processo complessivo che assiste al passaggio dall'esperienza alla memoria. Le opere, ognuna nella sua specificità stilistica, tematica, contestuale, si costituiscono come quadri di un affresco collettivo che trascorre da un vissuto di non assegnazione (proprio della prima generazione), in cui non si appartiene né al mondo lasciato né a quello al quale si giunge, ai processi di adattamento alle nuove patrie (propri della prima e seconda generazione), per completarsi sempre col senso definitivo di appartenenza (proprio delle terze generazioni). Da questa condizione di appartenenza scrivono gli autori di cui parliamo, con l'intensificarsi nel tempo del numero delle autrici, fattesi costruttrici di storia, di una storia altra: *herstory*, non più *history*. L'obiettivo comune muove dal sentirsi parte di una storia nazionale da riscrivere, vuoi per ripensare il senso della cittadinanza violato dalla dittatura, vuoi per reinventarla attraverso la riemersione della storia delle donne. I due cammini possono convergere, ma fissano in ogni caso l'origine della nazione nell'epica degli umili o delle invisibili, non degli eroi o dei padri della patria.

Il percorso intergenerazionale, costante anch'esso, certifica l'avvenuto sconfinamento, ovvero l'ingresso nel territorio dell'altro e la sua progressiva diffusione nel circuito dello straniero divenuto residente. È interessante notare come la fissazione dell'appartenenza, nell'arco delle generazioni, si produca nel momento in cui i discendenti dei migranti, o reali (gli scrittori) o fittizi (i personaggi), aderiscono alle organizzazioni militanti contro la dittatura o agiscono, culturalmente e politicamente, dal *gender*.

Il confine ricordato da questa letteratura non è quello politico, di fatto permeabile nella stagione delle migrazioni storiche, bensì quello psicologico e culturale. Il racconto generale mette in figura le fratture e le ricomposizioni che abitano il vissuto migratorio, compreso il confine interno a sé stessi, relativo alle proprie appartenenze originarie, personali o familiari. L'al di qua e l'al di là

6 Di questi romanzi, quelli tradotti in italiano sono solo i seguenti: Ana María Shua, *Il libro dei ricordi. A Buenos Aires perché la vita è così*, 2011, Alberobello, Poiesis; María Rosa Lojo, *L'albero di famiglia*, 2016, Salerno, Oèdipus; Mempo Giardinelli, *Sant'uffizio della memoria*, 2017, Roma, Lit Edizioni.

del confine costituiscono i poli della tensione dialettica, lacerata e lacerante, che la scrittura si incarica di far emergere, al fine di ricomporre nella sua interezza il racconto identitario.

Il primo momento di tale racconto fissa l'esperienza migratoria come esperienza iniziatica, articolata nelle fasi antropologicamente classiche del distacco, le prove, la rinascita. La prima riguarda l'uscita dal confine che circoscrive il proprio mondo. Il grande affresco, di cui le singole opere sono tasselli, instaura come scena primaria la narrazione della separazione dal conosciuto per sporgersi, restandone invasi, dallo sconosciuto. È il dominio dell'angoscia e del lutto, determinati dal processo di morte simbolica sia alla propria comunità sociale e familiare di riferimento, sia a sé stessi, perduti i referenti affettivi, culturali e spaziali (De Martino in Martelli: 2010). Tutti gli autori considerati si soffermano, in maniera più o meno accentuata, sulla rilevanza fondativa – nella condizione migrante – della fase della separazione.

Durante l'attraversamento del confine, interno ed esterno, emergono le figure della perdita (del proprio territorio, della lingua, degli affetti), imprimendo sul movimento di sconfinamento il segno di quell'«angoscia territoriale» che accompagnerà il migrante nel suo viaggio nell'altrove (Martelli 2004: 341). Lo strappo con le origini assume l'aspetto di una violenza disgregante, che disarticola gli affetti primari: l'abbandono delle madri, dei più piccoli o dei più anziani enuncia come proprio della condizione migrante quel «sapere del dolore» nominato per prima, in letteratura, da Syria Poletti, friulana sbarcata in Argentina nel 1938, in un romanzo precursore come *Gente conmigo*, pubblicato nel 1961, racconto autobiografico di eccezionale compiutezza narrativa<sup>7</sup>.

L'arrivo nel nuovo mondo è un evento marcato dal carattere dell'assenza. Nei sogni di Stefano, in María Teresa Andruetto (1997), il fantasma della madre Agnese si costituirà in *revenant* che testimonierà la condanna del figlio al dolore per averla abbandonata. Le perdite, le lacerazioni, lo smarrimento si sommano alla generale irriconoscibilità dei nuovi *realia*, impegnando i protagonisti in complessi negoziati interni, come in Poletti, Bianciotti, Dal Masetto, Giardinelli, Andruetto o Tizziani. Il confine, culturale, affettivo e simbolico, persiste, muovendosi sino a sovrapporsi con l'intero spazio di arrivo, almeno sino a quando il percorso iniziatico non indurrà nuove riconfigurazioni del *self* (Cabibbo: 1983). In molti dei romanzi menzionati, la rappresentazione dell'Argentina reca i segni di una liminarietà emotivamente irriducibile, che richiederà – nel prosieguo della vicenda migratoria – il ricorso a un gigantesco 'lavoro delle emozioni' (Bjerg 2020, 2021), provocato dai processi di adattamento, dai negoziati con le condizioni affettivamente traumatiche della partenza.

Di questa condizione traumatica, che investe la prima percezione del paese di arrivo, dunque il paesaggio dello sconfinamento, danno conto i narrati

<sup>7</sup> Ne esiste la traduzione in italiano, *Gente con me*, per i tipi di Marsilio, pubblicata nel 1998.

deliberatamente figurali di autori come Poletti, Bianciotti, Giardinelli o Dal Masetto: l'Argentina è leviatano che divora padri, madri, fratelli in Syria Poletti; spazio della disintegrazione in Giardinelli, cristallizzato nel simbolo delle navi e del porto come segni dell'eterna speranza del reincontro, della ricongiunzione degli affetti divisi. In Dal Masetto è la casa transitoria, che non si giunge mai a possedere definitivamente: la protagonista, Agata, si mantiene nel sogno del rientro in patria, un ritorno cui spetta di sanare la rottura originaria imposta dall'attraversamento del confine spaziale, in origine, poi temporale, fra passato e presente. In Bianciotti, che nel suo periplo migrante tra Italia, Argentina e Francia, sceglierà di scrivere in francese, la condizione di 'confinità' (Cuttitta 2012: 10)<sup>8</sup> si fa metafisica. Una metafisica del vuoto, della sospensione, della radicale incertezza caratterizzerà l'Argentina di Bianciotti, resa attraverso le immagini di una «terre sourde aux grands espoirs» (1992: 52), «néant géographique» (75), «création interrompue, à l'abandon», volto della «dispersion, de la dissolution dans le vide», «manière du néant perceptible» (190). L'oltreconfine si fa visualizzazione dell'archetipo della Caduta.

Se il nuovo racconto della migrazione è, come si diceva, restituito nella forma del racconto iniziatico, il lungo e doloroso attraversamento del confine simbolico tra proprio mondo e mondo altro sfocia successivamente nell'esposizione dei processi di riconfigurazione identitaria, che si impongono come esito sia dell'elaborazione del lutto per le perdite subite, sia della tessitura di nuovi affetti. Esempio, a questo riguardo, il romanzo di María Angélica Scotti, *Diario de ilusiones y naufragios*, narrativa della migrazione che ha il tono di un racconto mitico. L'opera viene elaborata in piena epoca dittatoriale, attraverso la raccolta, avvenuta fra il 1976 e il 1979, delle testimonianze di vita degli immigrati a Goya, nella provincia di Corrientes. A partire da questi materiali, Scotti costruisce una vicenda il cui spazio temporale copre il periodo fra il 1889 e il 1950, benché venga scritta durante il *Proceso militar*. Mentre il paese si disumanizza, il racconto propone un'epopea umanizzatrice, edificata attorno a una famiglia con padre italiano e madre basca, che si forma durante il viaggio da Barcellona all'Argentina. La madre ha già una figlia, Pura, che naviga come clandestina nascosta sotto le sue gonne. Sarà lei a scrivere una piccola storia sacra che preserva la dignità creaturale di questa famiglia migrante, che sulla propria barca discende il fiume Paranà, ascoltando lingue, racconti, culture che fanno di quell'acqua fluviale un torrente di sogni, che si elevano al di sopra della cascata di sangue fatta sgorgare dalla violenza. Il lavoro, prodigiosamente ingegnoso, visionario, anticipatore (un carrozzone per spettacoli di magia, la fondazione del primo cinematografo, i voli su mongolfiera compiuti dal padre), qualifica la vitalità di questa famiglia, fondazionale e migrante, a dire della funzione di attori sociali, attivi, produttivi,

8 Per Cuttitta, la 'confinità' è l'insieme di quelle caratteristiche che fanno di un luogo un confine, o che un luogo trae dal fatto di essere un confine». Considero la prima accezione.

modernizzatori di coloro che hanno valicato i confini del proprio mondo per inseguire speranze.

Nelle opere scritte negli ultimi due decenni si osserva un'ulteriore articolazione della vicenda migratoria, oramai fatta memoria: è, infatti, spiccata la propensione a installarsi positivamente nell'*in-between*, ristabilendo il contatto fra l'al di qua e l'al di là dell'Atlantico. I temi originari della perdita (di patrie, di lingue, di legami), della non appartenenza, del confine come frattura che disarticola identità, cambiano di segno, sostituiti dal motivo ricorrente della ricchezza derivata dalla proliferazione di radici e dal loro intreccio.

Vengono disegnate nuove mappe, generate non dai confini, ma dai passaggi. La memoria migrante costruisce ora una geopolitica propria e altra, che contrappone all'infertilità dell'ordine della nazione confinata, la sconfinata prodigalità dell'alchimia transnazionale. Romanzi come *El mar que nos trajo* (2002) di Griselda Gambaro, *Flores de un solo día* (2003)<sup>9</sup> di Ana Kazumi Stahl o *Árbol de familia* di María Rosa Lojo (2010) ne sono gli esempi più riusciti. Se in Gambaro i transatlantici che trasportavano la nonna della protagonista sono ventri che partoriscono moltitudini germinanti, emblemi della connessione e non del lutto, in Lojo è la figura del corridoio ad attraversare l'Atlantico e unire la Galizia all'Argentina, fagocitando identità fluide, prismatiche, inclassificabili. Dal canto suo, Ana Kazumi Stahl si è guadagnata dalla critica argentina il titolo di «nuestra escritora transnacional» (Bujaldón de Esteves 2014) per la paradigmatica esemplificazione, tanto biografica come narrativa, del tema del capitale multiculturale come destino felicemente inarrestabile della condizione contemporanea. Figlia di madre giapponese, padre di origine tedesca, la scrittrice nasce e vive negli Stati Uniti sino a quando, nel 1995, decide di trasferirsi a Buenos Aires, abbandonando l'inglese e cominciando a scrivere in spagnolo. È una scelta che si somma alle altre radici culturali proprie del suo profilo (quella giapponese, quella tedesca, quella statunitense nella variante anglo-franco-spagnola della Luisiana, stato in cui nasce e cresce). Il romanzo lavora con resti diasporici «inter-imperiali», così li definisce Teresa Ko (2019), che circolano tra i domini di Oriente e di Occidente, dunque transemisferici. In questo incrocio di territori culturali globali, in cui la nozione di confine evapora epistemologicamente, si colloca la protagonista, Aimée, nome francese per una giovane donna di madre giapponese, sposo siciliano, che vive a Buenos Aires, arrivando da New Orleans per tornare a mettersi in viaggio sino alla cittadina di Delacroix, enclave francospagnola della Luisiana, in cerca del padre. Aimé non vive in maniera tesa, o contesa, le proprie proteiche radici, bensì nella naturale spontaneità del suo quotidiano, facendosi perno di una storia esemplarmente contemporanea.

Nelle storie narrate da autrici come Gambaro, Lojo o Kazhumi Stahl, dal forte autobiografismo, le figure del contatto elidono quelle originarie della

9 Il romanzo è stato tradotto in italiano nel 2004 per Sellerio col titolo *Fiori di un solo giorno*.

separazione: mari, corridoi, passaggi che non dividono, ma uniscono. Figure che si installano comodamente nella fluttuazione, nei confini mobili della transterritorialità, riprogettando i programmi civilizzatori a partire dalla de-significazione del concetto stesso di confine.

I migranti, le migranti rappresentati dal complesso di queste narrative tessono il proprio racconto nella chiave di una vittoria sulla morte: su quella morte simbolica posta in apertura della loro vicenda, provocata dalla separazione traumatica dal proprio contesto affettivo (compresa la lingua) e dal proprio ambiente di riferimento.

Il paradigma del lutto viene elaborato e trasceso, per andare a depositarsi come passato memorabile, cioè degno di memoria: lo si può ricordare, dunque narrare. La ferita, la lacerazione originaria, appartiene ad un tempo concluso, superato dal radicamento conquistato. Il racconto si fa storia di nuove nascite, rifondazioni, risoluzioni. Registra la frattura, ma la ricompone. Si costruisce, non a caso, come album di famiglia, albero genealogico, archivio di memorie trasmissibili, dicibili, attraverso una parola che non lotta contro il silenzio dell'indicibile o del trauma. Ci riferisce di confini attraversati, della prova dell'oltre superata, dell'avvenuta riconfigurazione dopo le perdite.

Soglia, non muro, questi confini, che pure contengono un'esperienza storica, oggi confliggono in modo sconvolgente con la realtà dell'esperienza migratoria in atto in altre latitudini del pianeta, a partire dalla Frontera Norte.

### 3. Immagini di passaggio

Le tre immagini poste qui in successione sintetizzano in modo emblematico il radicale cambiamento del registro delle rappresentazioni, quando ne sono oggetto non le migrazioni storiche, bensì quelle contemporanee.



Fig. 1. In Argentina. Le valigie - Public domain

Nella prima, si fissa lo scenario argentino: una fila di migranti sbarcati nel porto di Buenos Aires attende di caricare ciò che possiede su un treno in partenza verso la destinazione prevista. La partenza si è conclusa con un arrivo, l'arrivo con l'incipienza di una progettualità. Le valigie, piccoli ventri che contengono frammenti di vite quintessenziate, oggetti e cose sia di necessità sia di memoria, presentificano la persistenza del tracciato autobiografico dei loro proprietari, detentori di una propria storia, ancorché minima o, per così dire, 'stilizzata'. I migranti sono protesi verso un destino immaginabile.



Fig. 2. Uomini che attendono di salire su un aereo inesistente. Adrian Paci, *Centro di permanenza temporanea* 2007. Cortesia della Galleria d'arte Kaufmann Repetto.

Nella seconda, l'artista albanese Adrian Paci trattiene in immagine narrante una fila di corpi migranti oggi, sporti verso il nulla di un aereo che non c'è. Se nella precedente vengono colti l'avvenuto sconfinamento, la persistenza di una traccia biografica individualizzante (le valigie, appunto, come origine e resto della propria memoria), la possibilità del compimento auto-realizzativo, nella seconda vengono elaborati segni opposti. I migranti si confrontano con il vuoto e con l'assenza: non sono inseriti in alcun progetto politico o sociale (nulla li attende, niente ne accompagna il percorso), l'assoluto abbandono ne intaglia la condizione, ogni proprietà o traccia biografica è resa invisibile. Resta solo l'attesa, la cieca speranza, la forza della necessità e del desiderio di sconfinamento da esistenze pre-assegnate. Il loro destino resta inimmaginabile.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

ARTICLE 13  
 1 - EVERYONE HAS THE RIGHT TO FREEDOM OF MOVEMENT AND RESIDENCE WITHIN THE BORDERS OF EACH STATE  
 2 - EVERYONE HAS THE RIGHT TO LEAVE ANY COUNTRY, INCLUDING HIS OWN, AND TO RETURN TO HIS COUNTRY

ARTICULO 13  
 1 - TODA PERSONA TIENE DERECHO A CIRCULAR LIBREMENTE Y A ELEGIR  
 SU RESIDENCIA EN EL TERRITORIO DE UN ESTADO  
 2 - TODA PERSONA TIENE DERECHO A SALIR DE CUALQUIER PAÍS,  
 INCLUIDO DEL PROPIO, Y A REGRESAR A SU PAÍS

ARTICOLO 13  
 1 - OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO ALLA LIBERTÀ  
 DI MOVIMENTO E DI RESIDENZA ENTRO  
 I CONFINI DI OGNI STATO  
 2 - OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO DI LASCIARE  
 QUALSIASI PAESE, INCLUSO IL PROPRIO,  
 E DI RITORNARE NEL PROPRIO PAESE




Fig. 3. Il mondo si sta muovendo – disegni narranti di Giovanni Ballati.  
 Cortesia dell'autore.

Nella terza, il 'disegno narrante' di Giovanni Ballati punta lo sguardo verso la *Frontera Norte*, verso un'altra fila di migranti, incalcolabili nel numero, che camminano lungo i binari del treno merci conosciuto come 'La Bestia', nome mitologico e infernale, per dire del mezzo che attendono per percorrere quell'immensa zona di confine che è l'intero Messico, dal sud al nord. Il vuoto e il pieno organizzano lo spazio simbolico dell'immagine: da un lato, i binari vuoti di un destino sospeso, affidato all'arbitrio di un mezzo di cui niente si sa, tranne della sua ferocia nel mutilare o uccidere chi cada, o nell'obbedire – facendosi luogo

di sequestro, furto, violazione – alle sole leggi delle organizzazioni criminali; dall'altro, una moltitudine in cammino, priva di qualsiasi bene, e che ciononostante si muove, incontenibile, spinta dalla sola energia della mancanza, le mani in tasca, reso lo spossessamento quotidianità incessante, camminante. Una moltitudine che si fa monito ed emblema della privazione di ogni diritto. Che accalca la propria speranza di fronte a politiche frontaliere fattesi impermeabili, forzando il percorso a svolgersi al di fuori della legge, che ha disertato il campo dei diritti umani, e all'interno delle organizzazioni di traffico criminale. I corpi ne sono merce pregiata. Corpi che Ballati rende emblema dell'inoperatività del diritto che dovrebbe proteggerli.

#### 4. Necroconfini. Rappresentazioni dalla Frontera Norte

Per dire della violenza dei nuovi confini, il racconto della *Frontera* in Messico appare abitato da simboli, figure, significati e processi di segno opposto rispetto a quello argentino, consonando semmai con le poetiche e le politiche praticate dall'attivismo e dalle narr'azioni che si stanno elaborando nell'area del Mediterraneo, nella sua lugubre sostanza di cimitero multiculturale<sup>10</sup>.

La prima e la maggiore delle figure che abitano le rappresentazioni del confine fra Messico e Stati Uniti scritte nell'ultimo decennio è, di fatto, quella dei morti, non dei vivi come nelle narrative argentine: morti senza nome e senza volto, insepolti, cadaveri che hanno perso la qualità di corpi, nude vite precarie che incarnano, icastiche e mute, il procedere inarrestato delle necropolitiche del tardocapitalismo e del crimine. Resti che permangono a traccia di un processo di reificazione, di abuso, violazione e schiavizzazione, che macera il transito dei migranti per mondi divenuti interamente confine. Resti che sono flebile segnale di storie inaudibili, memorie impossibili, genealogie spezzate. Per queste narrative del confine, Cristina Rivera Garza, appoggiandosi in Mbembe (2003), introduce il termine di 'necroscritture': «scritture che tengono la morte per mano, che abitano il plesso della morte» (2013: 384). In un altro lavoro (Perassi 2018), ho ascrivito queste narrative a una costellazione di scritture (sonore, visuali, alfabetiche), contemporanee e latinoamericane, definendole 'nosografiche' per la volontà di catalogare e rappresentare la condizione patologica, ammalata, della *extrême contemporanéité*. Scritture che risignificano il ruolo dell'autore, che non è più sentinella nerudiana, cioè antenna poderosa che captava e amplificava la parola delle marginalità, ma angelo benjaminiano che contempla rovine, assorto nell'ascolto non della propria voce, ma delle voci d'altri, per generare

10 È dell'attivista siriano Khaled Barakeh la serie fotografica sulla morte per naufragio di ottanta siriani e palestinesi presso le coste del Libano del 28 agosto 2015. La sequenza, centrata sui corpi dei bambini annegati, ha come titolo «The Multicultural Graveyard». Viene postata dall'artista su Facebook il 29 agosto. Il 30 agosto Fb stesso la censura, cancellandola.

tessiture plurali e corali, che si stringano attorno a coloro che non fanno ritorno. Installandosi nella genealogia della Shoah, ereditandone il carattere di omaggio e commemorazione, sfidando il silenzio dei sommersi, queste narrative comprendono e semantizzano le migrazioni come «Olocausto del XXI secolo» (Monge in Santiago 2015). Lavorano con le impossibilità e i paradossi del dire il trauma e l'assenza. Si sostengono sull'azione di autori che si fanno coro, che parlano per procura, in nome di chi non più può parlare. Sono testi che si collocano nel flusso del divenire testimoni alla maniera agambeniana (1998), raccogliendo le storie e i volti dei *desaparecidos* prodotti dal confine. Il racconto, in scrittura o in immagine, si fa luogo di quella sepoltura negata, di quel rituale del lutto, che i deserti o i mari hanno reso impossibile. Per queste narrative incessanti, in cerca di resti, mormorii appena percepibili, di tracce che recuperino esistenze polverizzate dalla necrofabbrica della *Frontera*, appare del tutto appropriata la riflessione di Gao Xingjan nel discorso pronunciato in occasione dell'assegnazione del Premio Nobel per la letteratura nel 2000: «Viviamo in un'epoca priva di profezie e di promesse e ciò a mio parere è un fatto positivo. Lo scrittore dovrebbe smettere di agire come profeta o come giudice, visto che molte delle profezie del secolo scorso si sono rivelate delle imposture. Ciò che lo scrittore dovrebbe fare è tornare al suo ruolo di testimone, cercando di rappresentare la verità» (2010:130).

Innumerevoli sono le opere che si costruiscono come testimonianza, cioè come prova evidente della natura spettralizzante del confine. Si tratta di opere spesso disobbedienti anche alle logiche di genere narrativo, intrecci di codici, formati, linguaggi che intendono guadagnare terreno sull'indicibile. In campo strettamente letterario, penso a quelle di Sara Uribe, *Antígona González* (2012), di Alejandro Hernández, *Amarás a Dios sobre todas las cosas* (2013) o di Emiliano Monge, *Las tierras arrasadas* (2015)<sup>11</sup>. La loro immagine fondazionale, lo spazio simbolico che accoglie la narrazione, non è la terra promessa, ma l'inferno: l'inferno della *desaparición* come esito di un viaggio attraverso i circoli del cono d'ombra, della piramide capovolta che si fa figura dell'attuale programma 'civiltizzatore'. Il confine vi si erge insuperato, muro ricoperto di croci, come nel doloroso racconto fotografico di Francisco Matas Rosa

---

11 Il romanzo è stato tradotto in italiano nel 2017 per i tipi de La Nuova Frontiera con il titolo di *Terra bruciata*.




Fig. 4. Francisco Matas Rosa, Tijuana, Baja California Norte, 2010.  
Cortesia dell'autore.

o di bare, come in quella di Tomás Castelazo<sup>12</sup>.

In quanto luogo del silenzio e dell'assenza, la rappresentazione del confine ricorre a strategie interstiziali e polimodali, lavorando spesso con materiali estremamente eterogenei riuniti in collages narrativi, nei quali ogni formato espressivo è legittimato a intervenire per superare i confini simbolici dell'inenarrabile e per rendere pensabile la natura genocida dei confini reali. La parola non rinuncia al racconto. Costante è il ricorso alle forme della citazione come «richiesta d'aiuto», scrive Petrelli (2002:76), parola dell'altro che soccorre quella mancante, insufficiente, incompleta degli autori. L'ascolto, la raccolta di storie, l'assemblaggio di notizie, i rapporti delle associazioni per i diritti umani, il reportage come viaggio insieme con i migranti, sono alcune delle forme attraverso le quali i nuovi narratori della *Frontera* intendono porre i loro protagonisti come soggetto, non oggetto, che genera la narrazione.

I testi si fanno cronaca che esplora minuziosamente, coraggiosamente, la sostanza immonda della realtà frontierizzata in cui si muovono gli invisibili. Al tempo stesso, elevano la denuncia al rango di scrittura liturgica del ricordo, che restituisce trascendenza, cioè corpo e biografia individuali, alle 'vite di scarto' o, meglio, scartate, reificate.

12 L'immagine è visibile al link <https://www.artelista.com/obra/5972203118483628-ataude-scoffins.html>

L'opera di Sara Uribe ne è esempio paradigmatico. Viene scritta dopo il massacro di San Fernando Tamaulipas, a un centinaio di chilometri dal *border*, nel quale settantadue migranti vengono assassinati dai loro trafficanti con un colpo di pistola alla testa dopo essere stati torturati, tra il 22 e il 23 di agosto del 2010. Cinquantotto uomini e quattordici donne che arrivano dal Centroamerica, attraversando i cinquemila chilometri tra le frontiere al sud e al nord del Messico, reso di fatto una sola zona di confine<sup>13</sup>. Il massacro, lungi dall'essere il primo episodio di violenza efferata contro i migranti, tuttavia suscita un profondo impatto sulle coscienze civili, producendo la mobilitazione di intellettuali, giornalisti, artisti, fotografi e scrittori che, accanto ai familiari delle vittime, danno vita al crescente coinvolgimento di vasti settori della cultura in Messico. Accompagnano, moltiplicano, diffondono la richiesta di giustizia, di memoria, di riparazione, mossa dai circuiti dell'attivismo e dell'associazionismo.

Sara Uribe è parte di questa mobilitazione. La sua *Antígona González* è poema, teatro e saggio, opera concettuale basata sull'appropriazione, risignificazione e riscrittura del mitema di Antigone. Costruita come un palinsesto citazionale, la maggior parte delle sue fonti è costituita da testimonianze di familiari degli scomparsi lungo la rotta migratoria, o di sopravvissuti, dalle notizie raccolte sui morti o dai giornali o dalla piattaforma *Menos días aquí*<sup>14</sup>, dal blog *Nuestra aparente rendición*, curato da Lolita Bosch<sup>15</sup>, da passi tratti da Sofocle, Judith Butler,

13 Si vedano le riflessioni di Cuttitta, fondate a partire da quelle di Newman (2006) e Balibar (2007), sull'elasticità e il continuo movimento dei confini: «I confini si contraddistinguono per la loro elasticità e il loro continuo movimento, per la loro capacità di sottrarsi ai vincoli spaziali locali [...] trasformando così interi continenti in confini e il mondo stesso in una zona di frontiera globale» (2012:17). Si veda anche Cuttitta 2007.

14 *Menos días aquí* è un progetto collettivo di conteggio extraufficiale delle morti violente in Messico, operato attraverso un blog e un account di Twitter. La piattaforma si costituisce a partire dal lavoro volontario, e spesso anonimo, di cittadini che donano ciascuno una settimana del proprio tempo per cercare notizie, a partire dalle 6 del pomeriggio, delle morti violente occorse in Messico in quella giornata, consultando la sezione di cronaca nera dei giornali online. L'intestazione del blog è la seguente: «Contamos muertes por la violencia en México. Mantenemos viva la memoria de nuestros muertos. Reclamamos paz». La stessa Uribe spiega come «il minuzioso e doloroso compito di contare morti [abbia] a che vedere con i corpi, con l'assenza e col linguaggio. Si tratta di ricomporre e stabilire, in modo succinto, nel caso del blog, o con brevità chirurgica, nel caso dei twits, il luogo esatto del ritrovamento, le circostanze e le caratteristiche di un omicidio, di un'esecuzione o di una morte. Si tratta di precisare i segni particolari, il tipo di abiti, i tatuaggi, le cicatrici, se la vittima – quasi sempre sconosciuta – portasse scarpe o fosse scalza, l'aspetto, il colore della pelle, ciò che aveva con sé o che si è sparso attorno. Si tratta di costruire con le parole un luogo di memoria che ricordi tutti i nostri corpi. Si tratta, di fatto, di nominare l'assenza e renderla visibile» (¿Cómo escribir poesía en un país en guerra? pubblicato sul numero 7, del 2017, della rivista «Tintas. Quaderni di letterature iberiche e iberoamericane» (<http://riviste.unimi.it/index.php/tintas>). La traduzione è mia). In questo stesso testo, l'autrice dà conto della complessa e peculiare genesi della sua opera.

15 *Nuestra aparente rendición* è un progetto iniziato dalla scrittrice catalana Lolita Bosch, che ha vissuto a lungo in Messico. Nel 2009 decide di lanciare un blog che convocasse scrittori,

María Zambrano, Marguerite Yourcenar, Romolo Pianacci. L'Antigone che l'opera costruisce si fa ricettacolo di un coro luttuoso, che non abbandona i propri morti al silenzio della legge o della dimenticanza. Socializza il dolore – come nell'esempio fondatore delle Madri di Plaza de Mayo –, trasformando la tragedia individuale in tragedia collettiva: Antígona González non è la sovrumana e solitaria principessa di Tebe in cerca di Polinice, bensì la sorella di Tadeo, migrante fra i migranti *desaparecidos*, lei sorella fra le sorelle in cerca dei cadaveri dei propri scomparsi, per dare loro sepoltura, restituire nomi ai pochi resti trovati. Nel poema/prefazione/prosa/monologo introduttivo, dal titolo «Istruzioni per contare i morti», Antigone si presenta investita di un protagonismo prismatico, che comprende la trans-figurazione dell'autrice in moltitudine: colei che scrive è la volontaria che cerca i morti attraverso il blog e il twitter di *Menos días aquí*, volontaria fra le molte che si fanno memoria e voce dei familiari che cercano i propri morti, l'insieme stretto in una sola alleanza, etica, affettiva, politica, in un solo volto, in un solo gesto. La comunità attiva che sostituisce l'assenza della legge e dello Stato. Creonte è di fatto l'unica figura assente. Queste sono le istruzioni date da Antígona nella sua *ouverture* che è manifesto:

Primo: le date, così come i nomi, sono la cosa più importante. Il nome al di sopra del calibro dei proiettili.

Secondo: sedersi di fronte a uno schermo. Cercare le notizie sulla violenza in tutti i giornali online. Preservare la memoria di coloro che sono morti.

Terzo: contare innocenti e colpevoli, sicari, bambini, militari, civili, autorità, migranti, trafficanti, sequestratori, poliziotti.

Contarli tutti.  
Nominarli tutti per dire: questo corpo potrebbe  
Essere il mio.

Per non dimenticare che tutti i corpi senza nome  
Sono i nostri corpi perduti.

---

intellettuali, accademici, giornalisti per manifestare contro la violenza e per la pace. Dopo il massacro di San Fernando, il blog si trasforma in una pagina più strutturata, per generare riflessione, coscienza, critica e dibattito. Dopo un anno di attività, l'editore Grijalbo si offre di raccogliere in un libro una selezione degli articoli pubblicati. Con i proventi del libro, vengono finanziate borse di studio per i figli delle donne assassinate a Ciudad Juárez. A questo link, il blog: <http://nuestraaparenterendicion.com>

Mi chiamo Antígona González e cerco fra i  
Morti il cadavere di mio fratello.<sup>16</sup>

Contro le logiche dei necroconfini, generatrici di morte; contro la violenza che li semantizza; contro l'elasticità della frontiera, spazio di delimitazione fagocitato in spazio di esclusione che coincide con l'intero territorio nazionale, l'opera di Uribe erige una poetica degli affetti come politica comunitaria, nella quale il principio di speranza viene trasceso nel principio di responsabilità, di presa in carico del 'dolore degli altri' (Sontag 2003). La de-significazione dell'epistemologia del confine passa per la costruzione di un'epistemologia alternativa, fondata su una cultura della non violenza, che si configuri come pratica soggettiva e collettiva. Nel dialogo immaginario col fratello scomparso, Antígona, dopo aver attraversato l'inferno del corpo-confine della nazione (commissariati, obitori, discariche, campagne, fosse comuni), dichiara il progetto etico e politico di cui è emblema: «Tadeo, io non sono nata per condividere l'odio/ Desidero l'impossibile: che la guerra cessi / che si costruisca insieme, ognuno dal proprio luogo». L'anomia sconfinante del migrare tende alla radicale confutazione del paradigma civilizzatore contemporaneo, indicando l'urgenza di un altro ordine della cultura.

Nelle opere di Alejandro Hernández e di Emiliano Monge la rappresentazione del confine, della sua natura 'elastica', si avvale in modo esplicito della metafora dell'inferno, costruendosi attorno all'eloquente ripresa dell'allegoria dantesca.

Per cinque anni Alejandro Hernández ha percorso le rotte migratorie in Messico, Centroamerica e Stati Uniti, ha dialogato con centinaia di migranti clandestini e ha preso parte della Commissione governativa che ha redatto la prima relazione pubblica sul loro sequestro e scomparsa.<sup>17</sup> La sua testimonianza, insieme con le voci e i racconti di infiniti altri testimoni, confluisce in un romanzo che ne raccoglie i destini, raccontandone il viaggio appesi alla 'Bestia', merci, vite nude, precarie, schiavizzate, vendute, assassinate dai trafficanti di corpi.

Un'epigrafe apre la narrazione: «Dejad, todos los que entráis, toda esperanza. Dante Alighieri / Inscrición a la entrada del infierno / Infierno III, 9 / *Divina*

16 La traduzione è mia. Il testo è peraltro disponibile in spagnolo in Creative Commons: <https://poesiamexa.files.wordpress.com/2016/06/antc3adgona-gonzc3a1lez.pdf>.

17 Altro resoconto dall'inferno sono le cronache del giornalista salvadoregno Óscar Martínez raccolte in *Los migrantes que no importan* (2013), inchiesta orale, poi confluita in quattordici articoli pubblicati sul primo quotidiano online dell'America Latina «El Faro.net», infine in libro. Vincitore nel 2008 del premio messicano Fernando Benítez per il giornalismo e, nel 2009, dello Human Rights Price dell'Università di El Salvador, Óscar Martínez – fra il 2009 e il 2014 – segue i migranti nel loro movimento verso la *Frontera Norte*, per documentare – con straordinario coraggio – la ferocia del trattamento cui sono sottoposti per la latitanza e collusione dello Stato. Il libro è stato tradotto in italiano da Fazi col titolo *La Bestia* (Roma, 2014).

*Commedia*» (Hernández 2013). Citazione per eccellenza, quintessenza della citazione, perigrafia che occupa il vuoto su cui si sporge la scrittura, l'epigrafe, scrive Compagnon, «c'est la place du mort, de la manque: et l'on ne met plus d'épigraphe que sur les monuments funéraires» (Compagnon 2016:36). Non c'è bisogno di altra menzione alla *Commedia*. Il verso si fa emblema dell'attraversamento del confine. Raddensa la sua estensione: l'intero viaggio avverrà entro un mondo-confine, terra della pena infinita, dell'illimitato tormento cui verranno sottoposti i migranti. Non viaggio migratorio, ma viaggio agli inferi, non allegorico, ma reale. A differenza della *Commedia*, non c'è alcuna corrispondenza tra il castigo e la colpa. La logica retributiva della *Commedia* si spezza, imponendo l'avvento del suo contrario, ovvero la radicale mancanza del senso: l'esperienza non è orientata dalle categorie dell'immaginabile, bensì da quelle dell'inimmaginabile. Ciò che seguirà sarà glossa di quel monumentale sapere del dolore che è il sapere di questi migranti, che muoiono nei deserti del nord, muri naturali verso i quali la barriera artificiale li forza, in cerca di un passaggio drammatico:

Tutti sanno che i migranti muoiono alla frontiera con gli Stati Uniti, non è un segreto, solo che a nessuno importa. Non è una morte rapida, ma lenta, una morte che prosciuga ogni capacità di resistenza, il corpo, la coscienza, fino a quando il migrante perde la lucidità, viene reso folle dal sole o dal freddo, si smarrisce, cammina in tondo, delira, si sente asfissiare, si rende conto di star morendo, anche se rimane vivo ancora per ore, le labbra secche, la pelle lacerata, il cuore che scoppia, i ricordi confusi, i polmoni sul punto di scoppiare, sino a quando subentra la rassegnazione. Si accascia appena trova un po' d'ombra, attendendo la fine. Se riesce, e ha con sé ciò che serve per farlo, scrive il suo saluto di addio, altrimenti prega, si affida, chiede aiuto per i suoi familiari, mentre il sole secca le ultime gocce della sua vita o il freddo della notte gli strappa gli ultimi rantoli. Se la vittima ha fortuna, qualcuno ne troverà il cadavere qualche giorno dopo e magari avviserà la famiglia, oppure no, forse resterà lì, divorato, scomparendo poco a poco, o andrà a finire nei cimiteri degli sconosciuti, e nessuno saprà mai dove sono i suoi resti (Hernández, 2013:309)<sup>18</sup>.

In Alejandro Hernández, l'intero intreccio si costruisce sulla raccolta, da parte dell'autore, delle testimonianze e delle storie ascoltate durante le sue missioni. Le rielabora in un racconto fittizio centrato sulla figura di Walter, giovane honduregno, migrante metonimico che attraversa l'inferno, collettore narrativo e plurale di una vicenda collettiva, il cui racconto si avvale di una grammatica della prima persona plurale, non singolare. Il testo si fa repertorio dell'inarchiviabile, di ciò che resiste, eccedendolo, al silenzio necrofago dello Stato-confine. Anche qui, come in Uribe, se questo stesso Stato ha decretato la morte violenta di chi ha voluto attraversarlo, il racconto gli si oppone, edificandosi attraverso

18 La traduzione è mia.

la parola degli invisibili: l'indocilità dei loro corpi spettrali scardina l'ordine delle nazioni.

Anche il romanzo di Emiliano Monge, *Las tierras arrasadas*, tematizza la migrazione dal Messico verso gli Stati Uniti, i corpi residuali, rifiutati, che disabitano il mondo. Ad abitarlo è piuttosto la narco-fabbrica come necro-fabbrica, lucifero che sostiene il racconto. Rispetto all'abbondante insieme di scritture della migrazione, *Las tierras arrasadas* sviluppa un tema inedito, poiché colloca – in posizione dominante nell'economia testuale e accanto alle vittime – gli aguzzini, cioè coloro che oliano gli ingranaggi dei macchinari di compravendita della morte, che controllano il corpo-confine della nazione e le 'merci' che vi transitano. I protagonisti di questo orrore hanno nomi resi possibili dallo scenario cimiteriale di cui sono emblema. Si chiamano Epitafio, Estela, Mausoleo, Osaria, Ausencia, Sepulcro, Cimitera, Esequio, Hipogeo.

Divisa in tre libri, come la *Commedia*; scandita in tre giorni, come la *Commedia*, la narrazione si eleva quale canto funebre in memoria dei corpi martiri dei migranti, un canto che è coro tragico costruito sulle citazioni, o alternate, o congiunte, di 49 versi della *Divina Commedia* e di altrettante testimonianze tratte dalle relazioni della Commissione Nazionale per i Diritti Umani, la Commissione Interamericana, Amnesty International, il rifugio Hermanos en el Camino, l'associazione Las Patronas, la Casa del Migrante, Médecins Sans Frontières, la Casa del Bambino Migrante. Non segnalate dalle virgolette, ma dal corsivo, le citazioni da un lato sottolineano la rinuncia al diritto d'autore, acquisendo in continuità enunciativa molteplici autori; dall'altro, e di nuovo, consentono l'amplificazione corale della voce narrante, oltrepassando i confini della rappresentazione dell'indicibile: «Come quando la nebbia si dissipa, / e lo sguardo a poco a poco raffigura / ciò che cela l'vapor, coloro che vengono da altre patrie ma non da altre lingue riconoscono la canzone che viene cantata sopra loro e ed è così che comprendono che dovranno lasciare ogni speranza» (Monge, 2015: 218).

Nel romanzo di Monge una sapiente dialettica interdiscorsiva costruisce un palinsesto di citazioni, nel quale il verso dantesco eternizza la pena degli umili e dei dimenticati. Li redime dalla propria condizione di cosa, di mercanzia, consentendo un atto di sepoltura degna, grazie alla liturgia celebrata dall'alto magistero della parola poetica. Se il confine ha decretato interdotta l'umanità della persona, la letteratura torna a ripristinarla, facendosi spazio incarnato di un'ermeneutica dell'ospitalità (Ricoeur 2013), specchio del volto d'Altri (Lévinas 2016), narr'azione che produce simbolicamente giustizia, in segno e denuncia della sua assenza.

Convergenndo su una medesima poetica e una stessa politica della responsabilità per l'altro, le narrative della migrazione in Messico dell'ultimo decennio articolano la gamma di possibilità espressive offerta da una testimonianza

di «seconda mano» (Givoni 2011; Perassi 2017)<sup>19</sup>, che mette al centro i tropi dell'orrore. È emblematico che nei racconti visuali ricorra un oggetto costitutivo del patrimonio traumatico formatosi a partire dalla memoria della Shoah: le scarpe<sup>20</sup>. Autentica archi-immagine, forse la più sinistramente cumulativa nel rappresentare l'industria genocida della morte nei lager, essa si è iscritta in modo permanente nell'immaginario testimoniale, data la sua forza elocutiva. Funziona come evidenza storica e icona memoriale che capta la rottura, la disgiunzione fra *bios* e *zoé*. Le scarpe rinviano ai corpi mancanti, spettrali, poiché continuano a conservare la forma di coloro che le portavano, che esistettero e sono ora dissolti, che dovrebbero essere lì, ma che più non sono. Forma senza contenuto, dicono della disarticolazione radicale fra corpi ed esistenze.

Nella memoria degli stermini, le scarpe tendono a una medesima disposizione figurativa: impilate ed esposte nella loro quantità, segnalano la massività della violenza e si convertono in prova della morte di un corpo collettivo incommensurabile, della sua biografia unanime e tragica, anonima e universale.

---

19 Per «second hand testimony», distinguendola da quella di prima mano, Givoni intende quella che affiora, soprattutto a partire dagli anni '60 e '70, attraverso l'attività delle Ong. Per procurare prossimità con vittime distanti, gli operatori delle Ong hanno prodotto e producono dati, documentazione delle violazioni, scritti autobiografici, immagini della sofferenza, dichiarazioni, relazioni che raccolgono il racconto delle vittime. Riprendendo Didier Fassin e Richard Richtman, Givoni precisa: «[...] humanitarian organizations replace the first hand testimony by partnership who report what they have seen and heard» (2011:162). Givoni pone l'accento sulla natura aperta della testimonianza e sul processo del «becoming a witness» come nuovo aspetto della testimonialità contemporanea, che sviluppa il gesto dell'ascolto e della trasmissione del racconto traumatico. Dal canto mio, ho esteso tale nozione a quell'insieme di narrative latinoamericane scritte da soggetti postumi, che non hanno vissuto l'evento traumatico e tuttavia ne configurano e trasmettono la memoria attraverso autori divenuti testimoni (Perassi 2017). Un ulteriore esempio di questa nuova e incalzante pratica della testimonialità, oltre alle opere sin qui menzionate, artistiche e letterarie, è dato dal testo di Flaviano Bianchini, *Migrantes. Clandestino verso il sogno americano*, del 2015. Bianchini, giornalista e indomabile attivista italiano, è penetrato clandestinamente in Messico dalla *Frontera sur*, cioè dal Guatemala, e ha attraversato tutto il paese aggrappandosi alla 'Bestia', facendosi migrante. Ha assunto il nome fittizio di Aymar Blanco, si è finto peruviano e ha lasciato a casa il passaporto, in modo da vivere in una condizione di illegalità, esponendosi in prima persona alla mancanza di protezione. Il corpo di Bianchini, posto al centro dell'esperienza e della sua rappresentazione, funziona alla maniera degli 'archivi incarnati' di cui parla Zaccaria (2016), memoria che custodisce la lingua inarticolata delle emozioni e dei saperi accumulati nel viaggio. La peculiare testimonianza di Bianchini diventa *graphic novel* disegnata da Giovanni Ballati (2018), consentendo la maggiore circolazione, presso altro pubblico, attraverso altri canali, della testimonianza stessa.

20 Mi sono soffermata su questa immagine in un lavoro precedente su oggetti-testimoni in contesti di violenza, dal quale riprendo alcune argomentazioni. Cfr. Perassi 2020.



Fig. 5. Block 5: “Material evidence of crime”.  
Auschwitz Muzeum – CC-BY-SA 3.0 License.

Sogliono presentarsi come tumulo e cumulo, per dire della sinistra aritmetica delle tanatopolitiche, e al tempo stesso certificano un lutto senza fine, che eccede continuamente ciò che può essere messo in parola ed in forma. Mute, inerti, ogni paio differenti, vuote della persona, sono l’immagine finale degli assenti, il resto irriducibile delle loro tracce.

Come osserva Huyssen (2002), i tropi dell’orrore concentrazionario si decentreranno verso la rappresentazione di altri genocidi, all’interno del movimento transnazionale dei discorsi della memoria. Sono ricorrenti, di fatto, le rappresentazioni della *Frontera* abitate dal *nomos* dello sterminio. Le narrative visuali, come dicevo, ne sono esempio significativo. In esse, l’immagine delle scarpe circola come testimonianza dell’annientamento del progetto di vita dei migranti in cammino verso il confine. Restituiscono, insieme con l’evidenza storica del morire che agisce questo stesso confine, l’effetto della morte nei vivi, costituendosi in simboli del loro muoversi nei territori dell’assenza, in cerca dei loro scomparsi.

Con questo significato, l’immagine delle scarpe compare in modo eloquente nel libro, in origine concepito come altare virtuale, *72 migrantes.com* (2011), a commemorazione del massacro di San Fernando<sup>21</sup>, attraverso le foto narranti di

21 Il libro nasce come progetto organizzato dalla giornalista Alma Guillermprieto, che riunisce scrittori, giornalisti, attivisti, politologi, artisti, fotografi, musicisti in omaggio ai settantadue migranti assassinati a San Fernando. Ciascuno dei partecipanti ha composto un testo – uno per ciascuna vittima –, accompagnato da altrettante fotografie. Alcuni testi contengono informazioni su migrazioni e violenza. Altri collocano la migrazione nel contesto globale. Per

Ricardo Ramírez Arriola, Daniela Rea e Javier García. Certificano il cammino infinito, lo spossessamento e l'abbandono, dando prova di quella crisi dell'abitare in cui precipita la circostanza dei migranti, impossibilitati alla sosta, al ricovero, al raggiungimento di una casa che sia stabile, definitiva.

Anche nella mostra *Huellas de la memoria*, del 2016, progettata dallo scultore Alfredo López Casanova come tributo alle migliaia di *desaparecidos* della *Frontera*, itinerante fra Messico, Inghilterra, Francia, Italia, Germania e Giappone, soggetto reale e simbolico sono le scarpe donate all'artista dai familiari. Sulle loro soles vengono incisi non solo i dati essenziali della biografia degli scomparsi, ma anche i messaggi che madri, padri, amici, fratelli vorrebbero mandare loro: «Cerco mio figlio. Questo cammino è di molte lacrime e di resistenza fino a quando non ti troverò. Mamma», ne è un esempio straziante. Le soles vengono verniciate in verde, in modo da funzionare come timbri che, simbolicamente, possano imprimere lungo il cammino la traccia di una disperazione, ma anche di una speranza: scarpe consumate, logorate, deformate dall'essersi mosse per ministeri, cimiteri, ospedali, obitori, carceri, fosse, discariche, rive di fiumi, strade impervie, senza aiuto né mezzi se non la forza degli affetti. Lo Stato-confine, le sue geografie pubbliche, amministrative, sanitarie, naturali sono lo spazio dell'assenza e del silenzio della legge, attraversato e marchiato da queste orme clamorose, tali perché reclamano giustizia, coscienza, presa in carico, visibilità della tragedia. Le orme, nel loro diffondersi attraverso le varie pagine specchio della rete, si moltiplicano al di là di ogni frontiera, enunciando la persistenza della vita nonostante il necroconfine.

---

la maggior parte, però, contengono i ritratti delle vittime, o elaborati a partire dal dialogo coi familiari, o immaginari (nel caso la vittima sia rimasta sconosciuta). Quando è sorto, il progetto consisteva in un sito web. Cliccando sull'icona "Los 72 que murieron", si poteva leggere la biografia reale o immaginata di ognuna delle vittime. Nella finestra "Descargar canciones" si poteva ascoltare la musica donata dagli autori che partecipavano al progetto. Si potevano anche fare "Donaciones" per contribuire all'alimentazione e cura dei migranti. Oppure era possibile "Dejar una rosa en el altar". Il progetto si è successivamente trasformato in libro, pubblicato nel 2011 dall'editore Almadía di Oaxaca e, più tardi, il sito è stato chiuso.



Fig. 6. Alfredo López Casanova, *Huellas de la memoria* (2016). CC-BY license.

Ma è nell'opera della grande artista e fotografa Lourdes Almeida, in particolare nel progetto fotografico *Tierra ignota. Zapatos de migrantes* (2015-2017), che le centinaia di scarpe, raccolte dall'autrice nei deserti della frontiera o donate dai familiari, raccontano la spettralizzazione dei corpi dissolti nel viaggio senza ritorno nell'inferno della migrazione:



Fig. 7. Lourdes Almeida, *Tierra ignota. Zapatos de migrantes*. Cortesia dell'artista.

Allo stesso tempo, l'icona si trasforma in reliquia che naviga su acque mitologiche, senza inizio né fine. Acque che eternizzano la memoria degli

scomparsi, lungo le quali discendono scarpe che sono vascelli funerari, monumentali, liturgici:



Fig. 8. Lourdes Almeida, *Tierra ignota. Zapatos de migrantes* Cortesia dell'artista.

Altra figura ricorrente nelle rappresentazioni del necroconfine è l'enumerazione del nome dei morti, generatrice di una retorica dell'accumulazione, che torna a restituire l'evidenza dell'orrore in atto. Elencare corrisponde a scomporre l'insieme nelle sue parti, consentendone la percezione analitica (Mortara Garavelli 1997:216). Indice della persona nella sua unicità, attributo essenziale nel definire il soggetto in quanto tale, il nome proprio perduto è segno della perdita radicale di questo stesso soggetto. Il ritorno del nome come ritorno dell'autobiografia, come parte individuabile e individualizzabile di un insieme più vasto, è nucleo di una poetica che intende riparare la destituzione del soggetto operata dal necro-confine, tornando a istituire la storicità, l'identità della persona. «If your body cannot be named, however, then it is just a corpse. It is a corpse that is less than human, it is a thing. While this thing waits to be claimed, you will become something else in this world: you will be called Missing. There is no ritual for mourning the unclaimed. There is no paying of respects for unmarked graves», scrive la scrittrice e attivista etiopica Maaza Mengiste. L'assenza del nome equivale all'impossibilità del lutto, di una tomba dalla quale articolare il ricordo.

Come atti commemorativi di restituzione e di riconoscimento, come sepolcri necessari per consentire i rituali di congedo che siano ponte che ripristina la continuità della vita e della morte, si costituiscono dunque quelle opere che riprendono la figura dell'enumerazione dei nomi propri dei migranti morti. Esempio la poesia sonora di Luz María Sánchez, artista di Guadalajara, dal

titolo 2487<sup>22</sup>. L'opera consiste nella registrazione dei 2487 nomi di altrettante persone trovate morte nella *Frontera Norte*. Ognuna viene menzionata attraverso il proprio nome. Come commenta Jennifer Davy (2006), quest'opera sonora a otto canali cresce lentamente verso un campo uditivo percepibile, nel quale i nomi sono generati da diverse posizioni, segnalando i diversi movimenti attraverso la frontiera. Intercalati da periodi di silenzio, alcuni nomi vengono pronunciati in modo isolato, mentre altri suonano come anelli di una catena. Alcuni si sovrappongono. Il ritmo mutevole che li nomina interrompe qualsiasi senso di ripetizione, la monotonia seriale di un elenco. Si tratta di un modello aleatorio che alterna momenti di contemplazione a momenti di ansia. Il fatto di non poter ascoltare tutti i nomi sottolinea «la inmensidad y la gravedad de lo que está siendo clamado, no solo exclamado» (Davy 2006).

Nel configurarsi di una memoria transnazionale dei necroconfini, spicca la circolazione, fra gli altri, dello stilema dell'enumerazione dei nomi, proprio della tradizione funeraria e memorialistica<sup>23</sup>. Ne è esempio il video di Dagmawi Ymer, *Asmat-Nomi*, del 2014, per ricordare la strage delle vittime avvenuta il 3 ottobre del 2013 al largo delle coste di Lampedusa, nel quale tutti i nomi degli scomparsi vengono pronunciati, sovrascrivendo le immagini. Nel testo di presentazione, si legge:

In un attimo, in un solo giorno, il 3 ottobre 2013, tanti giovani che si chiamavano Selam “pace”, oppure Tesfaye “speranza mia”, ci hanno lasciato. Diamo i nomi ai nostri figli perché vogliamo fare conoscere al mondo i nostri desideri, sogni, fedi, il rispetto che portiamo a qualcuno o a qualcosa. Gli diamo nomi carichi di significati, così come hanno fatto i nostri genitori con noi. Per anni questi nomi, con il loro carico di carne e ossa, sono andati lontano dal luogo della loro nascita, via dalla loro casa, componendo un testo scritto, un testo arrivato fino ai confini dell'Occidente. Sono nomi che hanno sfidato frontiere e leggi umane, nomi che disturbano, che interrogano i governanti africani ed europei. Se sapremo capire perché e quando questi nomi sono caduti lontano dal loro significato, forse sapremo far arrivare ai nostri figli un testo infinito, che arrivi ai loro figli, nipoti e bisnipoti. Malgrado i corpi che li contenevano siano scomparsi, quei nomi rimangono nell'aria perché sono stati pronunciati, e continuano a vivere anche lontano dal proprio confine umano. Noi non li sentiamo perché viviamo sommersi nel

22 L'opera può essere ascoltata al link <https://www.diaspora2487.org>. Da esso si risale a un'ulteriore pagina nella quale è contenuto l'elenco dei migranti con i loro nomi e, laddove possibile, la loro età e luogo di provenienza. [http://1n19qwy20q2jg1kl3d0tprhkg.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/09/2487\\_Names.pdf](http://1n19qwy20q2jg1kl3d0tprhkg.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/09/2487_Names.pdf)

La poesia sonora è parte di una personale dell'artista dal titolo *diaspora I / II* (6 giugno-10 settembre 2006)

23 Si ricordi che il nome del museo dell'Olocausto Yad Vashem, sulla sommità del Monte della Memoria, nella zona occidentale di Gerusalemme, significa “un memoriale e un nome”. Viene dal libro di Isaia 56:5, dove Dio dice, «concederò nella mia casa e dentro le mie mura un memoriale e un nome ... darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato».

caos di milioni di parole avvelenate. Ma quelle sillabe vivono perché sono registrate nel cosmo. Le immagini del film danno spazio a questi nomi senza corpi. Nomi carichi di significato, anche se il loro senso è difficile da cogliere per intero. Siamo costretti a contarli tutti, a nominarli uno per uno, affinché ci si renda conto di quanti nomi sono stati separati dal corpo, in un solo giorno, nel Mediterraneo<sup>24</sup>.

Si noti come il gesto di «contarli tutti» ripercuota le «Istruzioni per contare i morti» già in *Antígona González* di Sara Uribe. Gli effetti del *border critical thinking* messicano e latinoamericano, con le sue epistemologie e le sue poetiche, sensore e detonatore di nuovi paradigmi concettuali e rappresentativi, sono chiaramente percepibili nel costituirsi di quel territorio che Paola Zaccaria definisce il MediterrAtlantico (2016), percorso da analoghi stilemi in contagiosa circolazione. Relativamente alla figura del nome, si consideri anche l'installazione *Palinsesto* (2018), dell'artista colombiana Doris Salcedo, esposta nel Palacio de cristal del Parque del Retiro a Madrid. Dal pavimento, che simula la sabbia del fondo del mare, sorgono delle gocce d'acqua che lentamente si uniscono sino a formare i nomi di uomini e donne annegati nel Mediterraneo nel tentativo di arrivare in Europa, nomi recuperati attraverso la ricerca d'archivio dei collaboratori dell'artista. La stessa poetica dell'enumerazione è nell'installazione dell'artista turco Banu Cennetoglu *The List*, realizzata fra il 2002 e il 2020, cioè in continua espansione, che raccoglie i nomi di 34.361 rifugiati, migranti e richiedenti asilo, morti negli ultimi trent'anni mentre cercavano di raggiungere l'Europa<sup>25</sup>. Sull'importanza di identificare i morti, restituendo loro nome, dunque identità, non può essere dimenticato lo straordinario lavoro di Cristina Cattaneo e del laboratorio di antropologia e odontologia forense Labanof, i cui obiettivi etici sono perfettamente definiti in *Naufraghi senza volto. Dare nome alle vittime del Mediterraneo* (2018), narrativa testimoniale dell'attività svolta a partire dal naufragio del 3 di ottobre del 2013 al largo delle coste di Lampedusa<sup>26</sup>.

24 Il video è stato realizzato dal Comitato 3 ottobre, in collaborazione con l'Archivio delle memorie migranti, la campagna Verità e giustizia per i nuovi desaparecidos e il sostegno di Open Society Foundation, Amnesty International Italia, Emmaus e la Chiesa di San Nicolò dell'Arena. È disponibile al link <https://www.archiviomemoriemigranti.net/film/co-produzioni/asmat-nomi/>.

25 *The List* è stata stampata, distribuita ai passanti in varie città, in prossimità di scuole o luoghi sensibili. Esposta alla Biennale di Liverpool nel 2018, lungo la strada, viene deturpata da vandali. La versione più recente del lavoro è stata pubblicata come supplemento speciale di «The Guardian» in concomitanza col World Refugee Day del 20 giugno 2018. Nel 2017 è a Milano, pubblicata nel catalogo *La terra inquieta* dell'omonima mostra alla Triennale (28 aprile – 20 agosto 2017). L'artista lavora con elencazioni, ricollocazioni, archivi, facendo un uso peculiare della carta stampata.

26 Anche questo racconto è ascrivibile al campo delle «second hand testimonies».

## 5. Conclusioni

Da questa rassegna, peraltro parziale, appare evidente come le rappresentazioni contemporanee delle migrazioni che ho posto sotto osservazione si ascrivano a una genealogia narrativa e figurativa che si muove nel campo delle narrative dello sterminio. Una genealogia che passa, nel caso latinoamericano, attraverso la sfida già rivolta dalla parola e dall'immagine al dominio dell'inenarrabile istituito dalle pratiche *desaparecedoras* delle dittature del Cono Sur.

Nelle nuove narrative argentine delle migrazioni storiche, la percezione della vicenda migratoria è riconducibile alla tipologia di un percorso iniziatico che, dall'evento traumatico della separazione dai legami primari, conduce a una riconfigurazione identitaria, sebbene complessa, nella società e cultura di arrivo. Il confine si mostra nella sua natura di istanza trasformativa, segnalando nel migrare l'attraversamento di spazialità e temporalità differenti, per le quali è necessario operare in termini di negoziato identitario, processi di adattamento emotivo e affettivo, risemantizzazione delle origini. La vicenda migratoria avviene entro una cornice di legalità. Ciò le consente di farsi percorso di vita che produce, nell'arco della sua evoluzione transgenerazionale, l'evaporazione della nozione di confine come limite o barriera e la sua risignificazione come zona di contatto, ove proliferano identità mobili, rizomatiche, arricchite.

Nelle narrative messicane contemporanee, di contro, domina l'equivalenza fra percorso migratorio e percorso di morte. Il racconto non cattura più un processo di trasformazione identitaria, bensì il suo contrario: la destituzione dell'umanità del soggetto operata dall'industria criminale dei corpi migranti. Il silenzio della legge, l'imbarbarimento delle politiche frontaliere, il ripiegio dello Stato, il conseguente controllo del territorio da parte del narcotraffico, la predominanza della narrativa securitaria oltre-confine, vengono denunciati come sostanza che produce la *Frontera* in quanto luogo della negazione della vita. La parola e l'immagine si fermano in un tempo privo di evoluzione: il tempo della morte come tempo assoluto, che non scorre, che cancella il prima e disabilita l'immaginazione del dopo. Il confine è mondo. Il suo attraversamento non registra dinamicità, cambiamento, ma fissità, stasi nei circoli di un inferno senza uscita. La diserzione delle istituzioni è radicale, sostituita dalla sola azione umanitaria, compresa quella della letteratura, dell'arte, della cultura. Un'azione fondata, insieme con l'etica della cura, sulla consapevolezza che l'attuale paradigma del confine mette in discussione l'intero paradigma di civiltà.

## Bibliografia

- AA.VV., 2011, 72 *migrantes.com*, Oaxaca, Editorial Almadía.
- AA.VV., 2019, *Arte y activismo en América Latina*, «Revista Index» 8, <https://edipuce.edu.ec/revista-index-08-arte-y-activismo-en-america-latina>.
- Agamben G., 1998, *Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Ainsa F., 2000, *Entre Babel y la Tierra Prometida. Narrativa e inmigración en la Argentina*, in *Amérique Latine. Histoire et Mémoire*, «Les Cahiers ALHIM» 1 <https://journals.openedition.org/alhim/87>
- Andruetto M.T., 2004, *Stefano*, Buenos Aires, Sudamericana (1997).
- Antivilio J., 2018, *Ni victimxs, ni pasivxs, si combativxs. Visibilidades feministas, autorrepresentación de cuerpos en lucha*, «Anales de la Universidad de Chile» 14: 331-353 <https://anales.uchile.cl/index.php/ANUC/article/view/51159>
- Balibar E., 2007, *Europa paese di frontiere*, Lecce, Pensa MultiMedia.
- Bianchini F., 2015, *Migrantes. Clandestino verso il sogno americano*, Pisa, bfredizioni.
- Bianchini F. e Ballati, G., 2018, *Migrantes. Verso il sogno americano*, Brescia, Shockdom.
- Bianciotti H., 1990, *Ce que la nuit raconte au jour*, Paris, Grasset.
- Bjerg M., 2019, *Lazos. La inmigración, el matrimonio y las emociones en la Argentina entre los siglos XIX y XX*, Bernal, Ediciones de la Universidad de Quilmes.
- Bjerg M., 2021, *Emotions and Migration in Argentina at the Turn of the 20<sup>th</sup> Century*, London, Bloomsbury Publishing PLC.
- Blengino V., 2005, *La Babele nella "pampa". L'immigrante italiano nell'immaginario argentino*, Reggio Emilia, Diabasis.
- Bosch L. 2011, *Nuestra aparente rendición*, México, Editorial Grijalbo.
- Brambilla C., 2015, *Il confine come borderscape*, «Rivista di Storia delle Idee» 4.2 : 5-9.
- Bravo Herrera F.E., 2015, *Huellas y recorridos de una utopía. La emigración italiana en la Argentina*, Buenos Aires, Editorial Teseo.
- Bujaldón de Esteves. L. (2014), *Anna Kazumi Stabl: nuestra escritora transnacional*, «Revista de culturas y literaturas comparadas» 5 <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/CultyLit/article/view/13191>
- Cabibbo P., 1983, *Sigfrido nel Nuovo Mondo. Studi sulla narrativa d'iniziazione*, Roma, La Goliardica.
- Cattaneo C., 2018, *Naufraghi senza volto. Dare un nome alle vittime del Mediterraneo*, Milano, Raffaele Cortina Editore.
- Cattarulla C. e Magnani. I., 2004, *L'azzardo e la pazienza. Donne emigrate nella narrativa argentina*, Troina, Città Aperta edizioni.
- Cavalli Sforza L.L. e Padoan D., 2013, *Razzismo e noismo. Le declinazioni del noi e l'esclusione dell'altro*, Torino, Einaudi.

- Chambers I., 2018, *Paesaggi migratori. Cultura e identità nell'epoca coloniale*, Milano, Meltemi (1994).
- Compagnon A., [1979] 2016, *Le seconde main ou le travail de la citation*, Parigi, Editions du Seuil.
- Cuttitta P., 2007, *Segnali di confine. Il controllo dell'immigrazione nel mondo frontiera*, Mimesis, Milano.
- Cuttitta P., 2012, *Lo spettacolo del confine. Lampedusa tra produzione e messa in scena della frontiera*, Milano, Mimesis.
- Dal Masetto A., 1990, *Oscuramente fuerte es la vida*, Buenos Aires, Planeta.
- Dal Masetto A., 1994, *La tierra incomparable*, Buenos Aires, Planeta.
- Dal Masetto A., 2011, *Cita en el Lago Maggiore*, Buenos Aires, El Ateneo.
- Davy J., 2006, Presentazione di Luz María Sánchez 2487, <https://casa-hoffmann.com/portfolio/luz-maria-sanchez/>
- De Martino E., 2008, *Morte e pianto rituale nel mondo antico*, Torino, Bollati Boringhieri (1958).
- Esposito E., 2016, *Da fuori. Una filosofia per l'Europa*, Torino, Einaudi.
- Franzina E., 2008, *L'Argentina di 'carta': libri, lettere e memorie di un'altra patria*, in *L'America gringa. Storie italiane d'immigrazione tra Argentina e Brasile*, Reggio Emilia, Diabasis: 222-253.
- Gambaro G., 2002, *El mar que nos trajo*, Buenos Aires, Alfaguara.
- Gelmini L., D'Amico D., Sansone V., 2021, *L'attivismo: forme, esperienze, pratiche e teorie*, «Connessioni remote. Attivismo\_Teatro\_Tecnologie», 2 <https://riviste.unimi.it/index.php/connessioniremote/issue/view/1643>
- Giardinelli M., 2009, *Santo oficio de la memoria*, Buenos Aires, Edhasa.
- Givoni M., 2011, *Witnessing/Testimony*, «Maft'e'ak. Lexical Review of Political Thought» 2: 147-169.
- Gruzinski S., 1988, *La colonizzazione dell'immaginario. Società indigene e occidentalizzazione nel Messico spagnolo*, Torino, Einaudi.
- Hernández A., 2013, *Amarás a Dios sobre todas las cosas*, Ciudad de México, Tusquets.
- Ko C.T., 2019, *Self-Orientalism and inter-imperiality in Anna Kazumi Stabl's Flores de un solo día*, «Latin American and Caribbean Ethnic Studies» 14.1: 70-89.
- Lévinas E., [1961] 2016, *Totalità e infinito*, Milano, Jaca Book.
- Lojo M.R., 2010, *Árbol de familia*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Magnani I., 2006, *Proyectos identitarios en la construcción del Museo Nacional de la Inmigración de Buenos Aires*, «Estudios migratorios latinoamericanos» 59:139-154.
- Mansi R., 2006, *Flussi migratori: geografia, storia, processi culturali e sociali in Uruguay tra XIX e XX secolo*, in *Encuentros de Latinoamericanistas Españoles: Viejas y nuevas alianzas entre América Latina y España* (Santander, dicembre 2006), s.l., Spain: 114-129, <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs.00103061>

- Martelli S., 2004, *L'acqua confine del mondo. La traversata dell'Oceano nella letteratura italiana dell'emigrazione tra Ottocento e Novecento*, in Achilli, A. e Bartolini, D. (a cura di), *I riti del fuoco e dell'acqua nel lavoro, nel folklore religioso e nella tradizione orale*, Roma, Edup: 339-376.
- Martelli S., 2010, *Cibo e lutto nella letteratura dell'emigrazione*, «Oltreoceano» 4: 103-118.
- Mbembe A., 2003, *Necropolitics*, «Public Culture», 15.1: 11-40.
- Martínez Ó., 2013, *Los migrantes que no importan*, México, Surplus Ediciones.
- Mengiste M., 2016, *The act of naming*, «Words without Borders Magazine», <https://www.wordswithoutborders.org/article/september-2016-italy-the-act-of-naming-maaza-mengiste>
- Monge E., 2015, *Las tierras arrasadas*, Ciudad de México, Literatura Random House.
- Mortara Garavelli B., 1997, *Manuale di retorica*, Milano, Bompiani.
- Nanni S., 2022, *El desafío pedagógico en tiempos de pandemia. Memoria y derechos humanos entre Argentina y Mediterráneo*, Roma, Nova Delphi Academia.
- Newman D., 2006, *Borders and Bordering. Towards an Interdisciplinary Dialogue*, «European Journal of Social Theory» 9.2 :171-186.
- Orgambide P., 1984, *Hacer la América*, Buenos Aires, Editorial Brujuna.
- Ortega Centella V., 2015, *El activismo como acción estratégica de nuevas narrativas artístico-políticas*, «Calle 14. Revista de investigación en el campo del arte» 10.15:100-111 <https://redalyc.org/pdf/2790/279038948008.pdf>
- Perassi E., 2017, *Construyendo memoria colectivas: la literatura italiana y la dictadura militar argentina*, in Cattarulla, C. (comp.), *Argentina 1976-1983. Imaginarios italianos*, Villa María, EDUVIM: 13-31.
- Perassi E., 2018, *Donne numerate. Immigrazione e commercio dei corpi in Nada que declarar. El libro de Diana di Teresa Ruiz Rosas*, in Di Ciolla N., Pasolini A., Vallorani N. (a cura di), *Raccontare il viaggio. Crimini di migrazione e narrazioni di resistenza*, Milano, Mimesis: 81-94.
- Perassi E., 2020, *Objetos-testigo. Fracturas y reconstrucciones del relato identitario*, «Kamchatka. Revista de análisis cultural» 16: 261-289.
- Petrelli M., 2002, *Il gesto della citazione*, «Leitmotiv», 2: 71-86.
- Quiroz L., 2021, *Féminismes et activisme dans les Amériques (XXe et XXIe siècles)*, Rouen, Publications de l'Université de Rouen et du Havre.
- Rivera Garza C., 2013, *Los muertos indóciles. Necroescritura y desappropriación*, Barcelona, Tusquets Editores.
- Ricoeur P., 2012, *Ermeneutica delle migrazioni. Saggi, discorsi, contributi*, a cura di R. Boccali, Milano, Mimesis.
- Rosoli G., 1994, *La emigración italiana desde 1861 hasta nuestros días*, in Albonico, A. e Rosoli, G., *Italia y América*, Madrid, Mapfre: 205-407.
- Sánchez L.M., 2006, 2487, <https://www.diaspora2487.org>

- Santiago J.A. 2015, *Entrevista a Emiliano Monge*, «Milenio» 30 de setiembre <https://www.milenio.com/cultura/migracion-holocausto-siglo-xxi-emiliano-monge>
- Scarabelli L., 2022, *Iscrivere il reale: il discorso mitico di Diamela Eltit*, in Eltit, D., *Errante, erratica. Pensare il limite tra letteratura, arte e politica*, Milano, Mimesis: 7-18.
- Scarabelli L., 2021, *Diamela Eltit y la práctica testimonial: narración e historias ejemplares*, in Pizarro Cortés C. (comp.), *Nuevas formas del testimonio*, Santiago de Chile, Editorial USACH (Colección Idea): 33-52.
- Scotti M.A., 1996, *Diario de ilusiones y naufragios*, Buenos Aires, Emecé.
- Shua A.M., 1994, *El libro de los recuerdos*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Sontag S., 2003, *Davanti al dolore degli altri*, Milano, Mondadori.
- Szurmuk M., 2018, *La vocación desmesurada*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
- Tizziani R., 1992, *Mar de olvido*, Buenos Aires, Emecé.
- Trione V., 2022, *Artivismo. Arte política e impegno*, Torino, Einaudi.
- Uribe S., 2017, *¿Cómo escribir poesía en un país en guerra?*, «Tintas. Quaderni di letterature iberiche e iberoamericane» 7: 45-58.
- Volle V. (ed.), 2012, *Múltiples identidades. Literatura judeo-latinoamericana de los siglos XX y XXI*, Frankfurt am Mein/Madrid, Iberoamericana/Vervuert.
- Zaccaria P., 2016, *Gli archivi incarnati del TransMediterrAtlantico*, «From the European South» 1 :239-249 <http://europeansouth.postcolonialitalia.it>
- Webzine *Artivismo en América Latina*, 2008, <https://artivismo.info/2019/05/28/editorial>
- Xingjan G., 2010, *La condizione della letteratura*, in Padoan, D. (a cura di), *Tra scrittura e libertà. I discorsi dei Premio Nobel per la Letteratura*, Milano, Editrice San Raffaele.



# Can a Tale Become a Home?»: lo Storytelling e la parola che sconfin\*

*Lidia De Michelis*

*Ordinaria di Letteratura Inglese, Università degli Studi di Milano*  
<https://orcid.org/0000-0003-2249-2088>

*Claudia Gualtieri*

*Associata in Letteratura Inglese, Università degli Studi di Milano*  
<https://orcid.org/0000-0002-4709-8186>

## 1. Introduzione

«Può un racconto farsi casa? [...]. Le storie possono creare uno spazio di appartenenza per chi non ha più una nazione?» (Warner 2017: 149; traduzione nostra). Traendo ispirazione da questi interrogativi, posti da Marina Warner in uno scritto originato dal progetto “Stories in Transit / Storie in transito”<sup>1</sup>, il nostro saggio intende offrire una lettura del racconto autobiografico *No Friend but the Mountains* (2018) dello scrittore e attivista curdo-iraniano Behrouz Boochani e del romanzo di Ali Smith, *Spring* (2019), avvalendosi della cornice teorica e metodologica degli Studi Postcoloniali e degli Studi Culturali. Nello specifico, oltre alle qualità estetiche, questi approcci valorizzano l’azione politica prodotta dal testo letterario e ne indagano, unitamente alla funzione pedagogica, lo straordinario potenziale di esplorare e promuovere immaginari alternativi e cooptare i lettori nella loro costruzione. Nel saggio, tale prospettiva si struttura accogliendo i più recenti sviluppi della teoria critica sui confini, una letteratura che si è fatta sempre più articolata e ricca in seguito al prepotente riemergere della categoria stessa di ‘confine’ (e al parallelo complicarsi e proliferare del termine), in

---

\* In linea con la vocazione interdisciplinare e collaborativa caratteristica degli Studi Culturali e Postcoloniali e con la prassi di lavoro di collettivi, che negli ultimi ha caratterizzato la collaborazione tra molti studiosi attenti alle trasformazioni sociali e alle dinamiche culturali delle società postcoloniali, questo saggio nasce da una lunga riflessione comune sulle migrazioni, i confini e il loro manifestarsi attraverso forme multiple di *storytelling*. Ciò nondimeno, per vincolo accademico, si rende utile specificare le competenze delle autrici: la sezione su Behrouz Boochani è di Claudia Gualtieri, quella su Ali Smith di Lidia De Michelis.

1 È un progetto di collaborazione tra le Università di Oxford e di Palermo, basato sulla costruzione di uno spazio d’incontro e di espressione culturale tra giovani rifugiati, scrittori e artisti attraverso la creazione di storie condivise.

relazione ai crescenti movimenti di persone, spesso percepiti e codificati, nel discorso e nel sentire comune, nella forma negativa e assai impropria della ‘crisi’.

Il saggio, sostenuto dall’evidenza dei testi in esame, approfondisce come l’immaginario comune e la costruzione discorsiva e culturale *mainstream* del confine siano, in significativa misura, prodotti dall’uso strategico di un linguaggio che polarizza ed esclude, e come nelle opere analizzate, invece, si tentino una decostruzione e una reinvenzione della lingua e un rinnovamento dei significati delle parole, che mirano a creare e rendere condivisibili parole nuove, capaci di attraversare e aprire i confini. Come strumento primario di *storytelling*, la parola si trasforma in elemento fondativo di nuovi spazi di ascolto e di inclusione, facendo emergere parole chiave che sono suggestive di modi alternativi e critici di osservare, sentire e raccontare il mondo. I temi del movimento, del confinamento e della liberazione sono affrontati, nei testi esaminati, tramite la lente primaria della metamorfosi della parola, una parola che annuncia e denuncia, apre spazi dell’immaginazione e si offre come arma di lotta politica, racconta storie di vita, ma anche storie in cui forme controllate di realismo magico intervengono a tratti a spargliare il conservatorismo ingessato del *consensus realism*, elaborando significati che stimolino la riflessione, la consapevolezza critica, l’attivismo e l’immaginazione creativa.

*No Friend but the Mountains* e la sua traduzione di Omid Tofghian dalla lingua farsi all’inglese (un’altra modalità di realizzazione di una parola ‘in movimento’) consentono un’analisi del processo di attraversamento del confine messo in atto dalla parola narrata e tradotta, che scaturisce dal racconto della prigionia di Boochani nel Manus Island Regional Offshore Processing Centre, gestito dalle autorità nazionali australiane. In *Spring*, una ragazzina dodicenne *mixed-race*, Florence, capace di attraversare quasi magicamente i vari dispositivi di sorveglianza di un centro di identificazione ed espulsione britannico e le ancor più ostiche barriere dell’insensibilità altrui, grazie al potere d’interpellanza della sua parola reinvestita di significato, conduce per mano il lettore attraverso un percorso in treno (evocativo della *Underground Railroad* delle *slave narrative* americane), che si conclude per gli altri personaggi in un’esperienza di metamorfosi interiore. L’analoga attenzione posta in queste due opere sulla rappresentazione dei centri di detenzione e di espulsione, dell’esperienza interminabile dell’attesa e di quella liberatoria del viaggio confluisce, in entrambi gli scritti, nella celebrazione di una parola capace di contrastare lo spaesamento presente della post-verità e di ripopolarne i divisivi scenari di esclusione con immagini naturali di libertà, passaggio e trasformazione, come le nuvole in *Spring* e le montagne in *No Friend but the Mountains*.

## 2. *No friend but the mountains* di Behrouz Boochani

Il titolo del volume di Behrouz Boochani, *No Friend but the Mountains* (2018)<sup>2</sup>, che narra del suo internamento nel Centro di Manus (Papua Nuova Guinea), annuncia un duplice aspetto del confine: affettivo e spaziale. Da un lato, tale confine si presenta come un confine astratto, intimo e personale, che sottolinea l'isolamento, la solitudine e il peso che tale condizione comporta per l'assenza di relazioni amichevoli. Dall'altro, si connota come un confine concreto, carnale e territoriale, che incide sui corpi e sui luoghi marcando l'immobilità, la divisione e la lontananza. I titoli dei capitoli propongono un andamento di oscillazione tra il piano realistico della concretezza e il piano astratto dei sentimenti e dell'immaginazione, in una sorta di trasfigurazione dell'esperienza in atto che esplicita la compresenza delle due prospettive di osservazione, come si ravvisa, per esempio, nella sequenza costituita dai titoli del capitolo di apertura «Under Moonlight / The Colour of Anxiety» e di quello seguente, «Mountains and Waves / Chestnuts and Death / That River ... This Sea». A sostegno del tentativo di stabilire un collegamento tra l'esperienza fattuale e quella ricordata, rompere il confine schizofrenico che le separa con la forza dell'immaginazione e della parola raccontata e scritta, si trova, nel titolo del libro, la congiunzione «but» («se non» nella traduzione italiana). Essa conserva la possibilità della relazione che prende corpo, in modo ambivalente, sia nelle memorie dei luoghi lontani e tempi trascorsi, sia nella descrizione dei dettagli opprimenti, crudi e violenti dell'esperienza quotidiana della prigionia. È la parola che consente il recupero di tale possibilità, dando corpo al ricordo e forma all'immaginazione; mentre il testo raccontato, scritto e tradotto diventa atto di denuncia e accusa, azione politica e provocazione etica contro un sistema disumano.

La responsabilità che la lettura di *No Friend but the Mountains* comporta per gli studiosi culturalisti e postcolonialisti, nella loro funzione di intellettuali pubblici, consiste nell'accogliere la sfida della riflessione scomoda sulle istituzioni e sulle loro rigide linee normative, ampliare gli ambiti del dubbio e delle interrogazioni, utilizzare il pensiero della differenza, cercare una conoscenza senza garanzie, attraverso lo strumento dell'analisi culturalista, contestuale e congiunturale (Grossberg 2018), tentare di contrastare false verità e generici luoghi comuni per anticipare un futuro di possibilità nuove per l'umano, dichiarando contestualmente un chiaro posizionamento critico, quell'essere nel mondo di cui scrive Edward Said (1983). Queste riflessioni conducono all'impegno pedagogico che gli studi culturali e postcoloniali assumono, applicato all'effetto etico e politico del testo letterario sul lettore. Cosa 'fa' *No Friend but the Mountains* relativamente alla costruzione e descrizione del confine? Come può la parola raccontata essere

2 Il titolo dell'edizione italiana è *Nessun amico se non le montagne. Prigioniero nell'isola di Manus* (2019). Le citazioni dall'edizione inglese saranno indicate con l'acronimo *NFBTM*. I brani in poesia sono in corsivo nell'originale.

liberatoria e declinarsi in parole nuove? La lettura qui proposta del testo di Bouchani segue il percorso tracciato dai due interrogativi appena espressi, ovvero, da un lato, la creazione del confine, del luogo segregato, reale e simbolico della reclusione e della prigionia e, dall'altro, la provocazione della resistenza e della lotta, la rottura del limite del confinamento, il recupero della libertà tramite la riconquista della voce e dello spazio della parola, e l'affermazione dell'umano come agente attivo di cambiamento.

Il lavoro pedagogico, dentro e fuori delle istituzioni e dell'accademia, nella tradizione degli studi culturali e postcoloniali, è un compito collettivo e collaborativo che si esplica tramite la conversazione interdisciplinare (Gualtieri 2017). L'eliminazione del confine disciplinare potenzia l'effetto delle competenze scientifiche specifiche, nel tentativo di comprendere e costruire conoscenze migliori, quelle «better stories» di cui scrive Lawrence Grossberg (2018: 856), che scaturiscono dalla ricerca, dal dubbio, dal dialogo, dalla difficoltà di pensare contestualmente e attraverso relazioni congiunturali, oltre i confini del consenso comune, del potere consolidato, del vantaggio immediato e della conservazione del privilegio (Hall 1987; Bennett 2015; Grossberg 2019; Gualtieri 2020*b*). Analizzando il compito pedagogico della Public History, anche Alix Green promuove una «interconnected community of enquiry» (2018: 56). Nella declinazione adottata in questo saggio, tale comunità operativa estende non solamente i confini dei saperi disciplinari, ma anche gli ambiti di intervento nella prassi ordinaria del quotidiano, seguendo la convinzione fondante dei Cultural Studies come formulata da Raymond Williams, che intende la cultura come «a whole way of life» (1989: 4).

Nel percorso teorico appena tracciato si iscrive anche la riflessione sulle 'keywords' come spia delle tensioni, sviluppi e relazioni sociali e culturali in atto (Williams 1976; Bennett *et al.* 2005; Casas-Cortes *et al.* 2015). Uno studio recente del «collaborative project of collective writing», coordinato da Nicholas De Genova e Martina Tazzioli, dal titolo *Minor keywords of political theory: Migration as a critical standpoint* (2021), scava oltre l'emergere e la diffusione delle parole usate e abusate nel discorso pubblico, per articolare una teoria di riscatto del marginale, sfruttando il vocabolario della migrazione e della cittadinanza:

Modern state power and sovereignty have come to be inextricably entangled with the fetishized figure of citizenship. This has inevitably served to marginalize and render “minor”, if not to silence altogether, the political quandaries of *non-citizenship* that tend to be embedded in questions of migration. [...] we seek to unsettle and disrupt the consensus around the selection of which keywords may be counted as vital for theorizing power, and to intervene in the politics of knowledge and theory governing the well-worn lexicon of politics, *from the critical standpoint of migration*. (*Ibidem.* 4, corsivo nell'originale)

Da questa impostazione emergono due nuclei fondamentali su cui la riflessione si incentra, «white supremacy» e «racialization» (*Ibidem.* 5), che forniscono la lente di lettura adottata nel presente studio per le parole chiave «Detention» / «Confinement» / «Containment», «Deportation» e «Refuge» e le loro espressioni sociali e culturali. Esse sono rilevanti per il modo in cui Boochani le esplora, sia nella propria scrittura narrativa e anche riguardo alla funzione della letteratura in generale, sia per la loro declinazione nel discorso giornalistico e dei media, specialmente in Australia, ove i suoi scritti dall'isola di Manus sono stati inizialmente diffusi.

Lo sguardo critico sulle migrazioni dell'oggi mostra l'ordine globale come una condizione postcoloniale, ovvero, l'effetto evidente della colonizzazione europea nella modernità, problematica e irrisolta eredità di un imperialismo invasivo e duraturo, che ha stabilito precise gerarchie di potere, strutture di supremazia e accesso a forme selettive di riconoscimento del diritto all'umano. *No Friend but the Mountains* si presenta, dunque, anche come testo postcoloniale, nella duplice accezione della sua collocazione storica nella condizione postcoloniale e della sua azione esplicita e militante di rilettura della storia coloniale europea e di lotta contro l'arroganza e la violenza del potere dell'impero, specie nelle sue forme subdole, comunemente accettate come naturali, che presiedono e consolidano il pensiero razzista della supremazia bianca (Silverstein, Stevens 2021).

Sono utili alcune informazioni per contestualizzare un testo complicato – genericamente classificabile nell'ambito, divenuto popolare, delle scritture dell'asilo e della prigionia – che richiederebbe, in relazione ai diversi temi affrontati, un'analisi assai approfondita, anziché quella necessariamente selettiva proposta in questa sede. *No Friend but the Mountains* è un testo autobiografico e fittizio, documentaristico e frutto dell'immaginazione, letterario e politico. Racconta la tragica fuga, iniziata nel 2013 e avvenuta in gran parte per mare, dell'attivista, giornalista e scrittore curdo-iraniano Behrouz Boochani. Perseguitato politico, ha abbandonato l'Iran diretto in Australia, è stato costretto a soste forzate in Indonesia e a Christmas Island, fino a sperimentare l'esilio, come egli stesso lo definisce, nel Manus Island Regional Offshore Processing Centre in Papua Nuova Guinea, istituito dalle autorità australiane con la Operation Sovereign Borders, parte della Pacific Solution II<sup>3</sup>. I primi capitoli raccontano due tentativi di fuga per mare e si concludono con una speranza: «“*Oh God, do something, take us to a nice place. Kiss, kiss.*”» (*NFBTM*: 119). Dal sesto capitolo comincia la cronaca dell'esilio nel Centro di Manus:

3 <https://osb.homeaffairs.gov.au/> [https://www.aph.gov.au/parliamentary\\_business/committees/senate/former\\_committees/maritimeincident/report/c10](https://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/senate/former_committees/maritimeincident/report/c10);  
[https://www.aph.gov.au/about\\_parliament/parliamentary\\_departments/parliamentary\\_library/pubs/bn/2012-2013/pacificsolution](https://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_library/pubs/bn/2012-2013/pacificsolution); <http://www.refugeeaction.org.au/wp-content/uploads/2012/10/Pacific-Solution-II-fact-sheet.pdf>.

One month has passed since I was exiled to Manus. I am a piece of meat thrown into an unknown land; a prison of filth and heat. I dwell among a sea of people with faces stained and shaped by anger, faces scarred with hostility. Every week, one or two planes land in the island's wreck of an airport and throngs of people disembark. Hours later, they are tossed into the prison among the deafening ruck-us of displaced people, like sheep to a slaughterhouse. (*NFBTM*: 121)

È una storia vera, composta di microstorie sventurate, vergognose e spesso assurde, che tuttavia protegge il silenzio, il mutismo della tragedia e il diritto che i nomi rimangano segreti, a eccezione di quelli delle persone di cui si conosce pubblicamente la morte nei Centri di Manus e Nauru: «to convey a truthful first-hand true experience [...] inspired by the logic of allegory, not reportage» (*NFBTM*: xv). Mentre la narrazione denuncia e mette in luce una rete di confini imposti da norme governative, che appaiono ingiustificate e incomprensibili nella loro crudeltà, la parola rivelatrice conserva e rispetta anche il confine del non detto, volto paradossalmente a restituire dignità e umanità a persone che sono invece rappresentate nel racconto, in una messa in scena surreale, come animali o figure grottesche, con soprannomi fortemente simbolici e culturalmente connotati anche con riferimento alla tradizione e letteratura curda della resistenza. Tra esse spicca Maysam The Whore, che ha la funzione emblematica di proporre un tentativo disperato di resistenza contro il sistema, affermando il carnevale come reazione al di fuori degli schemi disumanizzanti imposti. È una delle strategie narrative che Boochani usa per spargliare le convinzioni comuni e contrastare categorie di pensiero assorbite superficialmente:

Once again, Maysam The Whore has become a mirror of the suffering in the prison. Covered by the theatrical mask of satire and comedy, the prisoners try to avoid facing up to the realities of overwhelming humiliation. There is no refuge no sanctuary available except faith in Maysam The Whore and his ludicrous mockery. This is possibly the simplest method for confronting humiliation. (*NFBTM*: 184)

La descrizione può essere letta come esempio di «horrific surrealism», come Omid Tofghian lo definisce nelle *Translator's Reflections*: «Reality is fused with dreams and creative ways of re-imagining the natural environment and horrific events and architecture. Reality is also presented as a form of free subconscious experience directed at multiple individuals, and including himself» (Tofghian 2018a: 367). È interessante osservare non solo l'abolizione del confine tra sogno e realtà, tra creazioni dell'immaginazione e pratiche di violenza orribile, ma anche il passaggio dall'individuale al collettivo, che amplifica la risonanza dell'esperienza privata nel sentire comune:

*Being so hungry, completely starving, one loses sight / My eyes are two violet orbs with swollen veins / My vision is opaque / I can see only black / I visualize my whole body as a skeleton /*

*My being embodied as bone / A skeleton left wandering / Taking feeble steps / But I visualize a community / A community of people standing at the front of the queue / A community of flesh / A community of satisfied guts / A community a sight of which I can't digest / A community of people whose mouths are always open.* (NFBTM: 199)<sup>4</sup>.

Pur cogliendo ogni persona isolata nel tragico dolore privato o nella rappresentazione caricaturale della reazione estrema provocata dal sistema di detenzione, la narrazione costruisce spazi del collettivo che accomunano i reclusi nella sofferenza, nell'esperienza della prigionia e nella disumanizzazione:

*That night / The Cow / The Man With The Thick Moustache / The Father Of The Month-Old Child / Maysam The Whore / The Cunning Young Man / The Joker / And The Gentle Giant go to bed / Go to bed as they usually do / Go to bed with hungry stomachs / Go to their sweat-drenched beds / The crabs ... / The ants ... / The bats ... / The birds ... / And the officers ... / They all remain awake / The breeze rustles the leaves of that magnificent mango tree / The sound of the waves drifts in / The sound of the ocean reaches in / The sound creeps in from behind the jungle.* (NFBTM: 242-243)

Raccontato in lingua farsi attraverso tweet, testi whatsapp, messaggi di posta elettronica, registrazioni, conversazioni su Facebook – raramente video-chiamate e telefonate da un cellulare segretamente introdotto nel Centro, come Boochani racconta in numerose interviste (Boochani 2019b, 2020a) –, *No Friend but the Mountains* è stato assemblato, si vorrebbe dire ri-membrato, nel 2017 ed è giunto ai lettori nella pubblicazione tradotta in lingua inglese da Omid Tofighian, quando Boochani era ancora trattenuto nell'isola di Manus (Rae, Holman, Nethery 2018; Grasso 2019). In *Translator's Tale: A Window to the Mountains* che accompagna la prima edizione, Tofighian spiega l'articolato viaggio della parola narrata e della sua traduzione scritta come una conversazione continua, costantemente modificata dalla storia e dalla temporalità dei fatti, sia i tragici eventi quotidiani della vita nel Centro, sia più in generale le politiche governative australiane di gestione delle richieste di asilo (2018b: 380). Boochani costruisce un «archive in time» che complica la scrittura autobiografica, restituendo un documento storico e una testimonianza lucida di eventi precisi in divenire e anche

4 In questo passo, incentrato su una «comunità di carne» resa mostruosa dalla fame e dalla privazione, in cui esseri ridotti a «scheletri lasciati a vagare» formano l'immagine «indigeribile» di una «comunità di persone dalla bocca sempre aperta», si è tentati quasi di ravvisare una messa in scena al contrario del tropo dei migranti come *zombie*, espresso da Hanif Kureishi nelle pagine di «The Guardian»: «He is an example of the undead, who will invade, colonise and contaminate, a figure we can never quite digest or vomit. [...] Resembling a zombie in a video game, he is impossible to kill or finally eliminate not only because he is already silent and dead, but also because there are waves of other similar immigrants just over the border coming right at you. [...] Now there seems to be general agreement that all this global movement could be a catastrophe, since these omnivorous figures will eat us alive. From this point of view, the immigrant is eternal: unless we act, he will forever be a source of contagion and horror» (2014).

un'azione etica e politica di denuncia e lotta (Whitlock 2018: 180). La scrittura del libro è presentata anche come risultato del lavoro collettivo di più persone, tutte nominate – Janet Galbraith, Arnold Zable, Kirrily Jordan, Najem Weysi, Farhad Boochani, Toomas Askari, Moones Mansoubi, Sajad Kabgani e l'editore Picador – che rendono il racconto di Boochani una storia e uno sforzo plurali (Boochani 2020*b*; Zable 2019). Nelle numerose interviste e video reperibili su youtube, egli usa spesso il pronome personale 'noi' a indicare la resistenza dei prigionieri nel sopportare l'agonia dell'incarcerazione, la loro ribellione e lotta unite per denunciare gli abusi del sistema che obbliga alla resa, induce alla reiterazione della sua logica inspiegabile e condanna alla dipendenza. Pur nell'enorme diversità delle condizioni di vita esperite, 'noi' coinvolge anche, per estensione, coloro che in diversi modi hanno aiutato, scritto, tradotto, manifestato, stabilito alleanze, accolto la responsabilità della denuncia e diffuso le informazioni internazionalmente. Vale la pena menzionare che Boochani include gli abitanti indigeni delle isole dell'Oceano Pacifico meridionale, tra cui espressamente quelli di Papua Nuova Guinea e gli aborigeni dell'Australia e delle isole dello stretto di Torres, tra coloro che subiscono una condizione di subalternità e mancato riconoscimento dei diritti umani e civili.

Elaborando sull'idea di confine, che è il concetto guida della presente riflessione, l'interrogazione sulla molteplicità dei confini fattuali, mentali e affettivi imposti dalla prigionia, produce una costruzione discorsiva e culturale che dà forma letteraria e circolazione potenzialmente globale a una storia confinata. Il testo costruisce una narrazione di confini su diversi livelli – virtuale, autobiografico, collettivo, istituzionale, legale, affettivo – di cui appaiono la singolarità, la complessa articolazione e l'arbitrarietà. Di quali modalità pratiche e stilistiche si sostanzia la costruzione del confine nella storia? Si sono descritti i processi di narrazione, scrittura e traduzione come strategie di superamento del confine e si è anticipato come il racconto possa essere letto secondo diversi piani narrativi, anch'essi indicativi dell'impossibilità di una interpretazione univoca. Uno studio prettamente letterario ed estetico di *No Friend but the Mountains* potrebbe soffermarsi sull'intreccio evocativo tra prosa e brani poetici. Da un lato, la poesia consente un tentativo liberatorio dell'immaginazione creativa e attiva l'effetto terapeutico del ricordo, come nel brano sull'amore perduto:

*I fell in love up on the hills where I was entranced by the fragrance of prickly artichokes / I fell in love on a spring day / I fell in love together with the scent of chamomile flowers / I fell in love as I sat on a throne made of stone from the mountains / I fell in love as I drowned in my hopes and dreams / I fell in love as I sank into the anxieties of youth / I fell in love as I directed my gaze towards the horizon / I fell in love as the horizon carried away the dignified glories of the migrating tribe – the tribe that was also carrying away their daughter / I fell in love as the tribe drifted past, wayfarers travelling through as I remained there in the midst of a village tucked away within forests of chestnuts / I fell in love as they journeyed away, slowly, step-by-step, towards a lost destination. (NFBTM: 267)*

Dall'altro lato, essa contribuisce a intensificare la dimensione claustrofobica, insopportabile e distruttiva dell'ingiusta detenzione imposta: «*Who was it who called for his mother from this remote prison? / Called for her from this island? / Called for her from this jungle? / Called for her on this night?*» (NFBTM: 349). E ancora:

*A war waged with numbers / A numbers war / The frisking hands of the Paps / The imposing stares of the Australian officers / The prisoners trapped in a tunnel of tension / A huge feature of everyday life for the prisoners / Day to day ... / A monstrous part of life / This is what life has become, after all ... / This is one model constructed for human life / Killing time through manipulating and exploiting the body / The body left vulnerable / The body an object to be searched / Examined by the hands of others / The body susceptible to the gaze of others / A program for pissing all over life.* (NFBTM: 306-307)

La scrittura di Boochani sviscera tutti gli aspetti della vita nel Centro, mostrandoli paradossalmente nella loro quotidiana esemplarità e insieme nell'eccezionalità tremenda di una condizione incredibile. Si combinano eventi tragici, come la descrizione del soffocamento violento della ribellione nel Centro, alla fine del racconto, momenti intimi di ricordo e di trasfigurazione della natura tropicale come forza pacificatrice, e lo svolgersi incessante, ripetitivo e corrosivo dei gesti quotidiani della prigionia. Questa narrazione confinata offre una descrizione densa e logorante dell'ambiente fisico della '(non)casa' in cui i prigionieri sono costretti a vivere, ma, nella lettura qui proposta, si predilige sottolineare la potenza sovversiva dello *storytelling* che diventa *a home*, perché la parola raccontata è accogliente e protettiva, costruisce un rifugio, una casa, ma è anche resistente e rivoluzionaria e, incurante dei confini, proclama ad alta voce il diritto di «occupare spazio» di «chiunque abbia una storia» (Herd 2017: 1; traduzione nostra).

Si può interpretare in chiave postcoloniale questo atto di recupero della voce, adottando lo sguardo di Adriana Cavarero in *A più voci. Filosofia dell'espressione vocale* (2003), ove la filosofa distoglie l'attenzione dal contenuto della comunicazione per concentrarla, invece, sulla voce, asserendo l'indiscutibile unicità del parlante e della sua *agency*, poiché con questa azione compie un atto politico e se ne assume la responsabilità. Senza approfondire l'argomentazione filosofica, ma conservando un interesse per la funzione politica della voce, è utile seguire il ragionamento di Paul Kottman nella *Translator's Introduction* (2005) all'edizione inglese del testo di Cavarero, che si sofferma sul soggetto parlante e annota i rischi e le responsabilità che l'azione del parlare comporta. In diverse interviste, Boochani dichiara di non aver parlato durante i primi due anni di prigionia per paura di trovarsi in pericolo di vita e riferisce come quella parola e quel raccontare, in seguito, si siano fatti portavoce di simili storie personali. L'obiettivo dichiarato del libro è sfidare il sistema e svelare la struttura di potere che lo sostiene, adottando parole nuove, appropriate e rivelatrici, contro le narrazioni che contribuiscono a creare un senso comune propedeutico al mantenimento

di istituzioni arroccate nella protezione del privilegio. Boochani spiega di avere abbandonato la scrittura giornalistica perché non la considerava più in grado di sconfiggere il sistema, e di avere invece adottato quella letteraria perché «literature is a free language, literature can challenge the system.» (Boochani 2020a; Gallien 2018; Bromley 2017).

Occorrono, tuttavia, parole nuove, che diano forma a una lingua rinnovata di denuncia, speranza e conoscenza. Nella narrazione capillare e dettagliata del quotidiano, nella descrizione delle file interminabili per il cibo, le latrine, il telefono o la pseudo-visita medica, nella disperata ricerca di momenti appartati, fuori dal controllo perenne e inquisitore dei funzionari, nel putridume delle latrine e delle celle, nella paura per la sopravvivenza, è cucito un sottotesto politico esplicito, che comprova l'esistenza di un sistema di dominio che Boochani definisce «kyriarchal system» (*NFBTM*: 124). Egli forgia il termine in lingua farsi ed elabora la forma inglese assieme a Tofighian, utilizzando il greco 'κυριαρχία'<sup>5</sup>. L'accezione adottata in *No Friend but the Mountains* è quella teorizzata, negli anni Novanta del Novecento, dalla teologa femminista Elisabeth Schüssler Fiorenza, per cui la 'kyriarchia' si riferisce a un insieme di strutture di potere interagenti, che operano intersecandosi con altre strutture di dominio, per imporre sottomissione e oppressione. Tali «interlocking structures of domination» (1992: 8) sfruttano le forze in atto nella contingenza storica e nel tessuto di relazioni in cui si trovano ad agire (1992). Nella visione di Fiorenza, esse non sono necessariamente espressione di privilegio, ma operano in qualsiasi contesto, condizione sociale e situazione personale. La loro «intersectionality» complica e amplifica, in modo potente e mutevole, nell'esperienza personale o collettiva, l'effetto mortificante e schiavizzante delle strutture di dominio. La subordinazione è interiorizzata e istituzionalizzata nel sistema per mantenere lo status quo e le dinamiche di complicità tra le strutture del potere sono sottili, articolate, opportunistiche, spesso subdole, a volte imprevedibili.

Nel racconto di Boochani, tale esercizio violento di poteri coordinati è imposto sui richiedenti asilo, nelle forme detentive che il racconto descrive con parole diverse dall'eloquenza politica ufficiale e dalla retorica giornalistica e dei media. Il Centro regionale di smistamento è chiamato «Manus Prison» e al suo interno vige una struttura di potere («power structure») che sfrutta la detenzione e la tortura sistematica («detention», «systematic torture») dei richiedenti asilo, che sono esiliati, prigionieri, trattati come ostaggi, moderni schiavi («exiles», «prisoners», «hostages», «modern slaves»). L'atto del nominare, del definire con parole precise, rende manifesto lo scopo del sistema. La kyriarchia, la tortura sistematica e l'oppressione operano con il fine di condurre il prigioniero alla resa, distruggerne l'umanità e replicare il meccanismo della violenza e della tortura per il mantenimento del potere. È una logica coloniale consolidata che *No*

5 Dal greco *κύριος*, *kyrios*, 'padrone' e *ἀρχή*, *archè*, 'autorità', 'dominio'.

*Friend but the Mountains* riproduce, mostrando, attimo dopo attimo, il processo di disumanizzazione dei prigionieri.

Alcuni elementi chiave esplicitano il funzionamento del sistema della kyriarchia che governa il Campo. Tra essi emerge la gestione del tempo come forma di tortura. Il tempo dell'attesa domina la vita nel Campo di prigionia e si estende oltre i suoi confini, a indicare un tempo indefinito di confinamento. Nella «Australian detention industry», come la definisce Boochani, la politica dell'attesa si riproduce costantemente senza soluzione di continuità e senza risposte. Così, nel Campo, l'attesa per le cure mediche si prolunga nelle spirali della burocrazia, perpetuando per l'ammalato la convivenza con il pericolo della morte, in uno stato di apprensione infinita (Bathia, Bruce, Jones 2021; McNevin-Missbach 2018). La politica dell'attesa si declina anche in forme di micro-controllo ossessivo, volte a conservare la ripetitività immodificabile delle regole, per esempio, mantenere l'ordine nella fila. La fila per il cibo, per soddisfare una fame distruttiva mai appagata, è un'altra forma di tortura, appesantita dalla possibilità che la regola possa essere arbitrariamente manomessa o infranta dai funzionari senza ragione né spiegazione, ma per ordini superiori, con il risultato di prolungare l'agonia della fame, provocare rivalità tra i prigionieri, generare solitudine e caos. L'oppressione è interna al sistema, che si auto-alimenta nell'integrarsi sofisticato delle pratiche di dominio, che il sistema stesso fomenta. L'oppressione si auto-alimenta anche attraverso pratiche di dominio volontarie che il sistema stesso produce e nutre.

Le strutture di oppressione sono moltiplicabili e si rafforzano a vicenda, come sostiene Omin Tofghian in *Introducing Manus Prison Theory* (2020), ove aggiorna la riflessione propria e di Behrouz Boochani sul progetto politico iniziato con *No Friend but the Mountains* e volto a indagare il funzionamento dell'industria della detenzione in Australia. Identificando altre forme di violenza e dominio, che interagiscono nel sistema di controllo dei confini messo in atto negli ultimi decenni, il progetto si propone di dimostrare la matrice coloniale di tali pratiche prolungate e pervasive, e la loro istituzionalizzazione nelle prassi governative australiane (Giannacopoulos, Loughnan 2020). Attualizzare la ricerca è fondamentale, per inserirsi in uno degli sviluppi spinosi, eppure urgenti, della riflessione teorica e dell'ipotetica risposta istituzionale alla gestione dei movimenti di persone, in relazione al riconoscimento dei diritti umani e civili. In aggiunta, nel considerare il diritto al rifugio nelle declinazioni spaziale e giuridica, in *Minor keywords of political theory* gli autori propongono anche di osservare le infrastrutture mobili di rifugio, messe in pratica dalle reti informali di solidarietà migrante (De Genova, Tazzioli 2021: 49-59), che offrono alternative concrete alle pratiche di segregazione. È un fatto che le persone in movimento ricalibrano quotidianamente le loro strategie contro i regimi di controllo dei confini, confermando la «autonomy of migration», indicata da De Genova come forza propulsiva e inarrestabile del movimento, che egli considera essere

una condizione esistenziale costitutiva della libertà umana (De Genova 2021; De Genova *et al.* 2018). Al contrario, detenzione, deportazione e confinamento, come espressioni di sovranità e parte del sistema istituzionalizzato di controllo, agiscono per negare la possibilità di trovare e offrire rifugio in qualsiasi forma.

La recente letteratura critica del confine ha approfondito il legame tra detenzione e cittadinanza. Interpellando il concetto teorico e la pratica della detenzione in *Detention, Deportation, and Waiting: Towards a Theory of Migrant Detainability* (2016), De Genova elabora una teoria che si conforma ai paradigmi culturalisti e postcoloniali: «I want only to suggest that rather than trying to *show* you something, I will offer various ways by which we might attempt to see things differently». (*Ibidem.* 1). Lo sguardo postcoloniale richiede specificatamente che la diversa chiave prospettica si applichi al colonialismo europeo, ai suoi effetti e conseguenze nell'oggi. In una serie di incontri recenti all'Università di Oxford, dal titolo *Oxford and Empire: Forced Migration and Colonial Legacies* (2021), Meera Sabaratnam ha ribadito come l'impianto del pensiero coloniale sia ancora radicato, operativo ed evidente nei modi in cui sono pensate e rese effettive le politiche sui movimenti delle persone. Sono necessari e inevitabili una decolonizzazione, a lungo auspicata negli Studi Postcoloniali, un ripensamento critico acuto e onesto del colonialismo europeo come articolazione di pratiche di conquista, occupazione, insediamento, espropriazione e sfruttamento, e dell'imperialismo come infrastruttura della mente, che ancora presiede alle politiche regolarmente ispirate alla superiorità bianca (Gualtieri 2015, 2018, 2019).

Si stabilisce quindi un collegamento tra colonialismo, cittadinanza e riconoscimento dei diritti tramite il concetto di sovranità. Lungo questa traiettoria si sviluppa il ragionamento di Coddington *et al.* in *Embodied possibilities, sovereign geographies, and island detention: negotiating the 'right to have rights' on Guam, Lampedusa, and Christmas Island* (2012), in dialogo con la posizione che Hanna Arendt enuncia in *Le origini del totalitarismo* (1967 [1951]). Il diritto di avere diritti riconosciuti, infatti, prevede la condizione di appartenenza a uno Stato, mentre tale diritto è precluso a chi si trova nella condizione dell'essere senza Stato. In base alle loro ricerche sul campo, le autrici prospettano, invece, che il diritto di avere diritti si declini «as an embodied possibility» (*Ibidem.* 3), non ostaggio della sovranità nazionale, ma propositivo di nuove forme di spazio politico.

Dal punto di vista giuridico, i dibattiti sul diritto di cittadinanza e quelli concernenti la detenzione amministrativa e il diritto all'asilo sono esterni all'obiettivo di questo studio e impossibili da riassumere in poche righe. Si può, tuttavia, stabilire una relazione tra alcuni aspetti di *No Friend but the Mountains and La malapena. Sulla crisi della giustizia al tempo dei centri di trattenimento degli stranieri* (2020) di Maurizio Veglio, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione in Italia. Nella forma e nello stile, *La malapena* offre, sia una testimonianza autobiografica, sia una documentazione con materiale istruttorio in gran parte riguardante il Centro di permanenza per il rimpatrio 'Brunelleschi' di Torino.

In esplicita conversazione con il reportage di Boochani, il testo di Veglio offre una lucida e disincantata analisi delle storture del sistema italiano di detenzione amministrativa, comprovate dall'esposizione di casi reali. La trattazione mostra la sgradevole somiglianza tra le strategie di potere e disumanizzazione utilizzate nei centri di trattenimento, pur in paesi diversi. Descrive l'arma dell'attesa, la difficoltà di accesso alle cure mediche, la gestione discriminatoria degli spazi, la mancanza del rispetto umano, le contraddizioni e assurdità che sistematicamente mirano alla riproduzione del caos, per il disorientamento totale dei trattenuti: «Il mondo del CPR abbina la ferocia alla casualità» (*Ibidem*: 91; Esposito *et al.* 2019a, 2019b). Ma non è soltanto il sistema vigente nei Centri per il rimpatrio in Italia che Veglio accusa, quanto espressamente le norme che regolano la detenzione amministrativa. Se, come scrive, il mondo del diritto è «[t]erreno elettivo per misurare la forza dell'atto linguistico» (*Ibidem*: 74), in Italia la giurisprudenza demanda a istituzioni inadeguate, equipaggiate con strumenti normativi inefficaci e contraddittori, il compito di gestire la vita degli stranieri resi illegali e indesiderati, agevolando la conservazione di un ambiente ostile, discriminatorio e fondamentalmente razzista. «Abolire il trattenimento è ragionevole», asserisce Veglio, e tale possibilità pone anche la questione scabrosa della legittimità della detenzione nelle sue diverse applicazioni (95; *Extraterritorial Killings* 2021).

È un interrogativo rilevante, che riguarda il futuro delle società attraversate dai movimenti di persone, che dovranno confrontarsi con nuove sperimentazioni di convivenza. In questo senso, il pensiero del filosofo italiano Roberto Esposito è illuminante per continuare una riflessione incentrata su 'immunitas' e 'communitas', che egli ha indicato in numerosi studi e approfondito di recente, accogliendo la provocazione delle condizioni generate dalla diffusione del COVID-19. La pandemia ha esacerbato la tensione tra le pratiche di controllo a favore dell'immunità, come forma di protezione della vita, e la comunità, che, pur avendo necessità di sicurezza, non può prescindere dalle relazioni per il mantenimento della vita sociale (Gualtieri 2020a). La tutela dell'equilibrio tra le due forze, apparentemente opposte, ma di fatto complementari, Esposito suggerisce, è compito della democrazia che conserva il conflitto come proprio elemento costituente. Nel volume dal titolo *Istituzione*, Esposito si concentra, appunto, sul ruolo delle istituzioni, ripercorrendo il pensiero filosofico, in gran parte europeo, per dimostrare come, nella storia delle società occidentali, l'«istituto» sia diventato predominante sull'«istituente», determinando precise forme di intervento sulla vita delle persone. Esposito propone, invece, un pensiero istituente che sposti «l'accento dall'ordine istituito alla prassi dell'istituire. [...] Anziché precedere la prassi istituente, si può dire che [i soggetti] prendano forma e si sviluppino all'interno di essa.» (2021: 160, 161).

Come l'analisi di *No Friend but the Mountains* ha evidenziato, la realtà storica del presente mostra la crisi delle istituzioni preposte a governare la vita delle persone. Si tratta forse di ripensare la condizione umana, anche in termini di

trasformazione e ridefinizione dei diritti, che comprendono l'ambito del diritto di cittadinanza e quello più ampio dei diritti umani. La contraddizione non casuale che è emersa dalla lettura del volume di Boochani sta nel fatto che, sebbene il sistema del diritto concernente la migrazione proclami di difendere la possibilità di una vita dignitosa, l'applicazione procedurale, tuttavia, riscuote spesso esiti diversi, se non opposti. Per superare questa contraddizione evidente, può essere utile ripensare a come le nostre società costruiscano il sistema dei diritti, adottando una prospettiva istituyente. Esposito suggerisce un percorso che pare reinterpretare la funzione delle istituzioni e ipotizzare soluzioni utili per le società a venire: «[a] patto che [le istituzioni] sappiano rivolgersi affermativamente alla vita, [...]». Torna in primo piano l'esigenza di istituire la vita, nel doppio senso di vitalizzare le istituzioni e di restituire alla vita quei tratti istituyente che la spingono oltre la mera materia biologica.» (2021: 162).

### 3. Spring di Ali Smith

Addentrando nelle pieghe del *continuum* 'racconto del reale'/'storia di vita'/'racconto di finzione' delineato nella premessa, si entrerà ora in quella 'zona di contatto' della concettualizzazione e dell'immaginario, in cui narrazioni pubbliche reificanti e prescrittive dell'utilità e della necessità dei confini entrano in rapporto – spesso conflittuale – con le figurazioni mobili, porose ed espansive del confine come 'soglia', spazio liminale di opportunità e divenire, che si materializza attraverso le interpellanze etiche ed estetiche dell'invenzione artistica e della scrittura letteraria, nonché tramite le forme della testimonianza e della 'ricerca militante' (Casas-Cortez *et al.* 2015: 62).

Declinate con sguardo postcoloniale e in contiguità con i temi della globalizzazione e di politiche economiche tossiche di precarizzazione e indebitamento, le nostre ricerche sulle 'storie' di (im)mobilità e migrazione, e sulle narrazioni che sottendono il consolidamento dello *hostile environment* e il processo di *re-bordering* – e ora di esternalizzazione dei confini – nel Regno Unito della Brexit, privilegiano, di norma, prospettive teoriche 'militanti' e ispirate a una prassi interdisciplinare 'senza garanzie'. Tra i nostri principali quadri di riferimento, risaltano le posizioni di Étienne Balibar (2002) – secondo cui il confine non agisce più solo ai margini, ma è replicato strategicamente al centro dello spazio e del discorso nazionale –, gli studi di De Genova sullo 'spettacolo del confine' e la criminalizzazione dei migranti, e l'elaborazione, da parte di Mezzadra e Neilson (2013), del concetto di '*border as method*'. Il loro volume eponimo pone l'attenzione sulla duplice natura duttilmente esclusiva e inclusiva dei confini e, grazie anche allo strumento analitico della 'differential inclusion', ne esplicita la capacità di (con)figurare il mondo attraverso pratiche politiche, economiche, territoriali e simboliche volte a sperimentare e consolidare nuove strutture e strategie di dominio. Allo stesso tempo, l'opera dimostra come lo spazio del

confine sia anche produttivo di soggettività e immaginari di autonomia e resistenza, ispirati alla posizionalità (ri)emergente del comune (Hardt, Negri 2009), da sempre contrapposta alle politiche di partizione e confinamento.

Al di là della sintonia con queste prospettive analitiche – e tralasciando anche gli studi di taglio geopolitico e di geografia umana –, in questa seconda parte del saggio, incentrata sulla narrativa di finzione, si farà riferimento soprattutto a quelle articolazioni dei *Border Studies* che più significativamente si concentrano su elementi discorsivi e simbolici e sulle sfide della rappresentazione.

Il ruolo essenziale della narritività nel definire, consolidare e promuovere sia la costruzione del discorso pubblico, sia la comunicazione visuale e simbolica – ma anche performativa – delle frontiere ideologiche, materiali, virtuali, burocratiche, erette al servizio di concezioni esclusive della ‘sovranità’ e di particolari agende politiche, è oggi punto di partenza imprescindibile per ogni riflessione sul confine e sulle parole per dirlo e implementarlo.

La progressiva traduzione dell’idea di confine da linea o barriera, e poi dispositivo di demarcazione, separazione e «purificazione» (Van Houtum, Van Naerssen 2002: 126) di uno spazio concluso, e della comunità immaginata che lo abita, verso una percezione del confine come ‘processo’ – insieme «normative idea» e «active verb» da intendere primariamente come «b/ordering» (Van Houtum 2005a: 3) –, deve molto a ciò che lo stesso Van Houtum ha definito «the postmodern turn in social sciences» (2005b: 674). Lo studioso olandese e il Nijmegen Centre for Border Research, da lui coordinato, hanno avuto un ruolo pionieristico nell’aprire nuove prospettive critiche ai *Border Studies*. Coniugando un solido approccio spaziale e geopolitico con la concettualizzazione dei confini come pratiche *sociali* di differenziazione e coazione dinamica nello spazio, essi hanno contribuito a porre in primo piano anche quegli elementi di fluidità affettiva e relazionale che, da un lato, sottendono la costruzione e il riprodursi di ideali di spazi chiusi e comunità coese, dall’altro concorrono a determinare le condizioni per reinventare collaborativamente il confine come luogo di interazioni e incontri «(tras)formativi» (Van Houtum 2021: 36) ed emancipatori.

Nel segno di una feconda interdisciplinarietà, la prospettiva teorica processuale mira anche a restituire concretezza e dinamicità a una deriva post-strutturalista la quale, spostando eccessivamente l’attenzione sugli elementi narratologici della riproduzione discorsiva e simbolica del *border*, era giunta quasi a definire un «bordering script», nelle parole di Van Houtum (2005b: 676), capace di oscurare sia la costrittività fattuale, sia il potenziale evolutivo del confine.

Un importante punto di equilibrio si è raggiunto con l’avanzare degli anni 2000, grazie al rafforzarsi del dialogo tra le discipline più tradizionalmente associate ai *Border Studies* e approcci più attenti al potere trasformativo delle relazioni e delle pratiche culturali. Il paradigma concettuale del *borderscape* – oggi ampiamente condiviso e rimodulato anche nell’ambito di distinte teorizzazioni del confine – e la proposta analitica della *border aesthetics* riflettono questa evoluzione

e si prestano in particolar modo a essere ‘tradotti’ nella sfera dell’interpretazione letteraria e artistica. Per una storia dell’idea di *borderscape* e della sua discendenza genetica dal pensiero di Arjun Appadurai (1996), si rimanda all’esaustivo articolo di Chiara Brambilla *Exploring the Critical Potential of the Borderscapes Concept* (2015a) e alla sua sintesi in italiano ne *Il confine come borderscape* (Brambilla 2015b). Flessibile strumento «per un’interrogazione critica a diversi livelli d’analisi» (*Ibidem.*: 6), il concetto di *borderscape* consente di affrontare, con sguardo «multi-situato», la complessa pluridimensionalità del confine, inteso come «spazio non statico ma fluido e fluttuante, costituito e attraversato da una pluralità di corpi, discorsi, pratiche e relazioni che rivelano continue definizioni e ricomposizioni delle divisioni tra dentro e fuori, cittadino e straniero, ospitante e ospite» (*Ibidem.*: 5).

Questa descrizione si adatta bene all’approccio poroso e trasgressivo all’esperienza del tempo e dello spazio – e al suo rapporto con la parola e la forma narrativa – di un romanzo audacemente meta-modernista e intertestuale come *Spring*. Il suo spazio narrativo si potrebbe assimilare a un vero e proprio *borderscape* intessuto di parole, il cui scenario mobile si nutre di tensione tra istanze di conformismo e di chiusura e immaginari espansivi di transività e speranza. Ancor più utili, in tale contesto, sono i paradigmi interpretativi offerti dall’‘estetica dei confini’. Sviluppatesi negli anni ’80 dalla tradizione letteraria Chicana e dalla riflessione di scrittori, intellettuali e artisti circa la definizione di un quadro di riferimento estetico per raccontare l’esperienza della *frontera* tra Messico e Stati Uniti, la prospettiva della *border aesthetics*, come scrive Johan Schimanski (2019: 1), si è progressivamente trasformata nel secondo decennio degli anni 2000 «into a wider concept and academic field [...] addressing not only cultural production related to geopolitical borders across the world, but also the aesthetic or sensual dimension of borders of all kinds and all scales, and the borders involved in all aesthetic processes». Questo approccio rappresenta, a sua volta, un’evoluzione della ‘poetica del confine’ (Schimanski, Wolfe 2007), cornice metodologica rivolta specificamente a analizzare opere letterarie e artistiche «from the perspective of the border» (Schimanski 2019: 1). Tra le *research question* che l’ampio spettro interdisciplinare della *border aesthetics* propone – ulteriormente arricchito di recente dalla categoria del *border texturing*, di ispirazione decoloniale –, spiccano interrogativi centrali per la lettura e la problematizzazione delle ‘storie’ di confine: «What borders do we find in narrative, rhetoric, imagery, genre, translation, transculturation, framing, etc.? Is the framing and grounding of the modern work of art intimately connected with crossing the borders between private and public spheres? How do the ways in which narrative and images present borders differ?» (*Ibidem.*: 2).

Prima di affrontare gli aspetti che fanno di *Spring* un racconto *di e dal* confine, è bene considerare come il confine stesso, da una prospettiva culturalista e letteraria, possa configurarsi come ‘storia’. «Bordering», scrive lo studioso

postcolonialista Roger Bromley, «is, indeed, storying: narrating the national imaginary in the face of globalization. [...] So the border is *a narrative, a fable in space and a story of, and in, time*. When the displaced challenge, threaten, claim, unsettle, counter-narrate, then the border moves inward/inside and becomes an imaginary» (2012: 346). Schimanski, a sua volta, evidenzia come il *border crossing* – l'attraversamento dei confini, di qualsiasi natura essi siano – corrisponda di per sé a una narrazione (2015: 99), ove il passaggio dal noto all'ignoto è significato da «elements of figurality, fiction, the fantastic, deception, illusion and the imaginary» (*Ibidem*: 98).

*Spring* è il terzo romanzo di una quadrilogia delle stagioni (*Seasonal Quartet*), composta tra l'autunno 2016 e l'estate 2020 dalla scozzese Ali Smith – scrittrice, artista visuale e attivista nel campo dei diritti dei rifugiati e delle comunità LGBTQ+, che vive da molti anni a Cambridge – in audace contrapposizione alla psicologia e alla discorsività della Brexit, raffigurata essa stessa come un 'taglio' culturale, economico, di identità sociale e di classe nel suggestivo romanzo *The Cut* di Anthony Cartwright (2017). In tutta l'opera di Smith, e ancor più nel *Quartetto*, «extraordinary meta-novel [...] lighting us a path out of the nightmarish now» (Preston 2019), i confini – territoriali, ideologici, discorsivi, identitari, di orientamento sessuale, di forma e genere letterario – sono quasi onnipresenti, anche se talvolta solo a livello figurativo, e sono introdotti sempre con la finalità precipua di essere travalicati. In questa chiave, *Spring* offre particolari motivi di interesse perché, pur sostanziosi di temi e sguardi *dal* confine, in senso proprio ne inscena solo uno, quello interiorizzato e aperto tra Inghilterra e Scozia che, se pur non marcato visivamente, persiste conflittuale nella memoria del territorio e della gente. Sarà proprio l'attraversamento di questa frontiera diffusa e invisibile a suggerire a Florence, in viaggio verso nord per raggiungere la madre fuggita da un centro di detenzione, il messaggio più esplicito di Smith circa il potenziale utopico del confine, affidato a termini che evocano la relazionalità fluida del *borderscape*:

What if, the girl says. Instead of saying, this border divides these places. We said, this border *unites* these places. This border holds together these two really interesting different places. What if we declared border crossings places where, listen, when you crossed them, you yourself became doubly possible» (*S*: 196; corsivo nell'originale).<sup>6</sup>

In questo brano Smith evidenzia anche come la grande cesura della Brexit – che ha visto la Scozia, in massima parte a favore del *Remain*, ritrovarsi suo malgrado 'attraversata' da una frontiera eteroimposta con l'Europa –, abbia di fatto 'risemantizzato' il senso del confine anglo-scozzese, riproponendo il territorio caledoniano come luogo di diversità e di incroci, rispetto allo *hostile environment*

6 I riferimenti di pagina a *Spring* nelle citazioni saranno preceduti dalla sigla *S*.

del governo di Westminster. Non a caso, come osserva Arianna Introna (2020: 19-21), i principali nodi del racconto si sciolgono sul suolo iconico della battaglia di Culloden (1746), che vide la rotta finale degli insorti giacobiti per mano delle truppe inglesi. Allo sguardo dei turisti che assistono alla rievocazione dei combattimenti come su un set postmoderno, si sovrappone l'irrompere di guardie private dei *contractors* che presiedono agli aspetti più oscuri del sistema immigratorio britannico, i quali troncano l'abbraccio tra Florence e la madre, separandole di nuovo e negando al romanzo un lieto fine irrealistico e banale.

In questo modo, e ancor più attraverso l'ambientazione scozzese dell'incontro con la rete clandestina di supporto agli stranieri illegalizzati e alle persone in fuga dai centri di detenzione, Smith non solo denuncia la violenza dell'attuale sistema d'immigrazione britannico, ma mette in scena anche quelle 'lotte di confine' che i *Critical Border Studies* considerano costitutive della produzione di immaginari nuovi di relazionalità e convivenza. Sempre nel contesto della Brexit, e di nuovo nel segno del *border*, si colloca anche la riflessione sulla nascita dell'Irish Free State (1922) da parte del personaggio di Paddy, sceneggiatrice irlandese di cui si piange la scomparsa all'inizio del romanzo. La sua memoria e la sua visionarietà umana e civica illuminano il percorso di lutto e rinascita di un altro dei protagonisti, Richard Lease, amico di una vita e regista di molti suoi lavori: «Brand new union. Brand new border. Brand new ancient Irish civil unrest. Don't tell me this isn't relevant all over again in its brand new same old way» (S: 41-42).

Un altro punto di accesso alla sfida semantica del *border* si ha attraverso la tematizzazione del centro di identificazione e di espulsione, non-luogo paradigmatico ed esempio di quella rilocalizzazione del confine al centro, di cui scrive Balibar. La sua architettura, in *Spring*, è del tutto funzionale alla spettacolarizzazione del potere statale e della sua azione in difesa delle prerogative del cittadino, mentre la non-vita dei trattenuti – e, di riflesso, del personale di custodia – occupa lo spazio dell'oscuro, del non rappresentato e del non rappresentabile, che deve rimanere non visto e silenzioso, per non contraddire il discorso pubblico della nazione. «Detention-as-spectacle», ricordano Cetta Mainwaring e Stephanie J. Silverman, «is a process of politicized and purposeful revelation and concealment», volto a rendere 'ipervisibile' «a sense of an irregular immigration crisis, the logics of punishment and securitization, and a social distance between imprisoned detainees and citizens legally resident outside the gates» (2017: 31).

Tale atteggiamento è condiviso dalla quarta protagonista del romanzo, Brittany (Brit) Hall, giovane donna inglese amareggiata e delusa, che, a seguito delle politiche di austerità e precarizzazione, ha dovuto rinunciare agli studi universitari e alle proprie aspettative, per lavorare come agente di custodia per un *contractor* privato, in un centro di detenzione nei pressi di dove vive. Prigioniera a sua volta di un contesto politico 'ostile', Brit descrive il luogo come «a kind of

underworld [...]. Place of the living dead» [S: 132]), e riassume la propria situazione in un burocratese che, contrapponendosi ironicamente alle denominazioni bucoliche dei centri di reclusione, riduce anche lei a mera sigla, e crudelmente radiografa la sua scelta autolesionista e rassegnata di non sentire e ‘non vedere’: «I’m a DCO at one of the IRCs employed by the private security firm SA4A who on behalf of the HO run the Spring, the Field, the Worth, the Valley, the Oak, the Berry, the Garland, the Grove, the Meander, the Wood and one or two others too, she said (*Ibidem*)».<sup>7</sup>

Emblema ‘de-coscientizzato’ e sconfitto del discorso della nazione (epitomizzato anche nel suo nome, e nell’appellativo ironico ‘Britannia’), la giovane reca i segni dell’indifferenza e del cinismo causati dall’assuefazione alla crudeltà istituzionale, allo *hate speech* e alla deresponsabilizzazione civica. Tutto ciò almeno fino a quando non sarà interpellata, con un’urgenza che non accetta rifiuto, da Florence, decisa a proteggere la propria fuga, inscenando il siparietto tranquillizzante di un’adolescente in divisa scolastica accompagnata da una donna in uniforme.

Solo alla fine di un viaggio, intrapreso senza quasi sapere come né perché, Brit intuirà che Florence – nome associato alla primavera, *Spring*, al risveglio della natura e alla forza vitale attraverso il rimando a Botticelli – è la stessa ragazzina prodigiosa di cui, nel centro di detenzione, si mormorava che fosse riuscita (magicamente?) a superare le barriere di quel luogo ‘confinato’ e chiuso per antonomasia, arrivando indisturbata sino all’ufficio del direttore e inducendolo a far ripulire i bagni e incivilire il luogo. In realtà, come rivelerà una scena successiva, Florence porrà anche urgenti interrogativi etici (che il funzionario non riuscirà nemmeno a comprendere), la cui forma espressiva costituisce, di per sé, un ulteriore travalicamento di confini, quelli testuali e di registro tra il linguaggio narrativo dell’immaginazione e quello urgente e concreto della *advocacy*.

La reazione di Brit dinanzi ai racconti dei colleghi, poi convalidati dalle telecamere di sorveglianza tramite scene di fluida naturalezza («She just walked around, like she was meant to be there. Nobody stopped her» [S: 136]), era stata di totale incredulità, alimentata dalla costruzione egemonica del confine (e del confino) come spazi chiusi e invalicabili, scanditi – si veda la ripetizione di “checked” – da un onnipresente controllo:

Nobody can, at this centre, or any centre. Just walk in. Not possible full stop. Here – and this isn’t the tightest security place – you’ve got to be searched, checked, photographed, checked, assigned the visitor lanyard, checked, scanned, checked again, then security gates, doors, fences, doors, three more checks then wing recep final check. Word went round that this kid had also walked in – and out – at four

7 DCO (Detainee Custody Officer); IRC (Immigration Removal Centres); HO (Home Office). SA4A, la sigla d’invenzione della compagnia privata di sicurezza in *Spring*, richiama la G4S, uno dei più importanti *contractor* del Regno Unito.

other IRCs. Lies, Brit said. Fake news (*Ibidem*).

Altrettanto naturale e inarrestabile sarà il percorso di Florence nel superare i tornelli della stazione e le verifiche dei controllori senza essere fermata, benché priva di biglietto, contrariamente a quanto accadrà a Brit e agli altri passeggeri. La sua qualità soprannaturale di *border-crosser* sollecita un confronto con l'esperienza delle *black doors*, le porte oscure, che nel romanzo di Mohsin Hamid *Exit West* (2017), di poco precedente, si aprono all'improvviso, in una fantasia di teletrasporto, davanti a chi è costretto ad abbandonare il proprio paese. Elidendo, in questo modo, il racconto formulare e vittimizzante del 'viaggio del migrante'<sup>8</sup>, Hamid mette in scena un immaginario liberatorio e potente, in cui la mobilità è accettata e vissuta non solo come diritto umano condiviso, ma anche come inarrestabile motore di cambiamento nella direzione di un mondo «where "being with" supersedes notions of origin or national belonging» (Knudsen, Rahbek 2021: 442).

Questo ritratto di adolescente eccezionale incarna figurazioni proprie delle modalità espressive del realismo magico, quali il *trickster* e l'*abiku*, o deriva dal mito caratteristiche di psicopompo, come Odell in *Divided Kingdom* di Rupert Thomson (2005), un altro ispirato romanzo britannico, che, nel contesto blairiano di *devolution* e re-invenzione della Britishness, ragionava di *borders* e *border-crossing*. L'ispirazione iniziale per il personaggio di Florence, racconta Ali Smith, ha origine nella figura di Marina nel *Pericles, Prince of Tyre* di Shakespeare. Figlia resiliente e virtuosa, creduta morta e ritrovata, narratrice di storie di verità e pacificazione, Marina è, tuttavia, soltanto una delle ricche suggestioni intertestuali del romanzo, cui, nelle sezioni più dense d'istanze di giustizia eco-climatica, si sovrappone anche Greta Thunberg, una figura 'magica' dell'oggi, che ha osato *to speak truth to power*.

È interessante notare come il rimando a Thunberg, e la preoccupazione per il cambiamento climatico espressa non solo da Florence, ma anche in uno degli intermezzi antropomorizzati del testo, evocino «Ecology», la prima delle *keywords* individuate quale mappa concettuale da Schimanski e Wolfe nella conclusione di *Border Aesthetics*, strutturata in guisa di glossario (le altre sono «Imaginary», «Invisibility», «Palimpsest», «Sovereignty» e «Waiting» [2017: 147]). Il *cluster* interpretativo cui queste parole chiave danno vita sembra singolarmente adatto, con minimi distinguo, a orientare il lettore attraverso il complesso *border-scape* della geografia testuale e affettiva di *Spring*.

Se, come si è detto, l'invisibilità è elemento strutturante della storia – declinato sia in termini di poteri dell'immaginazione, sia di invisibilizzazione dello

8 Marina Warner (2017: 154) richiama l'attenzione su come l'enfasi eccessiva sui momenti del viaggio e dell'arrivo, sulle «epic odysseys» proprie del 'racconto del migrante', pongano in primo piano la privazione e le sofferenze, stabilendo una analogia demoralizzante e patetica con il genere del 'racconto dello schiavo'.

straniero non voluto (*J*: 192-193) –, l'organizzazione spazio-temporale del racconto evoca, seppure in forma più fluida, l'idea del palinsesto. Il dibattito sulla sovranità e la nostalgia sovranista, a loro volta, infiltrano l'intero spazio del romanzo, mentre il motivo dell'attesa domina gli episodi situati nel centro di identificazione ed espulsione – un tema prioritario nella scrittura e nell'attivismo di Smith a favore dell'abolizione della *indefinite detention* nel sistema immigratorio britannico («I've done three years in here for the crime of being a migrant» [*J*: 159]), dice un internato a Brit; e ancora, la voce narrante nota come «being stuck in here in indefinite detention [...] means no way of knowing when you'll be out of here or if you ever will, and if you are, how long it'll be before you're right back in again» [*J*: 166]).

Tornando a Florence, la «young girl who tells the whole truth and opens every door, whose magic is unspectacular, yet ever-present» (Woollen 2019) è anche emblema di una salvifica capacità di empatizzare, che diviene soprattutto evidente quando – accorgendosi dell'intenzione di Richard di morire sotto un treno, poiché si sente ormai un uomo 'senza storia' (*J*: 11) –, la ragazza lo salva con una semplice frase: «I really need you not to do that» (*J*: 112; corsivo nostro). L'attenzione, il 'bisogno' che Florence investe nei confronti di Richard (e di ogni vita) lo richiamano a un mondo di prossimità e relazioni e, soprattutto, gli attribuiscono un nuovo ruolo e un punto di aderenza all'interno della 'storia' di lei, che si fa così spazio accogliente, non confinato, di *story-sharing* e *storytelling*. Ciò lo porterà a ritrovare, col tempo, la sua ispirazione di regista, ponendola al servizio della lotta contro lo *hostile environment* tramite documentari e interviste sulla *underground railroad* britannica.

Ma il potere e il fascino di Florence si esercitano soprattutto grazie alla magia di una parola sempre alla ricerca di una pienezza di significato e di un rapporto cogente con la verità, sia essa fattuale o poetica, affettiva o razionale. Anche se nel finale si suggerisce l'ipotesi – subito messa in dubbio, ma chiaramente inserita nel 'discorso del reale' – che Florence possa aver fatto ricorso all'ipnosi, la magia che consente alla ragazza di aprire ogni porta e risvegliare le coscienze risiede chiaramente nella sua forza illocutoria e nella sua capacità di guardare nell'animo delle persone, spronandole a interrogare fragilità e desideri, sino a rientrare in contatto con la propria umanità messa in pausa dinanzi a un contesto opaco e desensibilizzante. Nel finale, sarà proprio Brit a compendiare il ruolo di Florence, «someone or something out of a legend or a story, the kind of story that on the one hand isn't really about real life but on the other is the only way you ever really understand anything about real life. She makes people behave like they should, or like they live in a different better world» (*J*: 314; corsivo nostro).<sup>9</sup> Oltre a

9 Brit aveva già espresso in un episodio precedente la potenza affabulatoria e contagiosa e la capacità di 'creare mondi' dello *storytelling* di Florence: «It's like being in a fairy tale herself. [...] It feels a little dangerous, to be so close to a fairy tale. [...] Is she magic? Or in need of

sottolineare l'insostituibile funzione etica e di coesione sociale dello *storyteller*, il passo in corsivo esplicita la convinzione di Smith, spesso ribadita, che il narrare e la finzione narrativa siano le modalità più adatte, se non le forse le sole, per entrare in contatto con la 'verità' e condividerla con l'ascoltatore e/o il lettore, accogliendolo e coinvolgendolo entro un immaginario condiviso di transizione e trasformazione. Impossibile non evocare, al riguardo, le parole di 'benvenuto' con cui Smith, patronessa del progetto "Refugee Tales – Walking in Solidarity with Refugees, Asylum Seekers and Detainees" (De Michelis 2019*a*, 2019*b*)<sup>10</sup>, accoglie i visitatori sul sito:

The telling of stories is an act of profound hospitality. It always has been: story is an ancient form of generosity, an ancient form that will tell us everything we need to know about the contemporary world. Story has always been a welcoming-in, is always one way or another a hospitable meeting of the needs of others, and a porous artform where sympathy and empathy are only the beginning of things. The individual selves we all are meet and transform in the telling into something open and communal. [...] We will tell it like it is, and we will work towards the better imagined <sup>11</sup>.

La funzione migliorativa e incantatrice di Florence (il cui cognome, Smith, nasce sì da una necessità di anonimato, ma segnala anche il coinvolgimento della voce autoriale) si esplicita soprattutto nel rapporto con Brit, simbolo della psicologia dominante nell'immediato dopo-Brexit, ma personificazione, al tempo stesso, dell'indifferenza e delle infamie del sistema immigratorio britannico. Evocando il gruppo musicale Florence and the Machine, il cui album più famoso è intitolato, non a caso, *High as Hope* (2018), alla fine del viaggio la ragazzina portatrice di speranza spiega a Brit, che si era identificata con The Machine:

Brittany, we are humanizing the machine [...].  
 We are? Brit says.  
 Yes, Florence says. I can't do it without you. Nobody can.  
 [...] The machine only works because on the one hand humans make it work and on the other hand humans let it work. Yes? Agreed? (S: 309-310)

---

magic? Is she jealous? Is she enchanted? Is she lost in the wood, young and foolish and about to learn a lesson? Is she the guardian of something really precious?» (S: 201).

10 Ispirandosi ai *Canterbury Tales* di Chaucer, il progetto, volto a coscientizzare l'opinione pubblica circa la *indefinite detention* prevista dal sistema immigratorio britannico e a ottenerne la cessazione, unisce la modalità del raccontare storie e il potenziale empatico della camminata in solidarietà per ricreare uno spazio di ascolto e un linguaggio di condivisione e accoglienza nei confronti di chi ha vissuto l'esperienza dell'incarcerazione amministrativa.

11 <https://www.refugeetales.org/about>

Se lo «humanizing programme» (*Ibidem*) di Florence (e di Ali Smith) si fonda sullo *storytelling*, non stupisce che l'incipit del romanzo – un'efficace inversione intertestuale del cinico incipit dickensiano in *Hard Times* («Now, what I want is, Facts. [...] Facts alone are wanted in life» [1998: 3]) – costringa subito il lettore a confrontarsi con un'altra, insidiosissima forma di confine – o meglio, con un vero e proprio muro – tenuto insieme dal linguaggio dell'odio e della polarizzazione, che contrassegna il discorso pubblico e quello dei *social media* in questi tempi di post-verità.

Now what **we don't want is Facts**. What we want is / bewilderment. What we want is repetition. What / we want is repetition. What we want is people in / power saying the truth is not the truth. / [...] We want the people we call / foreign to feel foreign we need to make it clear they / can't have rights unless we say so. What we want is / outrage offence distraction. [...] / what we need is / people feeling being left behind disenfranchised what we need / is people feeling. What we need is panic. We / want subconscious panic we want conscious panic / too. We need emotion we want righteousness. / We want anger. We need all that patriotic stuff (S: 3-4).

Né viene taciuto il nesso tra la legittimazione dell'emozionalità e dell'«autenticità», fomentate dalla odierna comunicazione populista, e quel perdere contatto con la responsabilità verso il linguaggio, che è chiave di volta nel rapporto con la verità e con ciò che rende umani: «We need words to mean what we / say they mean. We need to deny what we're saying / while we're saying it. We need it not to matter what / what words mean» (S: 5). Verso la fine del romanzo si comprenderà che queste parole – rivisitazione del flusso di coscienza alla luce del linguaggio iper-frammentato e inconsequente dei *social media* – fanno parte di *The Book of Hot Air*, un quaderno di appunti e istruzioni di vita cui Florence si aggrappa come a un talismano e che, dopo il suo trattenimento, rimarrà a Brit. Sfogliando il quaderno, i cui stralci si sovrappongono in buona parte al testo del romanzo, sarà proprio lei a sottolineare la funzione di «muro» delle simulazioni testuali dello *hate speech* di twitter, in una frase che, senza soluzione di continuità, termina proponendo, come antidoto, la forza dello *storytelling* e la magia dirompenente e formatrice della favola: «There's a paragraph written like a wall, of the obscene kinds of twitter language. Then there's a really good story, like a fairy story, about a girl who refuses to dance herself to death even though a villageful of people and millions of people online want her to» (S: 199-200).

Anche gli altri numerosi intermezzi (al pari di questo, non narrativi e con un soggetto inespresso), che interrompono e insieme danno ritmo alla ricostruzione della memoria e alla progressione provocatoriamente non lineare della trama, risulteranno provenire dalla medesima fonte, che dimostra, così, di essere il tessuto connettivo della ricerca di rinnovamento linguistico, immaginativo e morale di *Spring*. Nella grande fantasia di interconnessione e interdipendenza su

base planetaria e dalle temporalità multiple che prende vita nel romanzo, in questi interludi trovano diritto di parola anche soggetti antropomorfizzati, ma non umani, come la primavera, il ciclo delle stagioni, la natura, il tempo, la creazione artistica, internet e l'universo digitale, per citarne solo alcuni. Di particolare suggestione è il discorso affidato – in senso levinasiano – alla voce del ‘volto dell’altro’, che si fa interprete di tutti i volti anonimi e silenziati («non-people, at a border» [S: 126]) dei profughi in coda nel poster elettorale, ingannevole e razzista, *Breaking point*, diffuso da Nigel Farage nell'imminenza del referendum sulla Brexit («My face is all about you. My face trodden in mud. My face bloated by sea. What my face means is *not your face*» [*Ibidem*; corsivo nostro]).

La tentazione di considerare il muro di non-verità opposto al lettore nell'incipit come un confine (o meglio una soglia, attraverso cui penetrare lo spazio trasformativo, ma pauroso, di un immaginario ignoto) è in sintonia con le parole di Schimanski e Wolfe, nella conclusione di *Border Aesthetics*, circa la struttura dei *medial borders*, i confini dei differenti media, attraverso cui si esprime la creazione artistica, «the borders between things and the representations of things» (2017: 151). Trattando delle opere letterarie, i due autori notano, in particolare, come, oltre ad avere un inizio e una fine, esse presentino «textual thresholds and shifts between sections, styles and narrative modes, and they present a sensible and interpretative border to the person who is reading them [...]» (*Ibidem*: 164). I *medial borders*, altresì, «can be crossed or transgressed, they open up into diffuse and folded in-betweens, and they can be used in an aesthetic b/ordering and borderscaping<sup>12</sup> process» (*Ibidem*). Ciò si adatta perfettamente a definire anche la spazialità e la struttura narrativa di *Spring*, dove la molteplicità delle forme artistiche evocate, la varietà contenutistica e formale degli intermezzi – e la loro funzione di discontinuità rispetto a una storia principale, che è anch'essa continuamente dirottata dal flusso di coscienza, dallo smembrare e ri-membrare della memoria e dal richiamo delle connessioni intertestuali – costringono ripetutamente il lettore a attraversare soggettività, relazioni e immaginari e a ribadire la volontà di abbandonarsi al percorso di coscientizzazione a cui la storia invita. Ad Alice Elkins, che la interroga circa il ruolo dei confini nel suo pensiero e nella sua scrittura, Smith risponde parafrasando la già citata immagine del *border* come spazio liminale tra «due diversi luoghi davvero interessanti» proposta da Florence nell'attraversare il confine anglo-scozzese:

I love crossing them. I like the magic line they draw between different places, which then become a threshold to new places, possibilities, multiplicities. The way human beings are using borders right now, all across the world, as if their purpose

12 *Borderscaping* è qui inteso nel senso descritto da Strüver (2005: 170): «of shaping the border not on the ground, but in people's minds. The borderscape – shaped though representations of all kinds – implies borderscaping as practices through which the imagined border is established and experienced as real».

is a kind of prison architecture, is heinous, deeply dishonorable, self-defeating [...]». (Elkins 2019)

Contrapposta all'«architettura carceraria» della visione statuale, questa concezione fluida, poliprospectica e transizionale del confine sollecita un quasi immediato paragone con il diverso ruolo che, in un'intervista con Claire Armitstead, Smith attribuisce ai discorsi della post-verità e della manipolazione ideologica rispetto alla fedeltà al contesto, e alla tensione verso una verità affettiva e poetica, proprie dello *storytelling* e del linguaggio narrativo. La politica, prosegue Smith, è il luogo in cui – in piena antitesi con la generosità, la reciprocità e l'accoglienza delle storie condivise – «our stories meet other stories or *block other stories*; and where people decide that *other stories can't be heard because my story is more important than your story*» (Armitstead 2019; corsivo nostro). Il potenziale della letteratura e dello *storytelling* di operare nella direzione di «the better imagined», celebrato nella citazione dal sito di Refugee Tales, dipende, al contrario, dalla costruzione dell'immaginario narrativo e del rapporto con il lettore come una «magic community» (Ely 2019: 192), le cui finzioni – ospitali, trasgressive, etiche, relazionali e, soprattutto, rispettose della gravidanza del linguaggio e della sua capacità di creare mondi (e quindi di cambiare il mondo) – costituiscono l'arma migliore per mettere a nudo e contrastare le falsità della comunicazione mediatica oggi più diffusa («A lie's not true. A fiction also knows it's not true, but the difference between a lie and a fiction is this: a lie goes out of its way to subvert truth» [Smith 2017]). E se, in letteratura, il ricorso al frammento ha spesso la funzione di emancipare il racconto da logiche lineari e omologatrici di organizzazione spazio-temporale, e di esaltare in una modalità 'senza garanzie' le facoltà associative della parola creativa e la sua capacità di evocare scenari innovativi, in un'altra intervista Smith pone in relazione di causa-effetto la frammentazione e la cacofonia deliberatamente perseguite dal discorso pubblico e mediatico di oggi, con la volontà programmatica di inganno di un sistema orientato a far perdere ogni senso del contesto. In luogo di un complesso referenziale inclusivo e generatore di coesione e di coerenza, il discorso pubblico, nell'età dei *social media*, promuove costruzioni fuorvianti di una realtà «which right now is being flung at us in broken pieces by people acutely aware that language is a powerful tool and keen to make us feel what they need us to feel, make us useful to them and their power structures» (Penguin.co.uk 2019). Tale operazione, afferma Smith, si basa, in buona parte, su una frammentazione e un impoverimento del linguaggio, che insensibilmente conduce alla perdita di quella «dimensionality and connectivity» (*Ibidem*), di cui sia la parola, sia il pensiero si sostanziano.

Ciò ben si presta a definire le modalità di autorealizzazione e diffusione – in primo luogo discorsiva e linguistica – della cultura della post-verità, che, nella sua suggestiva analisi politico-filosofica, Ignas Kalpokas definisce «*co-created fiction in which the distinction between truth and falsehood has become irrelevant, the*

latter being replaced by *affective investment in aspirational narratives*» (2019: 9; corsivo nostro). Lo stesso autore passa, quindi, a sviluppare l'analogia cogente – se pure antitetica nelle intenzioni – tra la post-verità e la narrativa di invenzione: «in post-truth, political (and other) narratives simply exist without a strict relationship to an underlying reality – or, rather, they simply construct a parallel reality of their own. Such narratives exist in a way similar to works of fiction that are presented as viable alternatives to the lived environment» (*Ibidem.* 13).

La post-verità, sostiene ancora Kalpokas, si nutre di storie e di affabulazioni che anestetizzano la voce della Storia e le coscienze, di «escapist fictions that allow people to suddenly feel good about themselves and the world in which they live» (*Ibidem.* 16). Diversamente dalle narrazioni della letteratura (che, come si è visto, nelle parole di Brit rendono le persone migliori, «or like they live in a different better world» [S: 314]), le *fictions* della post-verità mirano, attraverso l'illusione e il compiacimento, a rendere passiva e polarizzata l'opinione pubblica, tramite favole di partizione e confinamento, che solo la finzione narrativa consente di mettere a nudo e interpretare.

Nella sua ispirata Goldsmiths' Prize Lecture del settembre 2017, intitolata *The novel in the age of Trump – When politics is built on fictions, it's fiction that can help us get to truth*, Smith, in particolare, esalta la forma del romanzo per il suo radicamento ineludibile «nel tempo e nel suo tempo», per il suo essere «orlata con la possibilità di trasformazione, poiché ogni storia riconduce a un'altra storia possibile» (Smith 2017; traduzione nostra). È una trasformazione indotta da mondi immaginati «that give us back the world» attraverso il dono di un *enchantment* – e, talvolta, ancora più utilmente, grazie a un *re-enchantment*, un richiamo alla vita della speranza e dell'immaginazione, che invita il lettore ad agire e farsi co-autore, a essere «the opposite of excluded» (*Ibidem.*).

Con suggestive parole, che richiamano l'interrogativo di Marina Warner all'inizio di questo saggio – «[p]uò un racconto farsi casa?» –, anche Ali Smith ci ricorda la capacità straordinaria della narrativa di farsi strumento e spazio di accoglienza e partecipazione, e come, in tempo d'esilio dalla nostra umanità e di approccio condizionale al riconoscimento dei diritti umani, «the novel is one of our homes» (*Ibidem.*). Ancor più calzante, per concludere questa riflessione, appare un altro stralcio della Goldsmiths' Prize Lecture, che riporta all'idea del *medial border* del romanzo come muro, prima impassabile – il lettore si scontra con le prime pagine di un romanzo «as if hitting a brick wall» –, poi portale magico da attraversare a passo di danza: «once you've committed, that's you climbing over or knocking a door or a window through, and pretty soon you'll be waltzing through walls, and so on» (*Ibidem.*).

Entro questa cornice, non stupisce il ricorso – nell'opera di Smith, come in molta narrativa recente incentrata sui temi della diversità, della disuguaglianza e delle migrazioni – al superamento del realismo consensuale, a favore di un ritorno a forme di realismo magico dallo straordinario potenziale di svelamento

e sovversione, che si segnalano, a un tempo, per la loro enfasi sulla creatività risanatrice dell'immaginazione e sul potere dello *storytelling* di rendere 'altri' mondi concepibili e condivisibili, e di illuminarli con la luce della speranza. Al contrario della post-verità, il realismo magico non conduce a fantasie di escapismo, né a facili soluzioni: ne è riprova il fatto che ad avvertire le guardie private che pongono fine al viaggio di Florence e al ricongiungimento con sua madre, nonostante l'apparente incantamento, sarà proprio Brit, che sceglierà quasi d'impulso l'obbedienza alle norme e la salvaguardia del posto di lavoro.

Cambiare è difficile, e richiede una partecipazione alla 'danza' crescente e collettiva. Ma il *bordescape* tracciato e vivificato dalle storie della ragazzina magica e dal suo dono di un linguaggio recuperato alla 'verità' e all'accoglienza di altre narrazioni continua a vivere nell'emozione dei lettori, quale spazio di transizione e di incontro; come una dimensione in cui il confine, nelle parole di Chiara Brambilla (2021: 15), possa essere considerato un «place of political creativity», adatto al germinare della «politics of hope» di cui scrive Appadurai (2013): «a politics of possibilities to come», innestata su un rapporto costruttivo con strategie concrete per ridisegnare il mondo. In questa chiave, le storie di invenzione di Smith e la storia di vita di Boochani spingono all'attraversamento anche di ulteriori soglie, quelle che, grazie al 'farsi casa' del racconto – sia esso *storytelling* o testimonianza –, aiutano chi è finalmente 'arrivato' a superare il limbo dell'ospitalità condizionale e la memoria dell'esilio, per avventurarsi entro i *borderscapes* delle speranze individuali, con la loro forza di propulsione fattuale nel futuro. E nessun viatico appare più congruo delle parole conclusive di *Spring*, stagione di risveglio e rinascita, «the great connective»: «you can't not hear it, the buzz of the engine, the new life already at work in it, time's factory» (S: 336).

## Bibliografia

- Appadurai A., 1996, *Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Appadurai A., 2013, *The Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition*, London, Verso.
- Arendt H., 1967, *Le origini del totalitarismo*, Milano, Edizioni di comunità (ed. orig.: 1948).
- Armitstead C., 2019, *Ali Smith: «This young generation is showing us that we need to change and we can change»*, «The Guardian», 23 March.
- Balibar E., 2004, *We, the people of Europe? Reflections on transnational citizenship*, Princeton, NJ, Princeton University Press.
- Bathia Monish-E. Bruce-Jones, 2021, *Time, torture and Manus Island: an interview with Behrouz Boochani and Omid Tofghian*, «Race & Class» 62.3: 77-87.

- Bennett T., 2015, *Cultural Studies and the Culture Concept*, «Cultural Studies» 29.4: 546-568.
- Bennett T.-L. Grossberg-M. Morris (eds.), 2005, *New Keywords. A Revised Vocabulary of Culture and Society*, London, Blackwell.
- Boochani B., 2018, *No Friend but the Mountains. The true story of an illegally imprisoned refugee*, trad. dal farsi di Omid Tofghian, Sydney, Picador (ed. in farsi non pubblicata).
- Boochani B., 2019a, *Nessun amico se non le montagne. Prigioniero nell'isola di Manus*, trad. dall'inglese di Alessandra Maestrini, a cura di Omid Tofghian, Torino, ADD Editore.
- Boochani B., 2019b, *Writing is an act of resistance*, «TEDx Sydney» 30 July, <https://www.youtube.com/watch?v=sZCPsS5Ais0> (consultazione 10/04/21).
- Boochani B., 2020a, *Intervention to Refugee Walks 2020*, «Refugee Tales», 4 July, <https://www.youtube.com/watch?v=syvSB3ZHId8> (consultazione 10/04/21).
- Boochani B., 2020b, *Refugee Behrouz Boochani's daring dash to freedom in NZ. Australian Story*, «ABC News», 7 September, <https://www.youtube.com/watch?v=CP-zAhuJGTng> (consultazione 10/04/21).
- Brambilla C., 2015a, *Exploring the Critical Potential of the Borderscapes Concept*, «Geopolitics» 20.1: 14-34.
- Brambilla C., 2015b, *Il confine come borderscape*, «InTrasformazione: Rivista di Storia delle Idee» 4.2: 5-9.
- Brambilla C., 2021, *Revisiting 'Bordering, Ordering and Othering': An Invitation to 'Migrate' Towards a Politics of Hope*, «Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie» 112.1: 11-17.
- Bromley R., 2012, *Undesirable and Placeless: Finding a Political Space for the Displaced in a Cinema of Destitution*, «Interventions: International Journal of Postcolonial Studies» 14.3: 341-360.
- Bromley R., 2017, *A bricolage of identifications: Storying postmigrant belonging*, «Journal of Aesthetics & Culture» 9.2: 36-44.
- Cartwright A., 2017, *The Cut*, London, Peirene Press.
- Casas-Cortez M. et al., (New Keywords Collective), 2015, *New Keywords: Migration and Borders*, «Cultural Studies» 29.1: 55-87.
- Cavarero A., 2003, *A più voci. Filosofia dell'espressione vocale*, Milano, Feltrinelli.
- Coddington K.-T.R. Catania-J. Loyd-E. Mitchell-Eaton-A. Mountz, 2012, *Embodied possibilities, sovereign geographies, and island detention: negotiating the "right to have rights" on Guam, Lampedusa, and Christmas Island*, «Cultural Studies» 6.2: 27-48.
- Extraterritorial Killings: The weaponization of bodies (Australia)*, <https://www.deathscapes.org/case-studies/case-study-4-extraterritorial-killings-the-weaponisation-of-bodies/> (consultazione 22/04/21).

- Gallien C., 2018, *Forcing displacement: The postcolonial interventions of refugee literature and arts*, «Journal of Postcolonial Writing» 54.6:735-750.
- De Genova N., 2016, *Detention, Deportation, and Waiting: Toward a Theory of Migrant Detainability*, Global Detention Project Working Paper No. 18, [www.globaldetentionproject.org](http://www.globaldetentionproject.org) (consultazione 10/04/21).
- De Genova N., 2021, *Migration and the Antinomies of Mobility*, Plenary Lecture (*Migrant Belongings. Digital Practices and the Everyday*, Online Conference, Utrecht University, 23 April).
- De Genova N.-M. Tazzioli (eds.), 2021, *Minor keywords of political theory: Migration as a critical standpoint. A collaborative project of collective writing*, «Politics and Space» 0:1-95.
- De Genova N., Garelli G., Tazzioli M., 2018, *Autonomy of Asylum? The Autonomy of Migration Undoing the Refugee Crisis Script*, «The South Atlantic Quarterly» 117.2: 239-265.
- Esposito F., Ornelas J., Scirocchi S., Arcidiacono C., 2019a, *Voices from the Inside: Lived Experience of Women Confined in a Detention Center*, «Signs Journal of Women in Culture and Society» 44.2: pp. 403-431.
- De Michelis L., 2019a, *Reclaiming human movement, restor(y)ing hope*, «From the European South» 5: 27-42. [http://europeansouth.postcolonialitalia.it/journal/2019-5/3\\_De%20Michelis.pdf](http://europeansouth.postcolonialitalia.it/journal/2019-5/3_De%20Michelis.pdf).
- De Michelis L., 2019b, *'This prologue is not a poem / It is an act of welcome': la parola creativa come spazio di accoglienza e mediazione*, in N. Di Ciolla-A. Pasolini-N. Vallorani (a cura di), *Raccontare il viaggio. Crimini di migrazione e narrazioni di resistenza*, Milano, Mimesis Edizioni: 37-62.
- Dickens, Ch., 1998, *Hard Times*, *Oxford World's Classics*, Oxford, Oxford University Press.
- Elkins A.E., 2019, *Has Art Anything to Do with Life? A Conversation with Ali Smith on «Spring»*, «Los Angeles Review of Books», 3 September. <https://lareviewofbooks.org/article/has-art-anything-to-do-with-life-a-conversation-with-ali-smith-on-spring/>
- Ely P.M.K., 2019, *The Politics of Community in Contemporary British Fiction*, Ph.D Thesis, London, Kingston University.
- Esposito F.-J. Ornelas-E. Briozzo-C. Arcidiacono, 2019b, "Ecology of Sites of Confinement: Everyday Life in a Detention Center for Illegalized Non-citizens", «American Journal of Community Psychology» 63.1-2: 190-207.
- Florence and the Machine, 2018, *High as Hope*, London, Virgin Emi.
- Giannacopoulos M., C. Loughnan, 2020, "Closure" at Manus Island and carceral expansion in the open air prison, «Globalizations» 17.7: 1118-1135.
- Grasso A., 2019, *Rewriting the Refugee Identity in Alter/Native Spaces: Behrouz Boochani on Twitter*, «Journal of the European Association for Studies of Australia» 10.2: 22-35.

- Green A. R., 2018, *From Cultural Case Studies to Global Conversations: Towards an Interconnected Community of Enquiry in Public History*, «The Public Historian» 40.4: 56-60.
- Grossberg L., 2018, *Pessimism of the will, optimism of the intellect: endings and beginnings*, «Cultural Studies» 32.6: 855-888.
- Grossberg L., 2019, *Cultural studies in search of a method, or looking for a conjunctural analysis*, «New Formations» 96-97: 38-68.
- Gualtieri C., 2015, *Operationalising Borders: Euro/African Borderscapes on Stage*, in C. Brambilla, Laine J., Scott J.W., Bocchi G., (eds.), *Borderscaping: Imaginations and Practices of Border Making*, Farnham, Ashgate: 237-245.
- Gualtieri C., 2017, *Teaching as a Cultural Practice: The Pedagogy of Cultural Studies in Italy*, in C. Sandten, C. Gualtieri, E. Kronshage, R. Pedretti (eds.), *Crisis, Risks and New Regionalisms in Europe: Emergency Diasporas and Borderlands*, Trier, WVT Wissenschaftlicher Verlag: 91-106.
- Gualtieri C., 2018, *Cultures in movement across the postcolonial middle sea*, in C. Gualtieri (ed.), *Migration and the Contemporary Mediterranean: Shifting Cultures in Twenty-first-century Italy and beyond*, Oxford, Peter Lang: 5-36.
- Gualtieri C., 2019, *A tale of conversations and encounters*, in C. Gualtieri (ed.), *Special focus "Mobility, Immobility and Encounters along the South-North European Route"*, «From the European South» 5: 5-14. <http://europeansouth.postcolonialitalia.it/8-journal-issue/20-5-2019-contents> (consultazione 10/04/21).
- Gualtieri C., 2020a, *Keywords again: Provisional reflections from a situated perspective*, «From the European South» 7: 75-93 <http://europeansouth.postcolonialitalia.it/journal/2020-7/6.Gualtieri.pdf> (consultazione 10/04/21).
- Gualtieri C., 2020b, *Attraverso il Mediterraneo: la linea del confine e le sue parole nel mare di mezzo / Über den Mittelmeerraum: Die Grenze und ihre Diskurse im "Meer der Mitte"*, in D. Heimböckel, N. Roelens, C. Wille (eds), *Flucht – Grenze – Integration / Fuga – Confine – Integrazione: Beiträge zum Phänomen der Deplatzierung / Contributi al fenomeno dello spostamento*, Bielefeld, Transcript Verlag: 28-48.
- Hall S., 1987, *Gramsci and Us*, «Marxism Today», June, 16-21.
- Hamid M., 2017, *Exit West*, London, Hamish Hamilton.
- Hardt M., A. Negri, 2009, *Commonwealth*, Cambridge MA, Harvard University Press.
- Herd D., 2017, *Prologue*, in D. Herd, A. Pincus (eds.), *Refugee Tales II*, Manchester, Comma Press.
- Kottman P.A., 2005, *Translator's Introduction*, in A. Cavarero, *For More than One Voice. Towards a Philosophy of Vocal Expression*, trad. dall'italiano di P.A. Kottman, Redwood City, Stanford University Press.
- Knudsen E. R.-U. Rahbek, 2021, *Radical hopefulness in Mobsin Hamid's map of the world: A reading of "Exit West" (2017)*, «Journal of Postcolonial Writing» 57.4: 442-454.

- Kureishi H., 2014, *Hanif Kureishi: The migrant has no face, status or story*, «The Guardian», 30 May.
- Introna A., 2020, *Nationed Silences, Interventions and (Dis)Engagements: Brexit and the Politics of Contextualism in Post-Indyref Scottish Literature*, «Open Library of Humanities» 6.1: 12  
<https://olh.openlibhums.org/article/id/4619/>
- Mainwaring C.-S.J. Silverman, 2017, *Detention-as-Spectacle*, «International Political Sociology» 11.1: 21-38.
- McNevin A., Missbach A., 2018, *Luxury limbo: temporal techniques of border control and the humanitarianisation of waiting*, «International Journal of Migration and Border Studies» 4.1/2: 12-34.
- Mezzadra S., Neilson B., 2013, *Border as Method, or, the Multiplication of Labor*, Durham and London, Duke University Press.
- Penguin.co.uk, 2019, *Ali Smith returns with Spring: "We must look to ourselves for hope"*, 19 March.  
<https://www.penguin.co.uk/articles/2019/mar/ali-smith-interview-on-spring.html>.
- Preston A., 2019, *'Spring' by Ali Smith review – luminous and generous*, «The Guardian», 19 May.
- Rae M.-R. Holman-A. Nethery, 2018, *Self-represented witnessing: The use of social media by asylum seekers in Australia's offshore immigration detention centres*, «Media, Culture and Society» 40.4: 479-495.
- Sabaratham M., 2021, *Oxford and Empire: Forced Migration and Colonial Legacies*, Oxford and Empire Network Travel and Translation, 24 February, <https://www.youtube.com/watch?v=4UvkN3GM5Ec> (consultazione 10/04/21).
- Said E., 1983, *The World, the Text and the Critic*, Cambridge MA, Harvard University Press.
- Schimanski J., 2019, *Border Aesthetics*, E. Franzini E., A. Gatti, T. Griffero, G. Matteucci (eds. in chief), «International Lexicon of Aesthetics», <https://lexicon.mimesis-journals.com/archive/2019/autumn/BorderAesthetics.pdf>
- Schimanski J.-S.F. Wolfe (eds.), 2007, *Border Poetics De-limited*, Hannover, Wehrhahn Verlag, 2007.
- Schimanski J., Wolfe S.F. (eds.), 2017a, *Border Aesthetics: Concepts and Intersections*, New York and Oxford, Berghahn Books.
- Schimanski J., Wolfe S.F., 2017b, *Intersections: A Conclusion in the Form of a Glossary*, Schimanski J.-S. F. Wolfe (eds.), 2017, New York: Berghahn: 147-169.
- Schüssler Fiorenza E., 1992, *But She Said: Feminist Practices of Biblical Interpretation*, Boston, Beacon Press.
- Shakespeare W., 2004 [1608], *Pericles Prince of Tyre*, London, Oxford and New York, Bloomsbury.

- Silverstein J., Stevens R., 2021, *Refugee Journeys. Histories of Resettlement, Representation and Resistance*, Canberra, ANU Press.
- Smith A., 2017, *The novel in the age of Trump – When politics is built on fictions, it's fiction that can help us get to truth*, Goldsmiths Prize Lecture, «The New Statesman», 15 October
- <https://www.newstatesman.com/culture/books/2017/10/ali-smith-s-goldsmiths-prize-lecture-novel-age-trump>
- Smith A., 2019, *Spring*, Harmondsworth, Penguin.
- Strüver A., 2005, *Stories of the “Boring Border”: The Dutch-German Borderscape in People’s Minds*, «Forum Politische Geographie», Bd. 2, Münster, LIT-Verlag.
- Tofighian O., 2018a, *No Friend but the Mountains: Translator’s Reflections*, in B. Boochani, *No Friend but the Mountains*, Sydney, Picador: 359-374.
- Tofighian O., 2018b, “*Translator’s Tale: A Window to the Mountains*”, in B. Boochani, *No Friend but the Mountains*, Sydney, Picador: 375-398.
- Tofighian O., 2020, *Introducing Manus Prison theory: knowing border violence*, «Globalizations» 17.7: 1138-1152.
- Van Houtum, H., 2005, *The Geopolitics of Borders and Boundaries*, «Geopolitics» 10.4: 672-679.
- Van Houtum, H., 2021, *Beyond ‘Borderism’: Overcoming Discriminative B/ordering and Othering*, «Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie» 112.1: 34-43.
- Van Houtum, H.-T. Van Naerssen, 2002, *Bordering, Ordering and Othering*, «Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie» 93.2: 125-136.
- Van Houtum H. et al. (eds.) (2005a), *B/ordering space*, London, Ashgate: 1-13.
- Veglio M., 2020, *La malapena. Sulla crisi della giustizia al tempo dei centri di trattamento degli stranieri*, Torino, SEB27.
- Warner M., 2017, *Report: Bearer-Beings and Stories in Transit/ Storie in Transito*, «Marvels & Tales» 31.1: 149-161.
- Williams R., 1976, *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*, London, Fontana/Croom Helm.
- Williams R., 1989, *Culture is ordinary* in R. Williams (ed.), *Resources of Hope: Culture, Democracy, Socialism*, London, Verso, pp. 3-14 (ed. orig. 1958).
- Whitlock G., 2018, “*The Diary of a Disaster*”: Behrouz Boochani’s “*asylum in space*”, «The European Journal of Life Writing» VII:176-182.
- Woollen A., 2019, *Hopeless Hope*, «Bookforum Magazine», 12 June.
- Zable A., 2019, “*We are part of Australian History*”: Behrouz Boochani, *voice of exile*, «The Sydney Morning Herald», 2 February: 1-10.

### *Sitografia*

[https://www.aph.gov.au/parliamentary\\_business/committees/senate/former\\_committees/maritimeincident/report/c10](https://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/senate/former_committees/maritimeincident/report/c10) (consultazione 10/04/21).

[https://www.aph.gov.au/about\\_parliament/parliamentary\\_departments/parliamentary\\_library/pubs/bn/2012-2013/pacificsolution](https://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_library/pubs/bn/2012-2013/pacificsolution) (consultazione 10/04/21).

<https://osb.homeaffairs.gov.au/> (consultazione 10/04/21).

<http://www.refugeeaction.org.au/wp-content/uploads/2012/10/Pacific-Solution-II-fact-sheet.pdf> (consultazione 10/04/21).

<https://www.refugeetales.org> (consultazione 18/06/21)



# Gli ‘inconfineabili’: l’eccezione che conferma la regola?\*

Elisa Fornalé

Professoressa Swiss National Science Foundation (SNSF), Berna

<https://orcid.org/0000-0002-8127-7487>

Laura Odasso

Ricercatrice, Collège de France « Chaire Migrations et Sociétés » & French Institute on Migrations Fellow, Parigi, Francia

## 1. Introduzione

A livello globale, nei paesi che sono stati maggiormente toccati dalla pandemia del Sars-Cov-2 (Covid-19), diverse misure di contenimento sono state adottate per limitare il diffondersi del virus e garantire una protezione effettiva ed immediata della popolazione, soprattutto delle cosiddette ‘categorie a rischio’ (per età, comorbilità e situazione lavorativa). Nel concreto, è emerso come il genere, l’ estrazione sociale o l’origine etnica abbiano svolto un ruolo cruciale nell’esposizione stessa al virus e nell’accesso alle cure, con conseguenze estremamente variabili in termini di contagio e mortalità.

Alla luce di ciò, il nostro contributo propone una riflessione sugli effetti e le conseguenze della pandemia per una nicchia specifica di popolazione vulnerabile che definiremo gli ‘inconfineabili’. Prendendo spunto dal termine *confinement*, utilizzato in Francia per indicare il *lockdown*, il termine ‘inconfineabili’ permette di operare una riflessione, in termini di confini degli spazi personali e sociali, e in termini di frontiere, tra individui e gruppi di individui che, pur vivendo su uno stesso territorio, possono o non possono rispettare le limitazioni imposte dalle misure governative. In concreto, gli ‘inconfineabili’ sono, nel nostro contributo, identificati quali individui stranieri che, per fattori riconducibili alla loro condizione socio-economica e individuale, non sono stati in grado di rispettare o rientrare appieno nelle misure adottate a livello nazionale per limitare la

---

\* L’introduzione, la sezione 2 e le conclusioni sono il risultato di una riflessione e di un’elaborazione comune di entrambe le autrici. La sezione sulla Francia è stata scritta da Laura Odasso e quella sull’Italia da Elisa Fornalé. Il capitolo è una versione rivista e aggiornata dell’articolo originale Odasso Laura e Fornalé Elisa, *The ‘inconfineables’ or the creation of ‘superfluous lives’ in times of crisis*, «Migration Letters» (forthcoming 2022).

diffusione della pandemia. Misure che, per esempio, Charles Heller ha definito di «apartheid sanitario» (Heller 2020: 3), volto a favorire la creazione di «bolle libere dal virus» (*virus-free bubbles*) (Heller 2020: 24) e protette da una certa popolazione ritenuta contagiosa, rischiando così di tradurre la «guerra al virus» (*war on the virus*) in una «guerra ai migranti» (*war on migrants*)<sup>1</sup> (Heller 2020: 9).

Beneficiando dei primi risultati di un'inchiesta qualitativa in corso, l'analisi mira, in primo luogo, a comprendere gli effetti della gestione della crisi sulla tutela fornita agli 'inconfinabili', ripercorrendo alcune delle difficoltà riscontrate nel garantire, per esempio, l'accesso alle cure sanitarie, unitamente a porre l'accento sul ruolo svolto dagli attori associativi (formali e informali) nel vigilare sulla corretta attuazione delle procedure amministrative. A tal fine, il presente contributo si avvale di un'analisi comparata (Francia e Italia) e socio-legale di alcune misure ufficiali adottate per prevenire il diffondersi del Covid-19.

## 2. Diritti e il nuovo regime del lockdown

Quando i primi casi di coronavirus furono identificati nel dicembre 2019 a Wuhan, in Cina, molto difficilmente avremmo potuto immaginare quale impatto e forma avrebbero assunto le misure adottate a livello planetario per far fronte alla pandemia. In ordine cronologico, la Cina ha il merito di aver posto in essere quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito come «l'operazione di contenimento più ambiziosa, snella e d'impatto della storia» (WHO and China 2020: 16)<sup>2</sup>. Le misure che componevano il nuovo regime dell'emergenza – ormai noto sotto il nome di *lockdown* – includevano l'isolamento di intere città, il divieto di varcare i confini interni ed internazionali, unitamente alla chiusura immediata delle scuole e di ogni attività economica (WHO and China 2020: 16; Chaudhary e Kumar 2020). Tali misure, per la loro capacità a limitare ogni contatto umano e sociale, erano descritte quali le sole idonee ad interrompere, o quantomeno a limitare, la catena di trasmissione del virus (WHO and China 2020: 19). Solo pochi mesi dopo, alla fine del mese di febbraio 2020, l'Italia, uno dei paesi maggiormente colpiti in termini di numeri di infezioni e di morti (69,176 casi e 6,820 morti, registrati il 25 marzo 2020), era tra i primi stati europei a porre in essere un regime di contenimento rigoroso (Spadar 2020)<sup>3</sup>. I provvedimenti normativi, che si susseguivano per far fronte all'emergenza, prescrivevano, oltre a limitazioni alla libertà di circolazione, alla chiusura delle scuole e delle attività non ritenute essenziali, unitamente all'adozione di misure

1 Si veda anche *Migreurop*, 2020b.

2 Cfr. Versione originale «the most ambitious, agile and aggressive disease containment effort in history» (traduzione a cura delle autrici).

3 Cfr. «costringendo l'intera popolazione di 60 milioni di abitanti a delle restrizioni senza precedenti». Versione originale «subjecting the 60 million people living in the country to unprecedented restrictions» (traduzione a cura delle autrici).

preventive, quali l'obbligo d'indossare maschere nei luoghi pubblici, la distanza tra le persone di almeno un metro, il lavaggio frequente delle mani e il divieto di assembramenti (Rossi 2021). I voli aerei in arrivo dalla Cina venivano interrotti (IOM 2021; FRA 2020). Tale quadro ha favorito l'insorgere di quella che l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha, di recente, definito «una crisi senza precedenti», con una significativa riduzione del tempo lavorativo e dei posti di lavoro, che ha colpito in misura prevalente i lavori indipendenti. Oltre a provocare un impatto notevole sul ricorso a strumenti di sostegno al reddito, quali la Cassa integrazione (ISTAT 2020: 9). Effetti che si sono ripercossi con maggiore impatto sulle «categorie più fragili (giovani, donne, stranieri)» (ISTAT 2020: 25).

Due settimane più tardi, il 17 marzo 2020, anche la Francia optava per una strategia di chiusura. I negozi ritenuti non essenziali venivano chiusi, così come i ristoranti, i bar, ma anche le scuole di tutti i gradi – eccetto per i figli del personale sanitario e di altri lavoratori considerati essenziali. La popolazione veniva invitata a stare in casa, le uscite venivano regolamentate – come in Italia – da specifiche autorizzazioni, e i viaggi nel paese e all'estero sconsigliati e ridotti. Tali misure hanno sortito effetti rilevanti sulle modalità di lavoro. Mentre il 35% dei lavoratori continuava a recarsi sul posto di lavoro, il 34% era ormai in telelavoro. Un terzo dei lavoratori subiva, inoltre, una restrizione della attività lavorativa, con conseguente riduzione del reddito, il 27% dei quali beneficiava di un periodo di disoccupazione tecnica o parziale (*chômage technique ou partiel*). Il 20% delle persone intervistate dall'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) ritiene che la propria situazione finanziaria familiare sia peggiorata. In particolare, le persone con un reddito modesto e le donne hanno subito le maggiori conseguenze negative (Albouy, Legleye 2020).

Diversi stati nel mondo hanno adottato misure simili per limitare la diffusione del virus e la loro adozione è stata, via via, determinata dalla necessità di assicurare un bilanciamento tra la tutela della salute pubblica e la protezione dei diritti umani (Fornalé 2020; Zagrebelski 2020; United Nations Experts 2020). Come sottolineato in molteplici occasioni dal Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, il «COVID-19 è un test per le nostre società, stiamo tutti imparando e tentando di adattarci a come affrontare il virus. La dignità umana e i diritti umani devono essere al centro e in prima linea in questo sforzo, non in secondo piano» (UN OHCHR 2020)<sup>4</sup>. In particolare, di fronte all'aumento esponenziale dei casi e alla necessità di adottare provvedimenti immediati, è apparso cruciale assicurare che le misure adottate rispondessero al principio di proporzionalità, e non determinassero alcuna discriminazione nei confronti di gruppi, categorie, ed individui portatori di esigenze specifiche (Council of Europe High Commissioner for Human Rights, 2020;

4 Cfr. Versione originale «COVID-19 is a test for our societies, and we are all learning and adapting as we respond to the virus. Human dignity and rights need to be front and centre in that effort, not an afterthought» (traduzione a cura delle autrici).

UN Sustainable Development Group, 2020). Tuttavia, a posteriori, tale auspicio sembra aver trovato poco riscontro nella realtà della gestione della pandemia. Ci sembra opportuno domandarci quale sia stata – e quale sia tuttora – la situazione di coloro che già in tempi normali vivono in condizioni precarie, per esempio i migranti irregolari o coloro in attesa di un titolo di soggiorno?

I migranti e le minoranze etniche sono stati (e sono tuttora) sovra-rappresentati tra i casi severi di individui affetti da Covid-19 (Brun e Simon 2020). Studi precedenti su situazioni internazionali di emergenza sanitaria e ambientale hanno dimostrato che i fattori socio-economici e le condizioni di vita precarie (per esempio: esigui spazi abitativi, lavoro in nero), nonché l'esposizione a discriminazione e a varie forme di razzismo, creano delle disuguaglianze specifiche di fronte ai rischi di malattia e di morte (Bolin e Kurtz 2018; Beauchemin et al., 2015; Cagnet et al. 2012; Dash 2013; Gee et al. 2012).

Tali indicatori sembrano aver determinato e accelerato l'apparizione di forme di vulnerabilità e di disuguaglianze specifiche anche durante la pandemia del Covid-19, soprattutto durante i periodi di *lockdown* e a seguito delle restrizioni imposte per rallentare i contagi (per es.: chiusura uffici amministrativi, limitazione degli spostamenti). A questo si aggiunge, in ultima analisi, lo scoglio culturale e la difficoltà ad entrare in contatto con le autorità locali, qualora si verta in condizioni d'irregolarità, per timore di essere controllati ed esposti a provvedimenti di rimpatrio o detenzione (Global Protection Cluster 2020; OECD 2020).

## 2.1 Migranti, vulnerabilità e la funzione del confine

Questo ci porta a formulare alcune riflessioni in merito alla nozione di vulnerabilità e alle implicazioni giuridico-amministrative che ne scaturiscono durante una situazione di emergenza (HRW 2020; Amnesty International 2020). Come sottolineato dalla dottrina, nonostante ci sia un ricorso frequente a tale nozione ormai 'alla moda' (Roman 2019), rimane assente una definizione olistica riconducibile alla natura dinamica della stessa, che evolve, non solo tenuto conto delle caratteristiche soggettive (si veda per esempio l'età, le condizioni di salute), ma anche delle condizioni esterne, riconducibili all'organizzazione della società stessa (Fineman 2019; Adorno 2016). In ambito giuridico, la situazione di vulnerabilità dovrebbe essere idonea a garantire una tutela rafforzata, soprattutto in una situazione emergenziale («UN Special Rapporteur» 2020). Al contrario, la dichiarazione dello stato di emergenza quale ragione giustificatrice ha favorito la limitazione, sino alla 'sospensione' di molteplici diritti umani, quali la libertà di circolazione e la libertà personale, che ha impattato in modo particolarmente grave alcune categorie di migranti, portando ad una rilettura della nozione stessa di vulnerabilità, come sarà descritto nelle sezioni seguenti («The Lancet» 2020).

Certo, la chiusura delle frontiere nazionali e il blocco dei voli internazionali hanno avuto un impatto sulla mobilità di quella parte di popolazione che, per

intrinseci privilegi sociali o geografici (per es.: attività lavorativa, paese di nascita), in precedenza, godeva della libera circolazione (Thym 2020; Duvell 2020). Tuttavia, le conseguenze sono state molto più gravi per coloro che erano – e sono – in migrazione. Siano essi in mobilità forzata o per scelta, costoro già prima dell'esplosione della crisi sanitaria non godevano della libera circolazione (Gisti 2020; IFRC 2020; Foley e Piper 2020). La chiusura delle frontiere europee ai migranti del sud del mondo – attraverso una politica dei visti che non è mai stata messa in discussione politicamente – alimenta da tempo delle zone di marginalizzazione, dei «fenomeni di periferia spaziale, di marginalità sociale e politica, [ma anche di tentativi di] trasgressione del confine» (Schmoll 2020: 23). Pensiamo alla situazione – ripetutamente denunciata da una parte delle ONG internazionali e del mondo associativo – degli *hotspots* greci, in cui, in aprile 2020, 42000 persone erano bloccate in condizioni sanitarie critiche, allorché tali campi avevano una capacità di 6000 persone (Migreurop 2020b). Ora, come Heller suggerisce, il virus invita a «de-confinare le frontiere» (*de-confine borders*, Heller 2020), cioè a ripensare la mobilità internazionale, alla luce delle realtà della popolazione più fragile, di quegli individui in movimento che, alla ricerca di protezione o di stabilità, hanno continuato e continueranno ad attraversare le frontiere anche in tempi di pandemia (Schachar 2020). Tuttavia, al di là della linea di demarcazione delle frontiere nazionali che si possono oltrepassare fisicamente, la letteratura sull'immigrazione ci invita a pensare alle frontiere, non tanto in termini di linee e di rigida separazione tra interno ed esterno (Walker 1993; Beck 2006), ma piuttosto come una rete complessa costituita da attori (per es.: poliziotti, funzionari dell'immigrazione) e strumenti (per es.: leggi, visti, impronte digitali), che producono degli effetti prima della migrazione, durante e, poi, all'arrivo sul territorio del paese di destinazione, e che reificano la sovranità degli stati (Rea 2017). Le frontiere si materializzano in vari modi, nel percorso dei richiedenti asilo e dei migranti in situazione irregolare o precaria, in particolare in tutti quei momenti in cui sono oggetto di controllo, durante le procedure amministrative, nel processo di regolarizzazione e, ancora, quando cercano di accedere a cure sanitarie, alloggio, lavoro, o di mantenere le relazioni coi famigliari o amici altrove in Europa e nel mondo. Tale 'frontierizzazione', cioè tale ridefinizione spaziale e sociale dei confini, attraverso un'«intensa attività di delimitazione e gerarchizzazione» (Schmoll 2020: 135), viene effettuata, dall'alto, dalle politiche e dal diritto e, dal basso, dagli attori incaricati dell'accoglienza e delle formalità socio-amministrative. Questa estensione della frontiera produce, in tempi normali, una specifica vulnerabilità amministrativa, che si è inasprita durante la pandemia, quando le amministrazioni dell'immigrazione hanno chiuso i loro uffici, il rilascio dei visti si è fermato, le attività dei servizi legali associativi e giuridici professionali si sono rallentate, eccetera, «aggiungendo precarietà alla precarietà» (Desgrées du Loû 2020). Tali pratiche, preesistenti, sono state ulteriormente legittimate dal tentativo di frenare il virus, e tendendo

a fomentare la creazione di una nicchia di popolazione «superflua» (Schmalz 2017).

Inoltre, a tali frontiere si aggiungono delle frontiere sociali<sup>5</sup> che, sulla base dell'origine etnico-nazionale, ma anche del genere, dell'età e della classe, segmentano la popolazione e mostrano il limite di misure che dovrebbero essere protettrici per tutti, ma che, concretamente, creano nuove disuguaglianze, anche per coloro che sono già sul territorio europeo e/o che hanno uno statuto amministrativo relativamente stabile. Di fatto, il regime della frontiera e l'effetto dei confini (Mezzadra 2013) producono distinzioni identitarie, tra un 'noi' da proteggere e un 'loro' da selezionare e mantenere a distanza dalla popolazione maggioritaria, le cui prerogative sembrano più importanti (Elias e Scotson, 1994) e la cui vita pare «valere di più» (Fassin 2020). Come sottolineato da «The Lancet», proprio l'assenza di una definizione di vulnerabilità – e la sua ancora incerta articolazione giuridica con nozioni quali uguaglianza e dignità – ha favorito il propagarsi di tali disparità e discriminazioni, nei confronti di persone che si trovavano in condizioni socio-sanitarie precarie, che sono rimaste al margine e, per questo, inconfineabili durante le strategie poste in essere dalle autorità statali («The Lancet» 2020; Auletta 2021). Alla luce di tali osservazioni preliminari, il nostro contributo si concentra su alcune tipologie di inconfineabili, quali (a) i richiedenti asilo e i richiedenti protezione internazionale; (b) i migranti e i nuclei familiari che vivono in centri di accoglienza o alloggi popolari; e (c) i lavoratori migranti, inclusi i lavoratori stagionali, che hanno proseguito le loro attività lavorative durante il *lockdown*.

### 3. Quale protezione per gli 'inconfineabili' o gli stranieri difficilmente confineabili? Una prima analisi dell'impatto delle misure in Italia e Francia

L'attenzione riposta sulle conseguenze della pandemia ha favorito l'implementazione di diversi progetti di ricerca<sup>6</sup> che, insieme alla ricerca qualitativa in corso, ci consentono di proporre alcune osservazioni preliminari in merito

5 Si veda la distinzione euristica, operata da Didier Fassin, 2012, tra *borders* e *boundaries* per pensare le frontiere della società francese. I termini inglesi permettono, infatti, di declinare e presentare una distinzione tra migranti e persone di origine straniera, che il solo termine «frontiera» non esplicita sufficientemente.

6 Per esempio, il progetto *ApartTogether*, implementato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e da un consorzio di centri di ricerca universitari, che ha esplorato l'impatto psicologico della pandemia su migranti e rifugiati in diversi paesi (<https://www.aparttogetherstudy.org/>), ed il progetto francese «*Perceptions et impact de l'épidémie liée au COVID19 dans les centres d'hébergements pour les personnes en situation d'exclusion*», ECHO» che si interessa alla percezione del virus sulle persone senza fissa dimora – tra cui molti stranieri – che sono stati messi al riparo in strutture di fortuna durante il primo *lockdown* in Francia.

all’impatto delle misure adottate. Nello specifico, per la Francia, si fa cenno ad una inchiesta, svolta nella primavera 2020 in appendice al progetto «Mobilisation des Afro Karibéens pour l’Appui à la Santé et à l’Installation, MAKASI», finanziato dall’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) e dall’Agence Régionale de Santé de l’Île de France, e ai reports di associazioni quali Médecins du monde, Migreurop, Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigrées) e La Cimade, che hanno monitorato la situazione dei migranti durante il primo *lockdown* e nei mesi successivi. Per l’Italia, faremo riferimento agli studi che sono stati condotti dalla Fondazione ISMU,<sup>7</sup> che compie un’importante attività di raccolta dati. Unitamente alle azioni e ai reports degli attori attivi a livello nazionale (in particolare al lavoro costante svolto dall’Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione (ASGI)<sup>8</sup> e dall’associazione Antigone<sup>9</sup>), e a livello regionale e locale (si pensi, per esempio, alle associazioni quali il NAGA<sup>10</sup> a Milano, o l’ente Cinformi<sup>11</sup> a Trento), che sono stati costantemente presenti durante la fase emergenziale per garantire il rispetto dei diritti socio-economici dei soggetti maggiormente vulnerabili<sup>12</sup>.

### 3.1. Francia

Secondo l’indagine *Trajectoires et Origines: Enquête sur la diversité des populations en France* (Beauchemin et al. 2015), lo stato di salute dei migranti e dei loro

- 
- 7 La Fondazione ISMU si occupa di condurre attività di ricerca dal 1993, con un’attenzione primaria ai fenomeni migratori e la protezione dei diritti umani.
- 8 L’ASGI è un’associazione di «promozione sociale nata dall’intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, che ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all’elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri».
- 9 L’associazione Antigone è stata costituita alla fine degli anni Ottanta «per i diritti e le garanzie nel sistema penale».
- 10 Il fondatore del NAGA, Italo Siena, la definì «un’associazione fa delle cose concrete, non siamo né un partito né un sindacato e non dobbiamo sostituire pezzi di Stato mancante [...] Il volontariato deve trovare nuove ricette, coprire zone d’ombra, sperimentare, praticare e fare luce su fenomeni nascosti [...]». Oggi il NAGA include 400 volontari attivi sul territorio di Milano per fornire «assistenza sanitaria, legale e sociale gratuita a cittadini stranieri irregolari e non, a rom, sinti, richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tortura, oltre a portare avanti attività di formazione, documentazione e lobbying sulle Istituzioni».
- 11 Il Cinformi è stato istituito nel 2001 e si fonda sulla «collaborazione fra ente pubblico e privato sociale» per garantire informazione, tramite sportelli presenti sul territorio, accoglienza, rivolta ai richiedenti protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta a scopo di sfruttamento, e sensibilizzazione.
- 12 A tal fine, si ringraziano Cinzia Tartarotti e Michele Larentis, operatori presso *Cinformi*, e Fanny Gerli, volontaria del NAGA, per avere condiviso la loro esperienza diretta ed aver contribuito a far emergere alcuni tra i punti di maggior criticità emersi durante la pandemia.

discendenti è generalmente peggiore di quello dei cittadini francesi nati in Francia. Questo è dovuto a cause di ordine socioeconomico e ad esperienze di discriminazione e razzismo sistemico su base dell'origine e del sesso (Cognet et al. 2012). Questi stessi fattori hanno prodotto nuove disuguaglianze durante il *lockdown*. A titolo illustrativo, si pensi al dipartimento di Seine-Saint-Denis, che è risultato essere il più colpito dal virus nella regione dell'Île de France e il secondo a livello nazionale. Tra il 2 marzo e il 10 maggio 2020, i decessi sono aumentati del 110% a Seine-Saint-Denis rispetto alla media dello stesso periodo e dello stesso dipartimento tra il 2015 e il 2019; mentre a Parigi, del 76% (Allard et al. 2020). A causa di questo alto tasso di mortalità, i ricercatori stimano una sovraesposizione delle minoranze etno-razziali al virus nel dipartimento della Seine-Saint-Denis, facendo un parallelo con le situazioni degli Stati Uniti e del Regno Unito (Simon e Brun 2020). Secondo l'INSEE, in questo dipartimento, molto densamente popolato (6.802 abitanti per km<sup>2</sup>), molte famiglie vivono in alloggi sovra-occupati (21% contro l'8-16% negli altri dipartimenti dell'Île-de-France e il 5% in Francia, esclusa Mayotte). Questa situazione abitativa può aver favorito la circolazione del virus.

La situazione è apparsa più complicata ancora per i richiedenti asilo (e non), che non hanno accesso ad una soluzione abitativa o ad un accompagnamento medico-sociale (Agier et al. 2020). Più di 3500 persone erano senza fissa dimora all'inizio del *lockdown* nella regione di Parigi, di cui una parte si trovava nelle decine di campi nella periferia della città costituiti da tende di fortuna, senza acqua né trattamento dei rifiuti. Questa popolazione, composta non solo da singoli, ma anche da famiglie con bambini, doveva far fronte ai controlli e all'ingerenza della polizia che tenta periodicamente di smantellare gli accampamenti, all'assenza di sostegno giuridico e sociale, e, dal marzo 2020, anche alle conseguenze del Covid-19, alle quali, date le condizioni, era particolarmente esposta. Le associazioni di difesa dei diritti degli stranieri, tra le quali La Cimade e il Gisti, CCFD Terre Solidaire, hanno richiesto la requisizione di spazi potenzialmente adatti ad accogliere tale popolazione senza fissa dimora (ma anche quella che si trovava in *squats* e *bidonvilles*), nonché l'attivazione di distribuzioni alimentari, di punti di accesso all'acqua e il mantenimento delle condizioni di accoglienza amministrativa e sociale. All'inizio di aprile, una coalizione di novantadue associazioni, su iniziativa di Committee for Refugee Relief, ha interpellato sette relatori speciali delle Nazioni Unite – incaricati delle questioni di povertà estrema, salute, accesso ad un alloggio decente, cibo, acqua pulita e servizi igienici, dei migranti e dei difensori dei diritti umani – a proposito della situazione dei migranti in estrema precarietà nelle città francesi e dell'impossibilità dei richiedenti asilo di introdurre la loro domanda e, quindi, di accedere ad una qualche forma

di protezione<sup>13</sup>. In tale maniera, si richiedeva ai relatori speciali di ricordare al governo francese la necessità di adottare e di attuare misure di protezione efficaci per questi individui, e nell’interesse di tutti. Un’ordinanza del Consiglio di Stato del 30 aprile 2020 ha ingiunto allo Stato francese di ristabilire la registrazione delle domande d’asilo nella regione Île-de-France, conferendo priorità alle «persone particolarmente vulnerabili»<sup>14</sup>. Inoltre, delle misure di isolamento e protezione alloggiativa sono state messe in atto<sup>15</sup>, per esempio un dispositivo *ad hoc* ha preso a carico le sorti dei minori non accompagnati<sup>16</sup>. Tuttavia, si è trattato principalmente di mettere al riparo un numero ingente di individui, di età e situazioni familiari disparate, in strutture perlopiù quali palestre, dove la promiscuità e l’assenza di servizi igienici sufficienti impediva un reale rispetto delle misure-barriera. Secondo *Médecins du monde*, 699 luoghi di vita informali (accampamenti, *squats*, *bidonville*) sono stati smantellati dal 17 marzo al 31 ottobre 2021, in pieno periodo di pandemia, benché si sarebbe dovuta evitare ogni forma di erranza, vagabondaggio e movimento di persone (*Médecins du monde* 2020)<sup>17</sup>. Se l’equipe de l’ONG *Médecins sans frontières* (MSF) ha controllato ogni persona alla ricerca di eventuali sintomi di coronavirus, le associazioni presenti deplorarono il metodo usato per lo smantellamento, che lasciava dubitare il corretto rispetto delle condizioni sanitarie, e si interrogano sulla portata, poiché – secondo l’associazione *France Terres d’Asile* – sul sito del campo e nei dintorni si contavano tra le 300-600 persone installate (Oberti 2020)<sup>18</sup>.

13 Il testo della “Comunicazione Urgente” inoltrata ai relatori speciali delle Nazioni Unite è disponibile sul sito dell’associazione GISTI (cfr. [https://eg-migrations.org/IMG/pdf/20200409\\_urgent\\_communication\\_unsrs.pdf](https://eg-migrations.org/IMG/pdf/20200409_urgent_communication_unsrs.pdf)) (consultazione: 9/4/2021).

14 Conseil d’Etat, ord. ref., 30 avril 2020, *Enregistrement des demandes d’asile en Ile de France*, n. 440250, 440253.

15 *Instruction du 27 mars 2020 sur la prise en charge et le soutien des populations précaires face à l’épidémie du Covid-19 à l’attention des Préfets*. NOR : INTK2000179J.

16 A titolo d’esempio, si veda la legge n. 2020-290 apparsa sul Journal Officiel de la République Française (JORF), n. 0072 24 mars 2020, et per la lista completa delle diverse misure ed ordinanze si veda il dossier pubblicato dall’associazione InfoMIE, Centre des ressources pour les mineurs isolés étrangers, <http://www.infomie.net/spip.php?rubrique356&lang=fr> (consultazione: 10/04/2021).

17 Per esempio, il 24 marzo 2020, un campo di migranti a Aubervilliers, a nord di Parigi, è stato smantellato. La situazione non pare migliore in altre città del paese. A Grande-Synthe, vicino a Calais, per esempio, dove ogni due giorni la polizia cerca di smantellare i campi dei migranti che attendevano di entrare in Gran Bretagna, le associazioni – come Utopia 56 – denunciano la mancanza di mezzi e servizi per sostenere la popolazione, e le verbalizzazioni di cui sono oggetto coloro che tentano di portare aiuto. Si veda il comunicato dell’associazione: *L’État d’urgence sanitaire autorise-t-il les violences envers les exilées et les intimidations envers les bénévoles ? Communiqué de presse inter-associatif, rendu public le 28 avril 2020*, <http://www.utopia56.com/fr/actualite/letat-durgence-sanitaire-autorise-t-il-violences-envers-exilees-intimidations-envers> (consultazione: 10/04/2021).

18 Nella periferia di Lione, i rifugiati siriani accampati, che non hanno più avuto accesso alle indennità per richiedenti asilo, e i Roms nei campi, obbligati a dormire a gruppi in auto,

Intanto, i centri di accoglienza per malati non gravi di Covid-19 avevano principalmente come target le persone che vivevano in strutture collettive o le persone senza fissa dimora. Così, un'altra ampia porzione di migranti precari o irregolari restava esclusa da tali forme di protezione, obbligata ad essere ospitata da conoscenti o amici. È ciò che attestano le interviste effettuate su una porzione dei partecipanti del progetto Makasi – in particolare, effettuate con persone di origine sub-sahariana, arrivate in Francia tra il 2015 e il 2019. Alcuni intervistati dividevano una stanza con quattro adulti, altri con una coppia con bambini. Tali 'dimenticati' del *lockdown* – come li definisce Séverine Carillon (2020) – hanno visto aumentare i loro problemi economici (non avendo accesso ai lavori spesso informali che svolgevano o non potendo prendere in prestito o inviare e ricevere denaro), si trovavano confrontati ad una perdita di autonomia (spesso diventando dipendenti da chi li ospitava) e di stima personale (con conseguenze di genere non indifferenti), obbligati ad un isolamento sociale, che li relegava una volta di più al margine della società. Infatti, una delle principali preoccupazioni emerse dall'inchiesta sembrava essere la paura dei controlli in strada, spesso effettuati sulla base dell'apparenza fisica (*contrôle au faciès*) e, di conseguenza, il rischio di ricevere una multa o, peggio ancora, di essere allontanati dal territorio francese. Di fatto, i migranti rispettavano pedissequamente le misure in atto, limitando o evitando le uscite e, di conseguenza, tagliandosi fuori dal mondo di relazioni già fragili, costruite per integrarsi sul territorio francese. Se delle forme di solidarietà residenziali e intra-comunitarie si sono sviluppate, esse non hanno totalmente annullato l'effetto di «disaffiliazione sociale» portando gli individui già precari verso una non esistenza sociale (Carillon *et al.* 2020: 3).

Un'altra situazione estremamente critica è stata riscontrata nei *foyers de travailleurs migrants* – un tipo di soluzione abitativa tipica dell'immigrazione francese, rivolta ai lavoratori di tutte le età (anche ormai in pensione), costituita da camere individuali o collettive e da spazi di vita comuni (cucina, salotti, sale di preghiera, ma anche bagni, docce, e sanitari condivisi). Caratterizzati da un alto livello di promiscuità (certe camere possono contenere fino a otto letti), tali *foyers* si sono rivelati dei luoghi con i più alti tassi di prevalenza di Covid-19 (Roederer *et al.* 2020)<sup>19</sup>. Le istruzioni sanitarie ministeriali o prefettizie sono state spesso ignorate o applicate in modo lassista dalle società di gestione, che hanno usato come pretesto l'assenza di personale (Daadouch, El Baz 2020: 17). Ora, in tali

---

affrontano la stessa angoscia di ammalarsi sprovvisti di gel, maschere e servizi igienici corretti (per esempio, due bagni e un unico punto di accesso all'acqua per un'ottantina di persone Roms). *Médecins du Monde*, che si dedica alla prevenzione sul sito, sottolinea la mancanza di medicine e di tutto ciò che è normalmente richiesto per rallentare la trasmissione del virus.

19 Si veda anche la nota dell'Agence Regionale de Santé (*COVID-19: Préconisations en habitat – Foyers de travailleurs migrants*, n° 1, 17/5/2020) che affermava che «i *foyers* per lavoratori migranti con più letti o nelle unità abitative, il confinamento è più difficile».

centri convivono ex-lavoratori anziani (*chibani*<sup>20</sup>) e giovani lavoratori attivi, che hanno continuato a lavorare durante il *lockdown*, in particolare per Uber, addetti alla consegna di cibo a domicilio per Deliveroo o, ancora, addetti alla sicurezza o alle pulizie. Così, in questi luoghi, degli spazi collettivi che mantenevano delle forme di sociabilità sono stati rapidamente chiusi (e.g., sale di preghiera, spazi per riunioni associative), mentre alcuni spazi collettivi imposti sono stati mantenuti in uno stato ibrido, dove le consegne sanitarie potevano a malapena esser rispettate. Senza accesso agli spazi collettivi, privi di legami di solidarietà, i più anziani residenti sono stati abbandonati a loro stessi, inoltre, la chiusura delle frontiere territoriali ha impedito i viaggi al paese di origine, limitando fortemente il possibile sostegno familiare (Daadouch, El Baz 2020). Altri migranti vulnerabili già al riparo (e.g., donne sole, famiglie) si sono sentiti abbandonati, a causa della chiusura dei pochi luoghi pubblici e delle strutture associative dove hanno trovato attività di sostegno. Il controllo della scolarizzazione dei figli attraverso il telelavoro è una sfida per queste famiglie, sia perché i genitori hanno una scarsa padronanza della lingua francese, sia perché non hanno facile accesso al computer e a Internet, senza parlare dei rischi di violenza familiare e coniugale amplificati dalla chiusura (Desgrées du Loû 2020). Parallelamente alla complessità di tali situazioni, la risposta politica securitaria per assicurare il rispetto di queste misure negli spazi pubblici sembrava essere basata su una lettura culturale-etnica già ricorrente nelle periferie e nei quartieri sensibili delle città francesi. Concretamente, è stato rilevato un controllo sproporzionato, in tali zone ad alta concentrazione di stranieri o di minoranze etniche, del rispetto delle regole imposte dal governo e, in particolare, del controllo delle attestazioni di uscita e del rispetto dell'uso della mascherina (Gauthier 2020).

Merita una menzione particolare la questione dei centri di permanenza per i rimpatri (in Francia chiamati *centres de rétention administrative*, CRA), di cui le associazioni di difesa dei diritti dei migranti hanno chiesto a più riprese la chiusura a partire dal marzo 2020, e in parallelo la liberazione dei detenuti (*Observatoire de l'enfermement des étrangers*, 2020). In aprile, una cinquantina di detenuti hanno manifestato il loro sdegno rispetto alle condizioni sanitarie pessime nel centro di Mesnil-Amelot, il più grande di Francia, situato a prossimità dell'aeroporto di Parigi Roissy Charles de Gaulle. Allorché i casi di Covid iniziavano a moltiplicarsi nei centri in tutta la Francia, i detenuti trovavano incongrua la loro detenzione e l'assenza di voli, nonché le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di limitare i rischi di esportazione della malattia. La carenza di igiene, la mancanza di maschere e il divieto di fornire del gel idroalcolico implicavano una rapida diffusione del virus. Tuttavia, alla fine del mese di marzo,

20 Il termine in arabo dialettale algerino significa «capelli bianchi» e fa riferimento a migranti magrebini di prima generazione, arrivati in Francia all'inizio degli anni Sessanta (circa 235000 uomini) per lavorare e che, al momento della pensione, non sono rientrati nel loro paese di origine.

il Consiglio di Stato ha deciso che questi stabilimenti potevano rimanere aperti, giudicando che tenere gli stranieri in detenzione non era un «fattore di evoluzione dell'epidemia» (Conseil d'État 2020). A differenza delle prigioni, in tali centri, gli stranieri detenuti non hanno commesso alcun delitto, se non quello di trovarsi in situazione irregolare. Tuttavia, la «spirale punitiva» scelta dalla Francia, sembra, in tempi di Covid, sottolineare la «disuguaglianza delle vite», quelle dei detenuti, compresi gli stranieri, sembrano valere meno, mostrando, attraverso la gestione della loro condizione, come alcuni gruppi sociali sarebbero superflui (Fassin 2020).

Tuttavia, una parte di migrazione non è stata considerata superflua neppure durante la pandemia, quando tutti erano invitati a stare a casa e a ridurre i movimenti: si tratta dei lavoratori distaccati, che fornivano manodopera agli agricoltori. Dopo aver fatto lavorare i beneficiari delle prestazioni sociali o i richiedenti asilo, ed esteso i contratti degli stagionali da sei a nove mesi, nonché avendo prorogato di nove mesi il loro permesso di soggiorno, il governo ha aperto ad ulteriori deroghe, permettendo alle persone di attraversare la frontiera con un paese europeo, per «una ragione economica impellente, in particolare ai lavoratori agricoli stagionali»<sup>21</sup>. In giugno 2020, un numero cospicuo di lavoratori provenienti dalla Spagna è arrivato a sostegno degli agricoltori provenzali. A seguito di una campagna di test, vari *clusters* di Covid-19 sono stati rilevati nel nord del dipartimento Bouches-du-Rhône, proprio dove tali lavoratori erano stati assunti, con delle conseguenze stigmatizzanti. I lavoratori, discreditati e considerati portatori di malattie, sono stati messi in quarantena in luoghi insalubri. L'inchiesta svolta da Castracani *et al.* (2020) ha messo in luce i contorni di questa messa disposizione a flessibile di manodopera e i meccanismi di un nuovo regime di prigionia – diverso, ma complementare a quello applicato ai lavoratori stagionali marocchini con il contratto *Office Français de l'Immigration et de l'Intégration*<sup>22</sup> (Castracani *et al.*: 13). Un controllo stretto degli alloggi, nelle fattorie e nelle zone di transito comuni, induce ad incontri tra i lavoratori distaccati e la popolazione esteriore, limitando le entrate e le uscite. L'assenza di un confine chiaro tra lavoro e non lavoro è una leva nel controllo della mobilità di questi nuovi lavoratori dell'agricoltura, usati per rifornire i negozi di generi alimentari essenziali e per mantenere attivo il settore economico agricolo. La situazione di tali lavoratori è stata oggetto di processi contro le imprese che li hanno assunti, citiamo quello che si è tenuto il 17 maggio 2021 contro ETT

21 Si veda anche *Contrôle aux frontières - situation des travailleurs saisonniers et des travailleurs en détachement*, disposizione del Primo Ministro n. 6171/SG, 20/05/2020, <https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44977> (consultazione 09/04/2021).

22 I quali possono avere una carta di soggiorno pluriennale per tre anni, per compiere un lavoro stagionale per sei mesi l'anno, per dettagli si veda [https://www.ofii.fr/wp-content/uploads/2021/03/Affiche\\_A4\\_Saisonnier\\_etranger\\_versionMICOM.pdf](https://www.ofii.fr/wp-content/uploads/2021/03/Affiche_A4_Saisonnier_etranger_versionMICOM.pdf) (consultazione 10/04/2021).

Terra Fecundis, che ha distaccato lavoratori in 535 fattorie e 35 dipartimenti, ed ha avuto luogo a Marsiglia per lavoro dissimulato e impiego di stranieri senza permesso (Castracani *et al.*: 14).

### 3.2. Italia

Come facilmente intuibile, il recente report pubblicato dall'Associazione Carta di Roma<sup>23</sup> ha messo in evidenza come la parola simbolo in Italia nel 2020 sia stata «virus» (Associazione Carta di Roma 2020: 20). La crisi sanitaria ha offerto la cornice ideale per un cambio non solo lessicale, ma anche concettuale che ha sostituito il binomio immigrazione-criminalità, ed il senso di insicurezza ad esso correlato nel dibattito politico, con un uso diffuso di un lessico bellico e a metafore di guerra<sup>24</sup>, che hanno costruito una «visione divisiva» e la «stigmatizzazione dei migranti quale veicolo di contagio del Covid-19» (Associazione Carta di Roma 2020: 25). Come descritto nel rapporto «come in guerra, esiste un noi e un loro, un confine da difendere, identità da preservare» (Associazione Carta di Roma 2020: 25).

Le criticità che solleva la collocazione, in particolare, degli inconfineabili all'interno nella cornice dell'emergenza sanitaria, ha chiaramente sottolineato la fragilità propria del nostro sistema normativo, in riferimento, sia alle disposizioni esistenti in materia di migrazione, sia alle implicazioni economiche dei servizi volti a garantire l'assistenza sanitaria e di supporto socio-assistenziale (D'Amico 2020; Tuozzo 2020). Brevemente, è utile ricordare che le prime misure restrittive legate alla pandemia si manifestavano all'indomani dell'adozione dei cosiddetti «decreti sicurezza»<sup>25</sup> che, oltre a modificare profondamente il sistema di accoglienza, intaccavano lo strumento della protezione umanitaria (ASGI 2020c).

La situazione si è manifestata in tutta la sua gravità soprattutto nelle difficoltà riscontrate nel garantire la piena tutela dei diritti di salute e socio-economici, e a poco sono servite le indicazioni fornite dall'ASGI, per tentare di ovviare alle criticità a cui la «precarietà giuridica, lavorativa e alloggiativa» avrebbe esposto i cittadini stranieri (ASGI 2020c; Mennona e Papavero 2021). A titolo esemplificativo, lo studio condotto da Devillanova *et al.* (2020) in Lombardia, una delle regioni maggiormente colpite, ha dimostrato che l'accesso alle cure mediche é

23 L'Associazione Carta di Roma, fondata nel 2011, è un punto di riferimento per garantire l'attuazione al protocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell'immigrazione, siglato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (CNOG) e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) nel giugno del 2008».

24 Il rapporto fa riferimento all'uso di termini quali «bomba», «bomba sanitaria», «guerra del mare», «guerra sui ricollocamenti» (Associazione Carta di Roma 2020: 25).

25 Cfr. art. 13 Decreto-legge n. 113 del 2018, convertito Legge n. 132 del 2018. Di recente la legge 18 dicembre 2020, n. 173, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, entrata in vigore il 20 dicembre 2020, ha provveduto alla modifica degli stessi.

stato compromesso per i migranti irregolari presenti nell'area metropolitana di Milano (all'incirca 540.000, il 9,5 % dei migranti presenti sul territorio).. La situazione è stata aggravata anche dal fatto che non è sempre stato possibile includerli nelle campagne di informazione preventiva condotte dal governo (Devillanova et al. 2020: 1187), unitamente ad un peggioramento delle condizioni abitative degli stessi<sup>26</sup>. Situazione che è stata confermata anche in altre realtà territoriali, per esempio nelle periferie di Roma, Firenze, Pistoia e nella Piana di Gioia Tauro, dove l'intervento delle ONG<sup>27</sup> è stato determinante per favorire l'accesso ad un *triage* medico per i senza dimora e per coloro che vivevano in insediamenti precari. Tra coloro che si trovano in situazioni precarie, rientrano talvolta anche i richiedenti asilo e minori, come è stato messo in evidenza dai recenti fatti di cronaca avvenuti in Trentino<sup>28</sup>. L'assessora Maule, all'indomani dell'incendio avvenuto all'interno di un alloggio abusivo, ha dichiarato che i richiedenti asilo che «arrivano via terra e sono in attesa di una risposta sullo status di rifugiati dal Commissario di Governo» sono nel limbo. «Non c'è una struttura che li accolga, a volte si tratta anche di famiglie con bambini per le quali i nostri Servizi sociali si affannano a cercare un posto. Questi non sono senza dimora, lo diventano loro malgrado» (Comune di Trento 2021).

La questione sanitaria è stata, altresì, aggravata dal fatto che l'assenza di documenti compromette la possibilità di beneficiare dell'assistenza medica di base<sup>29</sup>, con la possibilità di ricevere supporto solo tramite l'accesso al Pronto Soccorso. Pertanto, la chiusura dei Pronto Soccorso durante l'emergenza ha di fatto limitato le garanzie e le tutele proprie del diritto fondamentale alla salute (Rossi 2021). Parimenti preoccupante, è emerso l'accesso ai servizi sanitari per le persone all'interno dei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) e dei Centri di accoglienza Straordinaria (CAS)<sup>30</sup>, dove, non solo è risultato altamente

26 Lo studio riferisce un incremento delle persone senza fissa dimora dal 8.82 % al 17.09 % (Devillanova et al. 2020: 1187).

27 Per esempio Intersos e MEDU.

28 Il 31 marzo, un grave incendio ha interessato l'ex sede della cooperativa La Sfera, nel Comune di Trento, dove alloggiavano in modo abusivo 15 senza dimora, e l'assessora Maule ha portato alla luce le difficoltà nelle quali verte il Comune di Trento per fornire un'adeguata sistemazione alloggiativa alle persone che vivono nella precarietà, includendo operai a giornata e le persone in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato.

29 Purtroppo, in alcuni casi l'accesso al Servizio Sanitario Pubblico può essere compromesso anche per i minori irregolari. Solo con il concretizzarsi di fattispecie rispetto all'attuazione di specifici protocolli, in particolare nell'ambito scolastico, per quanto riguarda i minori irregolari, il sistema sanitario ha saputo rispondere, esprimendo una tutela volta a facilitare sia il contenimento del virus sia il diritto alla salute.

30 I CARA, istituiti nel 2002 come Centri di identificazione, ospitano i richiedenti asilo che attendono l'esito della loro domanda di protezione internazionale. I CAS, immaginati nel 2015 per rispondere alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza e attivati dalle prefetture per accogliere i richiedenti asilo, di fatto, ad oggi partecipano alla loro accoglienza ordinaria (Camera dei Deputati 2021; Rossi 2021).

difficile assicurare il rispetto delle prescrizioni legali per la salvaguardia della salute collettiva, ma altresì la fruizione delle cure mediche (ASGI 2020c; Rossi 2021).<sup>31</sup> Situazione che non è stata adeguatamente presa in considerazione per esempio con l'adozione del cosiddetto «piano strategico vaccinale», come sottolineato dal Tavolo Immigrazione e Salute (TIS) (ASGI 2021a). Il TIS ha infatti messo in evidenza che le migliaia di persone che appartengono a «categorie socialmente fragili» e che costituiscono una «popolazione difficile da rintracciare», quali i migranti irregolari, le persone che si trovano in strutture collettive, i richiedenti asilo o coloro che si trovano in insediamenti informali, avrebbero potuto essere esclusi dalla vaccinazione proprio per la mancanza di documenti (ASGI 2021a).

Tale vulnerabilità ha avuto impatti diretti anche nel garantire l'accesso ai servizi sociali e socio-assistenziali, inficiando di fatto l'esercizio di ulteriori diritti fondamentali. Emblematica è stata sicuramente l'istituzione del «buono spesa», quale misura idonea a garantire «alle persone più vulnerabili la possibilità di soddisfare un bisogno primario e un diritto fondamentale quale il diritto all'alimentazione»<sup>32</sup>. Purtroppo, l'accesso a tale prestazione assistenziale, dal carattere chiaramente emergenziale, è stato in alcune circostanze limitato, in quanto alcuni comuni si sono avvalsi di criteri (quali il permesso di soggiorno o il riferimento alla cittadinanza), che esulavano da quelli prefissati (stato di bisogno e l'esposizione agli effetti della crisi sanitaria - D'Amico 2020). Come illustrato da Biondi Dal Monte, tali disposizioni sono state ritenute discriminatorie, in quanto hanno di fatto escluso i richiedenti asilo, e i titolari della protezione internazionale e umanitaria, dall'accesso ai contributi di solidarietà alimentare, come peraltro è stato confermato nell'ambito dei ricorsi presentati innanzi ai Tribunali di Napoli, Ferrara, Roma e Brescia (Biondi Dal Monte 2020)<sup>33</sup>. Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza del 25 maggio 2020, ha ritenuto discriminatoria la condotta posta in essere dal Comune di Napoli che, al fine di erogare le misure urgenti di solidarietà alimentare, includeva il requisito della residenza anagrafica, anziché la mera situazione di «disagio economico e della

31 Come sottolineato da Tabar e Maculan, «[m]olte strutture di accoglienza, così come le persone ivi ospitate, sono risultate [...] totalmente abbandonate a sé stesse, scomparse dalla narrazione pubblico-mediatica (che tanto su di loro aveva speculato), e infine, assenti nell'organizzazione degli interventi governativi di gestione della crisi» (Antigone 2021).

32 Come indicato dal provvedimento adottato dal Tribunale di Brescia, il 28 aprile 2020, RG n. 4080/2020. Si ricorda che OCDPC n. 658/2020 «Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» attribuiva ai Comuni italiani un contributo pari a 400 milioni di euro per misure di solidarietà alimentare. All'articolo 2, comma 6, venivano espressamente indicati quali beneficiari i «nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, e tra quelli in stato di bisogno».

33 Tribunale di Napoli, ordinanza del 25 maggio 2020, RG n. 7699/2020; Tribunale di Roma, 22 aprile 2020; Tribunale di Brescia, 28 aprile, 2020, RG n. 4080/2020; Tribunale di Ferrara, 30 aprile 2020 (Disponibili sul sito [www.asgi.it](http://www.asgi.it)) (consultazione: 9/4/2021).

stabile dimora». Si legge infatti che data la natura emergenziale e la «connessione del beneficio con le esigenze minime di sopravvivenza che attengono ai diritti fondamentali della persona», lo stesso debba essere rivolto a tutti, a prescindere dalla residenza anagrafica, dalla nazionalità e dal titolo di soggiorno. Come sottolineato dal Tribunale di Roma «il fatto che i migranti irregolari siano sprovvisti di documenti non significa che non debbano avere diritti. Ogni persona è titolare di diritti umani, indipendentemente dal suo status»<sup>34</sup>. Preme, altresì, sottolineare come riportato dall'ASGI (2020b) l'esistenza di buone prassi poste in essere, per esempio, dai Comuni di Palermo, Avellino, Bologna e Altamura, che non hanno adottato criteri restrittivi.

Un'attenzione particolare merita la situazione dei migranti irregolari all'interno delle carceri, che hanno subito quello che potremmo definire un 'eccesso di confinamento', per consentire l'attuazione di misure di distanziamento. Nello specifico, non potendo beneficiare della detenzione domiciliare<sup>35</sup>, in quanto non titolari di alcuna sistemazione alloggiativa, l'attuazione delle misure di contenimento del contagio all'interno del contesto carcerario, in un primo momento, li ha privati di una serie di servizi, quali l'accesso alla formazione, la limitazione dei colloqui in presenza con il proprio difensore, o ancora la limitazione dei colloqui in presenza con i propri familiari (Antigone 2021). Inizialmente, infatti, l'attivazione di tutti i servizi sopra elencati in modalità digitale si è scontrata con un «digiuno tecnologico», peraltro da tempo lamentato, delle strutture carcerarie, che ha sollevato molteplici criticità. Pertanto, i corsi di formazione professionale sono stati sospesi o, ancora, la possibilità di effettuare videochiamate è stata ridotta, per l'assenza di un numero idoneo di dispositivi (Antigone 2021)<sup>36</sup>. Ulteriori considerazioni merita la situazione all'interno dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR)<sup>37</sup>, dove gli abusi si sono moltiplicati, come

34 Consiglio d'Europa, *Human Rights Comment*, 2015, in Tribunale di Roma (Biondi dal Monte 2020).

35 Come illustrato dalla relazione "Carcere e Coronavirus- Condizioni della Casa Circondariale" del Garante dei diritti dei detenuti della Provincia di Trento, prof.ssa Menghini, il 30 marzo 2021, il governo ha adottato specifici provvedimenti volti a limitare la popolazione detenuta e ad incentivare l'utilizzo della detenzione amministrativa. Nello specifico: D. L. 8 marzo 2020, n.11; D.L. 17 marzo 2020, n. 18; D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; D.L. 30 gennaio 2021, n. 34.

36 Al tempo stesso, preme sottolineare come la pandemia ha avuto il merito di incrementare l'utilizzo di strumenti tecnologici all'interno del contesto carcerario, attuando un cambio da tempo auspicato, che si auspica possa proseguire anche nella fase successiva alla pandemia (Antigone 2021).

37 Centri di Permanenza per il Rimpatrio sono stati istituiti nel 1998, attraverso l'adozione della Legge Turco Napolitano, all'interno dei quali si instaura una forma di detenzione amministrativa per consentire l'attuazione coattiva dei provvedimenti di rimpatrio dal territorio italiano. La detenzione all'interno di questi centri, definiti quali «centri di confinamento», è stata al centro di molteplici critiche, soprattutto perché le libertà fondamentali sono compromesse, unitamente all'assenza di strumenti adeguati di tutela (ASGI 2021b). Secondo i dati forniti dall'ASGI, sono ora operativi sette centri (Torino, Gradisca d'Isonzo (Gorizia), Ponte Galeria

i divieti di accesso da parte della società civile<sup>38</sup>, o ancora limitazioni gravi alla libertà di corrispondenza, alla vita privata e familiare e alla difesa (Celoria 2021).

Infine, alcune considerazioni vanno rivolte ad un'altra categoria di inconfinati sopra delineata, quali i lavoratori e le lavoratrici migranti, che hanno assunto un ruolo chiave durante l'emergenza. In particolare, il personale impiegato nel settore sanitario, nell'assistenza alla persona, nel settore agricolo coinvolge un'altissima percentuale di donne migranti. Settori dove il rischio di contagio è un elemento che avrebbe dovuto generare l'adozione di misure di tutela rafforzata, ma l'intervento del governo è apparso sfuocato e non idoneo. Unitamente all'esposizione a un rischio maggiore di molestie e violenze da parte dei pazienti, dei familiari e altri dipendenti (UN-Women 2020). In tale ambito non sono mancate complessità per il rinnovo dei permessi di soggiorno<sup>39</sup>. Anche se, per concludere con una nota positiva, sono emerse delle pratiche innovative, quali l'istituzione della «quarantena attiva» per consentire l'ingresso ai lavoratori frontalieri e l'attuazione di tutti gli adempimenti amministrativi (e.g., recarsi presso la Questura, le poste, gli sportelli dell'immigrazione), necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro<sup>40</sup>.

## 4. Conclusioni

L'analisi svolta ha consentito di delineare alcuni degli effetti negativi che i diversi approcci adottati a livello nazionale per contenere l'emergenza sanitaria hanno prodotto sulla condizione degli inconfinati, in particolare, di come le misure abbiano contribuito ad una maggiore esposizione alle conseguenze della pandemia in termini sanitari e socio-economici dei migranti presenti sul territorio e in situazioni amministrative e socio-lavorative incerte.

La gestione della pandemia si è rivelata essere un esempio edificante del controllo istituzionale sulle vite dei migranti e della creazione, da parte del diritto stesso, di una porzione di popolazione considerata superflua (Schmalz 2017), i cui bisogni e diritti sono protetti in maniera estemporanea con ordinanze d'urgenza, senza continuità e prospettiva futura. Di fatto, se delle misure sono state prese per proteggere gli inconfinati, esse si sono rivelate lacunose e incerte, nel

---

(Roma), Bari, Brindisi Restinco, Macomer (Nuoro), Milano, Palazzo San Gervasio. Due dei quali, Milano e Palazzo San Gervasio, hanno riaperto recentemente.

38 Cfr. la sentenza del Tar Sicilia, n. 2169 del 21 ottobre 2020, adottata in seguito al ricorso presentato dall'ASGI al fine di garantire «l'accessibilità ai luoghi di detenzione amministrativa da parte della società civile, ma soprattutto per porre un limite alla discrezionalità dell'amministrazione che non può negare l'accesso a tali luoghi in modo del tutto arbitrario» (ASGI 2021b). Alla luce delle informazioni messe a disposizione dell'ASGI è attualmente in corso l'appello.

39 Da ultimo, il Decreto-legge n. 2, 14 gennaio 2021, che, all'articolo 5, ha provveduto alla deroga dei termini in materia di permessi e titoli di soggiorno sino al 30 aprile 2021.

40 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Provincia Autonoma di Trento, 26 febbraio 2021.

quadro delle norme sanitarie più specifiche destinate alla popolazione generale. I processi di frontierizzazione, propri alla situazione migratoria, messi in atto negli ultimi decenni, vanno di pari passo con gli effetti deleteri dell'irrigidimento dei confini tra gruppi sociali. Le conseguenze sono evidenti per coloro che sono stigmatizzati e considerati in base al loro livello di utilità sociale e economica, di merito e di vulnerabilità. I confini delineati dalla pandemia sono, infatti, quegli stessi confini che quotidianamente separano i gruppi sociali maggioritari e minoritari in Francia e in Italia. Il rischio che le opzioni, messe in atto durante il *lockdown* e durante i mesi tampone del post *lockdown*, diventino la regola e perpetuino delle pratiche deterrenti e dissuasive, volte a 'irregolarizzare' ulteriormente i migranti, è elevato (Dauvergne 2008).

Se il virus ha riattivato la paura dello straniero portatore di malattie (Snowden 2019), lo stato di emergenza sanitaria prolungato ha evidenziato come due pesi e due misure esistono per gestire la popolazione residente, secondo gerarchie etnico-amministrative, che mettono in dubbio l'uso stesso della nozione di vulnerabilità come strumento di protezione dei diritti umani, e interrogano la sua efficacia. La vulnerabilità può essere un fatto di categoria o di situazione, ma le osservazioni proposte mostrano come, in entrambe le sue accezioni, le misure attuate non ne hanno preso sufficientemente in considerazione la portata. Per esempio, in un contesto di penuria di strumenti amministrativi e medici per fronteggiare la crisi, gli inconfinevoli ne hanno risentito particolarmente. Si potrebbe prolungare la riflessione in questi termini, tuttavia, il capitolo ha voluto offrire delle piste per riflettere su come la pandemia abbia inasprito delle dinamiche preesistenti, mettendo in evidenza i limiti della gestione migratoria in generale e legittimando pratiche dissuasive e di marginalizzazione, che erodono i diritti umani di popolazioni già estremamente fragili e dove l'inconfinevole diventa «l'eccezione nell'eccezione» (Rossi 2021: 144).

## Bibliografia

- Adorno A., 2016, *Is Vulnerability the Foundation of Human Rights?*, in A. Masferrer, E. García-Sánchez (eds.), *Human Dignity of the Vulnerable in the Age of Rights*, Springer: 257-272.
- Agier M. et al., 2020, *Personnes migrantes en centres de rétention et campements. Désencamper pour protéger*, in A. Desgrées du Loué (ed.), Special Issue : Les migrants dans l'épidémie: un temps d'épreuves cumulées, « De facto », 18/04/2020, <http://icmigrations.fr/2020/04/07/defacto-018-01/> (consultazione: 09/04/2021).
- Albouy V. e Legleye S., 2020, *Conditions de vie pendant le confinement : des écarts selon le niveau de vie et la catégorie socioprofessionnelle*, INSEE Focus, 167.
- Amnesty International, 2020, *COVID-19: How Human Rights Can Help to Protect Us*, 20/03/2020, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/coronavirus-how-human-rights-help-protect-us/> (consultazione: 09/04/2021).
- Antigone, 2021, *Oltre il Virus. XVII rapporto sulle carceri italiane*, 03/2021, <https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/> (consultazione: 09/04/2021).
- Allard T., Bayardin V. e Mosny E., 2020, *L'Île-de-France, région la plus touchée par le surcroît de mortalité pendant le confinement*, INSEE Analyses Île-de-France.
- Associazione Carta di Roma, 2020, *Notizie di transito. Presentazione VIII Rapporto della Carta di Roma*, <https://www.cartadiroma.org/wp-content/uploads/2020/12/Notizie-di-transito.pdf> (consultazione: 09/04/2021).
- ASGI, 2021a, *Piano strategico vaccinale: ecco le misure per raggiungere le persone vulnerabili*, 17/02/2021, <https://www.asgi.it/discriminazioni/vaccino-covid-persone-vulnerabili/> (consultazione: 09/04/2021).
- ASGI, 2021b, *Il diritto di accesso ai centri per il rimpatrio da parte della società civile e l'obbligo di motivazione della Pubblica Amministrazione: il Tar Sicilia accoglie il ricorso presentato da ASGI*, 10/03/2021, [https://inlimine.asgi.it/accesso-ai-cpr-il-tar-sicilia-accoglie-il-ricorso-di-asgi/?utm\\_source=sendinblue&utm\\_campaign=InLimine\\_12021&utm\\_medium=email](https://inlimine.asgi.it/accesso-ai-cpr-il-tar-sicilia-accoglie-il-ricorso-di-asgi/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=InLimine_12021&utm_medium=email) (consultazione: 09/04/2021).
- ASGI, 2020a, *Covid-19: esclusi centinaia di medici e infermieri stranieri dai concorsi, 9 novembre 2020*, 09/11/2020, <https://www.asgi.it/cittadinanza-apolidia/esclusi-medici-stranieri-concorso/> (consultazione: 9/04/2021).
- ASGI, 2020b, *Covid-19: buoni spesa ai cittadini in difficoltà tra discriminazioni e prassi virtuose*, 10/04/2020, <https://www.asgi.it/notizie/covid-19-buoni-spesa-ai-cittadini-in-difficolta-tra-discriminazioni-e-prassi-virtuose/> (consultazione: 09/04/2021).
- ASGI, 2020c, *Emergenza Covid-19. L'impatto sui diritti delle/dei cittadine/i straniere/i e le misure di tutela necessarie : una prima ricognizione*, 22/03/2020, <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/covid-stranieri-proposte/> (consultazione: 09/04/2021).

- ASGI, 2020d, *La Corte Costituzionale e l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo* (Corte costituzionale n. 186 del 2020), 23/12/2020 (consultazione: 09/04/2021).
- Auletta G., 2021, *Elementi per un'analisi critica del concetto di confine e della sua funzione fondamentale nell'età contemporanea*, «Ordine Internazionale e Diritti Umani» 118-133.
- Beck U., 2006, *The Cosmopolitan Vision*, Cambridge UK - Malden MA, Polity.
- Beauchemin C., Hamel C, Simon P., 2015, *Trajectoires et origines, enquête sur la diversité des populations en France*, Paris, Ined.
- Biondi dal Monte F., 2020, *Cittadini, stranieri e solidarietà alimentare al tempo del coronavirus*, «Questione Giustizia», [https://www.questionegiustizia.it/articolo/cittadini-stranieri-e-solidarieta-alimentare-al-tempo-del-coronavirus\\_21-05-2020.php](https://www.questionegiustizia.it/articolo/cittadini-stranieri-e-solidarieta-alimentare-al-tempo-del-coronavirus_21-05-2020.php) (consultazione: 09/04/2021).
- Bolin B. e Kurtz L., 2018, *Race, Class, Ethnicity, and Disaster Vulnerability*, in H. Rodriguez, E. Quarantelli R. Dynes (eds.), *Handbook of Disaster Research*, Cham, Springer: 181–203.
- Brun S. e Simon P., 2020, *L'invisibilità des minorités dans les chiffres du Coronavirus: le détour par la Seine-Saint-Denis*, in S. Brun and P. Simon (eds.), Special Issue: Inégalités ethno-raciales et pandémie de coronavirus, «De facto» 19/05/2020, <http://icmigrations.fr/2020/05/15/defacto-019-05/> (consultazione: 09/04/2021).
- Camera dei Deputati, 2021, *Diritto di asilo e accoglienza dei migranti sul territorio*, 11/03/2021, <https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105104.pdf> (consultazione: 09/04/2021).
- Carillon S., 2020, *Peur et resilience: paroles d'immigrés confinés en situation de précarité*, «The Conversation», 12/05/2020, <https://theconversation.com/peur-et-resilience-paroles-dimmigrés-confinés-en-situation-de-precarite-137926> (consultazione: 09/04/2021).
- Carillon S., Gosselin A., Coulibaly K., Ridde V., e Desgrées du Lou A., 2020, for the Makasi Study Group, *Immigrants Facing Covid 19 Containment in France: An Ordinary Hardship of Disaffiliation*, «Journal of Migration and Health» 1.2: 100032.
- Castracani C., Décosse L., Hellio F, E., Mésini B., Moreno Nieto, J., 2020, *Salariés agricoles détachés : quelques leçons de la crise sanitaire*, «Plein droit» 4.4: 9-15.
- Celoria E., 2021, *Senza voce: ostacoli alla libertà di corrispondenza telefonica nei CPR e strumenti di tutela*, 01/04/2021, [https://inlimine.asgi.it/senza-voce-ostacoli-alla-liberta-di-corrispondenza-telefonica-nei-cpr-e-strumenti-di-tutela/?utm\\_source=sendinblue&utm\\_campaign=InLimine\\_12021&utm\\_medium=email](https://inlimine.asgi.it/senza-voce-ostacoli-alla-liberta-di-corrispondenza-telefonica-nei-cpr-e-strumenti-di-tutela/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=InLimine_12021&utm_medium=email) (consultazione: 09/04/2021).
- Chaudhary A. e Kumar P., 2020, *A Comparative Understanding of "Lockdown" Frameworks in the Time of the Coronavirus Pandemic*, «JURIST – Student Commentary», 0205/2020, <https://www.jurist.org/commentary/2020/05/chaudhary-kumar-comparative-lockdown-frameworks-covid-19/> (consultazione: 09/04/2021).

- Cognet M., Hamel C. e Moisy M., 2012, *Santé des migrants en France: l'effet des discriminations liées à l'origine et au sexe*, «Revue Européenne des Migrations Internationales» 28.2: 11-34.
- Comune di Trento, 2021, *L'incendio a Piedicastello*, 01/04/2021, <https://www.comune.trento.it/Comunicazione/Il-Comune-informa/Ufficio-stampa/Comunicati-stampa/L-incendio-a-Piedicastello> (consultazione: 09/04/2021).
- Conseil d'Etat (2020), *Demande de fermeture temporaire des centres de rétention administrative, statuant au contentieux*, n° 439720, ordonnance du 27 mars 2020.
- Elias N. e Scotson J., 1994, *The Established and the Outsiders*, London, Sage (2a ed).
- D'Amico M., 2020, *Emergenza, diritti e discriminazione*, «La Rivista Gruppo di Pisa» 02.
- Daadouch C., 2020, interview à Ali El Baz, *Dans les foyers, une protection au conditionnel*, «Plein Droit» 127.4: 16-19.
- Dash N., 2013, *Race and Ethnicity*, in S.K. Thomas e B.D. Phillips (eds.), *Social Vulnerability to Disasters*, CRC Press, Taylor & Francis Group: 113–128.
- Dauvergne C., 2008, *Making People Illegal: What Globalization Means for Migration and Law*, Cambridge MA, Cambridge University Press.
- Desgrées du Loué A., 2020, *Être confinée en hôtel social ou en centre d'hébergement d'urgence*, in A. Desgrées du Loué (ed.), Special Issue : Les migrants dans l'épidémie: un temps d'épreuves cumulées, «De facto» 18/04/2020, <http://icmigrations.fr/2020/04/07/defacto-018-03/> (consultazione: 09/04/2021).
- Devillanova C., Colombo C., Garofolo P., Spada A., 2020, *Health Care for Undocumented Immigrants During the Early Phase of the Covid-19 Pandemic in Lombardy, Italy*, «European Journal of Public Health» 30.6: 1186–1188.
- Duvell F., 2020, *How and Why the Mobility of a Virus Has Led to Abolishing Key Civil Liberties*, Compas, University of Oxford, 29/03/2020, <https://www.compas.ox.ac.uk/2020/how-and-why-the-mobility-of-a-virus-has-led-to-abolishing-key-civil-liberties/> (consultazione: 09/04/2021).
- Fassin D., 2020, *L'inégalité des vies en temps d'épidémie*, «Libération» Tribune, 18/03/2020, [https://www.liberation.fr/debats/2020/03/18/l-inegalite-des-vies-en-temps-d-epidemie\\_1782169/](https://www.liberation.fr/debats/2020/03/18/l-inegalite-des-vies-en-temps-d-epidemie_1782169/) (consultazione: 09/04/2021).
- Fassin D., 2012, *Les nouvelles frontières de la société française*, Paris, La Découverte.
- European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 2020, *Coronavirus COVID-19 Outbreak in the EU Fundamental Rights Implications, Italy*, 23/03/2020 (consultazione: 09/04/2021).
- Foley L. e Piper N., 2020, *Covid-19 and Women Migrant Workers. Impacts and Implications*, <https://publications.iom.int/system/files/pdf/covid19-and-women.pdf> (consultazione: 09/04/2021).
- Fornalé E., 2020, *Uncharted Territory: How the COVID-19 Pandemic is Destabilizing the Borders of our Freedoms*, «JURIST – Academic Commentary», <https://www>.

- jurist.org/commentary/2020/04/elisa-fornale-covid19-freedoms/(consultazione: 09/04/2021).
- Gauthier J., 2020, *État d'urgence sanitaire: les quartiers populaires sous pression policière*, in Brun S. and Patrick S.P. (eds.), Special issue: Inégalité s ethno-raciales et pandémie de coronavirus, «De facto», 19/03/2020, <http://icmigrations.fr/2020/05/15/defacto-019-03/> (consultazione: 9/04/2021).
- Gee G. C., Walsemann K.M. e Brondolo E., 2012, *A life Course Perspective on How Racism May be Related to Health Inequities*, «American Journal of Public Health» 102.5: 967–974.
- Gisti, 2020, *Un ordre migratoire renverse?*, «Plein Droit» 127.4:3-4.
- Global Protection Cluster Covid19 Protection Risks & Responses, 2020, *Situation Report No 2*, <https://www.globalprotectioncluster.org/covid-19/> (consultazione: 9/04/2021).
- Heller C., 2020, *De-confine Borders: Towards a Politics of Freedom of Movement in the Time of the Pandemic*, University of Oxford Centre on Migration, Policy and Society, Working Paper.
- Human Rights Watch (HRW), 2020, *Human Rights Dimension of COVID-10 Response*. 19/03/2020, <https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response> (consultazione: 09/04/2021).
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), 2020, *Least Protected, Most Affected: Migrants and Refugees Facing Extraordinary Risks During the Covid-19 Pandemic*, 10/09/2020, <https://media.ifrc.org/ifrc/document/least-protected-affected-migrants-refugees-facing-extraordinary-risks-covid-19-pandemic/> (consultazione: 09/04/2021).
- International Organization for Migration, 2021, *COVID-19 and the State of Global Mobility in 2020*, 08/04/2021, <https://reliefweb.int/report/world/covid-19-and-state-global-mobility-2020> (consultazione: 09/04/2021).
- Instituto nazionale di statistica (ISTAT), 2020, *Il mercato del lavoro 2020. Una lettura integrata*, <https://www.istat.it/it/files//2021/02/Il-Mercato-del-lavoro-2020-1.pdf> (consultazione: 09/04/2021).
- Médecins du monde, 2020, *Observatoire des expulsions de lieux de vie informels*, Rapport annuel, 10/05/2020, <https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2020/11/09/observatoire-des-expulsions-de-lieux-de-vie-informels-2020> (consultazione: 10/04/2021).
- Mennona A. e Papavero G., 2021, *La pandemia COVID-19 tra la popolazione migrante e di origine straniera nelle province di Milano, Bergamo, Brescia e Cremona*, <https://www.ismu.org/la-pandemia-covid-19-tra-la-popolazione-migrante-e-di-origine-straniera-nelle-province-di-mi-bg-bs-cr/> (consultazione: 09/04/2021).
- Mezzadra S. e Neilson B., 2013, *Border as Method, or, the Multiplication of Labor*, Durham, Duke University Press.

- Migreurop, 2020a, *Locked Up and Excluded, Informal and Illegal Detention in Spain, Greece, Italy and Germany*, 12/2020, <https://www.guengl.eu/issues/publications/locked-up-and-excluded-informal-and-illegal-detention-in-spain-greece-italy-and-germany/> (consultazione: 09/04/2021).
- Migreurop, 2020b, *From the « War against the Virus » to the War against Exiles: Security Responses to Covid-19 Exacerbate Violence at Borders*, 02/04/2020, <http://www.migreurop.org/article2974.html?lang=en> (consultazione: 01/04/2021).
- Oberti C., 2020), *Coronavirus : le camp insalubre d'Aubervilliers démantelé, les migrants mis à l'abri*, «InfoMigrants », <https://www.infomigrants.net/fr/post/23642/coronavirus-le-camp-insalubre-d-aubervilliers-demantele-les-migrants-mis-a-l-abri24/03/2020> (consultazione: 10/04/2021).
- Observatoire de l'enfermement des étrangers, *Face à la crise sanitaire, l'enfermement administratif des personnes étrangères doit immédiatement cesser*, 18/03/2020, <http://observatoireenfermement.blogspot.com/2020/03/> (consultazione: 09/04/2021).
- OECD, 2020, *What is the Impact of the COVID-19 Pandemic on Immigrants and their Children? «Tackling Coronavirus (COVID-19): Contributing to a Global Effort»*, 19/10/2020, <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cb-b7de/> (consultazione: 09/04/2021).
- Rea A., 2017, *The Network-Border. The Articulation of Mobility and Immobilisation*, in L.-A. Bernes, H. Bousetta e C. Zickgraf (eds.), *Migration in the Western Mediterranean: Spaces, Mobilities and Borders*, London, Routledge: 32–51.
- Roederer T., Mollo B., Vincent C., Nikolay B., Llosa A. et al., 2020, *High Seroprevalence of SARS-CoV-2 Antibodies among People Living in Precarious Situations in Ile de France*, Epicentre Institut Pasteur, Médecins Sans Frontières, <https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-02988661v1> (consultazione: 09/04/2020).
- Roman D., 2019, *Vulnérabilité et droits fondamentaux. Rapport de synthèse*, «Revue des droits et libertés fondamentaux» 19 :1, <http://www.revuedlf.com/droit-fondamental/dossier/vulnerabilite-et-droits-fondamentaux-rapport-de-synthese/> (consultazione: 10/04/2020).
- Rossi S., 2021, *Diritto alla salute e discrezionalità amministrativa sulla soglia dei centri di accoglienza straordinaria*, «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza» 1: 123-144.
- Schmalz D., 2017, *Global Responsibility Sharing and the Production of Superfluity in the Context of Refugee Protection*, in S. Salomon, L. Heschl, G. Oberleitner, e Wolfgang B. (eds.), *Blurring Boundaries: Human Security and Forced Migration*, Nijhoff, Brill: 23-47.
- Schmol C., 2020, *Les Damnées de la mer*, Paris, La Découverte.
- Shachar A., 2020, *The Shifting Border, Legal Cartographies of Migration and Mobility*, Manchester University Press.
- Snowden F., 2019, *Epidemics and Society: From the Black Death to the Present*, Yale University Press.

- Spadaro A., 2020, *Do the Containment Measures Taken by Italy in Relation to COVID-19 Comply with Human Rights Law?*, «EJIL, Talk!», 03/2020, <https://www.ejiltalk.org/do-the-containment-measures-taken-by-italy-in-relation-to-covid-19-comply-with-human-rights-law/> (consultazione: 09/04/2021).
- The Council of Europe Commissioner for Human Rights, 2020, *We Must Respect Human Rights and Stand United against the Coronavirus Pandemic*, 16/03/2020, [https://www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/covid-19/-/asset\\_publisher/5cdZW0AJBML1/content/we-must-respect-human-rights-and-stand-united-against-the-coronavirus-pandemic](https://www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/covid-19/-/asset_publisher/5cdZW0AJBML1/content/we-must-respect-human-rights-and-stand-united-against-the-coronavirus-pandemic) (consultazione: 09/04/2021).
- The Lancet, 2020, *Redefining Vulnerability in the Era of COVID-19*, «The Lancet» 395.10230:1089.
- Thym D., 2020, *Travel Bans in Europe: A Legal Appraisal (Part I and Part II)*, «Odysseus Blogs», 03/2020, <http://eumigrationlawblog.eu/travel-bans-in-europe-a-legal-appraisal-part-i/> (consultazione: 09/04/2021).
- Tuozzo M., 2020, *I percorsi migratori e la pandemia. Come cambiano le emergenze*, «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza» 3:56-98.
- Zagrebelski G., 2020, *Giusti i divieti se tutelano diritto alla vita. Non vedo prove di dittatura*, «La Repubblica» 21/03/2020 (consultazione: 09/04/2021).
- WHO and China, 2020, *Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, 16-24/02/2020, <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf> (consultazione: 09/04/2021).
- United Nations Experts, 2020, *COVID-19: States Should not Abuse Emergency Measures to Suppress Human Rights*, 16/03/2020, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722> (consultazione: 09/04/2021).
- United Nations High Commissioner for Human Rights (UN OHCHR), 2020, *Coronavirus: Human Rights Need to Be Front and Center in Response. Statement, 6 March 2020*, 06/03/2020, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25668> (consultazione: 09/04/2021).
- United Nations Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism, 2020, *States of Emergency and Human Rights in the Context of Covid-19*, 31/03/2020, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25668&LangID=E> (consultazione: 09/04/2021).
- United Nations Sustainable Development Group, 2020, *Policy Brief: Covid-19 and People on the Move*, 06/2020, [https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg\\_policy\\_brief\\_on\\_people\\_on\\_the\\_move.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf) (consultazione: 09/04/2021).
- UN-Women, 2020, *Addressing the Impacts of the COVID-19 Pandemic on Women Migrant Workers*, <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/>

guidance-note-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf?la=en&vs=2259 (consultazione: 09/04/2021).

Walker R., 1993, *Inside/Outside: International Relations as Political Theory*, Cambridge, Cambridge University Press.

# Confini, migrazioni e diritti umani

A cura di Maurizio Ambrosini, Marilisa D'Amico, Emilia Perassi

Sebbene le istanze per la limitazione delle migrazioni internazionali fossero già da tempo pressanti, gli attentati dell'11 settembre 2001 sono assurti a momento emblematico di svolta della politica dei confini. Il nuovo secolo si è aperto sotto il segno della riaffermazione della volontà dei governi nazionali, e di riflesso delle istituzioni europee, di ripristinare un più stretto controllo sulla mobilità transfrontaliera, anche a costo di sottrarsi agli obblighi sanciti dalle convenzioni internazionali e di compromettere il proprio impegno per la tutela dei diritti umani. Il tema dei confini interroga anche il mondo accademico e il dibattito scientifico. Intorno ai nessi tra confini, migrazioni e diritti umani, varie discipline scientifiche si confrontano ed entrano in dialogo con la società. In questa chiave, il presente volume, frutto dell'iniziativa del CRC "Migrazioni e diritti umani" dell'Università degli studi di Milano, intende proporre una riflessione a più voci, da diverse prospettive disciplinari, intorno a una questione così cruciale per il nostro tempo.

In copertina: Photo by Sujeeth Potla on Unsplash – Unsplash Licence

ISBN 979-12-80325-72-3 (print)  
ISBN 979-12-80325-74-7 (PDF)  
ISBN 979-12-80325-76-1 (EPUB)  
DOI 10.54103/milanoup.83